



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO  
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA  
U. O. DOTTORATI

Dottorato di ricerca "Pluralismi giuridici: prospettive antiche e attuali"  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 - Diritto penale

## PROFILI CRITICI DELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA SOCIETARIA

IL DOTTORE

**DOTT.SSA MARIKA SCHIAVO**

*Marika Schiavo*

I TUTOR

**CHIAR.MO PROF. AVV. BARTOLOMEO ROMANO**

**CHIAR.MO PROF. GIUSEPPE DI CHIARA**

IL COORDINATORE

**CHIAR.MO PROF. GIUSEPPE DI CHIARA**

*Giuseppe Di Chiara*

*B. Romano*

*Giuseppe Di Chiara*

CICLO XXXIV  
ANNO CONSEGUIMENTO TITOLO 2022



*Alla mia Famiglia*



## INDICE

Premessa.....	1
---------------	---

### Capitolo I

#### Profili generali

1. L'origine storica del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.....	9
2. Le conseguenze dell'appartenenza alle fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria.....	12
3. I rapporti con il codice penale.....	18
4. I rapporti con il diritto commerciale.....	19
5. Le caratteristiche della tecnica legislativa.....	30

### Capitolo II

#### I soggetti attivi

1. La soggettività ristretta del delitto e le principali criticità.....	35
2. Gli amministratori.....	46
2.1. I soci illimitatamente responsabili.....	51
3. I direttori generali.....	54
4. I sindaci.....	56
5. I liquidatori.....	61
6. La mancata previsione della responsabilità da reato della società.....	62

### Capitolo III

#### La condotta tipica

1. L'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. quale reato a forma vincolata.....	69
2. La descrizione della condotta tipica.....	75
3. La realizzabilità mediante omissione.....	82

4. Il fenomeno del gruppo di società.....	85
5. L'oggetto materiale della condotta. ....	92
6. La possibile rilevanza delle esenzioni dai reati di bancarotta di cui all'art. 324 c.c.i.i. .....	96

## Capitolo IV

### L'elemento soggettivo

1. L'ipotesi delle diverse forme del dolo. ....	101
2. L'ipotesi della preterintenzione ( <i>segue</i> ).....	108
3. Le ipotesi "miste" ( <i>segue</i> ).....	115
4. L'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. quale delitto a dolo generico. ....	118

## Capitolo V

### Il dissesto e le procedure concorsuali

1. La difficile definizione del «dissesto». ....	125
2. La funzione del dissesto nell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. ....	132
3. Il ruolo della dichiarazione di liquidazione giudiziale.....	138
4. Il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione.....	142
5. La ricostruzione del nesso di causalità.....	148
6. L'adozione del modello dell'illecito di danno.....	155

## Capitolo VI

### Le forme di manifestazione e il concorso di reati

1. Il momento consumativo.....	161
2. La configurabilità del tentativo.....	164
3. Il concorso di persone nel reato.....	170
4. Le circostanze.....	178

---

5. Il concorso di reati: a) il rapporto con le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria.....	187
6. b) il rapporto con altri reati.....	195

## **Capitolo VII**

### **Rilievi conclusivi**

1. Le conseguenze del reato: il trattamento sanzionatorio.....	197
2. I beni giuridici tutelati.....	200
3. La relazione intertemporale tra l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. e l'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.....	207
4. Il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose nella prospettiva internazionale: A) Alcuni aspetti comparatistici.....	215
5. a) l'ordinamento spagnolo.....	218
6. b) l'ordinamento tedesco.....	221
7. c) l'ordinamento statunitense.....	224
8. B) Il quadro di riferimento nel diritto dell'Unione europea.....	225
Bibliografia.....	229



## Premessa

All'interno dell'ampio quadro dei profili critici sollevati dalla bancarotta fraudolenta societaria, si rivela di particolare interesse l'indagine sull'ipotesi del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose per l'assoluta incertezza interpretativa che la contraddistingue.

Difatti, l'art. 329, comma 2, lett. b, del d.lgs. 12.1.2019, n.14, noto come codice della crisi di impresa e dell'insolvenza<sup>1</sup>, riproducendo quasi integralmente il contenuto dell'art. 223, comma 2, n. 2, del R.D. 16.3.1942, n. 267, c.d. legge fallimentare<sup>2</sup>, prevede l'applicazione della pena della reclusione da tre a dieci anni agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale che «hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società»<sup>3</sup>.

Benché la formulazione di questa disposizione abbia provocato, generalmente, visioni aspramente critiche, che ne hanno invocato una modifica e, talvolta, persino l'abrogazione<sup>4</sup>, tale delitto parrebbe presentare, rispetto alle altre fattispecie incriminatrici di bancarotta, alcuni tratti qualificanti, che, mediante un'attenta analisi interpretativa, potrebbero consentire di pervenire a una sua rivalutazione.

Una prima spinta verso questa direzione potrebbe provenire dalle caratteristiche della

---

<sup>1</sup> Di qui in poi: c.c.i.i.

<sup>2</sup> Di qui in poi: l. fall.

<sup>3</sup> Nel prosieguo utilizzeremo l'espressione “cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni di operazioni dolose” per riferirci a questa fattispecie incriminatrice.

Inoltre, riteniamo opportuno precisare sin da ora che, in considerazione del passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e delle esigue modifiche che – come vedremo – interessano le disposizioni penali, citeremo con riguardo all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. e alle altre disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che verranno in rilievo anche le considerazioni sviluppate dalla dottrina e della giurisprudenza, in passato, a proposito dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. e delle disposizioni della legge fallimentare di volta in volta corrispondenti.

Occorre avvertire, infine, che, ove ci occuperemo di profili che tale delitto ha in comune con altre fattispecie incriminatrici di bancarotta, talvolta richiameremo, rispetto a questo delitto, anche osservazioni specificamente svolte in ordine a taluno degli altri reati di bancarotta.

<sup>4</sup> Sul punto, tra gli altri, G. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, in *Indice pen.*, 1978, 454, e L. CONTI, *I reati fallimentari*, 2<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 1991, 217.

tecnica legislativa, che qui sembrerebbe superare i difetti comuni alla restante legislazione penalfallimentare.

Immediatamente dopo, però, ci si dovrebbe imbattere nella locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose», che, in quanto nodo centrale di questo delitto, ha costituito l'oggetto principale degli studi intervenuti in argomento.

Il richiamo al “dolo” potrebbe indurre – comprensibilmente – a ravvisare nella locuzione in questione l'indicazione dell'elemento soggettivo di tale delitto, come generalmente sostenuto, ma, in questa prospettiva, il ricorso all'espressione «con dolo», che, essendo sottesa alla natura delittuosa della fattispecie incriminatrice, di regola non dovrebbe essere esplicitata dal legislatore, nonché lo sdoppiamento tra il dolo medesimo e le operazioni dolose renderebbero estremamente complessa la ricerca di una soluzione interpretativa compatibile con i principi della materia penale, come dimostra la divisione della dottrina.

Così, ove si facesse leva sulle diverse forme del dolo, si potrebbe ipotizzare che la prima parte («con dolo») richieda il dolo generico e la seconda («per effetto di operazioni dolose») il dolo specifico, inteso quale intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto a danno della società o dei creditori o di arrecare un danno alla società o ai creditori<sup>5</sup>; similmente, si potrebbe supporre che l'espressione «con dolo» si riferisca al dolo intenzionale e l'espressione «per effetto di operazioni dolose» richiami il dolo diretto, il dolo indiretto, il dolo eventuale o il dolo di pericolo<sup>6</sup>; e, ancora, si potrebbe

---

<sup>5</sup> Di questo avviso, P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 1955, 379.

<sup>6</sup> A favore di questa lettura, non senza ulteriori distinzioni, G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1964, 500; R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1974, 2696; P. VENTURATI, *Le operazioni dolose nella bancarotta societaria*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, 583; R. BRICCHETTI, *Reati fallimentari. Nozioni fondamentali e orientamenti giurisprudenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 270; C. SANTORIELLO, *I reati di bancarotta*, Giappichelli, Torino, 2000, 203; P. MANGANO, *La bancarotta societaria*, Cedam, Padova, 2001, 75; G. SCHIAVANO, *La nuova bancarotta fraudolenta societaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 265; E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose, operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, Giuffrè, Milano, 2007, 242 ss.; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, 4<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2016, 349; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, Giappichelli, Torino, 2017, 231.

sostenere che la locuzione postuli la sola necessaria presenza del dolo e, quindi, comprenda due espressioni dal significato assimilabile<sup>7</sup>.

Per una diversa opzione ermeneutica, invece, muovendo dall'impiego dell'inciso «per effetto di», si potrebbe giungere a considerare la prima parte della locuzione volta a includere tutti i casi nei quali l'atteggiamento psicologico del soggetto attivo coincida con il dolo e ad adoperare lo schema del delitto preterintenzionale per l'interpretazione della seconda parte della locuzione<sup>8</sup>.

Ognuna di queste possibili interpretazioni, tuttavia, rischia di andare incontro a talune significative obiezioni, le più evidenti delle quali si potrebbero intravedere nella necessità di non trascurare la disciplina del dolo di cui agli artt. 42-43 c.p. e nella constatazione del carattere generalmente non vincolante delle forme del dolo ovvero nelle difficoltà legate all'ammissibilità e all'interpretazione del delitto preterintenzionale sul piano della teoria generale e nelle ulteriori complicità suscettibili di trovare scaturigine dall'introduzione di ipotesi di delitto preterintenzionale in aggiunta a quelle attualmente riconosciute.

Nel ravvisare nella locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» il criterio (o, a seconda della lettura sposata, i criteri) di imputazione di questo delitto, poi,

---

<sup>7</sup> Così, G. BONELLI, *Del fallimento. Commento al codice di commercio*, Milano, 1938, 391; L. LORDI, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1946, 312; G. DE MAIO, *Il fallimento. Il concordato preventivo*, Roma, 1950, 421; A. GRIECO, *I reati previsti dalla legge sul fallimento e le disposizioni penali del codice civile in materia di società e di consorzi*, Casa editrice stamparia nazionale, Roma, 1967, 139; P. PAJARDI-A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 2008, 1037.

<sup>8</sup> Per questa lettura, si vedano M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1957, 181 ss.; C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Zanichelli, Bologna, 1995, 322; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, XVIII, Giuffrè, Milano, 2014, 197; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, II, 14<sup>a</sup> ed. a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2018, 259; C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, VIII, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2017, 532; A. MANNA, *La bancarotta impropria societaria*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, II, Utet, Milano, 2019, 2434.

l'assenza, al di fuori della locuzione, di elementi in grado di descrivere la condotta porrebbe a ravvisare nella fattispecie incriminatrice un reato a forma libera, realizzabile, cioè, attraverso qualsiasi condotta<sup>9</sup>.

E l'ulteriore conseguenza dell'interpretazione della locuzione nei termini anzidetti non potrebbe che essere quella di attribuire a tale figura di reato una funzione residuale, cioè di chiusura del sistema delle fattispecie incriminatrici di bancarotta e, pertanto, destinata a colmare le lacune eventualmente riscontrate nel diritto penale fallimentare<sup>10</sup>.

Profili, questi ultimi, dai quali sorgerebbero altre perplessità sulla fattispecie incriminatrice, in considerazione dell'indeterminatezza del precetto e, inevitabilmente, dell'ambito di operatività<sup>11</sup>.

Di fronte a tale scenario, allora, si potrebbe provare a prospettare una diversa interpretazione della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose», ipotizzando che quest'ultima, anziché essere riferita all'elemento soggettivo, descriva la condotta da porre in essere per l'integrazione di questo delitto.

Nell'interpretare il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose come un reato a forma vincolata, dunque, si potrebbe leggere il richiamo al "dolo" contenuto nella disposizione secondo un'accezione che, pur essendo indubbiamente meno diffusa, potrebbe essere non del tutto sconosciuta al diritto penale e potrebbe avere un fondamento nell'origine risalente della fattispecie incriminatrice o nella sua vicinanza al tessuto civilistico.

Al contempo, l'impiego dell'espressione «per effetto di operazioni (dolose)» potrebbe trovare un più semplice chiarimento nel contesto, quello societario, nel quale il delitto si sviluppa.

D'altra parte, l'avvertita esigenza di delimitare l'ambito di applicazione del delitto ha portato quelle stesse letture che riconducono l'espressione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» al piano dell'elemento soggettivo a ricercare, in diverse occasioni, nella

---

<sup>9</sup> E, infatti, sul punto, tra gli altri, N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, 5ª ed., Wolters Kluwer, Milano, 2020, 285.

<sup>10</sup> *Ibidem*, 537.

<sup>11</sup> In termini particolarmente critici verso le conclusioni finora maturate nei riguardi di questa fattispecie incriminatrice, A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, IV, Giappichelli, Torino, 2019, 128.

locuzione in parola elementi in grado di descrivere la condotta. Infatti, soprattutto con riguardo alle «operazioni», talvolta si è ritenuto di escluderne la realizzabilità nella forma omissiva<sup>12</sup>, altre volte si è evidenziata la loro necessaria natura di reati<sup>13</sup>, altre volte ancora, si è cercato di fornirne una definizione<sup>14</sup>.

Dopo essersi soffermati sulla possibile descrizione della condotta tipica, bisognerebbe interrogarsi sull'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice, che, proseguendo lungo questa via, dovrebbe consistere nel dolo generico, com'è proprio di tutti i delitti nei quali manchi una diversa indicazione legislativa. Anche tale profilo meriterebbe un puntuale approfondimento.

In quest'ottica, tale fattispecie incriminatrice, che non trova un'ipotesi corrispondente nella bancarotta realizzabile dall'imprenditore individuale, assumerebbe la funzione di contrastare talune specifiche modalità di realizzazione del dissesto, la quale si presterebbe a essere spiegata per le caratteristiche proprie delle società, come, prima fra tutte, la diversa titolarità del patrimonio, che, da una parte, potrebbe consentire la realizzabilità di alcune condotte; dall'altra parte, potrebbe giustificare un interesse del soggetto attivo di questo delitto a condurre la società al dissesto; dall'altra parte ancora, potrebbe determinare il disvalore ricondotto al fatto dall'ordinamento.

Tale definizione del suo ambito di applicazione, oltre ad assegnare una sfera di intervento quanto più possibile determinata, potrebbe permettere di scoprire nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose uno strumento per il contrasto di fatti di non sempre facile interpretazione.

Chiariti i profili legati alla locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose», si potrebbero mettere in luce, più agevolmente, le altre peculiarità del delitto.

Ed allora, ci si dovrebbe soffermare sulla presenza del dissesto tra gli elementi costitutivi, che, a differenza di quanto accade per la maggior parte delle altre fattispecie

---

<sup>12</sup> In tal senso, tra gli altri, E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose, operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 256.

<sup>13</sup> Così, M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 179 s.

<sup>14</sup> Ci riferiamo alla definizione elaborata da P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 379, che identifica le operazioni in «qualsiasi atto o complesso di atti implicanti una disposizione patrimoniale compiuti dalle persone preposte all'amministrazione della società con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla loro qualità».

incriminatrici di bancarotta<sup>15</sup>, non solo sembrerebbe rendere questo delitto un reato di evento naturalistico e non lasciare dubbi sulla necessità del nesso di causalità con la condotta, ma parrebbe anche esonerarlo dall'intenso dibattito riguardante la funzione della sentenza di fallimento e, oggi, della dichiarazione di liquidazione giudiziale<sup>16</sup>.

L'eventuale conferma della previsione di un evento naturalistico, poi, potrebbe evidenziare la natura di reato di danno di tale delitto, che, in un panorama dominato dall'adesione al modello dell'illecito di pericolo qual è quello dei reati di bancarotta e dalle conseguenti criticità sulla compatibilità con i limiti imposti dal principio di offensività e sull'opportunità della sanzione penale, non potrebbe che essere accolta positivamente<sup>17</sup>.

Sotto un diverso profilo, proprio la caratteristica struttura di tale figura di reato che deriverebbe dalla constatazione di questi aspetti potrebbe favorire talune interessanti applicazioni delle esenzioni dai reati di bancarotta di cui all'art. 324 c.c.i.i. e all'art. 217-bis l. fall. nonché della causa di non punibilità di cui all'art. 25, comma 2, c.c.i.i. introdotta dall'ultima riforma.

Così, ove si scoprisse una considerevole affinità con lo spirito del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e, più in generale, degli interventi normativi avvenuti nel

---

<sup>15</sup> Per quanto concerne il dibattito sul ruolo della dichiarazione di fallimento all'interno delle fattispecie incriminatrici di bancarotta, sia sufficiente qui rinviare a M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, Giappichelli, Torino, 2018, 183 ss.

<sup>16</sup> Sulla funzione di evento naturalistico del dissesto all'interno di questa fattispecie incriminatrice, ci limitiamo, per il momento, a rammentare C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e reati fallimentari*, Monduzzi, Bologna, 2003, 170, e, più recentemente, A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, 2ª ed., Wolters Kluwer, Milano, 2018, 602.

<sup>17</sup> La natura di reato di danno di questo delitto, tra gli altri, è stata confermata recentemente da N. MAZZACUVA, *La "nuova" bancarotta fraudolenta societaria per effetto di operazioni dolose: tra crisi, dissesto, insolvenza e liquidazione giudiziale dell'impresa*, in *Studi in onore di Alessio Lanzi*, Dike giuridica, Roma, 2020, 434. Invece, con riguardo alla prevalente adesione al modello dell'illecito di pericolo da parte dei reati di bancarotta, sia sufficiente, anche in questo caso, rinviare a M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 201 ss.

Di particolare interesse, poi, le considerazioni di R. CASTALDO, *Il diritto penale dell'economia si spersonalizza*, ne *Il Sole 24 Ore*, 24.8.2021, sull'arretramento della soglia di punibilità che caratterizza il diritto penale dell'economia.

settore civilistico di riferimento, che si mostra sempre più propenso a limitare gli esiti liquidatori dell'attività imprenditoriale e che, sul fronte della sfera penalistica, vorrebbe la rilevanza penale dei soli fatti marcatamente patologici<sup>18</sup>, anche le considerazioni generalmente sviluppate sul carattere anacronistico della fattispecie incriminatrice potrebbero essere riviste.

Qualora, poi, si rivolgesse lo sguardo alla prospettiva internazionale, l'osservazione comparatistica delle scelte adottate da altri ordinamenti e la sussistenza nelle legislazioni di altri Paesi di fattispecie incriminatrici equivalenti o accostabili, insieme al quadro di riferimento nel diritto dell'Unione europea, potrebbero offrire ulteriori spunti di riflessione.

L'esplorazione di tutti tali aspetti, naturalmente, dovrebbe estendersi anche alle numerose questioni che uno studio di questo delitto richiede di affrontare, quali, tra le altre, la soggettività ristretta, il ruolo della dichiarazione di liquidazione giudiziale e delle altre procedure concorsuali, le forme di manifestazione.

La prossima entrata in vigore dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., infine, potrebbe suscitare alcune osservazioni sul rapporto intertemporale con l'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.

A ben riflettere, la sempre crescente costituzione di imprese in forma societaria, l'ultima (mancata) riforma dei reati fallimentari (*rectius*: oggi, reati della crisi di impresa) e, specificamente, la prassi giurisprudenziale ondivaga sviluppatasi di recente su questo delitto<sup>19</sup>, paiono conferire al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose una rinnovata attualità.

---

<sup>18</sup> Si vedano, in particolare, B. ROMANO, *Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Arch. pen.*, 1/2019, 8 s., che sottolinea l'esigenza di un diretto collegamento, anche culturale delle disposizioni penali con il modificato quadro normativo di riferimento e con la mutata sensibilità collettiva, e M. GAMBARELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, in *Cass. pen.*, 2019, 490, che evidenzia la frattura di vaste proporzioni creatasi tra la disciplina penalistica e la sua base civilistica.

<sup>19</sup> Tra le altre, ci sembra opportuno ricordare le pronunce della Corte di cassazione relative alle celebri vicende processuali Cirio e Parmalat: Cass., sez. V, 6.10.2017, n. 4400, in *Cass. pen.*, 2018, 2403, con nota di D. ZINGALES, *La Cassazione sul crac Cirio: ancora cautela nell'interpretazione della clausola dei vantaggi compensativi applicata ai reati fallimentari che coinvolgono gruppi di società*; Cass., sez. V, 5.12.2014, n. 15613, in *Dir. pen. cont.*, 13.5.2015, con nota di A. ROSSI, *Causazione del fallimento della*

Una rilettura della previsione di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., dunque, si porrebbe, evidentemente, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti. Difatti, al posto prioritario sicuramente occupato da esigenze garantistiche di tutela del reo, si potrebbero affiancare quelle di tutela dei creditori sociali, della società stessa e, forse, anche dell'economia pubblica.

Senza prescindere dal vagliare tutte le ipotesi, cercare di lumeggiare i pregi che potrebbero celarsi dietro la controversa formulazione e tentare di ricostruirne un volto conforme ai caratteri del diritto penale moderno potrebbe configurare per la fattispecie incriminatrice del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose scenari alternativi e più appaganti, quand'anche per farlo bisognasse scardinare alcune acquisite certezze.

---

*società 'con dolo o per effetto di operazioni dolose': peculiarità, anomalie testuali e controversie esegetiche alla luce della sentenza sul caso Parmalat-Capitalia, ivi, 4/2015, 429.*

## **Capitolo I**

### **Profili generali**

SOMMARIO: 1. L'origine storica del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose. – 2. Le conseguenze dell'appartenenza alle fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria. – 3. I rapporti con il codice penale. – 4. I rapporti con il diritto commerciale. – 5. Le caratteristiche della tecnica legislativa.

#### **1. L'origine storica del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.**

L'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. rientra nella più estesa previsione di cui all'art. 329 c.c.i.i., rubricato «Fatti di bancarotta fraudolenta», e fa parte delle fattispecie incriminatrici di bancarotta nonché, dunque, della categoria dei reati fallimentari<sup>1</sup>.

Benché contenuta nel d.lgs. 12.1.2019, n. 14, ossia nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, questa disposizione regola un'ipotesi delittuosa già ampiamente conosciuta dall'ordinamento. Infatti, la prima formulazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose risale all'art. 704 del codice di commercio del 1865 ed è stata, poi, ripresa dall'art. 863, comma 2, n. 5, del codice di commercio del 1882 fino a pervenire, più recentemente, all'art. 223, comma 2, n. 2, del R.D. 16.3.1942, n. 267, e

---

<sup>1</sup> In particolare, A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 14, evidenzia la centralità delle fattispecie incriminatrici di bancarotta nell'ambito dei reati fallimentari. Similmente, C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e reati fallimentari*, cit., 101, definisce la bancarotta «il reato fallimentare per antonomasia» e M. ZANCHETTI, *Diritto penale fallimentare*, in D. Pulitanò (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale del patrimonio*, II, Giappichelli, Torino, 2013, 355, vi ravvisa il «nucleo originario». Si veda, invece, A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, 3<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2017, 83 s., per una recente nozione di «reati fallimentari».

cioè della legge fallimentare, e, solo da ultimo, all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.<sup>2</sup>.

L'origine risalente del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, allora, permette da subito alcune osservazioni.

Da un lato, è possibile constatare che l'evoluzione di questo delitto è stata contrassegnata da scelte continuative in punto di formulazione. Invero, le uniche differenze riscontrabili tra le molteplici versioni che si sono susseguite attengono all'impiego della locuzione «per conseguenza» in luogo di «per effetto» nelle disposizioni che hanno preceduto la legge fallimentare e alla sostituzione dei richiami al «fallimento» con quelli alla «liquidazione giudiziale» e al «dissesto» nel passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Dall'altro lato, deve tenersi presente che, nell'arco temporale intercorso tra la prima formulazione del delitto in esame e quella più recente, si è assistito a un profondo mutamento del contesto giuridico e culturale di riferimento.

In particolare, si pensi che l'introduzione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose coincide con la comparsa dello stesso diritto penale fallimentare. Infatti – malgrado le manifestazioni del nucleo più antico del diritto penale fallimentare andrebbero individuate, secondo una certa visione, nel diritto romano<sup>3</sup>, ove il debitore inadempiente cadeva nel potere del creditore offrendo a garanzia la propria persona, e, più opportunamente, nel diritto medievale, ove una procedura collettiva, nella quale parrebbero rintracciabili le prime forme della *par condicio creditorum* e della

---

<sup>2</sup> In argomento, G. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit., 427 s.; E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 180 ss.; ID., *Bancarotta societaria o impropria: l'art. 223, II co., n. 2 legge fallimentare*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà e operazioni dolose*, Giuffrè, Milano, 2013, 172 ss.; ID., *La bancarotta fraudolenta per aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società (art. 223, comma 2, n. 2, L.F.)*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2018, 243 s.

<sup>3</sup> In tal senso, seppure sottolineandone il carattere ancora primitivo, L. CONTI, *Fallimento (reati in materia di)*, in *Digesto pen.*, V, Utet, Torino, 1991, 11 s.; ID., *I reati fallimentari*, cit., 4 ss. ID., *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, XXV, Cedam, Padova, 2009, 515 ss.

funzione dei libri contabili, coinvolgeva tutti i creditori sotto il controllo del giudice<sup>4</sup> – un originario catalogo delle fattispecie incriminatrici di bancarotta si è avuto con la nascita dello Stato assolutista francese ed è giunto nell'ordinamento italiano poco dopo attraverso la codificazione napoleonica, che fece da modello per l'elaborazione dei codici di commercio del 1865 e del 1882<sup>5</sup>.

La comparsa di questa fattispecie incriminatrice, quindi, è avvenuta in una fase nella quale il fallimento non si era ancora affrancato dall'idea che si trattasse di un crimine meritevole di essere punito in quanto tale e la transizione dallo *ius proprium* dei mercanti al diritto pubblico ne evidenziava l'attitudine a danneggiare lo Stato oltre ai creditori del debitore insolvente<sup>6</sup>. Solo con il codice di commercio del 1865, peraltro, veniva prevista, per la prima volta, una responsabilità penale per bancarotta degli amministratori di società, ancora ignota al codice napoleonico del 1807 e al codice di commercio sardo del

---

<sup>4</sup> Di questo avviso, tra gli altri, A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 19; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 153; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 2.

<sup>5</sup> Per un approfondimento dei profili storici relativi al diritto penale fallimentare: L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 4 ss.; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 19 ss.; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 1 ss.; e, più diffusamente, AL. ROCCO, *Il fallimento. Teoria generale e sintesi storica*, Jovene, Napoli, 1917; N. GIANESINI, *Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2016, 1 ss.; P. CARNUCCIO, *I reati fallimentari*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, 1 ss.

Tuttavia, si veda, in una prospettiva più estesa, anche C. PECORELLA-U. GUALAZZINI, *Fallimento (storia)*, in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, 220.

Quanto alla fattispecie incriminatrice in esame, in particolare, si veda E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 180 ss.; ID., *Bancarotta societaria o impropria: l'art. 223, II co., n. 2 legge fallimentare*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà e operazioni dolose*, cit., 172 ss.; ID., *La bancarotta fraudolenta per aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società (art. 223, comma 2, n. 2, L.F.)*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta*, cit., 243 s.

<sup>6</sup> Sul progressivo ingresso di nuovi interessi nella materia, tra i quali anche interessi di natura pubblicistica: A. ALESSANDRI, *Parte generale*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 13 ss.

1842<sup>7</sup>.

Ma, soprattutto, si consideri che la prima elaborazione della fattispecie incriminatrice in esame ha preceduto l'entrata in vigore del codice Rocco del 1930 e dello stesso codice Zanardelli del 1889. Le previsioni normative di questo delitto che si sono succedute, dunque, hanno affiancato la nascita della moderna scienza penalistica<sup>8</sup>.

## **2. Le conseguenze dell'appartenenza alle fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria.**

Dopo i profili storici appena tratteggiati, un inquadramento generale del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose richiede di soffermarsi sulla sua natura di fattispecie incriminatrice di bancarotta societaria.

In particolare, questo delitto costituisce una delle ipotesi di bancarotta societaria presenti nell'ordinamento, insieme a quelle di cui all'art. 329, comma 1, comma 2, lett. a, c.c.i.i. e all'art. 330 c.c.i.i., che corrispondono all'art. 223, comma 1, comma 2, n. 1, l. fall. e all'art. 224 l. fall.

Più precisamente, l'art. 329 c.c.i.i., al primo comma, incrimina gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società in liquidazione giudiziale qualora abbiano commesso alcuno dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale, preferenziale prefallimentari e postfallimentari previsti dall'art. 322 c.c.i.i. per l'imprenditore individuale e, quindi, prevede le fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta societaria corrispondenti a quelle previste per l'imprenditore individuale. Nella prima parte del secondo comma, poi, l'art. 329 c.c.i.i. si rivolge ai medesimi soggetti ove abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti di cui agli artt. 2621, 2622, 2626, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c., che contengono

---

<sup>7</sup> Più precisamente, il codice di commercio del 1865 prevedeva la responsabilità degli amministratori di ogni tipo di società e nel successivo codice del 1882 si individuavano quali soggetti attivi gli amministratori e i direttori. Sul punto, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 201; C. PEDRAZZI, *Art. 223, in Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 258.

<sup>8</sup> Per una ricostruzione degli sviluppi storici del diritto penale, si veda, per tutti, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, aggiornato da P. Nuvolone-G. Pisapia, I, 5<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 1981, 62 ss.

taluni reati societari, e, cioè, disciplina la bancarotta fraudolenta societaria da reato societario<sup>9</sup>. Il successivo art. 330 c.c.i.i., «Fatti di bancarotta semplice», punisce gli stessi soggetti allorché abbiano commesso alcuno dei fatti preveduti nell'art. 323 c.c.i.i. o abbiano concorso a cagionare o aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi a essi imposti dalla legge e, dunque, riguarda la bancarotta societaria semplice.

L'appartenenza del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose alle fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria, innanzitutto, offre una prima occasione per mettere in evidenza la rilevanza di questo delitto sul piano applicativo e l'interesse verso un suo possibile chiarimento.

Difatti, diversamente da un'organizzazione economica ove l'impresa costituita in forma societaria rappresentava un'eccezione rispetto alla più comune impresa individuale e ove, di conseguenza, l'imprenditore individuale costituiva il naturale centro di imputazione dei reati di bancarotta, lo sviluppo dell'economia moderna è stato caratterizzato dalla nascita di imprese di dimensioni maggiori alle quali la forma societaria si è progressivamente rivelata più adatta per le più varie ragioni (la possibilità di ottenere una limitazione di responsabilità sul piano civilistico; l'opportunità di raggiungere un'elevata capacità patrimoniale attraverso il raggruppamento di una pluralità di soci etc.) e ha fatto sì che proprio le fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria divenissero le più ricorrenti nella prassi<sup>10</sup>.

Così, queste fattispecie incriminatrici, nonostante la loro vicinanza a quelle relative all'imprenditore individuale, hanno mostrato le differenti e ulteriori criticità, in contrasto con la tendenza che, a lungo, aveva indotto, erroneamente, ad attribuirvi un ruolo secondario, se non del tutto marginale, come confermato dal numero più esiguo di studi intervenuti in argomento e dalla loro diffusa trattazione in secondo piano nonché dalla loro

---

<sup>9</sup> Da qui in poi per riferirci alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i. impiegheremo l'espressione "bancarotta da reato societario".

<sup>10</sup> Sul punto: E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 178; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2012, 333; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 107 s.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 196.

Inoltre, risultano emblematiche le considerazioni di G. MARINUCCI, *Diritto penale dell'impresa. Il futuro è già cominciato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1.

qualificazione attraverso le denominazioni di “bancarotta impropria” o “quasi-bancarotta”<sup>11</sup> (alle quali, evidentemente, deve essere ormai preferita la più neutra espressione di “bancarotta societaria”<sup>12</sup>).

E a questi profili, con riguardo al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, si deve aggiungere che, tra le fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria, la sola fattispecie incriminatrice in esame continua a essere avvolta da numerosi nodi interpretativi, che ne hanno fatto un *unicum* tanto tra i reati di bancarotta societaria quanto, in generale, tra i reati di bancarotta, se non addirittura tra tutti i reati fallimentari<sup>13</sup>.

Infatti, l’ipotesi di cui all’art. 329, comma 1, c.c.i.i. si confronta essenzialmente con le medesime difficoltà applicative – sia pure adattate al contesto societario – della bancarotta fraudolenta dell’imprenditore individuale<sup>14</sup>; per quella di cui all’art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i., le principali problematiche sono state superate a seguito della sua riformulazione ad opera dell’art. 4 del d.lgs. 11.4.2002, n. 61, che ha previsto una più accurata selezione dei reati societari menzionati e ha introdotto il nesso eziologico tra l’illecito

---

<sup>11</sup> La prima locuzione si ritrova, tra gli altri, in M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 3, e in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 207; la seconda in G. DE MAIO, *Il fallimento. Il concordato preventivo*, cit., 416, e in G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, cit., 606.

<sup>12</sup> Pertanto, nel prosieguo ci limiteremo a utilizzare tale espressione che parrebbe riconducibile a U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 333. In tal senso, si veda C. PEDRAZZI, *Art. 223, in Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 256, che considera l’espressione “bancarotta societaria” maggiormente espressiva e quella di “bancarotta impropria” accettabile come mera formula di comodo.

<sup>13</sup> Così, M. PUNZO, *La bancarotta impropria*, cit., 169, che ne evidenzia i caratteri dissimili dalle altre fattispecie incriminatrici di bancarotta, nonché G. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit., 407, che lo definisce un «caso a sé». Più recentemente, inoltre, N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell’economia*, cit., 276, ha definito questa fattispecie incriminatrice, sotto il profilo esegetico, uno dei punti più complessi dell’intera materia.

<sup>14</sup> Recentemente, in argomento: A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 107 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell’economia*, cit., 279 ss.

penale societario e il dissesto della società<sup>15</sup>; quanto alla bancarotta societaria semplice di cui all'art. 330 c.c.i.i., si è ormai tendenzialmente concordi nel ravvisarvi talune ipotesi di bancarotta colposa e qualche dubbio residua solo a proposito di un probabile difetto di coordinamento con la bancarotta semplice dell'imprenditore individuale<sup>16</sup>.

Ancora, dalla natura di fattispecie incriminatrice di bancarotta societaria derivano per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose talune importanti differenze rispetto alle fattispecie incriminatrici di bancarotta realizzabili dall'imprenditore individuale.

In particolare, le fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria si distinguono per la diversità dei soggetti attivi che qui non sono identificabili nell'imprenditore individuale, ma coincidono con amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società; e per i beni oggetto della condotta illecita che, in questi casi, non sono beni del soggetto agente, bensì beni appartenenti alla società e, cioè, a un soggetto terzo rispetto all'autore del reato.

Queste fattispecie incriminatrici, poi, pur facendo parte della categoria dei reati fallimentari, svolgono un'importante funzione di raccordo tra il diritto penale fallimentare e quello societario in quanto valorizzano, spesso, l'abuso dei meccanismi societari alla luce di una prospettiva fallimentare<sup>17</sup>.

Inoltre – principalmente – tali delitti si sviluppano nel contesto di un'impresa costituita in forma societaria. La natura particolarmente qualificata dell'attività societaria<sup>18</sup>,

---

<sup>15</sup> Di recente, si vedano: M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 245 ss.; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 121 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 280 ss.

<sup>16</sup> Recentemente, in argomento: M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 240; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 131 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 303 ss.

<sup>17</sup> Questo aspetto, benché sia prettamente constatabile nella bancarotta da reato societario e nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, non interessa solamente tali due fattispecie incriminatrici. Al riguardo, M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 246, ma, si veda, anche C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 165 s.

<sup>18</sup> Così, P. MANGANO, *La bancarotta societaria*, cit., 3. Sul punto, inoltre: C. PEDRAZZI, *Società commerciali (Disciplina penale)*, in *Digesto pen.*, XIII, Utet, Torino, 1997, 349.

allora, rende opportuno analizzare i profili della forma societaria che possono rilevare per il diritto penale.

In primo luogo, dalla forma societaria discende che i soggetti chiamati a rispondere penalmente operano all'interno di un organigramma che si presenta, per lo più, di vaste dimensioni e con numerose diramazioni.

Nello specifico, le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi corrispondenti a modelli diversi di organizzazione dell'attività di impresa fra i quali le parti possono scegliere quello rispondente alle specifiche esigenze operative<sup>19</sup>. Così, per sottolineare i principali tratti caratteristici si ricorre generalmente alla bipartizione (alla quale bisogna aggiungere le società cooperative) tra società di capitali, ossia società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, e società di persone, ossia società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice: le prime dotate di personalità giuridica, aventi un'organizzazione corporativa e funzionanti mediante il principio maggioritario; le seconde solitamente prive di personalità giuridica, sprovviste di un'organizzazione corporativa e prevalentemente operanti con la regola dell'unanimità.

Quel che ci preme evidenziare, dunque, è che, a seconda del modello prescelto, differiscono le funzioni e le relative responsabilità di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, le quali sono delineate in forza di un sistema di pesi e contrappesi (v. *infra*, cap. II). Infatti, nelle società di persone, ad esempio, il potere di amministrare la società compete ai soci illimitatamente responsabili, ma è negato ai soci a responsabilità limitata.

Occorre considerare, peraltro, che esistono due differenti modelli legali di amministrazione: l'amministrazione disgiuntiva – ordinaria nelle società di persone in mancanza di una diversa disposizione dell'atto costitutivo – che consente a ogni amministratore di intraprendere tutte le operazioni rientranti nell'oggetto sociale singolarmente e senza dover chiedere il consenso o il parere degli altri amministratori, e l'amministrazione congiuntiva, che, invece, sia pure con taluni temperamenti, presuppone il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

---

<sup>19</sup> Per approfondimenti riguardo a questo e agli altri aspetti che saranno tratteggiati di seguito, si rinvia a G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, II, 8<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2015, 39 ss.; G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Società*, II, 9<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2019, 341 ss.

E, ancora, tipica delle sole società di capitali è l'organizzazione corporativa, che si traduce nella necessaria presenza di organi distinti: l'assemblea, l'organo di gestione e l'organo di controllo. Le figure dei sindaci, che compongono l'organo di controllo, quindi, sono rinvenibili solo in tale modello organizzativo e analoga conclusione, in linea generale, vale per i direttori generali. A questo sistema tradizionale, poi, si affiancano alcuni sistemi di organizzazione alternativi, quello dualistico e quello monistico, che comportano una diversa ripartizione delle competenze: nel sistema dualistico è peculiare la posizione del consiglio di sorveglianza, al quale è attribuito il controllo del collegio sindacale e alcuni compiti che, in genere, spettano all'assemblea; il sistema monistico, invece, si caratterizza per la soppressione del collegio sindacale e per l'esercizio dell'amministrazione da parte del consiglio di amministrazione e delle funzioni proprie del collegio sindacale da parte di un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Un altro aspetto meritevole di attenzione concerne la procedura di liquidazione giudiziale, tenuto conto che quest'ultima è chiaramente richiamata dalle fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria.

Anzitutto, è bene precisare immediatamente che la procedura di liquidazione giudiziale non interessa le società semplici, unico modello societario non utilizzabile per l'esercizio di attività commerciale<sup>20</sup>.

Sotto questo profilo, inoltre, bisogna tenere presente che la procedura di liquidazione giudiziale applicabile alle società comporta, rispetto a quella dell'impresa individuale, taluni adattamenti che si riflettono sulla ripartizione dei compiti dei soggetti preposti<sup>21</sup>. Difatti, gli obblighi gravanti sull'imprenditore riguardano, nel contesto societario, prima gli amministratori e poi i liquidatori.

Sempre sotto lo stesso profilo, è opportuno evidenziare altresì che la liquidazione

---

<sup>20</sup> Secondo quanto disposto dall'art. 2221 c.c. Tuttavia, più precisamente, si vedano F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Zanichelli, Bologna, 2013, *passim*, e G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 55 s.

<sup>21</sup> Per approfondimenti, si rinvia, sia pure con riguardo al fallimento, a G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Contratti. Titoli di credito. Procedure concorsuali*, III, 5<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2013, 414 ss.; ID., *Manuale di diritto commerciale*, 7<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2017, 584 ss., ma, per alcune considerazioni, anche a A. BONSIGNORI, *Società (fallimento delle)*, in *Digesto priv.*, XIV, Utet, Torino, 1997, 116.

giudiziale produce taluni effetti per i soci, diversi in base al tipo di società e al regime di responsabilità: nelle società nelle quali vi sono soci illimitatamente responsabili, ossia nelle società in nome collettivo, in quelle in accomandita semplice e in quelle in accomandita per azioni, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale per la società determina l'apertura automatica della procedura anche nei loro confronti (art. 256 c.c.i.i.), malgrado le due procedure concorsuali rimangono distinte e autonome (art. 257 c.c.i.i.).

Infine, un ulteriore aspetto di interesse può essere rappresentato dalla natura contrattuale delle società che discende dalla loro costituzione attraverso un contratto associativo o con comunione di scopo<sup>22</sup>. Infatti, la loro natura contrattuale può indurre a riflettere sulla possibilità che, con riguardo all'attività societaria, si configurino c.d. reati in contratto e reati-contratto, nei quali, cioè, assume rilevanza penale la condotta tenuta dal soggetto, rispettivamente, nella fase di formazione o di esecuzione del contratto ovvero nella determinazione del contenuto dell'atto negoziale in sé<sup>23</sup>.

### **3. I rapporti con il codice penale.**

Un inquadramento degli aspetti di carattere generale utili ai fini del nostro studio, poi, non può prescindere da talune considerazioni sul rapporto del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose con il codice penale.

A tale riguardo, si deve considerare che il diritto penale fallimentare, del quale il delitto in esame fa parte, è a sua volta riconducibile al diritto penale commerciale o dell'impresa, insieme al diritto penale societario e a quello bancario, e, più ampiamente, al diritto penale dell'economia, che costituisce una delle più vaste aree della parte speciale

---

<sup>22</sup> Sul punto: F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, cit., *passim*; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 3 s.; G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Società*, cit., 331 s.

<sup>23</sup> A proposito di queste figure, cfr.: I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Giuffrè, Milano, 2006, 84 ss.; ma si vedano anche E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, XVI, Giuffrè, Milano, 2013, 19 ss., e F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*, 7<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2018, 62 ss.

del diritto penale e che in gran parte ha sede nella legislazione extracodicistica<sup>24</sup>.

Ora, l'assenza sia di regole generali da applicare al settore disciplinato sia di regole derogatorie rispetto a quelle contenute nel codice penale e la necessaria integrazione con le norme di parte generale del codice penale per la sua concreta applicazione consentono di evidenziare la natura complementare della legislazione penalfallimentare.

I rapporti con il codice penale, quindi, devono essere ricostruiti alla luce dell'art. 16 c.p., il quale stabilisce l'applicazione delle disposizioni del codice penale anche alle materie regolate da altre leggi penali ove queste ultime non stabiliscano altrimenti<sup>25</sup>.

Va da sé, allora, che, nello studio del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, ci serviremo, ogniqualvolta necessario, delle disposizioni del codice penale suscettibili di venire in rilievo.

#### **4. I rapporti con il diritto commerciale.**

Immediatamente dopo i rapporti con il codice penale, non potremmo che analizzare i rapporti con il tessuto normativo civilistico di riferimento, il quale, è costituito, in via prevalente, dal diritto fallimentare e, spesso, dall'intero diritto commerciale, tenuto conto del contesto societario nel quale il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose si sviluppa.

---

<sup>24</sup> Alcuni Autori sostengono che quantomeno i principali reati fallimentari dovrebbero essere contenuti nel codice penale per consentire una più organica trattazione della materia e per evitare difetti sistematici (in tal senso, tra gli altri, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 29 ss.; *contra*, P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, 3<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2003, 9). Inoltre, a proposito della collocazione extracodicistica di questo settore anche a seguito dell'introduzione della riserva di codice di cui all'art. 3-bis c.p. ad opera del d.lgs. 1.3.2018, n. 21, cfr.: E.M. AMBROSETTI, *Codice e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 414. Più in generale sul ruolo dello strumento codicistico, anche in una prospettiva storica, L. MAZZA, *Lezioni di diritto penale*, I, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2004, 491 ss., e sul ruolo della legislazione extracodicistica nel diritto penale, si veda B. ROMANO, *Legislazione extracodicistica*, in *Digesto pen.*, Agg., VII, Utet, Torino, 2013, 363.

<sup>25</sup> Sul punto, M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 13 ss.; B. ROMANO, *Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 2.

Più ampiamente, sui rapporti tra il diritto penale dell'economia e il codice penale: F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2004, 15 ss. Si veda, poi, nella manualistica, B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, 4<sup>a</sup> ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, 596 ss.

Sotto questo profilo, anzitutto, dobbiamo ricordare che la collocazione al di fuori del codice penale e, più segnatamente, a chiusura di un *corpus* normativo dedicato alla materia fallimentare ha indotto una parte della dottrina ad attribuire alle disposizioni penali inerenti questa materia una funzione meramente sanzionatoria rispetto al diritto fallimentare<sup>26</sup>.

Tuttavia, tale impostazione non pare condivisibile e sembrerebbe ancorata a quella concezione ormai superata secondo la quale a dover essere punito era il fallimento stesso. Invero, nonostante le innegabili perplessità che coinvolgono talune figure delittuose, le fattispecie incriminatrici riconducibili al settore fallimentare non si limitano a stabilire le sanzioni necessarie per garantire l'osservanza dei precetti fallimentari, ma mirano a contrastare fatti connessi alle procedure concorsuali che presentano un disvalore in grado di renderli penalmente rilevanti<sup>27</sup>.

Nell'ottica dei rapporti con il settore civilistico di riferimento, però, l'aspetto sul quale occorre concentrarsi maggiormente è costituito dalla diversa velocità degli sviluppi normativi che hanno riguardato le disposizioni penali e quelle civili<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Tra gli altri, G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, cit., 578.

In generale, P. MANGANO, *Il diritto penale fallimentare nel sistema giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 1989.

Per la nota teoria della concezione sanzionatoria del diritto penale, nella sua versione originaria, si veda K. BINDING, *Die Normen und ihre Ubertretung*, Tubingen, 1906, 31, 115; quanto alla versione più attenuata di quest'ultima, relativa al carattere ulteriormente sanzionatorio, F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, I, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1947, 232.

<sup>27</sup> Su questo profilo, ampiamente, F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, cit., 4 ss.

Inoltre, si segnalano F. SGUBBI, *Gli effetti di natura penale del fallimento*, in F. Vassalli-F.P. Luiso-E. Gabrielli (a cura di), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, III, Giappichelli, Torino, 2014, e A. ALESSANDRI-S. SEMINARA, *I principi generali*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, I, Giappichelli, Torino, 2018, 24 ss.

<sup>28</sup> Come sottolineato, tra gli altri, da A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 9 ss., e come ribadito anche a seguito del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, tra gli altri, da M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 488, e da A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I 'riflessi' sul alcune problematiche in campo societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1155.

Infatti, il sistema civile fallimentare ha vissuto stagioni di grande fermento, che, attraverso una produzione legislativa alluvionale, ne hanno determinato un cambiamento di fisionomia a beneficio di strumenti di ricomposizione delle situazioni di difficoltà economico-finanziarie improntati alla ristrutturazione dell'impresa<sup>29</sup>. Basti pensare: al d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito dalla l. 14.5.2005, n. 80, che ha apportato alcune modifiche significative alla revocatoria fallimentare e al concordato preventivo; al d.lgs. 9.1.2006, n. 5, che ha abrogato l'amministrazione controllata e ha introdotto nuove procedure negoziali; al d.l. 30.12.2005, n. 273, convertito dalla l. 23.2.2006, n. 51, che è intervenuto sulla definizione dello stato di crisi; al d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7.8.2012, n. 134, che ha ulteriormente modificato la disciplina del concordato preventivo e delle altre procedure negoziali.

Altre modifiche alle disposizioni relative al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione sono state apportate dal d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla l. 17.12.2012, n. 221, e dal d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito dalla l. 9.8.2013, n. 98, nonché dal d.l. 23.12.2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 21.2.2014, n. 9. Ancora, il d.l. 27.6.2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6.8.2015, n. 132, ha introdotto gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari di cui all'art. 182-*septies* l. fall. D'altra parte, l'assetto organizzativo delle società è stato investito dai d.lgs. 17.1.2003, n. 5, e 17.1.2003, n. 6, che hanno radicalmente innovato il diritto civile societario, con specifico riguardo alle società di capitali, e anche la giurisprudenza ha favorito questo processo di rinnovamento spingendosi a riconoscere nuove strutture votate all'apparenza del diritto, come la società apparente, la società di fatto e la società occulta, nella

---

In generale, sulla prospettiva del settore civilistico, A. JORIO, *Nuove regole per le crisi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2001; M. SANDULLI-G. D'ATTORE, *La nuova mini-riforma della legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2016; F. SANTANGELI, *La nuova legge fallimentare dopo la l. n. 132/2015*, Giuffrè, Milano, 2016. Sulla necessità di politiche convergenti, si vedano le considerazioni di G. FORTI, *Spunti per un'analisi criminologica della materia penale economica*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press, Padova, 2018, 508 ss.

<sup>29</sup> Per un quadro degli interventi susseguiti in materia civilistica, cfr.: A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 1 ss.

prospettiva di un rafforzamento della tutela dei creditori sociali<sup>30</sup>.

Al contrario, il versante penalistico ha visto naufragare diversi tentativi di riforma<sup>31</sup>. Così, dopo alcuni progetti più risalenti, come quelli del 1970 e del 1979 della Commissione Bianchi d'Espinosa e quelli del 1982 e del 1989 della Commissione Pajardi<sup>32</sup>, che si concentravano sull'ampliamento dei soggetti attivi e sul miglioramento della tecnica legislativa, è stata la volta del progetto del codice penale della Commissione Pagliaro<sup>33</sup>, che all'art. 117 prevedeva un'unica fattispecie incriminatrice delittuosa di bancarotta fraudolenta patrimoniale secondo un modello causale e la degradazione a contravvenzioni delle figure di bancarotta semplice. Dalla medesima ispirazione erano dettati il disegno di legge del Ministro della Giustizia Fassino del 2000 e la successiva proposta di legge Veltroni<sup>34</sup>, che si esprimevano a favore di un alleggerimento dell'intervento penale. La proposta di legge Cola del 2002<sup>35</sup>, al pari della proposta di legge del 2004<sup>36</sup>, proponeva una ricostruzione di questi reati sul modello dell'illecito di pericolo concreto. Non è mancata, peraltro, l'occasione di progettare una riforma organica della materia che includesse la disciplina penalistica, com'è accaduto con la proposta della Commissione Trevisanato nel 2003<sup>37</sup>. A seguire, il progetto della Commissione istituita dal Ministro della Giustizia nel 2004<sup>38</sup>, pur mantenendo intatta la struttura delle fattispecie incriminatrici, prospettava una riduzione delle cornici edittali e una circoscrizione dell'area di rischio di penale,

---

<sup>30</sup> Sul punto, A. ROSSI, *Reati ed illeciti amministrativi societari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 3 ss. Quanto al secondo aspetto, si vedano, più precisamente, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 60 ss., G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Società*, cit., 340; più ampiamente, F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in Id. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Cedam, Padova, 2006.

<sup>31</sup> Per una dettagliata ricostruzione dei progetti di riforma susseguiti, A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 653 ss.

<sup>32</sup> Consultabili, nell'ordine, in *Dir. fall.*, 1971, 148, e in *Giurisprudenza commerciale*, 1985, 154.

<sup>33</sup> Consultabile in *Indice pen.*, 1992, 579 ss.

<sup>34</sup> Si tratta, rispettivamente, del disegno di legge 24.11.2000, n. 7458, e della proposta di legge 14.12.2000, n. 7497, consultabili in A. JORIO (a cura di), *Nuove regole per le crisi d'impresa*, cit., 345 ss., 386 ss.

<sup>35</sup> Progetto di legge 14.12.2002, n. 2342, in [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

<sup>36</sup> Proposta di legge 20.7.2004, n. 5171, in [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

<sup>37</sup> Progetto di legge 20.6.2003, in [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

<sup>38</sup> Schema del disegno di legge di riforma delle procedure concorsuali redatto dalla Commissione istituita con d.m. 27.2.2004, in [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

come poi ribadito nel disegno di legge presentato dal Ministro dello Sviluppo economico nel 2008<sup>39</sup>.

Il diritto penale fallimentare, dunque, è stato oggetto di modifiche esigue e per lo più rese necessarie per l'adeguamento alle novità di stampo civilistico, come l'introduzione dell'art. 217-*bis* l. fall., relativo alle esenzioni dai reati di bancarotta, ad opera del d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30.7.2010, n. 122, nonché l'aggiunzione dell'art. 236-*bis* l. fall., per perseguire il professionista che in determinate relazioni o attestazioni esponesse informazioni false ovvero omettesse di riferire informazioni rilevanti, e la parificazione del decreto di ammissione al concordato preventivo alla sentenza dichiarativa di fallimento ai fini dell'integrazione delle fattispecie incriminatrici di bancarotta dovute, rispettivamente, alle già citate l. 134/2012 e l. 132/2015.

È evidente, allora, che il rapporto tra le due sfere ha finito per essere caratterizzato da un disallineamento tra il settore civilistico ripetutamente modificato – ma anche disseminato da non poche incertezze per il carattere episodico degli interventi normativi – e il settore penalistico, sempre più spesso ritenuto anacronistico<sup>40</sup>.

In questo contesto, si è innestato, da ultimo, il d.lgs. 12.1.2019, n. 14, recante il «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», c.d. codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (sul quale è intervenuto il correttivo d.lgs. 26.10.2020, n. 147, «Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»), che, composto da ben 391 articoli ed elaborato dalla Commissione Rordorf a seguito di un travagliato *iter* legislativo<sup>41</sup>, ha riscritto la disciplina della crisi di

---

<sup>39</sup> Disegno di legge 2.10.2008, n. 1741, in *www.normattiva.it*.

<sup>40</sup> Così, tra gli altri, A. ALESSANDRI, *Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate della crisi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 111; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa*, cit., 492; ID., *La nuova disciplina della crisi d'impresa e il sistema del diritto penale fallimentare*, in *Cass. pen.*, 2021, *passim*; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineeamenti generali*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1190; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 1159.

<sup>41</sup> La Commissione Rordorf, istituita dal Ministro della giustizia con d.m. 28.1.2015, ha elaborato la l. 19.10.2017, n. 155, recante delega al Governo. Dopo l'approvazione di quest'ultima, il Governo ha istituito

impresa riformando la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali in un'ottica di razionalizzazione e modernizzazione<sup>42</sup>.

L'entrata in vigore di questo intervento normativo che, a eccezione di poche disposizioni divenute immediatamente vigenti, sarebbe dovuta avvenire decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (art. 389 c.c.i.i.), e cioè il 15 agosto 2020, è stata differita, dopo una prima bozza di un decreto correttivo che disponeva un

---

la c.d. "seconda Commissione Rordorf", che ha redatto il testo dell'articolato, più volte rivisto e corretto a seguito della proroga del termine per l'esercizio della delega.

<sup>42</sup> Si vedano prevalentemente con riguardo ai risvolti penalistici: G. DE MARZO, *Riforma del diritto fallimentare e implicazioni penalistiche*, in *Foro it.*, 2017, V, 337; P. CHIARAVIGLIO, *Osservazioni penalistiche 'a prima lettura' sul progetto di codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 5/2018, 91; ID., *Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: alcuni rilievi critici*, in *Le società*, 2019, 445; A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1815; R. BRICCHETTI, *Codice della crisi d'impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 7-8/2019, 75; S. CAVALLINI, *Il diritto della crisi e il codice "dimezzato": nuovi assetti per il sistema penale dell'insolvenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1333; S. DE FLAMMINEIS, *Il nuovo ruolo del p.m. tra crisi e perdita della continuità aziendale*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2019, 5; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 488; G. L. GATTA, *Approvato il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Dir. pen. cont.*, 11.1.2019; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1189; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1153; G. FLORA-F. GIUNTA, *Appunti a quattro mani sulla "vecchia" bancarotta e il "nuovo" codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 35; A. PANTANELLA, *Profili penali delle nuove procedure concorsuali*, Aracne, Roma, 2020; C. SANTORIELLO, *Le disposizioni penali nel Codice della crisi, ne Il fallimentarista*, 20.2.2020; F. CONSULICH, *Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio provvisorio*, in *La legislazione penale on line*, 20.5.2020; E.M. AMBROSETTI, *Codice della crisi d'impresa (profili penalistici)*, in *Digesto pen.*, Agg., XI, Utet, Torino, 2021, 96. Quanto alla disciplina civilistica, ci limitiamo a rinviare, tra i tanti a G. GUERRIERI, *Introduzione. Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza. Profili civilistici*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, cit., 2013; A. JORIO, *La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, fasc. 2/2019; G. LO CASCIO, *Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: considerazione a prima lettura*, in *Fallimento*, 2019, 263; S. MONTI, *Il codice della crisi e la disciplina civilistica in tema di impresa: novità ed "eterno ritorno"*, ne *Il fallimentarista*, 13.2.2019.

differimento dell'entrata in vigore dei soli artt. 14, commi 2-15 c.c.i.i. al 15 febbraio 2021<sup>43</sup>, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia da coronavirus o covid-19, dapprima, al 15 febbraio 2021 per i soli artt. 14, commi 2-15 c.c.i.i.<sup>44</sup>, ad opera dell'art. 11 del d.l. 2.3.2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; poi, all'1 settembre 2021, con un rinvio generalizzato di tutte le disposizioni non ancora vigenti, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del d.l. 8.4.2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla l. 5.6.2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»<sup>45</sup>; infine, al 16 maggio 2022, con un ulteriore differimento al 31 dicembre 2023 per il Titolo II, «Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi», dall'art. 1 del d.l. 24.8.2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla l. 21.10.2021, n. 147, «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Cfr.: F. LAMANNA, *Un altro passo importante per l'applicazione del Codice della crisi di impresa: approvato dal CdM lo schema di primo Decreto Correttivo*, ne *Il fallimentarista*, 17.2.2020.

<sup>44</sup> Sul punto, F. LAMANNA-D. GALLETTI, *Il rinvio agli obblighi di allerta di cui agli articoli 14 e 15 del Codice della crisi*, ne *Il fallimentarista*, 3.3.2020.

<sup>45</sup> Al riguardo A. COLNAGHI, *Il CCII entrerà in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 389: riflessioni a margine*, ne *Il fallimentarista*, 14.2.2020; D. GALLETTI, *Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra*, *ivi*, ma anche E.M. AMBROSETTI, *Codice della crisi d'impresa (profili penalistici)*, cit., 97. Si segnala, inoltre, che il decreto correttivo 147/2020 intervenuto nei mesi successivi, pur essendosi allineato alla data di entrata in vigore da ultimo stabilita, ha previsto la regolare entrata in vigore al 20.11.2020 degli artt. 37, commi 1-2, 40.

Invece, si vedano le interessanti osservazioni di F. MUCCIARELLI, *I reati fallimentari nello scenario della pandemia*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 897, e di A. PANTANELLA, *Il diritto penale della crisi d'impresa alla prova della sindemia: tra modelli di falso e ritorno allo stellionato*, in *Cass. pen.*, 2021, 2244, a proposito delle ricadute della crisi economica determinata dalla pandemia da covid-19 sul comparto penalfallimentare.

<sup>46</sup> Tale decreto ha introdotto, inoltre, una procedura di composizione negoziata della crisi di impresa con vigenza dal 15 novembre 2021 nonché talune modifiche alla legge fallimentare concernenti il settore civilistico con vigenza dal 25 agosto 2021. Si vedano, per alcune considerazioni, L. FAUSTINI-C. FERRIANI-C.A. GIOVANARDI, *Il necessario rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: verso una riforma organica che non può tralasciare i reati fallimentari, la normativa del credito*

Anche tale ultima riforma parrebbe porsi nel solco della situazione descritta.

Difatti, da un lato, il versante civilistico parrebbe avere mutato definitivamente la propria rotta<sup>47</sup>.

Le procedure di natura liquidatoria ed espropriativa sono accantonate da quelle volte alla prosecuzione dell'attività, sicché il fallimento, dopo avere già perso la sua storica centralità, viene sostituito dalla liquidazione giudiziale, alla quale, peraltro, è riservato un ruolo residuale (art. 121 c.c.i.i. ss.)<sup>48</sup>. Anche la disciplina del concordato preventivo è innovata (art. 84 c.c.i.i. ss.) mediante la previsione di un unico procedimento di ammissione semplificato, la netta distinzione tra concordato in continuità, adesso divenuto ordinario al fine di favorirne il ricorso, e concordato liquidatorio, del quale sono rafforzati i requisiti di ammissibilità, e l'incremento dei poteri di controllo del Tribunale<sup>49</sup>.

Ma il nucleo più significativo di tale intervento normativo è costituito dall'introduzione di un insieme di strumenti funzionali all'emersione tempestiva della crisi di impresa per consentire alle imprese in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi ed evitare l'insolvenza. Ci riferiamo al c.d. sistema di allerta, che pone a carico degli organi di controllo, del revisore contabile, della società di revisione e dei creditori pubblici qualificati taluni

---

e l'istituto dell'Amministrazione Straordinaria, in *Giurisprudenza penale web*, 2021; M.C. LUCCISANO-M. PROCIDA, *Crisi d'impresa: rinvio al 2022 per il Codice. Procedure d'allerta al 2023*, in *Quot. giur.*, 25.8.2021; F. MUCCIARELLI, *Il codice della crisi: un (doppio) rinvio con 'anticipazioni' e una nuova procedura di "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa": il d.l. 24 agosto 2021, n. 118*, in *Sistema penale*, 31.8.2021.

<sup>47</sup> E.M. AMBROSETTI, *Codice della crisi d'impresa (profili penalistici)*, cit., 102.

<sup>48</sup> Più diffusamente, A. MUSSA, *La liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, ne *Il fallimentarista*, 12.12.2017; S. LEUZZI, *L'esercizio dell'impresa e la liquidazione dell'attivo nel Codice della crisi*, ivi, 18.2.2019. Invece, quanto alla prospettiva originaria, si veda V. ANDRIOLI, *Fallimento (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, 343.

<sup>49</sup> Per approfondimenti, si rinvia a: R. BROGI, *Il concordato con continuità aziendale nel codice della crisi*, in *Fallimento*, 2019, 845; D. CORRADO, *Il nuovo concordato preventivo*, ne *Il fallimentarista*, 7.2.2019; A. JORIO, *La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà*, cit.; G.B. NARDECCHIA, *Il concordato nella liquidazione giudiziale*, in *Fallimento*, 2019, 1247; A. AZARA, *Responsabilità patrimoniale e concordato preventivo liquidatorio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 239; F. D'ANGELO, *Il concordato preventivo con continuità aziendale nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, fasc. 1/2020; A. ZORZI, *Concordato con continuità e concordato liquidatorio: oltre le etichette*, ivi.

obblighi di verifica e di segnalazione volti alla precoce rilevazione della situazione di crisi (art. 12 ss. c.c.i.i.)<sup>50</sup>.

Più nel dettaglio, è previsto: per gli organi di controllo l'obbligo di monitorare l'andamento finanziario attuale e prevedibile segnalando all'organo gestorio l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi affinché quest'ultimo si attivi immediatamente presso l'organo istituito per la composizione (art. 14 c.c.i.i.); per i creditori qualificati l'obbligo di segnalare all'imprenditore quando la sua esposizione debitoria nei loro riguardi abbia superato la soglia rilevante secondo i criteri stabiliti dal medesimo codice (art. 15 c.c.i.i.)<sup>51</sup>. Inoltre, è istituito l'OCRI (organismo per la composizione della crisi di impresa), al quale è affidata la raccolta delle segnalazioni nonché l'assistenza del debitore nell'assunzione delle iniziative per il superamento della crisi (art. 16 c.c.i.i.)<sup>52</sup>.

Venendo alla materia penalfallimentare, a questa è dedicato il Titolo IX (artt. 322-347 c.c.i.i.) articolato in cinque Capi, che riguardano, nell'ordine, i reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale, i reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale, le disposizioni applicabili nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione, nei piani di risanamento e nella liquidazione coatta amministrativa, i reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e nelle procedure di composizione della crisi e le disposizioni di procedura.

In particolare, sono abrogate le disposizioni degli artt. 221, 235 e 241 l. fall., già superate dalla prassi<sup>53</sup>, e sono introdotte due nuove fattispecie incriminatrici all'art. 344, comma 2, c.c.i.i. e all'art. 345 c.c.i.i., che puniscono, rispettivamente, il debitore che produce documenti falsi o contraffatti oppure distrugge quelli che permettono la

---

<sup>50</sup> Si veda M. PERRINO, *Crisi d'impresa e allerta: indici, strumenti e procedure*, in *Corr. giur.*, 5/2019, 653. Inoltre, per alcune osservazioni al riguardo v. A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1837 ss. Di particolare interesse, poi, sia pure sotto un diverso profilo, le considerazioni di L. RUTOLO, *Organizzazione di impresa e prevenzione del rischio insolvenza: dai modelli 231 ai sistemi di allerta del CCII*, in *Le società*, 2020, 1195.

<sup>51</sup> Sul punto, M. BIANCA, *I nuovi doveri dell'organo di controllo tra Codice della crisi e Codice civile*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, fasc. 6/2019.

<sup>52</sup> In argomento, P. RINALDI, *Il Collegio di Esperti dell'OCRI: arbitri, giocatori e guardalinee?*, in *Il fallimentarista*, 28.11.2018; N. NISIVOCCHIA, *La composizione assistita della crisi*, ivi, 8.4.2020.

<sup>53</sup> Sul punto, B. ROMANO, *Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 6.

ricostruzione della situazione debitoria per accedere all'esdebitazione e le falsità nelle attestazioni dei componenti degli organismi di composizione della crisi (OCRI) sui dati aziendali del debitore che intenda presentare domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti<sup>54</sup>.

Da ultimo, sono previste talune misure premiali, che consistono in una causa di non punibilità per il danno di speciale tenuità in relazione ad alcuni reati e a talune condizioni individuate dalla legge e in una circostanza attenuante ad effetto speciale fondata su un criterio quantitativo di raffronto tra l'attivo e il passivo (art. 25, comma 2, c.c.i.i.)<sup>55</sup>.

Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza si occupa, poi, quanto al versante processuale, del rapporto tra normativa antimafia e misure cautelari stabilendo il principio di prevalenza delle misure derivanti dalla procedura di prevenzione regolata dal d.lgs. 6.9.2011, n. 159, c.d. codice antimafia, sulle misure adottate nel quadro del codice della crisi e dell'insolvenza (art. 317 c.c.i.i.) e prevedendo l'opposta regola della prevalenza della finalità della procedura concorsuale sulle misure cautelari (artt. 318, 319, 320 c.c.i.i.)<sup>56</sup>.

L'impianto dei reati fallimentari, allora, parrebbe invariato, eccetto, in linea con quanto previsto dall'art. 349 c.c.i.i., la sostituzione in tutte le disposizioni ove contenuti

---

<sup>54</sup> Al riguardo, R. BRICCHETTI, *Codice della crisi d'impresa*, cit., 89 ss.; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa*, cit., 515 ss.; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 1178 s.

<sup>55</sup> In argomento: R. ALAGNA, *La nuova causa di non punibilità dei reati fallimentari e la correlata ipotesi attenuante*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, cit., 2727 ss.; A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1844 ss.; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 500 ss.; D.M. SCHIRÒ, *La premialità del diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza: primi nodi interpretativi*, in *Arch. pen.*, 2/2019; L. PELLEGRINI, *Le misure premiali penali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Sistema penale*, 7/2020, 69; R. CREPALDI, *Le misure premiali nel codice della crisi: tra indeterminatezza e rigidità normative*, in *Le società*, 2021, 473.

<sup>56</sup> Cfr.: P. CHIARAVIGLIO, *Osservazioni penalistiche 'a prima lettura' sul progetto di codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 106 s., 108 s.; E. MEZZETTI, *Codice antimafia e codice della crisi e dell'insolvenza: la regolazione del traffico delle precedenti in cui la spunta sempre la confisca*, in *Arch. pen.*, 1/2019; B. ROMANO, *Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 7 s.; C. SANTORIELLO, *Le disposizioni penali nel Codice della crisi*, ne *Il fallimentarista*, 20.2.2020; G. GARUTI, *Crisi d'impresa e cautele reali – Corporate crisis and criminal seizures*, in *Cass. pen.*, 2021, 2309.

dei termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale»<sup>57</sup>. D'altra parte, un'esplicita previsione di riforma delle disposizioni penali che andasse oltre il mero coordinamento di quelle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi, il principio generale di continuità delle fattispecie criminose, l'introduzione delle misure premiali e la regolazione dei rapporti tra la liquidazione giudiziale e le misure penali in ordine al codice antimafia e alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato non era prevista nella legge delega<sup>58</sup>.

Mentre la dottrina si divide tra chi rinviene in questo recente intervento normativo un'occasione persa di rinnovamento del comparto penalistico<sup>59</sup> e chi esclude l'esigenza di una riforma dei reati fallimentari sul presupposto della loro circoscritta rilevanza di fronte ai nuovi strumenti in grado di offrire al debitore l'occasione di evitare situazioni patologiche<sup>60</sup>, allora, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza rappresenta sicuramente un'importante occasione per tornare a riflettere sull'intera materia penalfallimentare.

Così, per quanto concerne specificamente il cagionamento del dissesto con dolo o per

---

<sup>57</sup> Su questo profilo torneremo, più approfonditamente, *infra*, cap. VII, § 3, per quanto attiene al delitto in esame. Intanto, si segnalano, in argomento, alcune riserve critiche da parte di M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 492 ss., spec. 494 s., e di F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1190.

<sup>58</sup> Ci si riferisce, più precisamente, agli artt. 1 comma 2, 2 comma 1 lett. a, 4 comma 1 lett. h, 13. Sul punto: A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1816 s.; R. BRICCHETTI, *Codice della crisi d'impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare*, cit., 75 s.; B. ROMANO, *Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 4 s.

<sup>59</sup> In tal senso, A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1815 ss.; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa; nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 492; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1189 ss.; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1159.

<sup>60</sup> Di questo avviso, S. SISIA-C. TREMOLADA, *Il nuovo Codice della crisi e le sue ricadute sulla disciplina della bancarotta*, ne *Il fallimentarista*, 14.2.2019.

effetto di operazioni dolose, ci sembra che un tentativo di interpretazione debba precedere gli interrogativi sull'opportunità di una sua modifica, non solo perché, ove mai quest'ultima intervenisse, dovrebbe intraprendere una via quanto più possibile certa, ma, soprattutto, perché questa fattispecie incriminatrice, per alcune caratteristiche che cercheremo di mettere in evidenza, potrebbe prestarsi a risultare compatibile con il mutato, e nuovamente rinnovato, contesto civilistico.

### 5. Le caratteristiche della tecnica legislativa.

Sempre sul versante dei profili generali, merita un approfondimento la tecnica legislativa adoperata per il delitto in esame in ragione della sua singolarità nella legislazione penalfallimentare.

Difatti, sul piano della tecnica legislativa il diritto penale fallimentare è generalmente caratterizzato dalla sua lacunosità, in particolare, per l'abuso del metodo casistico e per l'eccessivo impiego della tecnica del rinvio<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> La dottrina è concorde nel ritenere che questi aspetti rappresentino dei difetti della legislazione in materia; sul tema, v.: C. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa*, in *Comportamenti economici e legislazione penale*, Giuffrè, Milano, 1979, 25; A. LANZI, *Le responsabilità penali nelle procedure concorsuali: legislazione e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 496 ss.; L. CONTI, *I reati fallimentari*, 25 ss.; P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 7 ss.; G. MONTANARA, *Fallimento (reati in materia di)*, in *Enc. dir.*, Annali, VI, Giuffrè, Milano, 2013, 283; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 14 s.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 158 s.

Si segnala, tuttavia, che originariamente Alcuni Autori hanno difeso queste tecniche legislative, soprattutto il metodo casistico, sostenendone la necessità al fine di evitare un'eccessiva discrezionalità del giudice (in tal senso, G. NOTO SARDEGNA, *I reati in materia di fallimento*, Priulla, Palermo, 1940, 350); Altri hanno giustificato il sistema casistico per l'esigenza di circoscrivere l'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici riconducendolo dapprima alla necessità di delimitare la responsabilità del commerciante e in seguito a quella di accertare la sussistenza dell'elemento psicologico (in tal senso, R. ROVELLI, *Disciplina penale dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 1938, 91 s.).

Dopo l'elaborazione del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, i limiti della tecnica legislativa sono stati nuovamente messi in luce, tra gli altri, da B. ROMANO, *Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 4; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa*

Più precisamente, il metodo casistico, che consiste nella descrizione delle molteplici modalità realizzative del reato e nell'individuazione dei possibili oggetti della condotta o dei differenti destinatari nel tentativo di chiarire i confini della condotta illecita, comporta un'apparente moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici e, di conseguenza, oltre a celare il rischio di lasciare impunte talune condotte dietro la ricerca di esaustività, rende necessario il ricorso affannoso al concorso di norme penali.

In aggiunta, la tecnica del rinvio, che si traduce nella scissione della sanzione dal precetto e non di rado persino nella frammentazione del precetto stesso, complica l'individuazione dei confini del penalmente rilevante in quanto richiede di ricostruire la previsione normativa mettendo insieme i diversi frammenti rintracciabili nelle disposizioni richiamate<sup>62</sup>. L'uso di numerosi rinvii, talvolta plurimi e rimbalzanti da norma a norma<sup>63</sup>, poi, determina difetti di coordinamento quando la disposizione oggetto del rinvio non può trovare applicazione nei termini nei quali è formulata.

A ben vedere, questi due principali difetti possono essere riscontrati in tutte le fattispecie incriminatrici di bancarotta, a eccezione del solo delitto in esame.

Difatti, l'impiego del metodo casistico è evidente nella bancarotta fraudolenta dell'imprenditore individuale (art. 322 c.c.i.i.) e in quella semplice (art. 323 c.c.i.i.)<sup>64</sup>, mentre il rinvio è utilizzato in modo accentuato nella bancarotta fraudolenta societaria (art. 329, comma 1, c.c.i.i.) e nella bancarotta da reato societario (art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i.). L'unica ulteriore eccezione, forse, potrebbe intravedersi nella sola ipotesi di bancarotta semplice societaria di cui all'art. 330, lett. b, c.c.i.i., ma il richiamo agli obblighi imposti dalla legge è suscettibile di essere considerato quantomeno un rinvio a fonti eteronome, a parte il duplice uso della tecnica del rinvio nell'ipotesi di cui all'art. 330, lett. a, c.c.i.i.

I medesimi difetti, peraltro, sono ricorrenti anche tra le fattispecie incriminatrici

---

*e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario, cit., 1159 s.*

<sup>62</sup> Infatti, A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 14, lo definisce un mezzo tecnico per legiferare in fretta.

<sup>63</sup> Sul punto, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 28; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 15.

<sup>64</sup> Corrispondenti, rispettivamente, agli artt. 216-217 l. fall.

fallimentari diverse da quelle di bancarotta. Sono esemplificativi il ricorso abusivo al credito (art. 325 c.c.i.i.), la denuncia di creditori inesistenti (art. 327 c.c.i.i.) e i reati dell'istitutore (art. 333 c.c.i.i.) a proposito della tecnica del rinvio, le domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale (art. 338 c.c.i.i.) e le sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi (art. 344 c.c.i.i.) quanto al metodo casistico<sup>65</sup>.

Nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, invece, al metodo casistico è sostituita una formulazione generica e astratta e la tecnica del rinvio viene impiegata limitatamente all'indicazione della sanzione<sup>66</sup>.

Ancora sul piano della formulazione, un aspetto peculiare di tale fattispecie incriminatrice è sicuramente rappresentato dalla sua sinteticità. La formulazione sintetica sembra costituire un perfezionamento della tecnica legislativa rispetto a quella utilizzata per le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta e, dunque, una nota positiva di questa fattispecie incriminatrice che si aggiunge all'assenza dei difetti prima richiamati. D'altro canto, le criticità che accompagnano il delitto del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose paiono riguardare il significato da attribuire ai termini adoperati più che la sua sinteticità.

Inoltre, deve essere ricordato che, benché la formulazione del cagionamento del

---

<sup>65</sup> Corrispondenti, ad eccezione dell'art. 344 c.c.i.i., rispettivamente, agli artt. 225, 226, 227, 232 l. fall.

<sup>66</sup> A proposito dell'abbandono del metodo casistico, si vedano G. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit., 411; ID., *Commento alle disposizioni della legge fallimentare*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Commentario breve della legge fallimentare*, 5<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2009, 1182; E. CARLETTI (a cura di), *Diritto penale commerciale. I reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. Bricola-V. Zagrebelsky, Utet, Torino, 1990, 249 s.; A. PERINI-D. DAWAN, *La bancarotta fraudolenta*, Cedam, Padova, 2001, 314; P. CAPELLO, *Dolo e colpa nei reati societari, tributari e fallimentari*, Cedam, Padova, 2002, 507; E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 182 s. ID., *Bancarotta societaria o impropria: l'art. 223, Il co., n. 2 legge fallimentare*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà e operazioni dolose*, cit., 173 s.; ID., *La bancarotta fraudolenta per aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società (art. 223, comma 2, n. 2, L.F.)*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta*, cit., 244 s.; C. SANTORIELLO, *Art. 223*, in A. Gaito-M. Ronco (a cura di), *Leggi penali complementari commentate*, Utet, Torino, 2009, 2758.

dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose abbia fatto sorgere, a proposito dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., alcune riserve di compatibilità con il principio di sufficiente determinatezza in riferimento all'art. 25, comma 2, Cost.<sup>67</sup>, la Corte di cassazione, in linea con il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo il quale la conformità al principio di tassatività deve essere accertata in relazione a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice e alla disciplina nella quale è collocata<sup>68</sup>, non ha mai accolto le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate e ha evidenziato che la tipicità della condotta di questo delitto è fortemente caratterizzata per la previsione di una serie di parametri in grado di rendere conoscibile il precetto<sup>69</sup>.

Un'altra caratteristica della tecnica legislativa adoperata – che, in tal caso, accomuna il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose all'intera legislazione penalfallimentare – consiste nell'utilizzo di elementi normativi, vale a dire di concetti definiti da disposizioni diverse da quella penale direttamente considerata<sup>70</sup>. Nel

---

<sup>67</sup> Sul punto, si veda per tutti C. PEDRAZZI, *Incostituzionali le fattispecie di bancarotta?*, in N. Pisani (a cura di), *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, Giuffrè, Milano, 1991, 364.

L'espressione «rompicapo interpretativo» è utilizzata, tra gli altri da, G. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit., 454; similmente, M. PUNZO, *La bancarotta impropria*, cit., 169, l'apostrofa quale «rompicapo cinese» e, ancora, si richiama la colorita espressione «cespuglio di piante selvatiche, fuori dal recinto coltivato dai giardinieri del diritto penale» di F. CARNELUTTI, *Recensione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1956, 254.

<sup>68</sup> Per un quadro della giurisprudenza costituzionale in tema di principio di sufficiente determinatezza si vedano, in particolare: F.C. PALAZZO, *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 327; M. D'AMICO, *Il principio di determinatezza in materia penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1998, 315.

<sup>69</sup> Cfr., Cass., sez. V, 5.12.2014, n. 15613, in *Dir. pen. cont.*, 13.5.2015, con nota di A. ROSSI, *Causazione del fallimento della società 'con dolo o per effetto di operazioni dolose': peculiarità, anomalie testuali e controversie esegetiche alla luce della sentenza sul caso Parmalat-Capitalia*, cit.

<sup>70</sup> Sull'impiego di elementi normativi nella legislazione penalfallimentare, tra gli altri, B. ROMANO, *Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 2 s.

In generale sul ruolo degli elementi normativi nel diritto penale: G. RUGGIERO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, Jovene, Napoli, 1965; L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie*, Giuffrè, Milano, 2004; nella manualistica: G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 8<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2019, 35 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di Diritto penale*, 9<sup>a</sup> ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, 72 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 118.

dettaglio, l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. si riferisce al dissesto, alla liquidazione giudiziale, nonché alle figure degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori.

Poiché attraverso gli elementi normativi la fattispecie incriminatrice non fa altro che operare una sorta di rinvio implicito al diritto commerciale, tale aspetto si può spiegare per la forte interdipendenza, in questa materia, sia pure con i limiti dei quali abbiamo già detto<sup>71</sup>, tra il diritto penale e la disciplina civilistica di riferimento.

A questo riguardo, sembra opportuno osservare che, nonostante il principio di autonomia suggerisca di interpretare le nozioni in modo autonomo e secondo le esigenze proprie del diritto penale<sup>72</sup>, nell'interpretazione del delitto in esame, non si potrebbe fare a meno di alcuni concetti civilistici che contribuiscono a delineare il contenuto della fattispecie incriminatrice e a descrivere il contesto entro il quale essa si realizza<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> V. *supra*, § 4.

<sup>72</sup> Sul punto, B. PETROCELLI, *Principi di diritto penale*, 2<sup>a</sup> ed., Jovene, Napoli, 1955, 8 ss.; G. MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 1993, 30 ss.; C. PEDRAZZI, *Scritti di parte generale*, I, Giuffrè, Milano, 2003, 166 ss.; F. RAMACCI, *Corso di diritto penale*, 6<sup>a</sup> ed., a cura di R. Guerini, Giappichelli, Torino, 2017, 14 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 35 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, 12<sup>a</sup> ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 2 s.; A. MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 5<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2020, 21; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, 9<sup>a</sup> ed., Giuffrè Lefebvre, Milano, 2020, 23 s.; A. PAGLIARO, *Principi di Diritto penale*, cit., 122 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 33 s.

<sup>73</sup> Si vedano, a proposito, oltre alle considerazioni di A. SANTORO, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Utet, Torino, 1958, 65 ss., specificamente sui rapporti del diritto penale con il diritto civile, R. ROVELLI, *Disciplina penale dell'impresa*, cit., 4, che evidenzia come la conoscenza dei fenomeni regolati dagli istituti civili risulti indispensabile per la corretta interpretazione delle disposizioni penali appartenenti a questo settore, e A. FIORELLA, *I principi generali del diritto penale dell'impresa*, in L. Conti (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, cit., 7 ss., che sottolinea come, rispetto a tale ambito, l'autonomia del diritto penale non sia assoluta.

## Capitolo II

### I soggetti attivi

SOMMARIO: 1. La soggettività ristretta e le principali criticità. – 2. Gli amministratori. – 2.1. I soci illimitatamente responsabili. – 3. I direttori generali. – 4. I sindaci. – 5. I liquidatori. – 6. La mancata previsione della responsabilità da reato della società.

#### **1. La soggettività ristretta del delitto e le principali criticità.**

Benché non siano decisivi per mettere in luce i tratti qualificanti del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, uno studio dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. non potrebbe che prendere le mosse dai profili concernenti i soggetti attivi.

L'individuazione quali soggetti attivi del delitto in esame degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di una società consente subito di evidenziare che ci troviamo al cospetto di un reato proprio.

In particolare, la soggettività ristretta rappresenta una naturale conseguenza delle situazioni normativamente qualificate alle quali la fattispecie incriminatrice si rivolge. Difatti, la titolarità di una specifica qualifica da parte del soggetto attivo integra un requisito strutturale dell'illecito poiché solamente i poteri attribuiti e la relazione privilegiata esistente con il bene oggetto di tutela permettono di instaurare un vincolo di protezione e, al contempo, di porre in essere la condotta illecita<sup>1</sup>. La qualificazione del soggetto agente,

---

<sup>1</sup> Sul punto, tra gli altri: A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 45, e M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 46.

Sulla nozione di reato proprio nel diritto penale commerciale, A. ALESSANDRI-S. SEMINARA, *I principi generali*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 43.

Sul fondamento della previsione dei reati propri si vedano, nella manualistica: F. ANTOLISEI-L. CONTI, *Istituzioni di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2000, 93 s.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di L. Conti, 16<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2003, 174; G. CONTENUTO, *Corso di diritto penale*, I, nuova ed., Laterza, Bari 2008, 135; S. ALEO, *Diritto penale. Parte generale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2010,

cioè, condiziona e plasma tutta la dinamica del fatto tipico attraverso «la corona dei poteri e dei doveri che vi ineriscono»<sup>2</sup>.

Com'è stato condivisibilmente osservato, peraltro, nei delitti di bancarotta fraudolenta societaria la qualifica soggettiva rileva sul piano della lesività, diversamente dalla bancarotta realizzabile dall'imprenditore individuale, nella quale, invece, parrebbe limitarsi a operare su quello della punibilità<sup>3</sup>.

Ora, una volta evidenziata la natura di reato proprio del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, è necessario considerare che, nel contesto in esame, la condotta di ciascun soggetto entra in rapporto con quella di terzi e la divisione del lavoro imprenditoriale favorisce una diffusa ripartizione dei compiti<sup>4</sup>. Sicché, dal momento che colui che è in possesso della qualifica richiesta dalla fattispecie incriminatrice non può per ciò solo essere ritenuto responsabile in presenza degli altri elementi costitutivi del reato, si pone l'esigenza di individuare la persona effettivamente responsabile<sup>5</sup>.

Infatti, da una parte, uno dei due versanti nei quali si articola il principio di personalità della responsabilità penale impone il divieto di responsabilità per fatto altrui, ossia esige che ciascun agente sia chiamato a rispondere solamente delle condotte a lui riconducibili

---

191 s.; A. NAPPI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2010, 301 ss.; A. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2018, 282; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 174 s.; M. GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, I, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019, 161; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 254 s.; A. PAGLIARO, *Principi di Diritto penale*, cit., 183 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 204 ss.

<sup>2</sup> Così, C. PEDRAZZI, *Gestione d'impresa e responsabilità penali*, in *Rivista delle società*, 1962, 224 ss.

Allo stesso riguardo, si veda anche C. PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale dell'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 125.

<sup>3</sup> In tal senso, P. MANGANO, *La bancarotta societaria*, cit., 46 s.

<sup>4</sup> Si rammenta, a tal proposito, che la suddivisione dei compiti all'interno delle società è un presupposto indispensabile ai fini di una maggiore efficienza del sistema nonché ai fini di una maggiore tutela del bene giuridico. Riguardo alla divisione del lavoro, si veda, diffusamente, A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010, 173 ss.

<sup>5</sup> Si tratta di quanto già messo in luce, tra gli altri, da A. ALESSANDRI, *Impresa (responsabilità penali)*, in *Digesto pen.*, VI, Utet, Torino, 1992, 197 ss.

ed esclude il riconoscimento di forme di responsabilità di mera posizione<sup>6</sup>. D'altra parte, sempre lo stesso principio impedisce che la soggettività ristretta possa costituire un mezzo per eludere le prescrizioni penali.

In quest'ottica, un primo aspetto rilevante è rappresentato dal ricorso alla delega di funzioni<sup>7</sup>, che, creazione dottrinale accolta dalla giurisprudenza<sup>8</sup>, può essere identificata,

---

<sup>6</sup> Ci si riferisce all'individuazione dei due versanti entro i quali il principio della personalità della responsabilità penale può essere scolpito: il versante interno, relativo alla responsabilità per fatto proprio e strettamente connesso al principio di colpevolezza, e il versante esterno, qui richiamato, attinente al divieto di responsabilità per fatto altrui (B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 194 ss.).

Si vedano, nella manualistica, anche: A. CADOPPI-P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, 7<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2018, 121 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 329 ss.; G. DE VERO, *Corso di diritto penale*, I, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2020, 151 ss.; C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, 6<sup>a</sup> ed., Utet giuridica, Milano, 2020, 419 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, 126 ss., 305 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 361 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di Diritto penale*, cit., 348 ss.

<sup>7</sup> Per un quadro diffuso della questione nel diritto penale dell'economia, cfr.: A. ALESSANDRI, *Parte generale*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 71 ss.; ID., *Diritto penale e attività economiche*, cit., 173 ss.; A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, cit., 31 ss.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 58 ss.; A. MANNA-AA. VV., *Lineamenti generali del diritto penale dell'impresa*, in Id. (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 57 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 29 ss.

Più ampiamente, per un inquadramento di questo profilo nella teoria generale: A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Nardini, Firenze, 1985, 265; E. PALOMBI, *La delega di funzioni*, in A. Di Amato (diretto da), *Trattato di diritto penale dell'impresa. I principi generali*, I, Cedam, Padova, 1990, 267 ss.; L. BAIMA BALLONE, *La delega di funzioni e il problema dei soggetti responsabili nel diritto penale dell'impresa*, in A. Rossi (a cura di), *I reati societari*, Utet, Torino, 2005, 105; T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, Giuffrè, Milano, 2008.

<sup>8</sup> Per quanto attiene alla dottrina, si rinvia alla nota precedente.

Alla giurisprudenza si deve l'elaborazione delle seguenti condizioni di validità della delega: che l'impresa abbia notevoli dimensioni; che il delegante abbia adempiuto ai doveri di sua esclusiva competenza; che si tratti di compiti non gravanti esclusivamente sul soggetto originariamente responsabile e, dunque, si tratti di obblighi trasmissibili; che l'incarico sia conferito a persone tecnicamente idonee; che il delegato sia dotato di autonomia e di tutti i poteri necessari per adempiere; che il delegato abbia accettato liberamente e volontariamente la delega e abbia effettivamente assunto l'incarico; che il delegante eserciti una funzione di vigilanza e di controllo; che il delegante non sia a conoscenza di specifiche inadempienze da parte del

in mancanza di una definizione di fonte legislativa, nel trasferimento da parte dell'obbligato originario, il delegante, ad altri soggetti, i delegati, di determinate funzioni e, anche se il punto costituisce ancora oggetto di discussione, delle relative responsabilità<sup>9</sup>.

Tale istituto, generalmente impiegato nell'ambito della divisione del lavoro per far fronte alle difficoltà di esercitare un esteso complesso di funzioni, non può che essere adoperato in tutti i casi, come quello che qui interessa, nei quali sussiste la necessità di evitare che soggetti destinatari di obblighi di condotta penalmente sanzionati possano essere chiamati a rispondere di condotte realizzate da altri e impossibili da fronteggiare a causa del particolare tecnicismo o dell'eccessivo numero di adempimenti imposti.

Così, nel contesto societario, la delega di funzioni, oltre a essere ormai ampiamente ammessa, in presenza delle condizioni di validità elaborate dalla giurisprudenza<sup>10</sup>, per tutte le cariche societarie, trova espresso riconoscimento normativo con riguardo alla figura dell'amministratore nell'art. 2381, comma 2, c.c., ove si prevede per il consiglio di amministrazione la facoltà di delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuno dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, seppure con i limiti di cui ai successivi commi del medesimo articolo<sup>11</sup>.

---

delegato; che la delega risulti per iscritto. Alcuni di questi requisiti, tuttavia, sono stati mitigati nel tempo, come è accaduto con particolare riguardo a quello delle grandi dimensioni dell'impresa. Tra le tante pronunce, si veda Cass., sez. IV, 6.12.2003, n. 36769, in *Cass. pen.*, 2005, 3063, con nota di E. VENA-FRO, *L'istituto della delega alla luce della vigente normativa antinfortunistica*, e, quanto al superamento di taluni requisiti, Cass., sez. III, 21.5.2015, n. 27862, in *Cass. pen.*, 2016, 682, con osservazioni di M. POGGI D'ANGELO.

<sup>9</sup> Così, N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 29.

<sup>10</sup> Si veda *supra*, la nota 8.

<sup>11</sup> Tale disposizione deve essere ricondotta agli interventi normativi attraverso i quali la delega di funzioni è stata progressivamente disciplinata dal legislatore. Tra questi, il più rilevante è sicuramente costituito dal d.lgs. 9.4.2008, n. 81, relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al quale si deve l'introduzione di un'accurata regolamentazione attraverso la previsione, tendenzialmente in linea con le condizioni elaborate dalla giurisprudenza, dei seguenti requisiti di validità: la delega deve risultare da atto scritto con data certa; il delegante deve possedere requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; al delegato devono essere trasferiti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; al delegato deve essere attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; l'accettazione della delega per iscritto da parte del delegato.

Ciononostante, per questo specifico ambito, è particolarmente controverso quale sia il suo effetto, ossia se la delega aggiunga alla responsabilità del delegante quella del delegato ovvero escluda definitivamente la responsabilità del soggetto originariamente responsabile<sup>12</sup>. Difatti, sebbene la dottrina prevalente sia orientata nel senso della capacità escludente della delega<sup>13</sup>, nella materia societaria si registrano tendenze più rigorose, al punto che l'effetto del completo trasferimento di responsabilità è per lo più negato in nome delle posizioni particolarmente qualificate dei soggetti attivi di alcune fattispecie incriminatrici<sup>14</sup>, tra le quali il delitto in questione. Quantomeno con riguardo agli amministratori, però, l'art. 2381 c.c., come novellato dal d.lgs. 6/2003, sembrerebbe avere alligero il contenuto dell'obbligo di vigilanza dei deleganti<sup>15</sup>.

Un altro profilo, solo in parte legato al precedente, concerne lo svolgimento collegiale dell'attività, tenuto conto che alcuni dei soggetti attivi di questo delitto – nel dettaglio, amministratori e sindaci – operano frequentemente quali componenti di organi collegiali.

Al riguardo, una parte della dottrina, affermando che i reati riferibili ad organi collegiali costituissero una speciale categoria di illeciti nella quale ciascun componente

---

Ad ogni modo, per una parte della dottrina, alcune ipotesi di codificazione della delega di funzioni andrebbero ravvisate già nel d.lgs. 26.5.1997, n. 155, recante la disciplina della sicurezza igienica degli alimenti, che identificava nel titolare dell'industria alimentare o nel soggetto specificamente delegato la persona fisica tenuta a garantire l'igiene degli alimenti, e nel d.lgs. 19.9.1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro, che, in forza della preclusione al datore di lavoro della delegabilità di taluni adempimenti ammetteva implicitamente la delegabilità degli altri (in tal senso, in particolare, A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., 179).

<sup>12</sup> Salvo, comunque, i limitati casi nei quali: la delega sia apparente, viziata, o di mera copertura; il delegante conosca l'inadempimento del delegato; i soggetti operino in concorso (B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 218).

<sup>13</sup> In tal senso, tra gli altri, A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, cit., *passim*; A. PAGLIARO, *Problemi generali del diritto penale dell'impresa*, in *Indice pen.*, 1985, 21 ss. Secondo C. PEDRAZZI, *Gestione d'impresa e responsabilità penali*, cit., 281 ss., la delega si limita a fare mutare il contenuto dell'obbligo del delegante. Nel senso della permanenza dell'obbligo anche in capo al delegante, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit.; A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., 186 ss.

Più in generale, si veda, nella manualistica, B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 218.

<sup>14</sup> In argomento, cfr.: M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 54 ss.

<sup>15</sup> Analogamente, M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 56 s.

risponde del fatto promanante dalla volontà collegiale, aveva elaborato la nozione di “reato collegiale”<sup>16</sup>.

Ma, come sembra preferibile, la questione della collegialità è stata ricondotta da un diverso orientamento alla realizzazione del reato nella forma plurisoggettiva, secondo lo schema del concorso eventuale di persone nel reato sul quale si ritornerà (v. *infra*, cap. VI, § 3)<sup>17</sup>. Invero, non pare di poter accogliere l’idea di una responsabilità penale collettiva e, nondimeno, sia pure con qualche difficoltà, anche l’atto collegiale può essere in grado di rivelare le responsabilità individuali sottostanti.

Mentre la delega di funzioni e la collegialità attengono entrambe ai reciproci rapporti fra coloro che rivestono le cariche sociali corrispondenti alle qualifiche soggettive richieste dal delitto in esame, su un piano diverso si pone un ulteriore aspetto meritevole di essere approfondito, ossia quello dell’esercizio di fatto delle funzioni.

Ci riferiamo, cioè, all’ipotesi – molto diffusa all’interno delle strutture societarie – nella quale taluni soggetti esercitino le funzioni tipiche dei soggetti qualificati in mancanza della qualifica formalmente richiesta, sicché il soggetto formalmente investito della qualifica non coincide con il soggetto che in realtà agisce in nome e per conto della società.

Viste le peculiarità del contesto societario, peraltro, deve ritenersi che la categoria dei soggetti di fatto comprenda sia coloro che, pur non essendo formalmente investiti della carica sociale, ne esercitino le funzioni tipiche sia coloro che siano destinatari di un atto di nomina invalido o che continuino a svolgere l’attività dopo la scadenza, la decadenza o la revoca dell’incarico oppure, ancora, che travalichino i poteri propri della carica.

---

<sup>16</sup> L’elaborazione di tale categoria si deve a D. RENDE, *Saggio di una teoria del reato collegiale*, in *Il pensiero giuridico penale*, 1943, 44; la medesima costruzione, successivamente, è stata ripresa da F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, II, Giuffrè, Milano, 1947, 230 ss.

<sup>17</sup> Di questo avviso, E. CARLETTI (a cura di), *Diritto penale commerciale. I reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. Bricola-V. Zagrebelsky, cit., 168 ss.; P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 120 ss.; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 58 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 209 ss.; A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, cit., 22 ss.; A. MANNA-AA. VV., *Lineamenti generali del diritto penale dell’impresa*, in Id. (a cura di), *Corso di diritto penale dell’impresa*, cit., 50 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell’economia*, 15.

Inoltre, l'esercizio di funzioni fattuali, che è più raro per i sindaci, si riscontra, con maggiore frequenza, per i direttori generali e per i liquidatori. Ma decisamente paradigmatica risulta la figura dell'amministratore di fatto, alla quale, tradizionalmente, è stata rivolta maggiore attenzione<sup>18</sup>.

In particolare, allora, in relazione al soggetto di fatto, ci si interroga se, in considerazione della soggettività ristretta del delitto, costui possa essere chiamato a risponderne a titolo di *intraneus*, cioè come il vero soggetto attivo al quale la fattispecie incriminatrice si rivolge, ovvero se, invece, sia ipotizzabile soltanto una sua responsabilità come *extraneus* per concorso eventuale nel reato con il soggetto di diritto ai sensi dell'art. 117 c.p. ove ne ricorrano i requisiti (per quest'ultimo profilo v. *infra*, cap. VI, § 3)<sup>19</sup>.

Ebbene, alla luce della teoria "formalistica"<sup>20</sup>, che in passato raccoglieva i maggiori consensi, possono essere soggetti attivi del reato soltanto quelli che rivestono le specifiche qualifiche soggettive richieste dalla disposizione incriminatrice.

---

<sup>18</sup> Sul punto: L. FOFFANI, *Società (artt. 2621-2641 c.c.)*, in F. Palazzo-C.E. Paliero (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2007, 2652.

<sup>19</sup> La tematica, che per prima è approdata in ordine ai delitti contro la pubblica amministrazione, attraversa tutto il diritto penale commerciale. Sul punto, tra i tanti: M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 45 ss. N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 3 ss.

Il modello di riferimento è quello del funzionario di fatto, teorizzato per attribuire validità agli atti della pubblica amministrazione provenienti da un soggetto privo della qualifica formale. Tale soluzione è stata poi adottata anche dalla l. 26.4.1990, n. 86, che, per le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha sostituito il richiamo al rapporto di pendenza con la p.a. con quello allo svolgimento di una funzione disciplinata dal diritto pubblico ovvero alla titolarità di alcuni specifici poteri. Al riguardo, si vedano: A. FIORELLA, *Ufficiale pubblico, incaricato di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità*, in *Enc. dir.*, XLV, Giuffrè, Milano, 1992, 566 ss.; P. SEVERINO DI BENEDETTO, *Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio*, in *Digesto pen.*, X, Utet, Torino, 1995, 513 ss.; e, ivi, ulteriore bibliografia. Successivamente, lo stesso è accaduto in altri ambiti, quali il diritto penale del lavoro, che all'art. 299 del d.lgs. 9.4.2008, 81, riconduce al datore di lavoro, al dirigente e al preposto che esercitino i poteri direttivi in mancanza della regolare investitura i medesimi obblighi inerenti alla qualifica; la disciplina della responsabilità degli enti derivante da reato, che all'art. 5 del d.lgs. 8.6.2001, n. 231, individua come soggetto in posizione apicale chi esercita la gestione e il controllo dell'ente collettivo anche se non riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione; il d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (T.U.B.), che all'art. 136 prevede la sua applicazione a chi svolge funzioni di amministrazione.

<sup>20</sup> Tale orientamento è riconducibile a: C. PEDRAZZI, *Gestione d'impresa e responsabilità penali*, cit., 242 ss.; L. STORTONI, *Profili penali delle società commerciali come imprenditori*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*,

A sostegno di questa posizione sono addotti almeno due diversi argomenti e cioè che la qualifica formale, in quanto elemento costitutivo del reato, incontrerebbe il divieto di analogia *in malam partem* e, in quanto elemento normativo, non potrebbe essere riconosciuta in capo a soggetti ai quali non sia stata attribuita da un atto di nomina adottato in osservanza della normativa civile di riferimento.

Per un secondo orientamento, noto come teoria “sostanzialistica” o “funzionalistica”<sup>21</sup>, ormai condiviso dalla prevalente dottrina e dalla costante giurisprudenza di legittimità, invece, al fine di individuare i soggetti attivi, occorre avere riguardo alle funzioni esercitate, al di là delle qualifiche formali, sicché anche i soggetti di fatto possono essere chiamati a rispondere quali *intranei*.

A sostegno di tale tesi, si pongono le ragioni che seguono.

---

1971, 1163 ss.; T. PADOVANI, *Reato proprio del datore di lavoro e persona giuridica*, ivi, 1979, 1170 ss.; D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1982, 180 ss.; A. ALESSANDRI, *Impresa (responsabilità penali)*, cit., 193 ss.; ID., *Parte generale*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 65 ss. Recentemente, di questo avviso anche A. MANNA-AA. VV., *Lineamenti generali del diritto penale dell'impresa*, in Id. (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 41 ss.

<sup>21</sup> Questa tesi è riconducibile a: A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, cit., 278 ss.; A. PAGLIARO, *Problemi generali del diritto penale dell'impresa*, cit., 20 s.; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 35 ss.; ID., *Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*, in F. Galgano (a cura di), *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, V, 4<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2004, 23; ID., *I reati fallimentari*, in Id.(a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, cit., 522 s.; P. PAJARDI-I. FORMAGGIA, *I reati fallimentari*, Giuffrè, Milano, 1994, 157; S. BONINI, *Soggetti penalmente responsabili all'interno dell'impresa e delega di funzioni alla luce dei d.lgs. n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996 in materia di sicurezza del lavoro*, in L. Montuschi (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Giappichelli, Torino, 1997, 265 ss.; M. LA MONICA-A.L. MACCARI, *I reati fallimentari*, Ipsoa, Milano, 1999, 105; A. ROSSI, *L'estensione delle qualifiche soggettive nel nuovo diritto penale delle società*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 897; R. ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, Giuffrè, Milano, 2008, 20; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 232 ss.; nello stesso senso, più recentemente, A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 51 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 217; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 6.

Anzitutto, essa risulta maggiormente in linea con i principi fondamentali del diritto penale attraverso la garanzia del rispetto del principio della responsabilità penale personale e del pieno accertamento probatorio nonché, d'altro canto, l'abbassamento del livello di rischio di non individuare i veri artefici della condotta illecita.

Allo stesso tempo, essa si adatta alle caratteristiche dell'organizzazione societaria, che è intrinsecamente dinamica e permette di distinguere in concreto le figure in astratto indicate dalla fattispecie incriminatrice solo marginalmente.

Ulteriori fondamenti, poi, possono essere tratti dal tessuto normativo.

Segnatamente, è stato osservato che le disposizioni incriminatrici in materia di diritto penale dell'economia adoperano, per lo più, formule di carattere funzionalistico, dalle quali può evincersi la prevalente rilevanza dell'esercizio delle funzioni connesse alle qualifiche soggettive rispetto alla mera titolarità delle qualifiche stesse<sup>22</sup>.

Verso questa direzione si muove, soprattutto, la previsione di cui all'art. 2639 c.c., rubricato «Estensione delle qualifiche soggettive», come modificato dal d.lgs. 11.4.2002, n. 61, che prevede alcune ipotesi di equiparazione legislativa dei soggetti di fatto ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche soggettive.

Più precisamente, la disposizione individua tre diverse forme di equiparazione per: a) chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata; b) chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; c) chi è legalmente incaricato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

A eccezione della terza equiparazione, che risulta dettata da ragioni di razionalizzazione della materia<sup>23</sup>, le altre ipotesi concernono il profilo che stiamo affrontando.

Infatti, la prima, relativa al soggetto tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, si rivolge al soggetto destinatario di un'investitura formale che, pur essendo diversa da quella richiesta, lo legittima a esercitare funzioni corrispondenti a quelle delle tradizionali qualifiche soggettive. In questo caso, cioè, l'art. 2639 c.c. guarda ai modelli organizzativi alternativi di amministrazione e controllo, ossia al sistema

---

<sup>22</sup> Così, tra gli altri: A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 52; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 9.

<sup>23</sup> Così, N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 14.

monistico e a quello dualistico, all'interno dei quali, come abbiamo visto, taluni soggetti svolgono le funzioni di amministrazione e di controllo, pur non rivestendo la carica di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori a causa del diverso assetto organizzativo<sup>24</sup>.

La seconda equiparazione, poi, riguardante coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, si concentra, nello specifico, sui soggetti di fatto, per i quali l'equiparazione è subordinata al requisito della continuità, che è stato tradotto nello svolgimento dell'attività protratto nel tempo idoneo a escludere l'esercizio sporadico o occasionale, e a quello della significatività, che si sostanzia nel compimento di atti rispondenti ai poteri tipici della funzione<sup>25</sup>.

A proposito dell'art. 2639 c.c. – che sicuramente offre un argomento particolarmente significativo a sostegno della tesi sostanzialistica – deve essere precisato, tuttavia, che, benché, per un'interpretazione largamente condivisa<sup>26</sup>, tale previsione, avendo recepito

---

<sup>24</sup> In argomento: A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 48; ID., *Reati fallimentari*, cit., in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, 214; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 13 s.

<sup>25</sup> Sul punto: N. ABRIANI, *Gli amministratori di fatto delle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 1998; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 48; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 213; S. RICCI, *I criteri per l'individuazione del soggetto responsabile in ambito societario: l'estensione delle qualifiche soggettive*, in G. Canzio-L.D. Cerqua-L. Lupária (a cura di), *Diritto penale delle società*, 2ª ed., Wolters Kluwer, Milano, 2016, 201; M. GAMBARDILLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 49 s.; E. AMATI-L. BARON, *I soggetti attivi*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, cit., 2120 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 6.

<sup>26</sup> In tal senso: A. CADOPPI, *Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari*, in A. Lanzi-A. Cadoppi (a cura di), *I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n. 262 sulla tutela del risparmio*, Cedam, Padova, 2007, 385; P. VENEZIANI, *Art. 2639 c.c. Estensione delle qualifiche soggettive*, *ivi*, 310 ss.; S. SEMINARA, *Il diritto penale societario dopo le riforme: otto anni di giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Jus*, 2011, 102; A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 16; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 233 s.; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 51 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di),

un principio generale già consolidato in altri settori dell'ordinamento giuridico, non si presti a precludere il riconoscimento dei soggetti di fatto quali soggetti attivi di reati diversi da quelli da essa richiamati (a maggior ragione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose e, più ampiamente, dei reati fallimentari, che rappresentano la «palestra» della rilevanza fattuale delle funzioni<sup>27</sup>), il tenore letterale parrebbe circoscrivere il suo ambito di applicazione ai soli reati societari<sup>28</sup>.

Sotto un diverso profilo, poi, per far fronte al rischio che l'abbandono del paradigma formale possa generare l'indeterminatezza del precetto penale, insieme al rischio di attribuire un'eccessiva discrezionalità all'organo giudicante<sup>29</sup>, è condivisibile il tentativo, maturato in seno alla giurisprudenza, di elaborare alcuni criteri alla stregua dei quali ritenere sussistente la responsabilità del soggetto di fatto quale *intraneus*. Così, l'attenzione è ricaduta dapprima su requisiti quantitativi, come la non saltuarietà o marginalità e il minimo di continuità, ai quali, successivamente, si sono accostati anche requisiti qualitativi, come l'esercizio dei poteri di gestione e di rappresentanza<sup>30</sup>.

---

*Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 217 ss.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 51.

In giurisprudenza: Cass., sez. V, 27.6.2019, n. 45134, in *De Jure*; Cass., sez. V, 14.6.2019, n. 32447, *ivi*; Cass., sez. V, 16.4.2019, n. 33196, *ivi*; Cass., sez. V, 19.3.2019, n. 15796, in *Sistema penale*, 7.2.2020, con nota di M. TARZIA, *Il concorso dell'amministratore di fatto e dell'extraneus nel reato di bancarotta patrimoniale, alla luce della nozione di identità del fatto*, *ivi*, 2/2020, 47; Cass., sez. V, 20.9.2018, n. 48887, in *De Jure*; Cass., sez. V, 13.6.2018, n. 27163, *ivi*; Cass., sez. V, 20.6.2012, n. 39535, *ivi*; Cass., sez. V, 13.4.2006, n. 19145, in *C.E.D. Cass.*, n. 234428.

*Contra*: A. MANNA-AA. VV., *Lineamenti generali del diritto penale dell'impresa*, in Id. (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 24.

<sup>27</sup> L'espressione è riconducibile a F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 217.

<sup>28</sup> Più precisamente, l'art. 2639 c.c. fa riferimento ai «reati previsti dal presente titolo», disponendo, cioè, la sua applicazione ai soli reati del Titolo XI del codice civile, ossia i reati societari.

Tale nodo, peraltro, non è sciolto neppure dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che nulla prevede a riguardo.

<sup>29</sup> C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 264 s.

<sup>30</sup> Tra le pronunce più risalenti, cfr.: Cass., sez. V, 6.9.1993, in *Riv. pen. ec.*, 1995, 73; Cass., sez. V, 8.10.1991, in *C.E.D. Cass.*, n. 191212; Cass., sez. V, 20.1.1984, in *Giust. pen.*, 1985, II, 166. Più di recente,

E allora, dal quadro delineato possiamo conclusivamente evincere che la soggettività ristretta del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose non impedisce l'ammissibilità della delega di funzioni, nonostante ne rimangano incerti gli effetti, né l'identificazione dei soggetti attivi sulla base del solo esercizio fattuale delle funzioni, sia che quest'ultima si voglia fondare sulle argomentazioni di teoria generale della tesi "sostanzialistica" sia che si ritenga applicabile l'art. 2639 c.c.

Fatte queste premesse, è possibile procedere a un'analisi più approfondita delle singole figure.

## 2. Gli amministratori.

Venendo alle caratteristiche di ciascun soggetto attivo, riteniamo di dover iniziare dalla figura dell'amministratore, non solo nel rispetto dell'ordine espositivo adottato dalla formulazione dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., ma anche perché si tratta del soggetto che gode dei poteri più ampi e che, quindi, con maggiore probabilità rispetto agli altri, potrebbe realizzare la fattispecie incriminatrice in esame.

In linea generale, l'amministrazione consiste nel potere di compiere in nome e per conto della società tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale. Essa, infatti, comprende il potere di gestione e quello di rappresentanza per l'esercizio dell'attività amministrativa interna ed esterna<sup>31</sup>, che oltretutto possono essere esercitati in via autonoma rispetto ai soci e, laddove sussiste, rispetto all'organo assembleare<sup>32</sup>.

Nel dettaglio, l'estensione dei poteri riconosciuti a tale carica sociale dipende dalle

---

invece, v.: Cass., Sez. V, 17.6.2016, n. 41793, in *C.E.D. Cass.*, n. 268273; Cass., sez. V, 20.6.2013, n. 35346, in *C.E.D. Cass.*, n. 256534.

<sup>31</sup> Più diffusamente, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 363; G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Società*, cit., 471.

<sup>32</sup> A questo riguardo, C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 261, sottolinea che neppure una volontà unanime dei soci o dell'assemblea può scriminare reati come quelli fallimentari. Nello stesso senso: A. TRAVERSI, *Responsabilità penali d'impresa*, Cedam, Padova, 1983, 156; L. CONTI, *I soggetti*, in A. Di Amato (diretto da), *Trattato di diritto penale dell'impresa. I principi generali*, cit., 264. Oltretutto, la piena autonomia degli amministratori nonché il carattere generale della loro competenza risultano confermati, tra gli altri, dall'art. 2380-bis c.c.

caratteristiche dei diversi modelli societari<sup>33</sup>.

Così, nelle società di persone, ove tutti i soci o alcuni di essi dispongono del potere di amministrazione, a eccezione dei soci beneficiari di un patto di limitazione di responsabilità *ex art. 2267 c.c.* e dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice, e il regime ordinario è quello dell'amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può anche operare autonomamente e all'insaputa degli altri. Invece, nelle società di capitali e nelle società cooperative, dove la qualifica di amministratore è scissa da quella di socio e gli amministratori, eccetto il caso nel quale sia nominato un amministratore unico, compongono il consiglio di amministrazione, il singolo amministratore finisce per fornire un contributo di non sempre facile accertamento.

In ogni caso, per l'art. 2392 c.c., contenuto nella disciplina delle società per azioni, ciascun amministratore è tenuto ad adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze. Inoltre, dalla medesima disposizione si evince un obbligo impeditivo, che costituisce il presupposto per una responsabilità penale declinata in forma omissiva ai sensi dell'art. 40 c.p. c.p. (*v. infra*, cap. III, § 3), in quanto si stabilisce l'obbligo per l'amministratore di fare quanto possibile per impedire il compimento, eliminare o attenuare le conseguenze di fatti pregiudizievoli dei quali egli sia venuto a conoscenza<sup>34</sup>.

Nel caso di delega di alcune attribuzioni ai sensi del già ricordato art. 2381 c.c., poi, sugli amministratori non esecutivi (o deleganti) permane un obbligo impeditivo, che, tuttavia, come abbiamo accennato, risulta ridimensionato rispetto al passato. Originariamente, infatti, dal combinato disposto dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 2392 c.c., emergeva per questi un obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione, oggi sostituito dall'onere di agire informati e di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sulla base delle informazioni ricevute e della

---

<sup>33</sup> Sul punto: A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, cit., 4 ss.

<sup>34</sup> In argomento: A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 16 ss.; ID., *La bancarotta fraudolenta societaria prima e dopo la riforma*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà e operazioni dolose*, cit., 14 ss. Inoltre, si vedano le osservazioni di F. GIUNTA, *Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2006, 507.

relazione degli organi delegati<sup>35</sup>.

Al contempo, gli obblighi degli amministratori sembrano essere implementati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che con l'art. 375, comma 2, c.c.i.i. prevede all'art. 2086 c.c. l'aggiunzione di un nuovo comma relativo al dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale e, altresì, all'obbligo di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale<sup>36</sup>.

Nonostante, dal punto di vista civilistico, forse, questi ultimi obblighi siano riconducibili al dovere generale di ciascun amministratore di assicurare lo stato di salute della società, ci sembra che, sul piano della responsabilità penale, essi siano idonei ad ampliare la posizione di garanzia<sup>37</sup>. Infatti, benché per una parte della dottrina la previsione ora menzionata si limiterebbe a esplicitare obblighi già esistenti<sup>38</sup>, il riconoscimento di obblighi impliciti potrebbe risultare particolarmente pericoloso.

---

<sup>35</sup> Sul punto: M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 54; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 16. Quanto alle implicazioni del quadro precedente, si segnala, in particolare, A. CRESPI, *Reato plurisoggettivo ed amministratore pluripersonale della società per azioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1957, 545; ID., *La giustizia penale nei confronti dei membri degli organi collegiali*, ivi, 1999, 1147.

<sup>36</sup> Al riguardo, in particolare, C. SANTORIELLO, *Codice della crisi. Vecchie e nuove ipotesi di responsabilità penale di amministratori e sindaci*, ne *Il penalista*, 2.9.2019, e F. BELLAGAMBA, *La responsabilità penale degli amministratori nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in *La legislazione penale on line*, 11.5.2020. Inoltre, si vedano M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 509 s.; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1179 ss.

<sup>37</sup> Di questo avviso, M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 509 s.; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1179 ss., spec. 1184.

<sup>38</sup> In questo senso, A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1837 ss., secondo il quale tali previsioni non hanno un contenuto innovativo, ma, semmai, si limitano a esplicitare obblighi già esistenti in capo agli amministratori.

La carica sociale di amministratore, inoltre, è quella rispetto alla quale più spesso si assiste all'esercizio fattuale delle funzioni tipiche da parte di un soggetto diverso dal titolare della qualifica formale, come abbiamo già avuto modo di osservare. Tuttavia, poiché quella dell'amministratore di fatto appare una figura particolarmente sfuggente<sup>39</sup>, si rendono necessarie talune considerazioni ulteriori.

Innanzitutto, all'amministratore di fatto possono essere accostate alcune figure affini. È questo il caso dell'amministratore con funzioni minori, cioè colui che esercita solamente una parte dei poteri e dei doveri spettanti all'amministratore<sup>40</sup>, e dell'amministratore occulto, ossia colui che opera dietro lo schermo di un amministratore regolarmente nominato ed esercita le funzioni amministrative senza esporsi a terzi e, quindi, senza spendere il proprio nome<sup>41</sup>. Quanto a quest'ultimo, peraltro, si registrano due orientamenti: per una lettura, andrebbe sempre esclusa una sua responsabilità a titolo di *intra-neus*<sup>42</sup>; un altro orientamento, invece, distingue a seconda che costui agisca in completa autonomia, equiparandolo in tutto all'amministratore di fatto, ovvero operi con il contributo consapevole dell'amministratore di diritto, ritenendo configurabile solo una sua responsabilità a titolo concorsuale in difetto della spendita del nome<sup>43</sup>.

Con specifico riguardo all'amministratore di fatto, già la giurisprudenza più risalente sposava la tesi "sostanzialistica" e, ancor prima della modifica dell'art. 2639 c.c., aveva elaborato gli indici della continuità e della significatività quali presupposti della responsabilità penale<sup>44</sup>.

---

<sup>39</sup> Così, A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 111.

<sup>40</sup> In argomento, P. MANGANO, *La bancarotta societaria*, cit., 48 ss.

<sup>41</sup> Sul punto: P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 48; F. LEMME, *La bancarotta fraudolenta dell'imprenditore collettivo (c.d. impropria)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, 395; P. MANGANO, *La bancarotta societaria*, cit., 48; ID., *Disciplina penale del fallimento*, 111 s.; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 234.

Per un inquadramento civilistico della questione si rinvia a: W. BIGIAMI, *L'imprenditore occulto*, Cedam, Padova, 1954, 3 ss.

<sup>42</sup> In tal senso, A. SERENI, *Reati fallimentari e responsabilità penale*, in L. Ghia-C. Piccininni-L. Severini (diretto da), *Trattato delle procedure concorsuali*, VI, Giappichelli, Torino, 2012, 28.

<sup>43</sup> Di questo avviso, P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 111.

<sup>44</sup> Cfr., tra le altre: Cass., sez. V, 17.1.1996, n. 3333, in *Cass. pen.*, 1997, 550; Cass., sez. V, 3.6.1983, in *Giust. pen.*, II, 1984, 156; Cass., sez. V, 23.2.1983, *ivi*, 1983, 717.

In tempi più recenti, poi, sono stati introdotti altri parametri al fine di verificare, di volta in volta, la rilevanza e il peso dell'atto di amministrazione nell'ambito della vita dell'organismo e dei suoi effetti per l'economia della società<sup>45</sup>. Per la prova della posizione di amministratore di fatto, dunque, si adoperano una serie di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività societaria, che permettono di individuare lo svolgimento di un ruolo di gestione o cogestione attraverso l'esercizio di funzioni direttive. Tra questi, ad esempio, rientrano i rapporti con i dipendenti, i fornitori e i clienti; il conferimento di deleghe in suo favore in settori fondamentali dell'attività imprenditoriale; la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; la costante assenza dell'amministratore di diritto; la mancata conoscenza dell'amministratore di diritto da parte dei dipendenti<sup>46</sup>.

Ancora, sull'amministratore di fatto gravano i medesimi obblighi dell'amministratore di diritto con la conseguenza che questi può essere chiamato a rispondere di tutti i comportamenti penalmente rilevanti, anche se omissivi<sup>47</sup>; ma il riconoscimento dell'amministratore di fatto e delle figure a questo affini quali *intranei* non esula da responsabilità l'amministratore di diritto, il quale, in forza dei suoi obblighi di vigilanza, può essere chiamato a rispondere anche a titolo di concorso omissivo nel reato commissivo altrui (v. *infra*, cap. VI, § 3),

Da ultimo, occorre svolgere qualche considerazione sui modelli di amministrazione alternativi. Il riferimento, cioè, è al sistema dualistico, nel quale l'amministrazione compete ai membri del consiglio di gestione, e a quello monistico, ove, sebbene essa spetti come nel modello tradizionale ai componenti del consiglio di amministrazione, all'interno di quest'ultimo è costituito un comitato per il controllo sulla gestione i cui membri esercitano le funzioni proprie dei sindaci.

---

Inoltre, si veda, in particolare, I. MERENDA, «Esercizio dei poteri tipici» e amministrazione 'di fatto' nel nuovo diritto penale societario, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 926.

<sup>45</sup> In tal senso, tra le altre: Cass., sez. V, 14.6.2019, n. 32447, in *De Jure*; Cass., sez. V, 17.6.2016, n. 41793, in *C.E.D. Cass.*, n. 268273.

<sup>46</sup> Cfr., tra le altre: Cass., sez. V, 14.6.2019, in *De Jure*, n. 32447; Cass., sez. V, 16.4.2019, n. 33196, *ivi*; Cass., sez. V, 12.4.2019, n. 28319, *ivi*; Cass., sez. V, 17.6.2016, n. 41793, in *C.E.D. Cass.*, n. 268273.

<sup>47</sup> Sul punto, M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 50 s.

In tal caso, la questione è solo in parte assimilabile a quella dell'amministratore di fatto, posto che, in questi modelli di organizzazione, tali figure – i membri del consiglio di gestione nell'uno e quelli del consiglio di amministrazione, eccetto i componenti del comitato interno, nell'altro – sono titolari di un'investitura formale che, tuttavia, è altrimenti definita dalla legge.

Ove si ritenga estensibile ai reati fallimentari l'art. 2639 c.c. (all'interno del quale è prevista l'equiparazione dei soggetti tenuti a esercitare la stessa funzione diversamente qualificata)<sup>48</sup>, l'equiparazione dei membri del consiglio di gestione nel sistema dualistico e di quelli del consiglio di amministrazione in quello monistico agli amministratori nel sistema tradizionale e, dunque, la configurabilità di una loro responsabilità quali *intranei* sarebbe subordinata all'accertamento della titolarità della diversa qualifica formale e della presenza di una specifica indicazione legislativa idonea a ricondurre a tale qualifica le medesime funzioni dell'amministratore<sup>49</sup>.

In ogni caso, però, benché numerose disposizioni facciano pensare a una perfetta sovrapposibilità tra queste cariche sociali e quella di amministratore sul piano civilistico (si pensi all'art. 223-*septies* disp. att. trans. c.c., che dispone l'applicabilità, per quanto non diversamente stabilito, delle norme del codice civile relative agli amministratori o all'art. 2409-*undecies* c.c. e all'art. 2409-*novesdecies* c.c., che, analogamente, rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale), una corrente di pensiero mette in luce, a proposito dei destinatari del precetto penale, la difficoltà di pervenire automaticamente alla medesima conclusione ed evidenzia l'esigenza di procedere, anche in tale ipotesi, all'accertamento delle funzioni in concreto esercitate<sup>50</sup>.

## 2.1. I soci illimitatamente responsabili.

L'analisi della figura dell'amministratore quale possibile soggetto attivo del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose deve essere completata da alcune osservazioni sulla particolare categoria dei soci illimitatamente responsabili.

---

<sup>48</sup> Si veda *supra*, § 1.

<sup>49</sup> Sul punto, N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 13.

<sup>50</sup> E. MUSCO-F. ARDITO, *Diritto penale fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 2018, cit.

Nell'ambito dei modelli societari interessati dal delitto in esame e, più in generale, dalle fattispecie incriminatrici di bancarotta, i soci illimitatamente responsabili sono presenti nelle società in accomandita semplice e in quelle in accomandita per azioni, dove occupano le vesti di accomandatari e costituiscono una parte della più ampia comunità dei soci, nonché nelle società in nome collettivo, dove, invece, la responsabilità illimitata caratterizza inderogabilmente tutti i soci.

In questi modelli societari, i soci illimitatamente responsabili sono di regola amministratori come contropartita della più gravosa responsabilità, sebbene questa carica spetti loro di diritto nelle società in accomandita per azioni e possa anche essere conferita solo ad alcuni in quelle in accomandita semplice e in nome collettivo<sup>51</sup>.

Tuttavia, per poter concludere che essi – ove siano amministratori – debbano essere inclusi tra i soggetti attivi del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, sembra opportuno approfondire un ulteriore aspetto.

In particolare, l'art. 328 c.c.i.i., similmente a quanto stabilito dall'art. 222 l. fall., prevede l'applicabilità delle disposizioni relative ai reati commessi dall'imprenditore individuale in liquidazione giudiziale di cui al Capo I del Titolo IX ai soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice.

La previsione (che, peraltro, omette di richiamare i soci illimitatamente responsabili delle società in accomandita per azioni<sup>52</sup>) si può giustificare per l'effetto peculiare che

---

<sup>51</sup> In particolare, nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari sono amministratori di diritto (art. 2455, comma 2, c.c.). Nelle società in accomandita semplice l'amministrazione può essere conferita solo ai soci accomandatari, ma non necessariamente a tutti (art. 2318, comma 2, c.c.). Nelle società in nome collettivo, di regola, tutti i soci sono amministratori in quanto la correlazione tra responsabilità illimitata e potere di amministrazione è normale (art. 2257 c.c.); tuttavia, quest'ultima disposizione ha natura dispositiva («salvo diversa pattuizione») e, dunque, l'atto costitutivo può prevedere diversamente. Per approfondimenti, si rinvia a: F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, cit., *passim*; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 90 ss., 130 ss., 558 ss.

<sup>52</sup> Secondo l'opinione prevalente (v., tra i tanti, C. PEDRAZZI, *Art. 222*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 245, e A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 203 s.), l'omessa menzione delle società in accomandita per azioni rappresenta un'inesplicabile dimenticanza, che, comunque, non consente l'applicazione della disposizione a questi ultimi per il divieto di analogia *in malam partem*. Tuttavia, si segnala che,

l'apertura della liquidazione giudiziale determina in queste società, ossia, più precisamente, l'apertura automatica di una procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 256 c.c.i.i.), come abbiamo ricordato quando ci siamo soffermati sui profili tipici della liquidazione giudiziale di una società<sup>53</sup>.

Senonché, a proposito di questa disposizione si registrano almeno quattro diverse interpretazioni.

Per un orientamento, essa è volta a sottrarre i soci che non siano illimitatamente responsabili dall'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici di bancarotta realizzabili dall'imprenditore individuale<sup>54</sup>.

Per altro indirizzo, specularmente, la disposizione ha la funzione di estendere l'ambito di applicazione dei reati realizzabili dall'imprenditore individuale ai soci illimitatamente responsabili, che, altrimenti, non potrebbero risponderne per difetto della qualifica di imprenditori, e riguarda le sole condotte aventi a oggetto il loro patrimonio personale<sup>55</sup>.

Alla luce di un'ulteriore lettura, la previsione fa sì che il socio illimitatamente responsabile sia assoggettato a responsabilità penale per il solo fatto di essere socio, anche quando non sia amministratore<sup>56</sup>.

Infine, un'altra opinione sostiene che la disposizione incrimini i soci illimitatamente

---

secondo L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 54, si tratterebbe di una scelta dettata dalla circostanza che nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari sono di diritto amministratori.

<sup>53</sup> V. *supra*, cap. I, § 2.

<sup>54</sup> In tal senso, A. TRAVERSI, *Responsabilità penali d'impresa*, cit., 137; F. GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, Giuffrè, Milano, 2007, 350 ss.

<sup>55</sup> Di questa opinione, A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, Priulla, Palermo, 1957, 62; M. ROMANO, *Società di persone e oggetto materiale della bancarotta del socio illimitatamente responsabile*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, III, Giuffrè, Milano, 1965, 363 ss.; C. PEDRAZZI, *Art. 222*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 242; P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 101; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 204.

<sup>56</sup> Di questo avviso, G. CASAROLI, *La bancarotta del socio illimitatamente responsabile*, Giuffrè, Milano, 1981, 58; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 50 ss.; P. PAJARDI-I. FORMAGGIA, *I reati fallimentari*, cit., 152; A. PERINI-D. DAWAN, *La bancarotta fraudolenta*, cit., 100; C. SANTORIELLO, *I reati di bancarotta*, cit., 283; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 227 ss. E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 304 ss.

responsabili non amministratori per i fatti realizzati nel fallimento della società (oggi, probabilmente, si farebbe riferimento al procedimento di liquidazione giudiziale)<sup>57</sup>.

Come può agevolmente intuirsi, l'art. 328 c.c.i.i. solleva numerose problematiche e, a ben riflettere, ciascuna di queste letture discende anche da un diverso modo di intendere l'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici di bancarotta<sup>58</sup>.

Ma quel che rileva ai nostri fini è comprendere se la disposizione sottragga i soci illimitatamente responsabili dall'ambito di applicazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose e, più ampiamente, delle fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria, soprattutto per l'assenza di una disposizione di coordinamento.

A ben vedere, nessuna delle posizioni richiamate pare essere pervenuta a questo esito. Infatti, in alcuni casi si ritiene che l'art. 328 c.c.i.i. abbia un soggetto attivo diverso, in altri si finisce per concludere che sia differente l'ambito di applicazione e in altri ancora si evidenzia la possibilità di applicare entrambe le disposizioni.

Conseguentemente, i soci illimitatamente responsabili, quando amministratori, parrebbero potere rientrare tra i soggetti attivi del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni in quanto ricompresi nella più ampia categoria degli amministratori.

### **3. I direttori generali.**

Quanto ai direttori generali, si tratta di figure eventuali che non fanno parte delle cariche predeterminate dell'organizzazione sociale e sono solitamente rintracciabili nel solo organigramma di società di dimensioni medio-grandi.

Essi vengono generalmente nominati al fine di coadiuvare gli amministratori allorché siano avvertite esigenze di ulteriore specializzazione delle funzioni, ma non vanno intesi

---

<sup>57</sup> In questo senso, M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 15 s. Di questo avviso, anche F. ANTONIONI, *La bancarotta semplice*, Jovene, Napoli, 1962, 56.

<sup>58</sup> Non essendo possibile affrontare in tale sede le criticità poste da questa disposizione, per un quadro a questo riguardo si rinvia a: A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, Giappichelli, Torino, 2014, 159; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 35 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 203 ss.

quali semplici collaboratori poiché svolgono attività di alta gestione e sono investiti di ampi poteri, tra i quali, spesso, anche quello di rappresentanza della società<sup>59</sup>.

Ciononostante, tali soggetti devono essere tenuti distinti dagli amministratori per il diverso rapporto che li lega alla società. Infatti, il loro è un rapporto di lavoro, sulla base del quale operano come prestatori di lavoro subordinato inquadrabili nella categoria dei dirigenti *ex art. 2095 c.c.*<sup>60</sup>.

Dalla natura giuridica della prestazione, allora, discendono importanti conseguenze.

Segnatamente, i direttori generali, pur operando in rapporto diretto con gli amministratori, sono a questi subordinati e, pertanto, sono tenuti ad attenersi alle loro direttive di politica generale<sup>61</sup>, con la conseguenza di essere chiamati a svolgere le sole funzioni oggetto di delega.

Sul versante dell'eventuale responsabilità penale, ciò comporta che i direttori generali non possono essere chiamati a rispondere delle attività di competenza esclusiva degli amministratori né di quelle che non siano state loro delegate. In considerazione della natura più circoscritta del loro operato, poi, pare che rispetto a questi soggetti possa risultare più agevole l'individuazione dei singoli contributi.

Anche per questa carica sociale, inoltre, è possibile riscontrare l'esercizio di fatto delle relative funzioni<sup>62</sup>, ma alle considerazioni sviluppate per i soggetti di fatto bisogna aggiungere qui che, sempre per il diverso ruolo all'interno della compagine societaria, l'esercizio fattuale delle funzioni di direttore generale può verificarsi solo qualora un soggetto – ad esempio, il direttore di un settore specifico della società – svolga funzioni più elevate rispetto a quelle alle quali è tenuto; sembra da escludere, invece, l'esercizio di fatto delle funzioni di direttore generale da parte di un soggetto totalmente estraneo alla

---

<sup>59</sup> In argomento, F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, cit., *passim*; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 402 s.; G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Società*, cit., 490 s.

<sup>60</sup> Sul punto: V. DESTITO, *La bancarotta impropria di cui all'art. 223 L. Fall.*, in C. Santoriello (a cura di), *La disciplina penale dell'economia*, I, Giappichelli, Torino, 2008, 379; C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, cit., 520; A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, cit., 12.

<sup>61</sup> Cfr.: A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, cit., 12.

<sup>62</sup> In senso analogo, N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, 6.

società<sup>63</sup>.

Sotto questo profilo, bisogna soffermarsi altresì sui direttori generali nominati dal consiglio di amministrazione. Nel dettaglio, benché dall'art. 2396 c.c., che contiene l'unico riferimento ai direttori generali nell'ambito della disciplina civilistica, si ricavi la regola che i direttori generali devono essere nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, accade con una certa frequenza che essi siano nominati direttamente dal consiglio di amministrazione.

Nonostante alcune opinioni di segno contrario<sup>64</sup>, allora, in linea con quanto già sostenuto sull'esigenza di prendere in considerazione l'effettivo esercizio delle funzioni, riteniamo, come evidenziato da una considerevole parte della dottrina<sup>65</sup>, che anche i direttori generali nominati dal consiglio di amministrazione possano essere chiamati a rispondere quali *intranei* in quanto soggetti di fatto, ove ne ricorrano i requisiti. Peraltro, in tal senso parrebbe porsi anche la relazione alla legge fallimentare<sup>66</sup>, per la quale la nozione di "direttore generale" ai fini dell'integrazione delle fattispecie incriminatrici interessate non coincide con quella civilistica dell'art. 2396 c.c., riguardante, invece, la sola disciplina della responsabilità patrimoniale.

#### 4. I sindaci.

Nelle società per azioni, in quelle in accomandita per azioni e, solo in alcuni casi<sup>67</sup>,

---

<sup>63</sup> Sul punto, A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 56 s.

<sup>64</sup> In tal senso, C. PEDRAZZI, *Gestione d'impresa e responsabilità penali*, cit., 266 ss..

<sup>65</sup> C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, cit., 398.

<sup>66</sup> *Relazione ministeriale alla legge fallimentare*, n. 57, in [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

<sup>67</sup> Nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2477 c.c., l'atto costitutivo può sempre prevedere la nomina dell'organo di controllo, ma tale nomina, invece, è obbligatoria solo quando la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi la somma di 4 milioni di euro come totale dell'attivo dello stato patrimoniale oppure la somma di 4 milioni di euro come ricavi delle vendite e delle prestazioni oppure il numero di 20 unità come dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

in quelle a responsabilità limitata e in quelle cooperative, rientrano nella compagine societaria anche i sindaci, i quali operano come membri del collegio sindacale<sup>68</sup>. Del collegio sindacale, poi, fanno parte anche due sindaci supplenti<sup>69</sup>, ma, tenuto conto che essi subentrano ai sindaci titolari solamente nei casi di morte, rinuncia o decadenza, la giurisprudenza di legittimità tende a escludere la configurabilità di loro una responsabilità penale<sup>70</sup>.

Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno sull'amministrazione della società, al quale compete un controllo della gestione sociale globalmente intesa che consiste prettamente nel controllo tecnico di rispondenza alle disposizioni di legge e dello statuto e che, dunque, non investe le scelte gestionali degli amministratori né il merito delle operazioni societarie<sup>71</sup>. La presenza di questo organo, difatti, si spiega generalmente per la mancanza nelle società di capitali, a differenza di quanto avviene nelle società di persone,

---

Nelle società cooperative, ai sensi dell'art. 2543 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria negli stessi casi nei quali lo è nelle società a responsabilità limitata e quando la società emette strumento finanziari non partecipativi.

<sup>68</sup> Il d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 4.4.2012, n. 35, infatti, ha abrogato il comma terzo dell'art. 2397 c.c., che consentiva, in taluni casi, che l'organo di controllo fosse composto da un sindaco unico.

<sup>69</sup> La loro nomina obbligatoria è prevista dall'art. 2397 c.c.

<sup>70</sup> Sul punto: C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, cit., 522. Recentemente, sulle particolari cautele in ordine alla responsabilità penale di questi soggetti: Cass., sez. V, 16.2.2018, n. 21657, in *De Jure*.

<sup>71</sup> Sul punto: A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, cit., 17; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 57.

In giurisprudenza: Cass., sez. V, 13.12.2006, n. 17393, in *C.E.D. Cass.*, n. 236630; Cass., sez. V, 27.4.2005, n. 40815, in *Cass. pen.*, 2007, 735, con nota di M. CAMMAROTO, *Responsabilità penale dei sindaci supplenti*; più recentemente, in ordine alle competenze di questi soggetti, Cass., sez. V, 11.5.2018, n. 44107, in *Dir. pen. cont.*, 11.1.2019, con nota di G. RAPELLA, *In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Cassazione precisa i confini del concorso omissivo dei sindaci nelle condotte distrattive degli amministratori* e con nota di L. CARRARO, *Il concorso omissivo dei sindaci nei fatti di bancarotta commessi dagli amministratori*, *ivi*, 3/2019, 181.

Per ulteriori approfondimenti, cfr.: F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, cit., *passim*; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 406 ss.; G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Società*, cit., 493 ss.

di poteri di controllo da parte dei soci<sup>72</sup>.

Sui sindaci, allora, sembrerebbe ricadere, in via prevalente, un obbligo giuridico di vigilanza dalla violazione del quale può discendere una responsabilità omissiva *ex art. 40 cpv. c.p.*<sup>73</sup>.

Più precisamente, dall'art. 2403 c.c. emerge che dovere fondamentale dei sindaci è quello di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento e, nelle società non tenute alla redazione del bilancio, di occuparsi anche del controllo contabile. L'art. 2407 c.c., poi, rafforza la natura impeditiva dei loro obblighi prevedendo, sul piano civilistico, la loro responsabilità in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. E, ai fini dell'esercizio di queste funzioni, l'art. 2403-*bis* c.c. riconosce loro il potere di procedere ad atti di ispezione e controllo.

Nel complesso, da queste disposizioni possiamo evincere, dunque, che essi sono tenuti ad adempiere ai loro doveri con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico rispondendo della verità delle loro attestazioni e conservando il segreto sui fatti e sui documenti dei quali hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Alcune ricadute (anche) sulla posizione di garanzia dei sindaci paiono derivare dall'ultima riforma<sup>74</sup>. In particolare, nell'ambito degli strumenti funzionali all'emersione tempestiva della crisi di impresa di nuova introduzione, l'art. 14 c.c.i.i. stabilisce specificamente per i sindaci, insieme al revisore contabile e alla società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, se sussista l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi mediante segnalazione

---

<sup>72</sup> Cfr.: A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, cit., 17.

<sup>73</sup> Al riguardo, si vedano le osservazioni di F. GIUNTA, *Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario*, cit., 507.

<sup>74</sup> Sul punto, in particolare, C. SANTORIELLO, *Codice della crisi. Vecchie e nuove ipotesi di responsabilità penale di amministratori e sindaci*, cit.

motivata e contenente l'indicazione di un congruo termine non superiore a trenta giorni entro il quale l'organo amministrativo deve riferire sulle soluzioni individuate e sulle iniziative intraprese. Lo stesso articolo, poi, prevede che, nel caso di omessa o inadeguata risposta ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i sindaci, e gli altri soggetti sopra richiamati, debbano informare l'OCRI senza indugio, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga all'obbligo di segretezza al quale sono tenuti di regola.

Ebbene, questi obblighi, detti "di segnalazione"<sup>75</sup>, sembrano suscettibili di ampliare il contenuto della posizione di garanzia dei sindaci<sup>76</sup>, soprattutto alla luce della previsione dei termini particolarmente stringenti, anche se si è osservato condivisibilmente che essi non modificano la natura privatistica della funzione sindacale e, quindi, non istituiscono un obbligo di denuncia degli eventuali fatti di reato all'autorità giudiziaria<sup>77</sup>.

Ancora riguardo all'art. 14 c.c.i.i., può risultare interessante il terzo comma, ove, nel caso di tempestiva segnalazione all'organo amministrativo dell'esistenza di segnali di crisi, è disposto l'esonero da responsabilità solidale dei sindaci per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo<sup>78</sup>. Infatti, posto che nell'ipotesi considerata non si assisterebbe a una violazione

---

<sup>75</sup> Così, tra gli altri, M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 510.

<sup>76</sup> In tal senso, M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 510 s.; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1195; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1185 s.; F. CONSULICH, *Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio provvisorio*, cit., 38 s. Di contrario avviso, A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1838 ss., per il quale tali previsioni, come nel caso riguardante gli amministratori, non hanno un contenuto innovativo, ma, semmai, si sono limitate ad esplicitare obblighi già esistenti in capo ai sindaci, costituendo la premessa di tutti gli altri loro obblighi.

<sup>77</sup> Così, M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 511.

<sup>78</sup> Sul punto: A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1844 s.; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, 511; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1195.

dell'obbligo giuridico di vigilanza, questa previsione pare in grado di escludere anche una responsabilità penale o quantomeno di circoscrivere il contenuto della posizione di garanzia<sup>79</sup>.

Inoltre, in ragione della stretta connessione tra la funzione di controllo interno e l'attività di gestione della società, è ipotizzabile che i sindaci concorrano con gli amministratori nella realizzazione del delitto in esame (v. *infra*, cap. VI, § 3).

Da quanto fin qui delineato, allora, risulta evidente che per questi soggetti si pone la specifica esigenza di evitare che si finisca per attribuire alla loro posizione di garanzia un contenuto generalizzato, che rischierebbe di tradursi nell'inammissibile obbligo di impedire in assoluto la realizzazione del reato da parte degli amministratori e, persino, di qualsiasi altra carica sociale<sup>80</sup>.

Sotto un diverso profilo, la natura non operativa dei sindaci, come abbiamo accennato, rende difficilmente prospettabile un esercizio fattuale delle loro funzioni, che, semmai, potrebbe essere circoscritto ai limitati casi di permanenza dell'esercizio della carica sociale in presenza di una nomina irregolare o di una causa di decadenza<sup>81</sup>.

Anche per i sindaci, similmente agli amministratori, invece, occorre considerare le differenze tra il modello di organizzazione tradizionale e i modelli alternativi. Difatti, nel sistema dualistico le funzioni di controllo proprie del collegio sindacale sono attribuite ai membri del consiglio di sorveglianza, al quale competono anche alcune funzioni generalmente spettanti all'assemblea; in quello monistico l'attività di controllo è affidata ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione costituito all'interno del consiglio di amministrazione.

Con riguardo ai membri del consiglio di sorveglianza e a quelli del comitato per il controllo sulla gestione, dunque, ci si trova al cospetto di soggetti che esercitano le

---

<sup>79</sup> A favore dei riflessi della disposizione sul fronte della responsabilità penale, A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1845; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, 511; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1195.

<sup>80</sup> Sul punto: A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 62; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 58; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 22 ss.

<sup>81</sup> Al riguardo: P. MANGANO, *La bancarotta societaria*, cit., 113; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 6.

medesime funzioni dei sindaci, pur essendo titolari di un'investitura formale altrimenti definita dalla legge. Anche in questo caso, quindi, ci sembra che debbano ritenersi valide le considerazioni formulate con riguardo agli amministratori.

## 5. I liquidatori.

L'elenco dei soggetti attivi è completato dai liquidatori, i quali si identificano nei soggetti che, in presenza di una causa di scioglimento della società, vengono incaricati di seguirne l'ultima fase subentrando agli amministratori<sup>82</sup>.

In considerazione del loro intervento al momento di apertura della liquidazione giudiziale e dell'inclusione del delitto in esame tra le fattispecie incriminatrici di bancarotta nelle quali la condotta illecita è antecedente alla liquidazione giudiziale, allora, ci sembra di dovere tendenzialmente escludere questi soggetti dal novero dei soggetti attivi del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

In ogni caso, ci limitiamo a osservare che i poteri dei liquidatori sono finalizzati alla definizione dei rapporti tra la società e i terzi. Così, le loro funzioni, delineate dagli artt. 2277-2278 c.c., consistono, essenzialmente, nella presa in consegna dei beni e dei documenti sociali, nella redazione dell'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale, nel pagamento dei creditori e nella ripartizione del residuo tra i soci, nella cancellazione della società, con il divieto, fissato dall'art. 2279 c.c., di intraprendere nuove operazioni. Di rado, inoltre, può accadere che essi operino collegialmente.

In ragione della loro successione gli amministratori, poi, a essi si applicano le disposizioni relative a questi ultimi e valgono, altresì, le medesime osservazioni sopra esposte in ordine alla figura dell'amministratore di fatto<sup>83</sup>, anche se, rispetto al loro obbligo di

---

<sup>82</sup> A tal proposito, Cass., S.U., 30.9.2010, n. 43428, in *Dir. pen. cont.*, 8.12.2010, con nota di G. LEO, *Le Sezioni unite escludono la responsabilità del "liquidatore concordatario" per i reati fallimentari*, ha precisato che «il liquidatore nominato nel concordato preventivo con cessione dei beni non è soggetto attivo dei reati di bancarotta fraudolenta o semplice in quanto non si identifica con alcuno dei soggetti espressamente indicati nella suddetta disposizione ed in particolar modo, tra questi, con "i liquidatori di società"».

<sup>83</sup> Sul punto: A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 26; C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia*

vigilanza, la giurisprudenza è pervenuta a conclusioni particolarmente stringenti<sup>84</sup>.

## 6. La mancata previsione della responsabilità da reato della società.

Per concludere l'analisi dei profili attinenti ai soggetti attivi del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, ci sembra opportuno sviluppare qualche considerazione sulla mancata previsione di una responsabilità da reato della società per questo delitto.

Com'è noto, si deve al d.lgs. 8.6.2001, n. 231, l'introduzione nel nostro ordinamento di una responsabilità degli enti derivante da reato, a seguito di un intenso dibattito sull'ammissibilità di una responsabilità penale delle persone giuridiche e delle spinte provenienti dall'ordinamento comunitario a favore della previsione di una responsabilità dell'ente nel rispetto delle peculiarità dei singoli Stati<sup>85</sup>.

---

*economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, cit., 520 s.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 278.

<sup>84</sup> Cfr., tra le altre: Cass., sez. V, 20.5.2019, n. 34812, in *De Jure*; Cass., sez. V, 28.5.2018, n. 39009, ivi; Cass., sez. V, 12.5.2014, n. 29921, ivi; Cass., sez. V, 8.11.2007, n. 8260, in *C.E.D. Cass.*, n. 241749.

<sup>85</sup> La letteratura in materia è ormai molto vasta. Pertanto, senza pretesa di esaustività, si rinvia a: D. PULITANÒ, *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg., VI, Milano, 2002, 953; M.A. PASCULLI, *Responsabilità penale degli enti*, in *Digesto pen.*, Agg., X, Torino, 2018, 725, e, ivi, ulteriore bibliografia. Nella manualistica: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di L. Conti, cit., 599 ss.; I. CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2005, 117 ss.; A. NAPPI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 304 ss.; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2<sup>a</sup> ed., Il Mulino, Bologna, 2017, 293 ss.; C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2017, 729 ss.; F. RAMACCI, *Corso di diritto penale*, cit., 645 ss.; A. CADOPPI-P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, cit., 217 ss.; G.A. DE FRANCESCO, *Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2018, 204 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 329 ss.; G. DE VERO, *Corso di diritto penale*, cit., 81 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 126 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 889 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 207 ss.; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, 9<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2021, 567 ss.; F.C. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 8<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2021, 47 ss. Quanto, più precisamente, al diritto penale dell'economia: M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 67 ss.; A. MANNA-AA. VV., *Lineamenti generali del diritto penale dell'impresa*, in Id. (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 65 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI,

Così, il d.lgs. 231/2001 ha posto la specifica disciplina in materia stabilendo le seguenti caratteristiche:

- responsabilità di tutti gli enti, anche ove privi di personalità giuridica, eccetto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- realizzazione da parte della persona fisica di un reato inserito nel catalogo dei reati indicati dallo stesso decreto (c.d. reati presupposto);
- realizzazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- realizzazione del reato da soggetti in posizione apicale, se l'ente non prova che la commissione del reato sia derivata dalla violazione di modelli di organizzazione e di gestione o dall'elusione della vigilanza di un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- realizzazione del reato da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, se la commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e l'ente non ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (c.d. colpa di organizzazione);
- responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (c.d. autonomia della responsabilità dell'ente).

Il sistema sanzionatorio delineato da detto decreto, poi, ha previsto la sanzione pecuniaria, quale sanzione principale di carattere generale, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna. Inoltre, la competenza ad accertare gli illeciti dipendenti da reato è stata attribuita al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

---

*Diritto penale dell'economia*, cit., 33 ss. Inoltre, si segnalano i recenti contributi di F. CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems. I limiti del d.lgs. n. 231 del 2001 e le prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 945; ID., *La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., 375; A. FIORELLA, *I problemi fondamentali della responsabilità dell'ente da reato: un'introduzione*, ivi, 243; L. PISTORELLI, *Quindici anni di responsabilità da reato degli enti*, ivi, 257; A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Logica, criticità e riforme del sistema punitivo per l'illecito dell'ente da reato*, ivi, 2019, 517; T. PADOVANI, *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 409.

Si tratta, allora, di una peculiare forma di responsabilità derivante dalla realizzazione di un reato da parte di determinate persone fisiche nell'interesse o a vantaggio dell'ente, che ha rappresentato un'importante svolta nel panorama legislativo, soprattutto per la necessità di fronteggiare efficacemente la criminalità, di proporzioni sempre più rilevanti, delle imprese. L'istituzione della responsabilità da reato dell'ente, infatti, mira a colpire le condotte illecite realizzate all'interno dell'impresa che non si limitano a essere il frutto di un'iniziativa del singolo autore del reato, ma che rientrano nell'ambito di una politica aziendale.

Le società, dunque, costituiscono il terreno di elezione di tale normativa tant'è vero che, nel definire l'ambito di applicazione, sono stati individuati tra i soggetti destinatari tutti i tipi di società, sia quelle dotate di personalità giuridica sia quelle che ne sono prive<sup>86</sup>.

Come abbiamo anticipato, tuttavia, il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose non rientra tra quei reati dai quali può derivare una responsabilità dell'ente, quale conseguenza della mancata previsione dei reati fallimentari nel catalogo dei reati presupposto.

A tal proposito, occorre osservare che, nonostante l'assetto normativo originario limitasse la responsabilità da reato degli enti ai reati concernenti la criminalità del profitto lesivi o pericolosi per gli interessi finanziari dell'Unione europea (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, e così via), successivamente, l'elenco è stato ripetutamente ampliato sino a essere integrato addirittura da figure criminose di natura colposa e a ricomprendere fattispecie incriminatrici che poco hanno a che vedere con la criminalità di impresa (si pensi, in quest'ottica, alla mutilazione di organi genitali femminili)<sup>87</sup>. Quanto, più precisamente, al diritto penale dell'economia, nel catalogo sono stati introdotti, mediante aggiunzioni normative, alcuni reati finanziari, societari e ambientali e, da ultimo, anche taluni reati tributari, per effetto del d.l. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla l. 19.12.2019, n. 157, che ha aggiunto l'art.

---

<sup>86</sup> Sul punto: N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 36.

<sup>87</sup> A questo riguardo: M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 78 ss.; A. MANNA-AA. VV., *Lineamenti generali del diritto penale dell'impresa*, in Id. (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 77 ss.

25-*quinquiesdecies* al d.lgs. 231/2001.

Ebbene, in questo quadro, desta qualche perplessità l'assenza dei reati fallimentari e, in particolar modo, delle fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta societaria<sup>88</sup>. Queste ultime, infatti, si sviluppano in un contesto che si presta all'individuazione di responsabilità che oltrepassano quelle dei singoli agenti e sono in grado di inserirsi in un disegno più ampio<sup>89</sup>, oltre al fatto che la prospettiva di una corresponsabilità della società potrebbe essere in linea con il superamento di forme di stigmatizzazione degli autori di questi reati.

A ben riflettere, l'omessa inserzione potrebbe essere riconducibile alla limitata capacità di tali fattispecie incriminatrici di generare allarme sociale, che, invece, parrebbe essere lo spirito che ha contraddistinto le innovazioni – quantomeno, più recenti – del catalogo dei reati presupposto<sup>90</sup>.

Ma c'è anche un altro aspetto che ci sembra meritevole di attenzione. Per gli altri reati appartenenti alla sfera del diritto penale dell'economia, l'introduzione tra le fattispecie incriminatrici contestabili all'ente è avvenuta mediante riforme di ampia portata che li hanno riguardati e che, tra gli altri, hanno regolato anche questo aspetto, sicché, per il fronte dei reati fallimentari, questa occasione, forse, avrebbe dovuto essere rappresentata dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che – al di là dei discussi profili innovativi per il versante del diritto penale – è il primo intervento organico in materia.

Ora, vista la mancata previsione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose tra i reati presupposto, ci si potrebbe interrogare sulla possibilità che, nel caso di condanna della persona fisica per il delitto in esame, o più ampiamente per una fattispecie incriminatrice di bancarotta, l'ente sia ritenuto responsabile, per i medesimi fatti addebitati alla persona fisica, di un diverso reato, quale ad esempio un reato societario originariamente contestato alla persona fisica e rimasto assorbito nel delitto di

---

<sup>88</sup> A proposito dell'assenza dei reati fallimentari tra i reati presupposto, in particolare, M. ZANCHETTI, *Diritto penale fallimentare*, in D. Pulitanò (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale del patrimonio*, cit., 429 ss.

<sup>89</sup> Si vedano per tutti F. BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 951, e C.E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché, del per cosa*, ivi, 2008, 1516.

<sup>90</sup> Su quest'ultimo aspetto, in senso particolarmente critico, R. ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, cit., 60.

bancarotta.

A ben vedere, sul piano generale, questa ipotesi, nel celare il rischio di un'incontrollabile estensione della responsabilità da reato dell'ente, sembra risultare, perlomeno a nostro modo di vedere, difficilmente compatibile con il principio di legalità sul quale lo stesso d.lgs. 231/2001 si fonda e, allo stesso tempo, pare porsi in contrasto con la diffusa tendenza a richiedere che il reato contestato alla persona fisica coincida con quello presupposto alla responsabilità della persona giuridica<sup>91</sup>. Analoga questione è stata affrontata con esito negativo, ad esempio, a proposito dell'eventualità di contestare all'ente reati scopo del delitto associativo non previsti nel novero dei reati presupposto allorché si proceda per il delitto di associazione per delinquere<sup>92</sup>.

Tuttalpiù, l'astratta possibilità di una responsabilità da reato della società, ove sia stato realizzato il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, potrebbe essere ammissibile limitatamente alle circoscritte occasioni che ci accingiamo a esporre.

Un primo caso è quello del concorso effettivo del delitto in esame con uno o più reati

---

<sup>91</sup> Si veda, M. GAMBARELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 79.

Su questo aspetto si è pronunciata, tra l'altro, Cass., S.U., 25.9.2014, n. 11170, in *C.E.D. Cass.*, n. 263685, sulla quale v. M. BONTEMPELLI, *Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei creditori di buona fede e prerogative del curatore*, in *Arch. pen.*, 3/2015, 1; P. DI GERONIMO, *La confisca del profitto del reato, tra responsabilità da reato delle società ed esigenze di garantire il soddisfacimento dei creditori nella procedura fallimentare: pregi e limiti della soluzione prospettata dalle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2015, 3031; M. RIVERDITI, *Le Sezioni Unite individuano il punto di equilibrio tra confisca ex d.lgs. 231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito*, in *Dir. pen. cont.*, 3.4.2015; E. ROMANO, *Confisca e tutela dei terzi: tra buona fede e colpevole affidamento*, in *Cass. pen.*, 2016, 2894. Già prima, in questo senso, tra le altre, Cass., sez. VI, 20.12.2013, n. 3635, in *De Jure*. Peraltro, più in generale, la tassatività del catalogo dei reati presupposto era stata chiarita da Cass., S.U., 23.6.2011, n. 34476, in *Dir. pen. cont.*, 30.9.2011, con nota di M. SCOLETTA, *Le Sezioni unite sull'estensione della responsabilità ex crimine degli enti al reato di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione: risposta negativa a un quesito "semplice"*, per la quale il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, prima previsto dall'art. 174-bis del d.lgs. 1998, n. 58, e poi dall'art. 27 del d.lgs. 2010, n. 39, non rientra tra i reati presupposto dal momento che il decreto 231/2011 non richiama le due disposizioni e l'analoga fattispecie di cui all'art. 2627 c.c., norma già inserita nell'elenco, non può essere più considerata fonte della responsabilità dell'ente dal momento che il d.lgs. 39/2010 ha provveduto alla sua abrogazione.

<sup>92</sup> A tal proposito, cfr.: S. BELTRANI, *Responsabilità degli enti da associazione per delinquere (art. 416 c.p.): una (non condivisibile) decisione di grande rilievo*, in *Rivista 231*, 3/2014, 217.

presupposto, sempre che siano presenti i requisiti richiesti per la responsabilità da reato della società, nel quale, cioè, la società potrebbe essere chiamata a rispondere dei reati diversi dal cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Una seconda ipotesi è quella della responsabilità da reato della società per fatti diversi, sempre che questi ultimi integrino reati per i quali la stessa può essere chiamata a rispondere e sempre che siano presenti tutti i requisiti necessari.

Segnatamente, in queste eventualità, la responsabilità da reato della società parrebbe astrattamente configurabile poiché sembrerebbe essere stato escluso che la dichiarazione di fallimento determini l'estinzione dei reati eventualmente contestabili all'ente, sebbene se ne fosse pure prospettata l'assimilazione alla morte del reo o la natura di causa non codificata di estinzione del reato<sup>93</sup>. La conseguenza, nel quadro del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, è che l'intervento dell'attuale dichiarazione di liquidazione giudiziale non dovrebbe far venire meno la responsabilità della società per un altro reato rientrante tra i reati presupposto.

Dunque, almeno all'attuale stato dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di responsabilità da reato dell'ente, la responsabilità della persona fisica per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni non parrebbe potere comportare altresì una responsabilità della società, che, dunque, non può ritenersi "soggetto attivo" del delitto in esame, ma è prospettabile la sola eventualità di una responsabilità della società per altri reati realizzati dalla persona fisica in concorso effettivo con il delitto

---

<sup>93</sup> Così, tra le altre, Cass., sez. III, 11.10.2017, n. 15788, in *De Jure*; Cass., sez. V, 26.9.2012, n. 44824, in *Dir. pen. cont.*, 11.12.2012, con nota di P. CHIARAVIGLIO, *Responsabilità da reato della persona giuridica e fallimento della società: un rapporto problematico* (su quest'ultima sentenza, anche G. CHIAMETTI, *Sanzioni anche per le società fallite*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 1/2013, 191, e A. SALVATORE, *Il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo da reato* (commento a Cass. Pen. Sez. V, 5.11.2012, n. 44824), *ivi*, 2/2013, 255); Cass., sez. V, 2.10.2009, n. 47121, in *De Jure*, con nota di E. CORUCCI, *La morte del reo e il fallimento dell'ente: il parallelo che non c'è*, in *Riv. pen.*, 2010, 515. In dottrina, v.: A. GILIO, *Confisca ex D.Lgs. 231/2001 e procedura fallimentare: un rapporto problematico*, in *Giurisprudenza penale*, 11/2018, 1.

Si veda, invece, G.J. SICIGNANO, *Gli effetti della cancellazione della società, dal registro delle imprese sulla responsabilità "da reato" dell'ente*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2/2014, 153 ss., sulle posizioni maturate in relazione alla diversa ipotesi della cancellazione della società dal registro delle imprese.

in esame o per fatti diversi nonostante l'intervento della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

### Capitolo III

#### La condotta tipica

SOMMARIO: 1. L'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. quale reato a forma vincolata. – 2. La descrizione della condotta. – 3. La realizzabilità mediante omissione. – 4. Il fenomeno del gruppo di società. – 5. L'oggetto materiale della condotta. – 6. La possibile rilevanza delle esenzioni dai reati di bancarotta di cui all'art. 324 c.c.i.i.

#### 1. L'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. quale reato a forma vincolata.

Il nodo centrale della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. – intorno al quale si concentrano le difficoltà di interpretazione – è costituito dall'impiego della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose». L'espressione potrebbe essere ricondotta, come – non senza incertezze<sup>1</sup> – è avvenuto tradizionalmente, all'elemento soggettivo del reato (v. *infra*, cap. IV, §§ 1, 2, 3) e a questo esito si accompagnerebbe, per quanto concerne l'elemento oggettivo, la lettura del delitto quale reato a forma libera<sup>2</sup>, realizzabile, cioè, attraverso qualsiasi condotta che cagioni l'evento.

Tralasciando per il momento le argomentazioni che potrebbero essere sviluppate in questa direzione<sup>3</sup>, possiamo osservare che tali conclusioni deriverebbero dal duplice richiamo al “dolo” («con dolo» e, con riferimento alle operazioni, «dolose») all'interno della locuzione e dall'assenza, al di fuori della locuzione, di elementi in grado di descrivere la condotta. Così, il primo profilo potrebbe indurre a indagare sul piano

---

<sup>1</sup> A questo riguardo, un particolare scetticismo sulle conclusioni finora raggiunte sembra essere mostrato, tra gli altri, da A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 255; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 128; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 286.

<sup>2</sup> Così, tra gli altri, C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta “impropria” (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, cit., 535; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 285.

<sup>3</sup> V. *infra*, cap. IV, §§§ 1, 2, 3.

dell'elemento soggettivo alla luce del dolo quale criterio di imputazione del reato e il secondo ad affermare la natura di reato a forma libera del delitto.

Tuttavia, ci sembra di potere pervenire a una diversa interpretazione, prospettando che l'espressione «con dolo o per effetto di operazioni dolose», anziché riferirsi all'elemento soggettivo, descriva la condotta da porre in essere affinché il delitto risulti integrato; e, dunque, in quest'ottica, di potere ravvisare nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose un reato a forma vincolata<sup>4</sup>.

Da questo punto di vista, diversi aspetti consentono di evidenziare che la locuzione può essere riferita alla condotta tipica del delitto in esame.

Un primo argomento è offerto dalla struttura della fattispecie incriminatrice. Quest'ultima, infatti, sembrerebbe essere simmetrica rispetto a quella che la precede, ossia la bancarotta da reato societario di cui all'art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i. Più precisamente, come può facilmente constatarsi, le due fattispecie incriminatrici presentano gli stessi soggetti attivi, la liquidazione giudiziale nel medesimo (controverso) ruolo e il dissesto nella posizione di evento naturalistico (v. *infra*, cap. V, § 2); poi, ove la bancarotta da reato societario contiene la descrizione della condotta attraverso il richiamo ai reati societari<sup>5</sup>, il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose riporta la locuzione in questione.

Una seconda argomentazione, invece, può essere tratta proprio da quelle letture che riconducono l'espressione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» all'elemento

---

<sup>4</sup> G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 234 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 32 s.

<sup>5</sup> Sulla forma vincolata della bancarotta da reato societario, v.: F. MUCCIARELLI, *La bancarotta societaria impropria*, in A. Alessandri (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Ipsoa, Milano, 2002, 446; A. CADOPPI, *Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari*, in A. Lanzi-A. Cadoppi (a cura di), *I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio*, cit., 397; A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 35. Quanto alla portata del rinvio ai reati societari operato dall'art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i., si tratta di una questione che esula dal profilo qui trattato e per la quale si rinvia, eventualmente a: A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 243 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 283.

soggettivo del reato<sup>6</sup>. In particolare, ognuna di queste letture, pur concentrandosi sull'elemento soggettivo nel ricercare le peculiarità della fattispecie incriminatrice derivanti da detta locuzione, finisce per cogliere nella locuzione taluni elementi in grado di incidere anche sulla condotta tipica, talvolta riconoscendolo espressamente<sup>7</sup>. Difatti, ora viene esclusa la configurabilità delle operazioni dolose mediante omissione a causa della riconducibilità a esse dei soli comportamenti positivi<sup>8</sup>; ora si prospetta che le operazioni dolose debbano avere natura di reati, sull'assunto che può essere dolosa solo un'attività illecita e già tipizzata in una norma incriminatrice<sup>9</sup>; ora, ancora, si identificano le operazioni in qualsiasi atto o complesso di atti implicanti una disposizione patrimoniale compiuti dalle persone preposte all'amministrazione della società con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla loro qualità<sup>10</sup>, giungendo a far coincidere le operazioni dolose, secondo una definizione "fortunata", nell'abuso della carica ovvero nella contravvenzione ai propri doveri<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Come già anticipato, approfondiremo questo aspetto *infra*, cap. IV, §§ 1, 2, 3.

<sup>7</sup> È il caso, ad esempio, di P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 377.

<sup>8</sup> In tal senso, tra gli altri, P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 378; E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 256; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 196; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 258.

<sup>9</sup> Così, M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 179 s.

<sup>10</sup> Si tratta della celebre formula elaborata da P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 379.

<sup>11</sup> Così, tra i tanti, A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 43; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 348 s.; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 195; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, cit., 237; C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, cit., 537; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 261 s.; E. MUSCO-F. ARDITO, *Diritto penale fallimentare*, cit., 237; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 289.

Ancora, a beneficio di questa lettura, come vedremo più approfonditamente nel prosieguo<sup>12</sup>, si iscrive l'interpretazione che, nell'ordinamento spagnolo, è accolta in via prevalente con riguardo a una fattispecie incriminatrice – prevista, fino a non molto tempo fa, dall'art. 260 del codice penale spagnolo – che sembrerebbe corrispondere esattamente al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Altri profili, poi, in modo speculare, spingono a dubitare che i richiami al “dolo” debbano essere necessariamente intesi alla luce del dolo quale criterio di imputazione soggettiva e, dunque, della sua connotazione – più comune – nel diritto penale.

Innanzitutto, una ragione significativa può essere ravvisata nella parte generale del diritto penale. L'art. 42, comma 2, c.p., infatti, stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo, espressamente preveduti dalla legge. Da questa formulazione, com'è noto, si trae che, per quanto attiene alla previsione normativa dell'elemento soggettivo del reato, il dolo rappresenta il criterio generale di imputazione per i delitti, sicché esso non richiede di essere esplicitato dal legislatore ed è sotteso alla natura delittuosa della fattispecie incriminatrice<sup>13</sup>. Rapportato al delitto in esame, allora, questo aspetto sembra portare a interpretare il richiamo al dolo secondo un significato

---

<sup>12</sup> V. *infra*, cap. VII, § 5.

<sup>13</sup> In tal senso, in particolare, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 217 s., ma il profilo è evidenziato anche da G. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit., 448. *Contra*: C. PEDRAZZI, *Art. 223, in Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 318, che ritiene che l'esplicitazione serva a far risaltare la contrapposizione all'ipotesi delle operazioni dolose nonché alla causazione colposa prevista dall'articolo successivo. Nella manualistica, G.D. PISAPIA, *Istituzioni di diritto penale*, 3<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1975, 74; G. BETTIOL-L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 12<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1986, 503 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di L. Conti, cit., 346; I. CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 291; S. ALEO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 275; C. PATERNITI, *Manuale dei reati. Le regole generali*, Giuffrè, Milano, 2010, 70 s.; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 424; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 367 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 332; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 365; A. PAGLIARO, *Principi di Diritto penale*, cit., 346; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 300.

differente da quello di cui all'art. 43 c.p.<sup>14</sup>.

Un'ulteriore motivazione può derivare dal forte legame di questa fattispecie incriminatrice con la disciplina civilistica (v. *supra*, cap. I, § 4). Abbiamo segnalato, cioè, che, al fine dell'interpretazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, non deve essere trascurata la possibile influenza del settore civilistico, ove, per quanto adesso ci interessa, ad esempio, è presente una diversa connotazione del "dolo". In fin dei conti, pressoché tutti coloro che si sono soffermati su questa fattispecie incriminatrice, malgrado la diversità delle opinioni sostenute, concordano sull'ausilio offerto dalla disciplina civilistica di riferimento<sup>15</sup>. E, d'altra parte, basti pensare che, nelle pagine precedenti, abbiamo fatto ricorso al diritto commerciale per l'individuazione dei soggetti attivi e lo stesso avverrà, nel prosieguo, per la definizione dell'evento del dissesto nonché, soprattutto, in ordine al ruolo della liquidazione giudiziale (v. *infra*, cap. V).

Al contempo, nello stesso senso bisogna ricordare l'origine storica dell'incriminazione. Nonostante – ovviamente – l'intenzione del legislatore non sia vincolante per l'interprete, qui l'argomento storico-intenzionalista può essere inserito nel più ampio quadro che si sta cercando di delineare. In questa prospettiva, allora, può risultare indicativo che, quando questa fattispecie incriminatrice venne introdotta per la prima volta, il concetto tipicamente penalistico di dolo, come poi espresso nell'art. 43 c.p., non era ancora ben definito e, quindi, quasi sicuramente non era nella mente del legislatore<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Se una corrente di pensiero (v., tra gli altri, M. GAMBARELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 260) sottolinea che il richiamo al dolo non può che essere inteso sulla scorta della definizione dell'art. 43 c.p., una diversa visione (v., G. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit., 446), d'altro canto, mette in luce che sarebbe un palese controsenso, in nome di un bisogno sistematico di unità, proporre un'interpretazione complessiva che porrebbe la previsione proprio in totale e ingiustificata disarmonia con il sistema del nostro diritto penale e, in particolare, con i principi fondamentali della sua parte generale.

<sup>15</sup> Si veda, tra gli altri, F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, cit., 8 ss.

A venire in rilievo qui sono, prevalentemente, quelle che C. PIERGALLINI, "Civile" e "penale" a perenne confronto: l'appuntamento di inizio millennio, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1307, definisce «interrelazioni segnate dalla complessità».

<sup>16</sup> In argomento: G. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit., 440 ss.; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 217; E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit.,

Infine, altri aspetti fanno emergere che la forma vincolata di questo delitto parrebbe essere addirittura imposta da esigenze di carattere sistematico.

A questo riguardo, si consideri che è generalmente condiviso che i delitti di cui all'art. 329, comma 2, lett. a e lett. b, c.c.i.i. siano fattispecie incriminatrici aggiuntive all'interno del sistema dei reati di bancarotta, tenuto conto dell'assenza di previsioni corrispondenti per l'imprenditore individuale<sup>17</sup>. Per evitare un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e, più ampiamente, con quello di ragionevolezza, difatti, la loro presenza si spiega per la circostanza che gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, oltre a potere realizzare le tradizionali ipotesi di bancarotta fraudolenta al pari dell'imprenditore individuale, ossia quelle previste dall'art. 329, comma 1, c.c.i.i., possono porre in essere altresì altre e diverse condotte penalmente rilevanti che trovano la loro ragion d'essere nel contesto societario. Ebbene, nessun dubbio si pone per la bancarotta da reato societario, che, infatti, è integrata attraverso la realizzazione di alcuni reati societari. Ma, quanto al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, solo la sua natura di reato a forma vincolata, destinato, cioè, a perseguire determinate e specifiche condotte, pare potere sposarsi con questa funzione, mentre, invece, la natura di reato a forma libera mal si concilierebbe con la funzione di punire condotte realizzabili nel solo contesto societario e finirebbe per porre la fattispecie incriminatrice

---

181; D. MICHELETTI, *La bancarotta societaria preterintenzionale. Una rilettura del delitto di operazioni dolose con effetto di fallimento*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, 44; inoltre, per una sottolineatura sugli sforzi susseguitisi per precisare la nozione, G. BATTAGLINI, *Diritto penale. Parte generale*, 3<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1949, 226, ma anche S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 423 s.

A proposito dei profili storici della nozione di "dolo", si rinvia, più ampiamente a: G.P. DEMURO, *Il dolo. Svolgimento storico del concetto*, I, Giuffrè, Milano, 2007, spec. 175 ss.

<sup>17</sup> Così, tra gli altri, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 203; D. MICHELETTI, *La bancarotta societaria preterintenzionale. Una rilettura del delitto di operazioni dolose con effetto di fallimento*, cit., 57; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 107; A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, cit., 135. Sulla medesima traiettoria, A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 185; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 251, che definisce la bancarotta fraudolenta da reato societario e questa fattispecie incriminatrice ipotesi «speciali» di bancarotta fraudolenta ovvero come «ulteriori» ipotesi di bancarotta fraudolenta.

in frizione con i profili di incostituzionalità appena richiamati.

Si osservi, inoltre, che la forma vincolata pare porsi a beneficio di una più armonica ricostruzione, sul piano del concorso di reati, del rapporto tra il delitto in esame e le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria (v. *infra*, cap. VI, § 5).

## 2. La descrizione della condotta tipica.

Una volta evidenziate le ragioni che inducono a pensare che la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» possa essere riferita alla condotta tipica e che, di conseguenza, spingono a ritenere che ci si trovi dinanzi a un reato a forma vincolata, occorre venire, adesso, alla possibile descrizione della condotta.

Anzitutto, per quanto attiene al significato del duplice richiamo al “dolo”, ci sembra che esso possa designare l’impiego di artifici e raggiri.

Più precisamente, cioè, la “dolosità” richiesta dalla fattispecie incriminatrice pare essere suscettibile di rendere il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose un delitto realizzabile con frode e, dunque, di circoscrivere le condotte in grado di integrare il delitto a quelle condotte caratterizzate dall’impiego di artifici o raggiri o, in generale, da un’attitudine frodatória.

In quest’ottica, affinché questo delitto possa essere ritenuto sussistente, la condotta posta in essere dal soggetto attivo dovrebbe consistere nella simulazione di circostanze inesistenti o nella dissimulazione di circostanze esistenti, che generano una trasfigurazione della realtà esterna, ovvero nell’impiego di mezzi subdoli e ingegnosi destinati a orientare in modo fuorviante le decisioni e le rappresentazioni altrui<sup>18</sup>.

A ben riflettere, questa accezione del “dolo” non è del tutto estranea al diritto penale. Si guardi, a titolo esemplificativo, al delitto di mancata esecuzione «dolosa» di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), rispetto al quale, essendo lo stesso precetto a richiedere il compimento di atti fraudolenti, nessun dubbio si pone che la dolosità richiamata

---

<sup>18</sup> Sulla nozione di artifici e raggiri, si vedano: V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, aggiornato da P. Nuvolone-G. Pisapia, IX, 5ª ed., Utet, Torino, 1975, 682; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, 16ª ed., a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2016, 474 ss.

attenga alla condotta tipica<sup>19</sup>.

Le espressioni adoperate dal diritto penale per indicare il carattere fraudolento della condotta, peraltro, si presentano eterogenee. Si osservi, anche in tal caso a titolo esemplificativo, l'uso della perifrasi «mediante artifici o raggiri» nel delitto di truffa (art. 640 c.p.), l'impiego del termine «fraudolento» con il quale vengono descritti il rialzo e il ribasso dei prezzi nel delitto di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato (art. 501 c.p.), il trasferimento nel delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), l'insolvenza nel delitto di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), l'utilizzo dell'espressione «carpito con inganno» a proposito del consenso nell'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e, per l'appunto, il ricorso alla locuzione contenente «con dolo» o «dolose» nell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.

Nel caso specifico del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, l'uso dei riferimenti alla dolosità per indicare il carattere necessariamente fraudolento della condotta, anziché di altre espressioni assimilabili, per un verso, potrebbe essere il retaggio di un linguaggio giuridico risalente dovuto alla collocazione temporale della prima formulazione di questa fattispecie incriminatrice.

Per altro verso, esso potrebbe discendere dalla vicinanza al tessuto normativo civilistico. Ci riferiamo, cioè, all'accezione ricondotta al “dolo” nell'ambito della disciplina dei vizi del consenso (art. 1427 ss. c.c.), tenuto conto, tra l'altro, che dalla natura contrattuale delle società della quale abbiamo detto all'inizio (v. *supra*, cap. I, § 2) si può evincere un particolare legame proprio con la disciplina civilistica del contratto. Con questo, tuttavia, non intendiamo affermare che il “dolo” del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose possa equivalere al dolo vizio del consenso (non sono presenti, infatti, nella nostra fattispecie incriminatrice i requisiti tipici del vizio del consenso in questione), ma ci sembra di potere supporre che la terminologia adoperata dal legislatore nel settore fallimentare possa – e soprattutto potesse – risentire in misura significativa del contesto civilistico nel quale la disciplina delle procedure concorsuali ha avuto origine, al punto da adoperare, nel delitto in esame, l'espressione civilistica che più comunemente allude al carattere fraudolento di un comportamento, anziché optare per il

---

<sup>19</sup> A questo riguardo, cfr.: B. ROMANO, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, 6<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2016, 325 ss.; ID., *Art. 388*, in M. Ronco-B. Romano (a cura di), *Codice penale ipertestuale commentato on line*, Wolters Kluwer, Milano, e, *ivi*, ulteriore bibliografia.

più elegante – e sicuramente meno equivoco – “mediante artifici o raggiri”.

Nella disciplina civilistica dei vizi del consenso, difatti, il termine “dolo” sembra essere impiegato quale sinonimo di “raggiri”, come emerge dall’osservazione dell’art. 1427 c.c., che recita «carpito con dolo», e degli artt. 1439-1440 c.c., che, nell’indicare i requisiti necessari affinché il dolo costituisca un vizio del consenso, confermano che questi ultimi non sono già ricompresi nell’espressione «con dolo».

Poiché, tuttavia, la locuzione sulla quale stiamo indagando non si esaurisce nel controverso richiamo alla dolosità e contiene anche l’espressione «per effetto di operazioni (dolose)», veniamo, a questo punto, a tale ulteriore porzione del precetto della fattispecie incriminatrice in esame.

L’espressione «per effetto di operazioni», a nostro modo di vedere, si presta a essere chiarita da due fattori.

E, cioè, in primo luogo, per il fatto che, viste le dimensioni delle società nonché, soprattutto, la loro dinamicità nel tempo e nello spazio, anche condotte cronologicamente lontane potrebbero essere in grado di cagionare il dissesto<sup>20</sup>; in secondo luogo, per la circostanza che più condotte singolarmente non suscettibili di comportare il dissesto della società potrebbero determinare il dissesto se coordinate o collegate tra loro<sup>21</sup>.

Pertanto, la previsione di questa seconda espressione potrebbe essere riferita a quelle condotte che, oltre a possedere quel carattere fraudolento rievocato dall’attributo “dolose”, presentino una particolare macchinosità e complessità strutturale, che la sola espressione «con dolo» non sarebbe stata sufficiente a descrivere.

Nell’inciso «per effetto di operazioni», quindi, sembrerebbe di potere cogliere solamente una deroga alla normale delimitazione del nesso di causalità, quale naturale conseguenza delle caratteristiche del contesto nel quale il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose si sviluppa, tenuto conto che uno dei correttivi della teoria condizionalistica avrebbe imposto di eliminare dalla ricostruzione del nesso causale gli antecedenti non prossimi all’evento<sup>22</sup>. La riferibilità di tale espressione al versante

---

<sup>20</sup> Cfr.: A. ALESSANDRI, *Impresa (responsabilità penali)*, cit., 196.

<sup>21</sup> Così, G. MININUCCI, *Il dolo nella bancarotta. Alla ricerca della tipicità soggettiva della fattispecie patrimoniale*, University Press, Firenze, 2018, 190.

<sup>22</sup> In argomento, si rinvia, più diffusamente, a: A. PAGLIARO, *Causalità e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2005, 1045; R. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Giappichelli, Torino, 2010, 61 ss. Nella manualistica, G.

della causalità, peraltro, parrebbe corroborata dall'osservazione del dato letterale che, soprattutto nelle formulazioni della fattispecie incriminatrice precedenti alla legge fallimentare, attraverso l'impiego della locuzione «per conseguenza» in luogo di «per effetto» rendeva di maggiore immediatezza l'accostamento all'art. 40, comma 1, c.p., il quale, nel dettare la disciplina codicistica della causalità, dispone che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato «non è conseguenza della sua azione od omissione».

Ebbene, le condotte artificiose, alle quali – a nostro modo di vedere – farebbe riferimento questa seconda parte della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose», parrebbero realizzabili nel contesto societario e non anche nell'impresa individuale in quanto rese possibili dallo schermo della persona giuridica e dal suo utilizzo abusivo. E infatti, condivisibilmente, è stato osservato, sia pure dal punto di vista di una diversa lettura interpretativa di questo delitto, che l'originalità della previsione in esame potrebbe risiedere nel fatto che la società può essere sabotata anche senza disperdere attività o simulare passività<sup>23</sup>.

Alla luce di questa prospettiva, dunque, il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose potrebbe essere destinato a operare non rispetto a qualsiasi condotta causativa del dissesto, come generalmente sostenuto, bensì trovare applicazione per le sole condotte che presentino i requisiti ora descritti.

Alcuni esempi di condotte che, ovviamente in presenza degli altri elementi richiesti, potrebbero essere riconducibili a tale delitto paiono ravvisabili in quelle che seguono.

Innanzitutto, si potrebbe trattare delle numerose operazioni infrasocietarie che la società può compiere facilmente sulle proprie azioni, come la sottoscrizione o l'acquisto delle stesse, le quali, allorché realizzate fraudolentemente, possono alterare fittiziamente l'integrità del capitale sociale e il corretto funzionamento dell'organizzazione sociale al punto da comportare, a seconda della loro entità, il dissesto (non a caso, già la disciplina

---

FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 246 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 248; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 264.

<sup>23</sup> Così, C. PEDRAZZI, *Art. 223, in Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 319.

civilistica le ammette a condizioni restrittive<sup>24</sup>).

Poi, potrebbero avere i requisiti fissati dalla locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» le ipotesi nelle quali la politica gestionale sia orientata nel suo insieme al dissesto e si avvalga, così, dei più vari espedienti, anche di carattere omissivo: esemplificativamente, trascurare occasioni propizie, gravare la società di oneri finanziari eccedenti le reali necessità, praticare prezzi fuori mercato. Nello stesso novero di condotte si inscrivono quelle degli amministratori che perseguono interessi confliggenti con quelli della società perché, ad esempio, interessati in attività concorrenti.

Quanto alla particolare macchinosità, potrebbe essere il caso dell'abbandono a sé stessa della società dopo essere stata utilizzata per carpire denaro o merci ai terzi, all'acquisto del controllo di una società al solo fine di eliminarla dal mercato. È questa l'ipotesi delle società "costituzionalmente fraudolente"<sup>25</sup>, che, cioè, praticano una gestione deliberatamente suicida: la costituzione di una società che nasce destinata all'insolvenza, la gestione caratterizzata dalla costante violazione dei canoni di buona amministrazione e diretta a depauperare il patrimonio sociale, la costituzione di una società allo scopo di commettere reati, la creazione di una società, solitamente di breve durata e destinata al dissesto, finalizzata all'emissione di fatture false in relazione a operazioni inesistenti per consentire ad altre società di portare in detrazione le somme corrispondenti (c.d. cartiere)<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Per approfondimenti, cfr.: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 244 ss.; G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Società*, cit., 425 ss.

<sup>25</sup> Tale espressione è riconducibile a C. PEDRAZZI, *Art. 223, in Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 319.

<sup>26</sup> In argomento: E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 224 ss.; ID., *Bancarotta societaria o impropria: l'art. 223, II co., n. 2 legge fallimentare*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà e operazioni dolose*, cit., 221 ss.; ID., *La bancarotta fraudolenta per aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società (art. 223, comma 2, n. 2, L.F.)*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta*, cit., 296 ss.

Altro fenomeno, peraltro strettamente connesso al funzionamento delle cartiere, è quello delle c.d. frodi carosello, che si articolano in una serie di passaggi di beni tra diverse società per evadere il pagamento di alcune imposte e, in particolare, dell'I.V.A.

Nella prassi, peraltro, molte delle condotte che abbiamo richiamato si presentano combinate tra loro.

Chiaramente, abbiamo ora menzionato alcune delle condotte, che, secondo la lettura che stiamo prospettando, potrebbero presentare quei caratteri per essere astrattamente riconducibili alla fattispecie incriminatrice in esame, solo a titolo esemplificativo. Infatti, posto che – così interpretato – il delitto in esame sarebbe essenzialmente destinato a colpire le alte cariche sociali di società che non nascono o che non si sviluppano nel segno della dinamica fisiologica della vita societaria, l'assenza del metodo casistico che caratterizza il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose potrebbe consentire, in presenza degli altri elementi costitutivi, la repressione delle più svariate condotte, purché realizzate con dolo o per effetto di operazioni dolose, che cagionino il dissesto della società.

Dunque, l'esito di questa lettura, nel circoscrivere la condotta rilevante nei termini nei quali abbiamo cercato di descriverla, potrebbe essere quello di attribuire al delitto in esame un ambito di applicazione quanto più possibile determinato. Si consideri, infatti, che pressoché tutte le condotte alle quali il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose si rivolgerebbe alla luce dell'interpretazione che stiamo prospettando vengono già ricondotte dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità al suo ambito di applicazione, sebbene per mezzo di altre interpretazioni dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.<sup>27</sup>. La mancanza di punti fermi nell'interpretazione della fattispecie incriminatrice in esame, però, fa sì che, per mezzo del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, vengano puniti fatti del tutto eterogenei, anche solo occasionalmente e casualmente ricollegabili al dissesto e addirittura tutti i casi nei quali il

---

<sup>27</sup> V., tra le altre, Cass., sez. V, 17.10.2019, n. 394, in *De Jure*; Cass., sez. V, 4.10.2019, n. 47584, ivi; Cass., sez. V, 2.7.2019, n. 47573, ivi; Cass., sez. V, 19.9.2018, n. 49506, ivi; Cass., sez. V, 10.7.2018, n. 45324, ivi. Particolarmente significativa, in tal senso, Cass., sez. V, 5.12.2014-15.4.2015, n. 15613, in *Dir. pen. cont.*, 13.5.2015, con nota di A. ROSSI, *Causazione del fallimento della società 'con dolo o per effetto di operazioni dolose': peculiarità, anomalie testuali e controversie esegetiche alla luce della sentenza sul caso Parmalat-Capitalia*, cit., 429, sebbene in tale sentenza il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. si ritenga assorbito nella bancarotta fraudolenta patrimoniale. Inoltre, con riguardo a questo aspetto in relazione a quest'ultima pronuncia, cfr.: L. RAMPONI, *Il caso Parmalat: il giudizio parmense sul reato di bancarotta fraudolenta*, in L. Foffani-D. Castronuovo (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia*, I, Il Mulino, Bologna, 2015, 50.

dissesto societario sia preceduto da qualche anomalia gestionale, dando luogo a una tendenza che, opportunamente, ha spinto un'autorevole dottrina a sottolineare l'esigenza di non ricondurre a questo delitto ogni operazione causativa del dissesto e di escludere, tra le altre, quelle che si propongono di favorire la società<sup>28</sup>.

Allo stesso tempo, l'interpretazione della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» come abbiamo inteso, oltre a circoscrivere la sfera di operatività del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, potrebbe conferire a questo delitto la specifica funzione di reprimere unicamente fenomeni così caratterizzati. Al riguardo, bisogna rilevare che gran parte dei fenomeni che abbiamo richiamato esemplificativamente sono difficilmente perseguibili attraverso le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta in quanto, generalmente, non si traducono in attività di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione, esposizione o riconoscimento di passività inesistenti né nella sottrazione, distruzione, falsificazione di scritture contabili o nel pagamento preferenziale di creditori riconducibili alla bancarotta patrimoniale, documentale o preferenziale (art. 329, comma 1 c.c.i.i.) né conseguono a uno dei reati societari della bancarotta da reato societario (art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i.). Difatti, si pensi che la necessità di una fattispecie incriminatrice di bancarotta che offrisse l'opportunità di reprimere specificamente i comportamenti realizzati con frode era già stata messa in luce dal Progetto Pagliaro, che, come si è avuto modo di ricordare, proponeva la previsione di un'unica fattispecie incriminatrice di bancarotta consistente nel causare o aggravare «con frode» il dissesto<sup>29</sup>. Inoltre, si consideri che, ove in altri ordinamenti, com'è il caso di quello tedesco, di quello anglosassone e di quello statunitense, sussistono, in aggiunta alle tradizionali ipotesi di bancarotta fraudolenta, altre fattispecie incriminatrici a queste accostabili, si tratta di incriminazioni che postulano condotte dotate di artificiosità e macchinosità per la loro integrazione e che sono tendenzialmente destinate a contrastare i fenomeni anzidetti<sup>30</sup>.

Da ultimo, questa possibile interpretazione della locuzione «con dolo o per effetto di

---

<sup>28</sup> Si intende richiamare, in particolare, C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 174.

<sup>29</sup> Ci si riferisce all'art. 117 del progetto del codice penale della Commissione Pagliaro consultabile in *Indice pen.*, 1992, 979 ss. Al riguardo, v. *supra*, cap. I, § 4.

<sup>30</sup> V. *infra*, cap. VII, spec. § 4, ma anche §§§ 5, 6, 7.

operazioni dolose» parrebbe condurre a ravvisare nel delitto in esame una fattispecie incriminatrice volta a incriminare solamente fatti che risultino connotati da un disvalore particolarmente elevato, in linea, tra l'altro, con lo spirito del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

### 3. La realizzabilità mediante omissione.

Il passaggio successivo non può che essere quello di interrogarsi sulla realizzabilità del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose attraverso una condotta omissiva.

A tal proposito, occorre premettere che al riguardo, nell'ambito delle letture che conducono la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» all'elemento soggettivo, si registrano almeno due opzioni ermeneutiche, che si concentrano entrambe sulla seconda parte della locuzione, ossia il cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose.

Per una prima lettura, la possibilità di realizzare questo delitto attraverso condotte omissive deve essere esclusa, sul presupposto che le “operazioni” implicano necessariamente un comportamento commissivo dell'agente<sup>31</sup>. Diversamente, tale posizione interpretativa riconosce la configurabilità per omissione rispetto alla prima parte della locuzione, ove, cioè, il dissesto sia cagionato con dolo.

Un secondo orientamento, invece, ammette che il delitto venga integrato da una condotta omissiva con riguardo sia alla prima sia alla seconda parte della locuzione, evidenziando, sulla base di un punto di vista strettamente empirico, che il dissesto può conseguire a una condotta omissiva e che la complessità delle dinamiche economico-

---

<sup>31</sup> Così, P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 378; C. PEDRAZZI, *Art. 223, in Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 320; E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 256; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 196; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 258; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 127.

imprenditoriali della società renderebbe artificiosa la distinzione tra azione e omissione<sup>32</sup>.

Ebbene, innanzitutto, ci sembra interessante osservare che, per quanto concerne il profilo della realizzabilità mediante omissione, gli orientamenti che riconducono la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» all'elemento soggettivo del reato compiono, almeno in parte, un passo indietro ravvisando nelle «operazioni» un elemento descrittivo della condotta.

In secondo luogo, ci pare che nessuno dei due orientamenti pervenga a escludere in assoluto la possibilità che il delitto sia realizzato mediante una condotta omissiva, dal momento che, per ragioni che analizzeremo in seguito<sup>33</sup>, entrambi ritengono rilevante la condotta omissiva, almeno, per il cagionamento del dissesto con dolo, e cioè rispetto alla prima parte della disposizione.

Molto più variegata, poi, appare la giurisprudenza della Corte di cassazione, che, in molte occasioni, arriva a riconoscere ontologicamente la configurabilità nella forma omissiva anche per le sole operazioni<sup>34</sup>.

Proseguendo lungo il percorso intrapreso, allora, ci sembra di potere affermare che, sia pure in termini meno frequenti, la realizzazione nella forma omissiva del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose paia ammissibile per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il carattere fraudolento può attenersi tanto a un'omissione quanto a un'azione. Le operazioni dolose, in particolar modo, possono facilmente tradursi in una sequenza di azioni e di omissioni. A tal proposito, un esempio può essere rappresentato dalla condotta degli organi sociali che trascurino occasioni propizie per la società, la quale costituisce una condotta (certamente) omissiva e, al contempo, fraudolenta, tenuto conto della sua capacità di generare all'esterno una realtà differente rispetto a quella effettiva.

Peraltro, sempre a titolo meramente esemplificativo, si tenga presente che anche per quelle fattispecie incriminatrici, come la truffa (art. 640 c.p.), ove la forma vincolata consiste in una condotta particolarmente articolata, tanto da richiedere non solo gli artifici o

---

<sup>32</sup> Così, G. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit. 435; E. MUSCO-F. ARDITO, *Diritto penale fallimentare*, cit., 237.

<sup>33</sup> Ci riferiamo ai profili relativi al concorso di norme, dei quali ci occuperemo *infra*, cap. VI, § 5.

<sup>34</sup> Da questo punto di vista, si vedano, tra le altre: Cass., sez. V, 18.2.2021, n. 22765, in *De Jure*; Cass., sez. V, 4.10.2019, n. 47584, *ivi*; Cass., sez. V, 19.9.2018, n. 49506, *ivi*; Cass., sez. V, 10.7.2018, n. 45324, *ivi*.

i raggiri, ma persino l'induzione in errore, la giurisprudenza di legittimità, con il sostegno di una parte della dottrina, è ormai propensa a riconoscere la configurabilità mediante omissione<sup>35</sup>.

A tali considerazioni, poi, si deve aggiungere che alcuni dei soggetti attivi del delitto in esame sono tenuti a un dovere di vigilanza<sup>36</sup>. Ci riferiamo, nello specifico, all'obbligo di impedimento di conseguenze pregiudizievoli di cui all'art. 2392 c.c. e all'obbligo di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale di cui all'art. 2086 c.c. per gli amministratori e all'obbligo di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui all'art. 2403 c.c. e all'art. 2407 c.c. e all'obbligo di cui all'art. 14 c.c.i.i. per i sindaci. Quanto ai direttori generali e ai liquidatori, anche per questi ultimi è possibile individuare obblighi della medesima natura, seppure sicuramente di portata meno estesa; infatti, nei limiti del loro intervento, a tali soggetti si applicano le disposizioni relative agli amministratori. Dunque, dall'incrocio di queste disposizioni con l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. e con l'art. 40 cpv. c.p., non può che derivare la conversione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose in un reato omissivo, come confermato, peraltro, dall'impiego nella formulazione della fattispecie incriminatrice del verbo "cagionare"<sup>37</sup>.

Inoltre, una volta ammessa la realizzabilità del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose nella forma omissiva, possiamo osservare che, in ragione dell'ampiezza dei poteri e degli obblighi conseguenti, la possibilità di realizzare il delitto nella forma omissiva è maggiore per gli amministratori e per i sindaci; soprattutto con riguardo ai sindaci, pare ipotizzabile che il delitto venga realizzato pressoché esclusivamente tramite condotte omissive dal momento che essi, come abbiamo visto, esercitano

---

<sup>35</sup> Emblematica, a tal proposito, la giurisprudenza relativa al delitto di truffa, per il quale si è ormai propensi a riconoscere la configurabilità mediante omissione anche a fronte di una condotta, in questo caso, particolarmente vincolata: Cass., sez. VI, 5.3.2019, n. 13411, in *De Jure*; Cass., sez. II, 9.5.2018, n. 23079, *ivi*; Cass., sez. II, 19.10.2017, n. 52441, *ivi*; Cass., sez. II, 25.9.2014, n. 42941, *ivi*.

<sup>36</sup> Per questi aspetti, v. *supra*, cap. II, §§ 2, 3, 4, 5.

<sup>37</sup> In tal senso, v. nella manualistica: G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 632 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 268 s.

in via prevalente funzioni di controllo.

#### 4. Il fenomeno del gruppo di società.

Uno spazio apposito, poi, merita la possibile applicazione di tale fattispecie incriminatrice ai gruppi di società, che, oltre a consentire di mettere in luce – ancora – la possibile utilità di questo delitto, parrebbe rendere ulteriormente evidenti i benefici riconducibili all'interpretazione della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» che stiamo prospettando.

Su un piano generale, l'analisi di questo profilo appare di assoluta rilevanza in considerazione della progressiva centralità economica dei gruppi. Difatti, l'architettura multiforme, che consente di ottenere rapidità e autonomia decisionale insieme a delimitazione e separazione del rischio di impresa delle singole unità operative attraverso la combinazione dei vantaggi dell'unità economica della grande impresa con quelli offerti dall'articolazione in diverse strutture organizzative formalmente distinte e autonome, ne favorisce un impiego sempre più diffuso<sup>38</sup>.

Sempre sul piano generale, l'importanza di tale aspetto, poi, sembra essere alimentata dalle statuizioni contenute nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

In particolare, a quest'ultimo intervento si deve la previsione di una prima definizione<sup>39</sup>, che, all'art. 2, lett. h, c.c.i.i., come modificato dal decreto correttivo, identifica il gruppo di imprese quale «insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato

---

<sup>38</sup> Sul punto: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 290.

<sup>39</sup> In argomento: G. D'ATTORE, *I concordati di gruppo nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2019, 277; L. FARANGA, *Prime riflessioni sull'insolvenza di gruppo nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, ne *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 5/2019; G. SCOGNAMIGLIO, *I gruppi di imprese nel CCII: fra unità e pluralità*, in *Le società*, 2019, 413. Quanto specificamente ai riflessi sul piano penalistico, cfr.: A. ROSSI, *La bancarotta nei gruppi di imprese*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1212. V., anche: A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1849 ss.; M. GAMBARDILLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 508 s.; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1199; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1186 ss.

e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto».

Ma, soprattutto, al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, si deve l'introduzione agli artt. 284-292 c.c.i.i. di una disciplina speciale che, pur salvaguardando la separatezza delle masse attive e passive delle singole società appartenenti al gruppo, riconosce una tendenziale unità sostanziale del gruppo per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, stabilendo, nel dettaglio, per l'intero gruppo l'unicità del ricorso per l'accesso al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti e, all'art. 285 c.c.i.i.<sup>40</sup>, un esplicito riconoscimento della liceità dei trasferimenti di risorse da una società all'altra.

Ciò detto, prima di svolgere qualche considerazione sull'eventuale applicabilità del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose ai gruppi di società, non possiamo sottacere che, sul piano penalistico, l'affermazione del gruppo di imprese come fenomeno giuridico è stata travagliata, almeno al pari di quello civilistico<sup>41</sup>, a causa di istanze contrapposte, che, da una parte, hanno indotto ad attribuirvi una funzione

---

<sup>40</sup> V., A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1850; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1199.

<sup>41</sup> Prima del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'inquadramento giuridico del gruppo di imprese era stato oggetto di un percorso travagliato che aveva comportato per lo più interventi isolati senza mai sfociare in una disciplina organica. Si tenga presente che il fenomeno era pressoché ignorato dal codice civile del 1942 e solo alcuni profili erano stati affrontati, successivamente, da interventi disorganici. In particolare, gli aspetti più significativi emergono dalle norme che disciplinano il controllo societario e i rapporti fra società controllante e società controllate, nonché da quelle relative all'attività di direzione e coordinamento. Per gli sviluppi civilistici in materia, si rinvia, per un primo inquadramento, a N. RONDINONE, *Società (gruppi di)*, in *Digesto priv.*, Agg., V, Utet, Torino, 2009, 591, e, più diffusamente, a G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 289 ss. Di rilievo, poi, è, sicuramente, la disciplina sui gruppi bancari di cui agli artt. 60 ss. del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (T.U.B.), sulla quale cfr.: V. MILITELLO, *Gruppi bancari e responsabilità penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 47.

giustificativa e, dall'altra, ne hanno evidenziato il carattere intrinsecamente criminogeno<sup>42</sup>.

Nello specifico, le ricadute sul diritto penale derivano, principalmente, da due disposizioni introdotte con la riforma del Titolo XI del codice civile ad opera del d.lgs. 61/2002 dalle quali si trae generalmente la legittimità delle operazioni implicanti un sacrificio per le singole entità a fronte di un beneficio futuro del gruppo nonché, più ampiamente, il riconoscimento di un interesse di gruppo: si tratta, cioè, dell'art. 2634, comma 3, c.c., che, in materia di infedeltà patrimoniale, esclude l'ingiustizia del profitto della singola società compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili derivanti dall'appartenenza al gruppo (c.d. clausola dei vantaggi compensativi), e dell'art. 2497, comma 1, c.c., che esclude la sussistenza di profili di responsabilità quando il danno risulti mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> A questo riguardo, si vedano più diffusamente: G.M. FLICK, *Gruppi e monopolio, nelle nuove prospettive del diritto penale*, in *Rivista delle società*, 1988, 471; G.P. ACCINNI, *Profili penali del conflitto di interessi nei gruppi di società*, in *Rivista delle società*, 1991, 1010; L. CONTI, *Responsabilità penali degli amministratori e politiche di gruppo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 443; V. MILITELLO, *Attività del gruppo e comportamenti illeciti: il gruppo come fattore criminogeno*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 367; C. PEDRAZZI, *Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi: un difficile percorso*, in Id. (a cura di), *Diritto penale. Scritti di diritto penale dell'economia*, III, Giuffrè, Milano, 2003, 815. V. anche, A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 89 ss.; ID., *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà e operazioni dolose*, cit., 97 ss.; A. MANNA-AA. VV., *Lineamenti generali del diritto penale dell'impresa*, in Id. (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 45 ss.

La difficile composizione delle due tendenze ora richiamate parrebbe emergere, tra le altre, da Cass., sez. II, 27.9.2016, n. 52316, in *Cass. pen.*, 2017, 3352, con osservazioni di B. ROSSI, *La responsabilità delle società capogruppo per reati commessi dalle società controllate*.

<sup>43</sup> La teoria dei vantaggi compensativi è stata elaborata in sede civilistica da P. MONTALENTI, *Conflitto di interessi e teoria dei vantaggi compensativi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1995, 710 ss.

In ordine all'estensione della clausola ad altre fattispecie incriminatrici, cfr.: G. COCCO, *I confini tra condotte lecite, bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice nelle relazioni economiche fra gruppi di società*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 1021 ss.; A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 140 ss.; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 164 ss. e 183 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 229 ss.; M. GAMBARDELLA,

La circostanza che la clausola dei vantaggi compensativi sia prevista nell'ambito del delitto di infedeltà patrimoniale, del quale fa venire meno la punibilità, tuttavia, ha fatto sorgere numerose incertezze a proposito della sua estensibilità ad altre fattispecie incriminatrici, sebbene a favore di una sua operatività generale depongano l'impiego dell'espressione «in ogni caso», la portata più ampia che parrebbe conferirle l'art. 2497, comma 1, c.c.<sup>44</sup>, la constatazione che ne discenderebbero effetti favorevoli per il reo<sup>45</sup>.

La questione, che evidentemente può essere decisiva per le fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta societaria, però, oltre a non avere ancora trovato una soluzione unitaria, è stata sinora affrontata in modo frammentario. Così, si è osservato che la sussistenza di vantaggi compensativi esclude la realizzazione della bancarotta da reato societario, nel caso della bancarotta da infedeltà patrimoniale, tenuto conto che l'infedeltà patrimoniale rappresenta uno dei fatti tipici di questa fattispecie incriminatrice<sup>46</sup>. Tale

---

*Condotta economica e responsabilità penale*, cit., 208 ss.; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 226; P. GUERCIA, *L'infedeltà patrimoniale*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 317; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 155 ss. Più ampiamente, in argomento: C. BENUSSI, *Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale nei gruppi di società. Limite scriminante o «esegetico»*, in E. Dolcini-C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, III, Giuffrè, Milano, 2006, 2157 ss.; ID., *Infedeltà patrimoniale e gruppi di società*, Giuffrè, Milano, 2009; G.L. PERDONÒ, *Vantaggi compensativi e reati fallimentari: necessità di una espressa previsione o rilevanza già de iure condito?*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, University Press, Padova, 2015, 429.

<sup>44</sup> In particolare, ammettono una valenza generale della clausola: M. MASUCCI, *Vantaggi del gruppo e dell'impresa collegata nel governo penale degli abusi di gestione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 885 ss.; M. BELLACOSA, *Obblighi di fedeltà dell'amministratore di società e sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2006, 152 ss.; M. BELLI, *Bancarotta fraudolenta ed operazioni infragruppo: prime riflessioni alla luce del d.lgs. 61 del 2002 e n. 6 del 2003*, in C. Piergallini (a cura di), *La riforma dei reati societari*, Giuffrè, Milano, 2004, 204; A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 95 ss.; P. GUERCIA, *L'infedeltà patrimoniale*, cit., 336 ss.; nel senso della sua riconducibilità alla sola infedeltà patrimoniale, invece, I. CARACCIOLI, *Gruppi di società e valenza strategica dell'art. 2634, 3° comma cod. civ.*, in *Impresa*, 2003, 883.

<sup>45</sup> Così, A. ROSSI, *La bancarotta nei gruppi di imprese*, cit., 1219.

<sup>46</sup> Sul punto: A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 53 ss.; A. ROSSI, *La*

profilo, poi, è stato analizzato con riguardo alla bancarotta fraudolenta societaria patrimoniale di cui all'art. 329, comma 1, c.c.i.i. rispetto alle operazioni distrattive infragruppo, per le quali, invece, salvo poche eccezioni, è emerso un atteggiamento di chiusura, soprattutto da parte della giurisprudenza di legittimità<sup>47</sup>.

Infine, un contributo significativo nel senso dell'applicabilità della clausola dei vantaggi compensativi in materia fallimentare proviene, secondo una parte della dottrina<sup>48</sup>, dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ove, attraverso la disciplina del procedimento unitario per la regolazione della crisi e dell'insolvenza del gruppo – nel quale peraltro viene richiamato proprio l'art. 2497, comma 1, c.c.<sup>49</sup> –, sarebbe possibile cogliere il superamento della tradizionale idea dell'irrelevanza del gruppo ai fini fallimentari. A partire da questa premessa, allora, si è giunti a mettere in luce che il meccanismo dei vantaggi compensativi potrebbe considerarsi ormai persino svincolato dalla disposizione di cui all'art. 2634, comma 3, c.c. e trovare legittimazione nella definizione stessa di gruppo di imprese<sup>50</sup>; e, addirittura, si è ipotizzato che, in questo quadro, la regola dei

---

*bancarotta nei gruppi di imprese*, cit., 1216; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 160.

<sup>47</sup> Al riguardo: A. TRIPODI, *La rilevanza penale delle condotte distrattive infragruppo*, in N. Pisani (a cura di), *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, Giappichelli, Torino, 2010, 168 ss.; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 116; G.L. SOANA, *I reati fallimentari*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2020, 24.

In giurisprudenza, tra le altre: Cass., sez. V, 15.7.2008, n. 39546, in *Fallimento*, 2009, 313, con nota di E. CORUCCI, *I reati di bancarotta e l'operazione "squilibrata" infragruppo*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1011, ma, soprattutto, risultano significative due pronunce, Cass., sez. V, 24.5.2006, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 421, con nota di C. BENUSSI, *La Cassazione ad una svolta: la clausola dei vantaggi compensativi è esportabile nella bancarotta per distrazione?*, e Cass., sez. V, 18.3.2005, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 747, per avere riconosciuto, pur negandola nel caso di specie, l'estensione della clausola alla bancarotta fraudolenta distrattiva.

<sup>48</sup> Di questa opinione M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 508 s.; A. ROSSI, *La bancarotta nei gruppi di imprese*, cit., 1219 s.; ID., *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1193 s.

<sup>49</sup> V. l'art. 290 c.c.i.i.

<sup>50</sup> In tal senso, A. ROSSI, *La bancarotta nei gruppi di imprese*, cit., 1219; ID., *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I*

vantaggi compensativi potrebbe avere una maggiore ampiezza e assumere rilievo escludente sul piano dell' idoneità della condotta, anziché incidere sulla struttura del dolo, come accade per l' infedeltà patrimoniale<sup>51</sup>.

Concentrandoci, dunque, sull' applicazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose ai gruppi di società, anzitutto, sembrerebbe estensibile a questo delitto la regola dei vantaggi compensativi.

A tal proposito, in aggiunta alle previsioni del codice della crisi di impresa e dell' insolvenza, dobbiamo considerare che per il delitto in esame non sussistono alcuni dei limiti all' applicazione della clausola dei vantaggi compensativi solitamente ravvisati per altre fattispecie incriminatrici. Più precisamente, il principale ostacolo comunemente rilevato riguarda l' eterogeneità strutturale e teleologica dell' infedeltà patrimoniale e della fattispecie incriminatrice di volta in volta considerata. Difatti, nel caso dell' infedeltà patrimoniale, la compensazione del danno, che consente l' operatività del meccanismo dei vantaggi compensativi, è resa possibile dalla natura di reato di danno di questo delitto, la quale caratterizza anche il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose (v. *infra*, cap. V, § 6), ma non altre fattispecie incriminatrici come, ad esempio, la bancarotta fraudolenta patrimoniale<sup>52</sup>.

Per ciò che attiene all' applicazione della regola dei vantaggi compensativi, allora, valgono per il delitto in esame le considerazioni generalmente sviluppate: all' organo giudicante, si richiede una valutazione particolarmente delicata<sup>53</sup>, che lo chiama ad accertare, attraverso un giudizio formulato *ex ante* sulla base degli elementi noti quando l' operazione è stata posta in essere, che, al momento dell' atto dannoso, fosse prevedibile un

---

“riflessi” su alcune problematiche in campo societario, cit., 1193. Dello stesso avviso, anche A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1851, per il quale le previsioni contenute nel codice della crisi di impresa e dell' insolvenza appaiono sostanzialmente ricognitive di principi già presenti nell' ordinamento.

<sup>51</sup> Così, A. ROSSI, *La bancarotta nei gruppi di imprese*, cit., 1220; ID., *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell' insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I “riflessi” su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1194.

<sup>52</sup> Tra le altre, Cass., sez. V, 5.6.2003, n. 36629, in *Cass. pen.*, 2005, 1359, con nota di E. GIOVANARDI, *Sull' impossibilità di estendere i «vantaggi compensativi» ai reati fallimentari*.

<sup>53</sup> Così, S. SEMINARA, *Il diritto penale societario dopo le riforme: otto anni di giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Jus*, 2011, 86.

vantaggio non generico<sup>54</sup>.

Procedendo con i possibili risvolti applicativi del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose ai gruppi di società, poi, possiamo osservare che questo delitto si presta particolarmente a essere applicato rispetto a fatti relativi ai gruppi di società.

A ben vedere, com'è stato condivisibilmente osservato, il contributo più significativo si deve alla sua formulazione e, in particolare, al richiamo alle «operazioni»<sup>55</sup>.

In aggiunta, bisogna considerare che il contesto del gruppo societario, peraltro, può agevolare la realizzazione di molte delle condotte che, nella nostra interpretazione, sarebbero le uniche in grado di integrare delitto, come, tra le altre, lo sviamento di clientela da una società a un'altra, l'assunzione di obbligazioni eccedenti il patrimonio sociale, il lasciar morire una società a beneficio della nascita di un'altra etc.

L'esigenza di evitare un'applicazione generalizzata del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, dunque, nel contesto dei gruppi di società parrebbe ancora più evidente per contrastare il rischio di pervenire a reprimere qualsiasi condotta realizzata nell'ambito delle attività del gruppo e, cioè, di finire per criminalizzare l'attività stessa dei gruppi di società, che significherebbe vanificare i risultati a fatica raggiunti a quest'ultimo riguardo.

---

<sup>54</sup> Sul punto, A. ROSSI, *La bancarotta nei gruppi di imprese*, cit., 1215. Si veda anche N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 157 s., che si sofferma, più precisamente, sui criteri di accertamento dei vantaggi compensativi. Inoltre, i passaggi necessari per l'accertamento risultano definiti in modo particolarmente chiaro da Cass., sez. V, 6.10.2011, n. 48518, in *Riv. trim dir. pen. econ.*, 2012, 564.

Per un inquadramento più ampio in ordine alla cautela con la quale si procede all'accertamento della sussistenza di un vantaggio compensativo, si rinvia a: M. GAMBARDELLA, *Il caso Cirio: i delitti di bancarotta*, in L. Foffani-D. Castronuovo (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia*, cit., 97 ss.; e, per quanto concerne la giurisprudenza più recente, a Cass., sez. V, 9.1.2016, n. 32131, in *Cass. pen.*, 2017, 272, con osservazioni di D. ZINGALES, *La clausola dei vantaggi compensativi nei reati fallimentari*, e a Cass., sez. V, 6.10.2017, n. 4400, in *Cass. pen.*, 2018, 2403, con nota di D. ZINGALES, *La Cassazione sul crac Cirio: ancora cautela nell'interpretazione della clausola dei vantaggi compensativi applicata ai reati fallimentari che coinvolgono gruppi di società*, cit., per un chiarimento dei presupposti in presenza dei quali l'applicazione della clausola potrebbe essere estesa.

<sup>55</sup> A tal proposito, infatti, A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 196, fa riferimento alla «possibilità di interessanti applicazioni» nei gruppi societari.

In tale prospettiva, allora, ci sembra che l'interpretazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose quale reato a forma vincolata nei termini che stiamo cercando di prospettare possa giovare anche nel contesto dei gruppi di società, tenuto conto che qui le ragioni prima richiamate a fondamento di questa lettura parrebbero essere ulteriormente accentuate.

Segnatamente, infatti, la necessità che la condotta sia realizzata con dolo o per effetto di operazioni dolose, nei termini nei quali abbiamo letto la locuzione, pare consentire di escludere dall'ambito di applicazione del delitto tutte quelle condotte connesse alla logica dei gruppi di società e, in quanto tali, prive di capacità offensiva. Tra l'altro, proprio la sussistenza di un vantaggio compensativo potrebbe essere uno dei criteri in grado di escludere il carattere fraudolento della condotta e, dunque, la tipicità del fatto, a ulteriore conferma della possibile operatività del meccanismo dei vantaggi compensativi anche a prescindere da un'apposita previsione normativa<sup>56</sup>.

E, d'altro canto, anche con riguardo ai gruppi di società la lettura del delitto quale reato a forma a vincolata potrebbe agevolare la repressione di alcune specifiche condotte che risultano, sovente, difficili da contrastare.

## **5. L'oggetto materiale della condotta.**

Per l'oggetto materiale del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose possono essere svolte osservazioni comuni a tutte le fattispecie incriminatrici di bancarotta, seppure con alcuni adattamenti richiesti dall'appartenenza di questo delitto alle fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria.

Difatti, l'oggetto materiale della condotta tipica del delitto in esame comprende beni e rapporti giuridici della società, a differenza di quanto accade nelle fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta dell'imprenditore individuale, ove la condotta si sviluppa

---

<sup>56</sup> La medesima considerazione è avanzata da A. TRIPODI, *La rilevanza penale delle condotte distrattive infragruppo*, cit., 170 ss., nonché, seppure con qualche perplessità, da A. ROSSI, *La bancarotta nei gruppi di imprese*, cit., 1217, con riguardo all'operatività del meccanismo dei vantaggi compensativi per le operazioni distrattive infragruppo per la bancarotta fraudolenta patrimoniale a prescindere dall'estensibilità della clausola di cui all'art. 2634, comma 3, c.c.

su beni e rapporti giuridici propri facenti capo al soggetto agente<sup>57</sup>. Al riguardo, si è osservato che nel passaggio dalla fattispecie incriminatrice di bancarotta fraudolenta dell'imprenditore individuale a quella societaria non si è avvertito come la modifica del soggetto attivo concretasse anche una sostanziale modifica dell'oggetto materiale del reato che avrebbe reso opportuna una formula normativa più precisa<sup>58</sup>; invero, l'art. 322 c.c.i.i. individua l'oggetto materiale della condotta attraverso l'inciso «i suoi beni», ma l'art. 329 c.c.i.i. si limita a rinviare al primo senza tenere in considerazione che, in tal caso, appare poco felice determinare in questi termini l'oggetto materiale dal momento che i beni non appartengono ai soggetti attivi, bensì alla società. Ma, ancora una volta, a ben vedere, questo limite non attiene alla fattispecie incriminatrice in esame, posto che il precetto dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. non contiene alcun riferimento all'oggetto materiale, il quale, piuttosto, può essere ricavato dagli altri elementi costitutivi del reato.

Più precisamente, l'oggetto materiale del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose parrebbe coincidere con il patrimonio sociale, che viene usualmente definito come il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società costituito inizialmente dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci e soggetto alle continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Sul punto: L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 76; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 265; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 139; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 207 s.; C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, cit., 522; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 108; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 275.

<sup>58</sup> Così, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 76, il quale ritiene preferibile, ad esempio, la formulazione del codice federale svizzero del 1937, che all'art. 172, nell'estendere ai direttori, procuratori, amministratori, membri dell'ufficio di revisione e liquidatori le disposizioni dettate per la bancarotta fraudolenta e semplice del debitore fallito, ne afferma la rilevanza se i reati sono commessi «nell'azienda di una persona giuridica».

<sup>59</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 6; G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Società*, cit., 332. V., anche, U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 249; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 129; C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*,

La nozione di patrimonio sociale generalmente accolta, dunque, si presta a includere, oltre ai beni materiali e immateriali di natura patrimoniale, anche tutti i rapporti giuridici economicamente valutabili facenti capo alla società.

Tuttavia, la dottrina nega che al patrimonio sociale debbano essere ricondotti altresì beni dei quali la società abbia solamente il possesso o la detenzione; e lo stesso vale, più ampiamente, per tutti quei beni posseduti dalla società a titolo precario e, cioè, soggetti all'obbligo di restituzione al legittimo proprietario<sup>60</sup>.

Si discute, invece, se appartengano al patrimonio sociale anche i beni di provenienza illecita, ossia quei beni acquisiti dalla società attraverso la realizzazione di altri reati. Sul punto, come sembra condivisibile, si è evidenziato che la mancanza di diritti da parte della società su tali beni per l'assenza di un giusto titolo conduce a pervenire a un esito negativo<sup>61</sup>; infatti, all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, anche questi beni dovranno essere restituiti al legittimo proprietario. A conclusioni differenti si giunge

---

in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, cit., 522.

<sup>60</sup> In tal senso: C. PEDRAZZI, *Art. 216*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 47; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 253; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 314.

<sup>61</sup> A questo specifico riguardo, G. ALLEGRI, *Sulla bancarotta per distrazione dei beni di provenienza delittuosa*, in *Fallimento*, 1985, 16, e G. CASAROLI, *Qualche riflessione sull'oggetto materiale del delitto di bancarotta*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991, 409 ss. Più in generale, si vedano: L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 70 ss.; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 257 ss.; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 314; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 124 s.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 130 ss.

Tuttavia, secondo alcuni Autori (P. NUVOLONE, *Fallimento (reati)*, in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, 479 s.; C. PEDRAZZI, *Art. 216*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 48 ss.), rispetto a questi beni occorrerebbe distinguere a seconda che il contratto sia nullo o annullabile, sicché in questo secondo caso la cosa non può considerarsi di provenienza illecita ed entra nel patrimonio del debitore. Invece, la giurisprudenza di legittimità è generalmente orientata, perlomeno in via prevalente, a considerare parte del patrimonio sociale anche i beni di provenienza illecita (v., tra le altre, Cass., sez. V, 25.11.2009, n. 45332, in *C.E.D. Cass.*, n. 245156).

nel solo caso nel quale i beni di provenienza illecita siano rappresentati dal denaro o da qualsiasi altro bene fungibile, tenuto conto che rispetto a questi ultimi il proprietario non potrà pretendere la restituzione e potrà vantare un diritto di credito insinuabile nella liquidazione giudiziale<sup>62</sup>.

Inoltre, al fine di individuare l'oggetto materiale della condotta tipica del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, in taluni casi, è necessario prendere in considerazione altresì il patrimonio dei soci.

In particolare, la consistenza del patrimonio sociale è legata anche all'estensione dell'autonomia patrimoniale della società e alla sussistenza di forme di responsabilità personale dei soci, profili dai quali dipende il rapporto tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci<sup>63</sup>.

Così, nelle società di capitali, quale conseguenza del riconoscimento della personalità giuridica, l'autonomia patrimoniale è piena ("perfetta") e il patrimonio sociale è totalmente autonomo da quello dei soci, i quali, dunque, non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali con il loro patrimonio; peculiare è il caso della società in accomandita per azioni, ove i soci accomandatari sono illimitatamente responsabili. Invece, le società di persone – nel dettaglio, per quanto qui di interesse, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice – non godono di piena autonomia patrimoniale, sicché in tal caso il patrimonio sociale non è perfettamente separato dal patrimonio personale dei soci e i soci possono rispondere personalmente delle obbligazioni sociali.

In verità, per il diritto commerciale il rapporto tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci non è in grado di incidere sull'entità del primo in quanto i due patrimoni rimangono sempre formalmente distinti. Infatti, anche in presenza di una responsabilità personale dei soci, esistono i seguenti limiti: i creditori personali dei soci non possono

---

<sup>62</sup> Così, U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 257 ss.; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 124 s.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 132; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 314 s.

<sup>63</sup> Su questi profili, cfr.: F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, cit., *passim*; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, cit., 43 ss.; G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Società*, cit., 343 s.

aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi; i creditori della società non possono aggredire il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili senza prima avere infruttuosamente escusso il patrimonio sociale (c.d. beneficio di escussione).

Ma, nell'ottica del diritto penale e, nello specifico, dell'oggetto materiale della condotta tipica del delitto in esame, ci sembra che la nozione di patrimonio sociale debba comprendere anche il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili dal momento che anche quest'ultimo svolge una funzione di garanzia delle ragioni creditorie e non solo.

Da questo punto di vista, peraltro, non pare rappresentare un ostacolo l'apertura di un'apposita procedura di liquidazione giudiziale per i soci illimitatamente responsabili, tenuto conto che tale aspetto è giustificato dalla possibilità dei creditori particolari del socio di soddisfarsi solo sul suo patrimonio personale<sup>64</sup>. Allo stesso tempo, anche quell'orientamento secondo il quale la bancarotta dei soci illimitatamente responsabili di cui all'art. 328 c.c.i.i. riguarda le condotte di questi soggetti sul patrimonio personale non pare escludere che tale patrimonio possa costituire altresì l'oggetto materiale delle fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria<sup>65</sup>.

## **6. La possibile rilevanza delle esenzioni dai reati di bancarotta di cui all'art. 324 c.c.i.i.**

Da ultimo, ci si deve interrogare sulla possibile rilevanza per il cagionamento del dissesto del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose dell'art. 324 c.c.i.i., «Esenzioni dai reati di bancarotta», ove si potrebbe intravedere un altro aspetto di interesse del delitto in esame.

Riteniamo di soffermarci sulle esenzioni dai reati di bancarotta in questa sede in quanto, sebbene l'impiego della terminologia «non si applicano», che risulta insolita per il diritto penale, renda critico l'inquadramento della loro natura giuridica, la dottrina è d'accordo nell'evidenziare che la disposizione di cui all'art. 324 c.c.i.i. incida sull'elemento oggettivo del reato. Difatti, escluso tendenzialmente che si possa trattare di una causa di non punibilità in senso stretto ovvero di una causa di esclusione della

---

<sup>64</sup> In tal senso, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 51.

<sup>65</sup> Ci si riferisce, in particolare, alla tesi di A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 61 s., che abbiamo richiamato *supra*, cap. II, § 2.1.

colpevolezza, una possibile lettura, muovendo dalla considerazione che essa tagli fuori dal fatto tipico un insieme di condotte, ritiene che la disposizione contenga una causa di esclusione della tipicità e una diversa interpretazione, facendo leva sull'interpretazione unanime dell'art. 183 t.u.f. relativo all'esenzione dall'applicazione delle fattispecie incriminatrici di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, propende verso la natura di causa di giustificazione<sup>66</sup>.

In particolare, l'art. 324 c.c.i.i. elenca alcuni pagamenti e operazioni effettuati in esecuzione di uno degli strumenti concordati della crisi di impresa, ossia i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'art. 80 c.c.i.i. e i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli artt. 99, 100, 101 c.c.i.i., rispetto ai quali non si applicano talune fattispecie incriminatrici fallimentari specificamente individuate nella bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 322, comma 3, c.c.i.i.) e nella bancarotta semplice (art. 323 c.c.i.i.) dell'imprenditore individuale.

La previsione riprende la disposizione di cui all'art. 217-bis l. fall., che, introdotta dal d.l. 78/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010 e poi modificata dal d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla l. 17.12.2012, n. 221, e dal d.l. 5.1.2015, n. 1, convertito dalla l. 4.3.2015, n. 20, come abbiamo già ricordato, costituisce una delle esigue innovazioni intervenute sul tessuto della legge fallimentare ed è stata dettata dall'esigenza di raccordare l'impianto dei reati di bancarotta alle modifiche apportate nel campo delle procedure concorsuali<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Si vedano, F. MUCCIARELLI, *L'esenzione dai reati di bancarotta*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1475; ID., *Crisi d'impresa e diritto penale, interessi pubblicistici e privatistici, limiti dell'intervento punitivo*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., 77; M. SCOLETTA, *La «specialità» della causa di esenzione dai reati di bancarotta: funzionalità e limiti scriminanti dell'art. 217-bis l. fall.*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, cit., 400 ss.

Sul piano generale, per quanto concerne le cause di giustificazione, si rinvia a P. DE FELICE, *Lezioni di diritto penale. Profili attuali delle cause di esclusione dell'illiceità penale*, Giuffrè, Milano, 2008, *passim*.

<sup>67</sup> Per un inquadramento, G.L. PERDONÒ, *Bancarotta (esenzioni in materia di)*, in *Digesto pen.*, Agg., VI, Utet, Torino, 2011, 53, e, *ivi*, ulteriore bibliografia. Tra gli altri, ci limitiamo a rinviare a M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 243 s.; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a

Allo stato attuale, però, le esenzioni dai reati di bancarotta pongono, per un verso, un problema di coerenza con la disciplina della crisi di impresa, che si muove a favore dell'ampliamento del momento giurisdizionale e a scapito degli strumenti di natura maggiormente privatistica. Per altro verso, esse sollevano alcuni dubbi sulla corrispondenza tra le due disposizioni di riferimento (la più risalente delle quali menzionava i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'art. 160 l. fall., di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis* l. fall., di un piano di cui all'art. 67, comma 3, lett. d, l. fall., di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'art. 12 della l. 27.1.2012, n. 3, i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'art. 182-*quinquies* l. fall., le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'art. 22-*quater*, comma 1, del d.l. 24.6.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 116, i pagamenti e le operazioni compiuti con l'impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti; la più recente delle quali, invece, parrebbe eliminare la specificazione di talune particolari operazioni per ragioni che risultano ancora poco chiare)<sup>68</sup>.

Il profilo che qui ci interessa maggiormente, tuttavia, attiene alle fattispecie incriminatrici rispetto alle quali l'art. 324 c.c.i.i. può trovare applicazione.

Al riguardo, anzitutto, occorre osservare che la dottrina delimita la portata del rinvio alle fattispecie incriminatrici alle quali il rinvio espresso si riferisce<sup>69</sup>. Più precisamente, si esclude che il rinvio all'art. 322, comma 3, c.c.i.i. includa anche la simulazione di titoli

---

cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 139 ss.; A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 559 ss.; M. ZINCANI, *Esenzioni dai reati di bancarotta*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, cit., 2701. Inoltre, per una trattazione dell'argomento da una prospettiva diversa, si vedano N. GIANESINI, *Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa*, cit., 45 ss., e A. INGRASSIA, *Rischio di impresa e 'rischio' penale. Il sindacato giudiziale sulle scelte di gestione della crisi*, Giappichelli, Torino, 2020, 162 ss.

<sup>68</sup> Su questi ultimi aspetti, si vedano M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 511 s.; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1197 s.

<sup>69</sup> Così, in particolare, sia pure in termini non del tutto coincidenti, F. MUCCIARELLI, *L'esenzione dai reati di bancarotta*, cit., 1477; A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 116 s., e M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 243 s.

di prelazione, sul rilievo che quest'ultima non possa tradursi in una condotta esecutiva dei pagamenti e delle operazioni richiamati, e che il rinvio all'art. 323 c.c.i.i. riguardi anche la lett. a e la lett. e, cioè, rispettivamente, l'ipotesi dell'eccesso di spese personali e del mancato adempimento degli obblighi scaturenti da un precedente concordato preventivo; qualche dubbio è rilevato anche a proposito delle ipotesi di cui all'art. 323, lett. b e lett. d, c.c.i.i.

Al contempo, la disciplina delle esenzioni si ritiene applicabile, in forza di un'analogia *in bonam partem*, alle fattispecie incriminatrici non espressamente richiamate ove il fatto incriminato sia definito attraverso il rinvio alle fattispecie incriminatrici oggetto del rinvio espresso e, cioè, alla bancarotta preferenziale societaria (art. 329, comma 1, c.c.i.i.) e alla bancarotta semplice societaria nell'ipotesi di cui all'art. 330, lett. a, c.c.i.i., ma anche alla bancarotta da concordato preventivo nell'ipotesi di cui all'art. 341, comma 2, n. 1, c.c.i.i. e ai reati dell'institore (art. 333 c.c.i.i.)<sup>70</sup>.

Con queste premesse, ci si chiede, allora, se, in presenza dei presupposti richiesti, le esenzioni da reati di bancarotta possano essere applicate anche alle altre fattispecie incriminatrici di bancarotta, tenuto conto degli effetti favorevoli per il reo che ne deriverebbero.

La risposta a tale quesito dipende, sul piano della teoria generale, dalla natura riconosciuta a questa previsione: il carattere di legge eccezionale, evidentemente, escluderebbe in radice il ricorso all'analogia.

Nello specifico, poi, essa richiede di indagare sulla compatibilità strutturale delle singole fattispecie incriminatrici con la previsione in questione. Ad esempio, una parte della dottrina evidenzia l'estensibilità dell'art. 324 c.c.i.i. alla bancarotta fraudolenta patrimoniale<sup>71</sup>.

Quanto al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, dunque, la tendenza è quella di considerare le esenzioni dai reati di bancarotta incompatibili

---

<sup>70</sup> Tra gli altri, A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 117 s., ma anche F. MUCCIARELLI, *L'esenzione dai reati di bancarotta*, cit., 1476, e A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 145.

<sup>71</sup> Sul punto, A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 118 s.

con l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.<sup>72</sup>. Dalla direzione della condotta verso il dissesto, infatti, si fa discendere, a prescindere dall'interpretazione del delitto in esame specificamente adottata, l'incompatibilità con l'esecuzione di atti o pagamenti come quelli contemplati nell'art. 324 c.c.i.i. che hanno come obiettivo il riequilibrio dell'impresa o la sua prosecuzione nell'interesse dei creditori.

Benché riteniamo condivisibile tale posizione, tuttavia, ci sembra che la previsione delle esenzioni dai reati di bancarotta possa consentire di escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., dell'art. 341, comma 2, lett. a, c.c.i.i. e della corrispondente ipotesi di cui all'art. 341, comma 3, c.c.i.i. – sia pure in casi sicuramente limitati – i pagamenti e le operazioni indicati nell'art. 324 c.c.i.i., i quali, pur essendo improntati alla ricostruzione dell'impresa, ben potrebbero, come parte di un programma “criminale” più ampio, in considerazione – nella nostra prospettiva – della condotta tipica di questo delitto e della presenza del dissesto tra gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice (v. *infra*, cap. V, §§ 1, 2), finire per essere inglobati nell'area di punibilità di questa fattispecie incriminatrice.

---

<sup>72</sup> Così, A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 119 s., ma anche F. MUCCIARELLI, *L'esenzione dai reati di bancarotta*, cit., 1480 ss., sia pure quest'ultimo in considerazione prevalentemente della natura eccezionale riconosciuta alla disposizione.

## **Capitolo IV**

### **L'elemento soggettivo**

SOMMARIO: 1. L'ipotesi delle diverse forme del dolo. – 2. L'ipotesi della preterintenzione (*segue*). – 3. Le ipotesi “miste” (*segue*). – 4. L'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. quale delitto a dolo generico.

#### **1. L'ipotesi delle diverse forme del dolo.**

Tenuto conto che, come abbiamo anticipato, a differenza della lettura che stiamo prospettando, nella locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» si potrebbe ravvisare la descrizione dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice in esame, l'individuazione dell'elemento soggettivo del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose deve necessariamente passare dalle possibili interpretazioni di tale delitto in questa diversa prospettiva.

Al tal proposito, occorre premettere che, in quest'ottica, il ricorso all'espressione «con dolo» e lo sdoppiamento tra il dolo medesimo e le operazioni dolose potrebbero essere intesi in termini non univoci.

Inoltre, bisogna evidenziare che all'idea che la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» descriva l'elemento soggettivo del delitto si accompagnerebbe l'idea che la disposizione di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. contenga due diverse modalità di realizzazione del delitto (se non addirittura due diversi delitti), l'una realizzabile con dolo e l'altra per effetto di operazioni dolose.

A ben vedere, ove si riconducesse la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» all'elemento soggettivo del delitto, ci sembra che la fattispecie incriminatrice in esame potrebbe prestarsi, essenzialmente, a tre differenti interpretazioni e cioè si potrebbe leggere il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose sul terreno delle diverse forme di dolo; si potrebbe cogliere nell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. un delitto preterintenzionale; ancora, si potrebbero sostenere, come pure è accaduto, alcune opzioni ermeneutiche che qui definiremo “miste”.

La prima delle possibili interpretazioni, più precisamente, ponendo l'accento sulla nozione di dolo, consisterebbe nel rintracciare nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose una o più fattispecie incriminatrici dolose.

Così, come affermato da una risalente corrente di pensiero, le due espressioni, «con dolo» e «per effetto di operazioni dolose», potrebbero essere considerate sinonimi e, quindi, essere intese come un *unicum*, sicché, per la configurazione del delitto in esame, sarebbe sufficiente che il dissesto della società conseguisse a un'attività dolosa, a prescindere dalla circostanza che il dolo abbia investito direttamente il dissesto ovvero le operazioni che hanno avuto il dissesto come effetto<sup>1</sup>.

Diversamente, come sostenuto dalle altre letture a sostegno di questa prima ipotesi di interpretazione, ci si potrebbe concentrare specificamente sulle diverse forme del dolo e, sul terreno di queste ultime, si potrebbero cogliere all'interno dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. due distinte ipotesi di reato. In questa prospettiva, allora, la ragione dello sdoppiamento tra il dolo e le operazioni dolose sarebbe quella di assicurare che il delitto sia integrato ogniqualvolta l'agente abbia agito dolosamente, sia pure in mancanza della volontà diretta di cagionare il dissesto della società.

In particolare, l'espressione «con dolo» potrebbe essere tradotta nel dolo generico e includere tutti i casi nei quali l'agente si sia limitato a volere il dissesto della società, mentre le operazioni dolose potrebbero postulare un dolo specifico consistente nell'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto a danno della società o dei creditori o di arrecare un danno alla società o ai creditori, e, pertanto, non sarebbero intenzionalmente dirette a produrre il dissesto<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Così, G. BONELLI, *Del fallimento. Commento al codice di commercio*, cit., 391; L. LORDI, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., 312; G. DE MAIO, *Il fallimento. Il concordato preventivo*, cit., 421; A. GRIECO, *I reati previsti dalla legge sul fallimento e le disposizioni penali del codice civile in materia di società e di consorzi*, cit., 139; P. PAJARDI-A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 1037; G. MINNITI, *Disposizioni penali*, in P. Pajardi-A. Paluchowski-M. Bocchiola (a cura), *Codice del fallimento*, 7<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2013, 2251 ss.

<sup>2</sup> In tal senso, P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 379, che utilizza un'espressione particolarmente suggestiva, e poi divenuta ampiamente nota, al fine di descrivere la natura del dolo richiesto dalla prima parte della locuzione e cioè che sarebbe necessario che il fallimento entrasse «nel fuoco della volontà» (cfr., in particolare, P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 376).

In alternativa, la linea di confine potrebbe essere tracciata sul piano dell'essenza stessa di questo criterio di imputazione soggettiva con particolare riguardo alle sue diverse intensità. Da questo punto di vista, cioè, l'espressione «con dolo» potrebbe essere riferita ai casi ove il dissesto della società fosse il fine ultimo della condotta posta in essere dal soggetto attivo, sicché il dolo qui richiesto verrebbe a coincidere con una sorta di dolo intenzionale; quanto all'espressione «per effetto di operazioni dolose», essa potrebbe essere destinata a rimarcare la sufficienza, al fine della configurazione del delitto in esame, del dolo indiretto, eventuale o di pericolo e atterrebbe a quelle ipotesi nelle quali la condotta realizzata, pur non essendo volta al dissesto della società, sia stata posta in essere, rispettivamente, accettandone la certa realizzazione quale evento accessorio, accettando il rischio di determinarlo ovvero volendo provocare la semplice esposizione a pericolo del bene giuridico protetto<sup>3</sup>. Sempre nella prospettiva secondo la quale la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» richiamerebbe distinte forme di dolo, poi, la prima parte della locuzione potrebbe evocare il dolo intenzionale e la seconda il dolo diretto, muovendo dal presupposto che la non immediatezza dell'effetto della condotta non escluderebbe, per ciò solo, il dolo diretto<sup>4</sup>.

Nonostante una spinta significativa a porre l'attenzione sulle diverse forme del dolo provenga dalla relazione alla legge fallimentare, dalla quale emerge che la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» allude alla distinzione tra dolo diretto e dolo eventuale<sup>5</sup>, le interpretazioni ora considerate incontrano le seguenti obiezioni.

Anzitutto, l'assoluta centralità di distinzioni generalmente interne alla nozione di

---

<sup>3</sup> Di questo avviso, non senza ulteriori distinzioni: G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, cit., 500; R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, cit., 2696; P. VENTURATI, *Le operazioni dolose nella bancarotta societaria*, cit., 583; R. BRICCHETTI, *Reati fallimentari. Nozioni fondamentali e orientamenti giurisprudenziali*, cit., 270; C. SANTORIELLO, *I reati di bancarotta*, cit., 203; P. MANGANO, *La bancarotta societaria*, cit., 75; G. SCHIAVANO, *La nuova bancarotta fraudolenta societaria*, cit., 265; E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose, operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 242 ss.; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 349; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, cit., 231.

<sup>4</sup> Si tratta della lettura di A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 156.

<sup>5</sup> *Relazione ministeriale alla legge fallimentare*, n. 57, in [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

dolo solleva taluni dubbi di compatibilità con la parte generale del diritto penale<sup>6</sup>. Difatti, poiché tutte le forme del dolo, sulle quali, in forza di queste opzioni interpretative, si costruirebbe l'elemento caratterizzante della fattispecie incriminatrice o, a seconda dei casi, il *discrimen* tra le due ipotesi previste, rientrano nella definizione di cui all'art. 43, comma 1, c.p., la loro rilevanza dovrebbe ritenersi implicita nella generica natura dolosa del delitto.

A questo profilo, poi, si aggiunge che alle molteplici forme del dolo non corrispondono concetti univoci<sup>7</sup>, motivo per il quale, non a caso, le stesse rilevano, di solito, per la valutazione dell'indice di commisurazione della pena dell'intensità del dolo di cui all'art. 133, comma 1, n. 3, c.p., ma non anche ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo

---

<sup>6</sup> Al riguardo, tra gli altri, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 215; C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 320; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 256.

D'altra parte, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, aggiornato da P. Nuvolone-G. Pisapia, I, cit., 773, oltre a definire «sottili e astruse» le distinzioni concernenti le specie di dolo, ne ha messo in evidenza la possibile inutilità e il disaccordo, persino in punto di terminologia, all'interno della dottrina. A proposito della rilevanza meramente interna alla nozione di «dolo» di queste distinzioni, nella manualistica cfr.: A. DE MARSICO, *Diritto penale. Parte generale*, Jovene, Napoli, 1937, 197 ss.; O. VANNINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Firenze, 1947, 111 ss.; G. BATTAGLINI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 233; R. PANNAIN, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 4<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 1967, 316 ss.; S. RANIERI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, I, 4<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1968, 307 ss.; G.D. PISAPIA, *Istituzioni di diritto penale*, cit., 76 ss.; P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1982, 300 ss.; G. BETTIOL-L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 514; G. MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, cit., 474; M. BOSCARELLI, *Compendio di diritto penale. Parte generale*, 8<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1994, 91 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di L. Conti, cit, 361 ss.; S. ALEO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 276; M. RONCO, *Il dolo*, in Id. (diretto da), *Commentario sistematico al codice penale*, II, tomo I, diretto da M. Ronco, 2<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2011, 540 ss.; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 432 ss.; A. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale*, cit., 341 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 382; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 350; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 371; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 304; C. SILVA, *La colpevolezza*, in G. Cocco (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, I, 2, *Il reato*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2021, 266.

<sup>7</sup> Si veda la nota precedente.

del reato.

D'altro canto, la giurisprudenza in materia di cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose pare ormai orientata a prediligere un'accezione generale di dolo comprendente tanto i casi di volizione diretta quanto quelli di volizione indiretta o eventuale e, quindi, a ritenere ricomprese nell'espressione «con dolo» tutte le distinzioni sviluppate<sup>8</sup>.

Per quanto concerne, nel dettaglio, la possibile rilevanza del dolo specifico, l'estensione del dolo specifico, per mezzo di un'interpretazione sistematica, anche a ipotesi che non lo prevedono espressamente costituisce una tendenza ricorrente nelle fattispecie incriminatrici di bancarotta (come avviene, ad esempio, anche per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e per quella documentale<sup>9</sup>), la quale, però, al di là dei suoi nobili intenti, è ampiamente criticata per il rischio di introdurre un elemento non previsto dal dettato normativo<sup>10</sup>, tenuto conto che il dolo specifico consiste in specifiche finalità che dovrebbero essere richieste dalla fattispecie incriminatrice.

Sotto un diverso profilo, poi, questo aspetto parrebbe suscettibile di fare sorgere rispetto alla previsione di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. un dubbio di ragionevolezza. Infatti, l'introduzione del dolo specifico risponde solitamente a una funzione

---

<sup>8</sup> Sul punto, tra gli altri, D. MICHELETTI, *La bancarotta societaria preterintenzionale. Una rilettura del delitto di operazioni dolose con effetto di fallimento*, cit., 40 s.

<sup>9</sup> Al riguardo, A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 495. V., inoltre, *infra*, la nota 36.

<sup>10</sup> In argomento: G. MUSOTTO, *Il problema del dolo specifico*, in *Studi in onore di F. Antolisei*, Giuffrè, Milano, 1965, 363 ss.; M. GELARDI, *Il dolo specifico*, Cedam, Padova, 1996; L. PICOTTI, *Il dolo specifico (Un'indagine sugli «elementi finalistici» delle fattispecie penali)*, Giuffrè, Milano, 1993. Nella manualistica: A. DE MARSICO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 197; F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1943, 147; F. ANTOLISEI-L. CONTI, *Istituzioni di diritto penale*, cit., 196; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di L. Conti, cit., 362; I. CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 293; G. CONTENUTO, *Corso di diritto penale*, II, nuova ed., Laterza, Bari, 2008, 89; S. ALEO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 276; C. PATERNITI, *Manuale dei reati. Le regole generali*, cit., 74; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 449; G.A. DE FRANCESCO, *Diritto penale*, cit., 432 ss.; A. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale*, cit., 345; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 388 s.; A. MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, cit., 373; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 304; G. LICCI, *Figure del diritto penale*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2021, 402 ss.

restrittiva, cioè quella di restringere il campo del penalmente rilevante mediante l'attenzione per il fine proposto dall'agente, ovvero a una funzione differenziale, ossia quella di distinguere tra loro comportamenti aventi la medesima caratterizzazione materiale, ovvero, tuttalpiù, a una funzione di anticipazione della tutela, vale a dire quella di porre l'accento sulla condizione soggettiva dell'agente per punire un comportamento a prescindere dalla sua avvenuta conclusione finalistica<sup>11</sup>. Nel caso del delitto in esame, però, ci si troverebbe al cospetto di una disposizione che punisce – peraltro con la medesima pena edittale – un'ipotesi in presenza del dolo specifico e, altresì, in presenza del solo dolo generico.

Maggiori perplessità investono il dolo di pericolo<sup>12</sup>, la previsione del quale si accompagnerebbe qui a un reato di danno (v. *infra*, cap. V, § 6), e, soprattutto, il dolo eventuale<sup>13</sup>, la portata del quale è costantemente discussa ed è stata, di recente, oggetto di una parziale rivisitazione orientata a una sua delimitazione.

---

<sup>11</sup> Cfr.: B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 304.

<sup>12</sup> In argomento, di recente, M. POGGI D'ANGELO, *Il dolo di pericolo nella bancarotta fraudolenta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 2129. Ma si veda anche G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 390.

<sup>13</sup> Quanto alle criticità che questa categoria solleva nel contesto del diritto penale d'impresa, più segnatamente: R. BARTOLI, *Il dolo eventuale nell'attività d'impresa*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 703. Più in generale, si rinvia a: E. ALTAVILLA, *Dolo eventuale e colpa con previsione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1957, 569; G. NEPPI MODONA, *Dolo, dolo eventuale, nozione*, in *Cass. pen.*, 1971, 1030; G.A. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 113; G. DELITALA, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in Id. (a cura di), *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, Giuffrè, Milano, 1976, 431; G. LICCI, *Dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1498; A. PAGLIARO, *Discrasie tra dottrina e giurisprudenza? (In tema di dolo eventuale, dolus in re ipsa ed errore su legge penale)*, in *Cass. pen.*, 1991, 322; S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis (Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali)*, Giuffrè, Milano, 1993; S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Giuffrè, Milano, 1999; G. FORTE, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 228; ID., *Problematiche attuali del dolo eventuale tra forme intenzionali di colpevolezza ed istanze definitorie*, in A. Cadoppi (a cura di), *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza*, Cedam, Padova, 2002, 215 ss.; M. GALLO, *Ratio e struttura nel dolo eventuale*, in *Critica del diritto*, 1999, 411; P. VENEZIANI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Studium iuris*, 2001, 70; A. MANNA, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in *Indice pen.*, 2010, 14; G. COCCO, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, 1949; nella manualistica:

Ci si riferisce, segnatamente, alla lettura interpretativa affermata in occasione della celebre vicenda giurisprudenziale relativa ai fatti verificatisi nelle acciaierie Thyssen-Krupp, con la quale, com'è noto, la Corte di cassazione a Sezioni unite è pervenuta al superamento del tradizionale criterio dell'accettazione del rischio – ritenuto non più sufficiente – affermando il diverso criterio in base al quale, per l'accertamento della sussistenza del dolo eventuale, è necessario verificare, attraverso un elenco di indici in parte enucleati dalla medesima pronuncia, l'adesione all'evento concreto<sup>14</sup>.

Per il dolo eventuale quale criterio discretivo delle due parti della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» nell'ambito della previsione di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., peraltro, si pone un problema inverso rispetto a quanto osservato per il dolo specifico: precisamente, mentre, ove si ravvisasse nel delitto in esame il dolo specifico, si potrebbe obiettare che il dolo specifico richiede di essere introdotto dal legislatore, una delle criticità alle quali si andrebbe incontro ove si rilevasse nella seconda parte del delitto in esame la previsione espressa del dolo eventuale sarebbe rappresentata dalla circostanza che di regola il dolo eventuale può rientrare in qualsiasi fattispecie

---

S. ALEO, *Diritto penale. Parte generale*, cit. 278 ss., spec. 286 ss.; C. PATERNITI, *Manuale dei reati. Le regole generali*, cit., 77 ss.; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 434 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 383 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 371 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 305; C. SILVA, *La colpevolezza*, in G. Cocco (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, I, 2, *Il reato*, cit., 251 ss.

<sup>14</sup> Cass., S.U. 24.4.2014, n. 38343, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1925, con nota di G. FIANDACA, *Le sezioni unite tentano di diradare il «mistero» del dolo eventuale*, e di M. RONCO, *La riscoperta della volontà nel dolo*; in *Dir. pen. cont.*, 6.11.2014, con nota di A. AIMI, *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, ivi e ne *Il libro dell'anno*, Treccani, Roma, 2015; in *Cass. pen.*, 2015, 426, con nota di K. SUMMERER, *La pronuncia delle Sezioni unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*. Per alcuni profili di interesse, si veda, inoltre, la recente Cass., sez. V, 3.5.2021, n. 27905, ne *Il penalista*, 4.8.2021, con nota di I. CONTI, *Posizione di garanzia e rapporto tra dolo e colpa nel caso Vannini-Ciontoli*.

Per una disamina anche del quadro precedente all'intervento delle Sezioni unite si segnalano, tra gli altri: G. FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 1/2012, 152; M. ROMANO, *Dolo eventuale e Corte di cassazione a Sezioni unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 559.

incriminatrice senza dovere essere appositamente disposto dal tenore letterale della disposizione e, semmai, la sua ammissibilità può essere esclusa in sede interpretativa<sup>15</sup>. Ove si sostenesse che dalla seconda parte della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» dovrebbe essere tratta la previsione espressa della punibilità del delitto in esame in presenza del dolo eventuale, dunque, si assisterebbe a una disposizione che, forse motivata da forti istanze repressive, conterrebbe un'ipotesi punibile in presenza del dolo diretto e – con una tecnica legislativa singolare – preciserebbe, al contempo, la punibilità della stessa in presenza del dolo eventuale.

Alla luce di quanto esposto, ci pare che ognuna delle interpretazioni volte a fare leva sulle forme del dolo, benché certamente plausibile, non pervenga a un esito in linea con i principi della materia penale.

Più ampiamente, l'impressione che se ne può trarre è che dette possibili letture, seppure mosse dall'intento di interpretare la fattispecie incriminatrice del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose in linea con il principio di colpevolezza, giungano ad arricchire eccessivamente il dolo ivi richiamato, così consegnando alla giurisprudenza uno strumento potenzialmente esposto agli orientamenti mutevoli dell'interprete del momento e, in quanto tale, suscettibile di alimentare i dubbi sul *deficit* di determinatezza della locuzione e, più ampiamente, di questo delitto.

## 2. L'ipotesi della preterintenzione (*segue*).

Un'altra via potrebbe essere, come sostenuto da un'altra parte della dottrina<sup>16</sup>, quella di ravvisare nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose un'ipotesi di bancarotta preterintenzionale.

Il ricorso allo schema del delitto preterintenzionale potrebbe essere suggerito dall'uso dell'espressione «per effetto di» all'interno della locuzione «con dolo o per effetto di

---

<sup>15</sup> Si tratta della principale obiezione sollevata da L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 217, rispetto alle letture che colgono la distinzione tra le due parti della locuzione sul terreno del dolo eventuale.

<sup>16</sup> Tale tesi è sostenuta da M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 181 ss.; C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 322; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-

operazioni dolose», che, originariamente, aveva condotto a cogliere nel delitto in esame un caso di responsabilità oggettiva<sup>17</sup>, ove, cioè, il fallimento della società era posto a carico dell'agente per mera causazione materiale.

Da questo punto di vista, in particolare, nessuna problematica sorgerebbe rispetto all'espressione «con dolo», la quale sarebbe volta a includere tutte le ipotesi di cagionamento del dissesto della società nelle quali l'atteggiamento psicologico del soggetto attivo coincida con il dolo, e il problema esegetico andrebbe circoscritto alla seconda parte della locuzione («per effetto di operazioni dolose»).

Dunque, dall'impiego del modello del delitto preterintenzionale per l'interpretazione della seconda parte della locuzione, e cioè dell'espressione «per effetto di operazioni dolose», deriverebbe che, per integrare il delitto, sarebbe sufficiente che fosse coperta dal dolo la sola operazione, la quale costituirebbe l'evento base voluto dal soggetto attivo; invece, potrebbe anche non essere voluto da questi il dissesto collegato all'operazione.

Anche la tesi della preterintenzione, però, si confronta con talune significative perplessità.

In primo luogo, alcune considerazioni di carattere generale sul delitto preterintenzionale scoraggiano l'introduzione nell'ordinamento di ulteriori ipotesi di delitto preterintenzionale o, comunque, l'interpretazione di altre fattispecie incriminatrici in chiave preterintenzionale.

Com'è noto, infatti, la figura del delitto preterintenzionale suscita molte riserve già sul piano della teoria generale, al punto da indurre, in una prospettiva di riforma, a dubitare dell'opportunità di un suo mantenimento<sup>18</sup>, dal momento che, sebbene accostabile al

---

A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 197; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 259; C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, cit., 532; A. MANNA, *La bancarotta impropria societaria*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, cit., 2434.

<sup>17</sup> Così, in particolare, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 219, e F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 259.

<sup>18</sup> Per un inquadramento del delitto preterintenzionale, si rinvia a: N. VITALE, *La preterintenzione*, Giuffrè, Milano, 1956; E. ALTAVILLA, *Preterintenzionalità*, in *Noviss. digesto it.*, XIII, Utet, Torino, 1966, 798; V. PATALANO, *Preterintenzione*, in *Enc. dir.*, XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, 351; F. GIANNELLI, *La figura del delitto preterintenzionale*, Edizioni Ced, Napoli, 1990; S. CANESTRARI, *Preterintenzione*, in *Digesto*

“moderno” principio di colpevolezza<sup>19</sup>, essa è esposta alle medesime obiezioni opponibili alla responsabilità oggettiva e, in considerazione dell’evoluzione – anche storica – degli istituti penalistici, può rappresentare il frutto di posizioni ormai abbandonate<sup>20</sup>.

Per le stesse ragioni, nonostante la definizione contenutane nell’art. 43, comma 2, c.p., la preterintenzione non è considerata un autonomo criterio di imputazione soggettiva, come si evince generalmente dalla presenza di due sole ipotesi (pacifiche) di delitto preterintenzionale nell’ordinamento, ossia l’omicidio preterintenzionale di cui all’art. 584 c.p. e l’aborto preterintenzionale di cui all’art. 593-ter, comma 2, c.p. (nelle quali, tra

---

*pen.*, IX, Utet, Torino, 1995, 694; F. BASILE, *Art. 584*, in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, 4<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2015; G. RUGGIERO, *Tipicità della preterintenzione ed esegesi costituzionalmente orientata*, in *Cass. pen.*, 2005, 603; V. MAGNINI, *Sulla struttura soggettiva del delitto preterintenzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1396; S. GROSSI, *L’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale tra accertamento ed “iscrizione”*, in *Cass. pen.*, 2010, 4190; L. PAOLONI, *L’elemento soggettivo nell’omicidio preterintenzionale*, in *Cass. pen.*, 2013, 2667. Nella manualistica: F. ANTOLISEI-L. CONTI, *Istituzioni di diritto penale*, cit., 211 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di L. Conti, cit., 391 ss.; I. CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 309 ss.; G. CONTENUTO, *Corso di diritto penale*, II, cit., 135 ss.; S. ALEO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 301 ss.; A. NAPPI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 423 ss.; C. PATERNITI, *Manuale dei reati. Le regole generali*, cit., 88 ss.; M. RONCO, *La preterintenzione*, in Id. (diretto da), *Commentario sistematico al codice penale*, II, tomo I, cit., 577 ss.; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 525 ss.; C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 392 ss.; A. CADOPPI-P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, cit., 381 ss.; G.A. DE FRANCESCO, *Diritto penale*, cit., 479 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 691 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 267 ss.; G. DE VERO, *Corso di diritto penale*, cit., 577 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 388 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 425 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 316 ss.; G. LICCI, *Figure del diritto penale*, cit., 445 ss.; F.C. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, cit., 328 ss.

<sup>19</sup> Ci si riferisce al principio di colpevolezza come risultante da C. cost., 24.3.1988, n. 364, che si può leggere in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org). A questo riguardo, si rinvia a: V. PUSATERI, *Art. 5*, in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, cit.; F. GIUNTA-D. GUERRI, *Art. 5*, in T. Padovani (a cura di), *Codice penale*, 7<sup>a</sup> ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019; G. FORTI-S. SEMINARA, *Art. 5*, in Id. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Wolters Kluwer, Milano, 2020; R. BRICCHETTI-G. CANZIO, *Art. 5*, in M. Ronco-B. Romano (a cura di), *Codice penale ipertestuale commentato* on line, Wolters Kluwer, Milano; e, ivi, ulteriore bibliografia.

<sup>20</sup> Così, G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 694.

l'altro, l'ammissibilità della preterintenzione è solitamente giustificata da esigenze di tutela del bene giuridico superiore della vita).

Ma, principalmente, non vi è unanimità di vedute sulla qualificazione della *tranche* di evento non voluta dal soggetto attivo del reato, per la quale si deve distinguere a seconda che la preterintenzione sia ritenuta un misto tra dolo e responsabilità oggettiva ovvero un misto tra dolo e colpa<sup>21</sup>.

A questo riguardo, si consideri, peraltro, che, recentemente, la Suprema Corte è ritornata sul profilo dell'imputazione dell'evento più grave a proposito dell'omicidio preterintenzionale e, discostandosi – perlomeno all'apparenza – dalle tradizionali letture ferme sulla contrapposizione tra la tesi della preterintenzione quale dolo misto a responsabilità oggettiva e quella della preterintenzione quale dolo misto a colpa, si è mostrata propensa a ricostruire la fattispecie incriminatrice in termini di unicità dell'elemento soggettivo costituito dal mero dolo di percosse o lesioni, facendo leva sull'idea che nell'intenzione di risultato sarebbe assorbita la prevedibilità dell'evento più grave che è conseguenza del processo causale attivato dalla condotta dell'agente diretta a ledere o percuotere, sicché l'evento più grave, benché in una prospettiva differente da quella della preterintenzione quale misto tra dolo e responsabilità oggettiva, verrebbe ascritto al soggetto oggettivamente<sup>22</sup>. Similmente, poi, la Corte di cassazione, in un'altra occasione, nel richiamare la diffusa tendenza a fare riferimento a una sorta di accettazione del rischio in grado di determinare la possibile sovrapposizione tra la fattispecie incriminatrice

---

<sup>21</sup> Nel primo senso, G. ZUCALÀ, *Il delitto preterintenzionale*, Priulla, Palermo, 1952, 42; M. SPASARI, *Osservazioni sulla natura giuridica del cosiddetto delitto preterintenzionale*, Roma, 1957, 229 ss.; G. FIAN-DACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 692. Nel secondo senso, G. BETTIOL, *Diritto penale*, 11<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1982, 480; L.J. DE ASUA, *Il delitto preterintenzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 10 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 317.

Inoltre, si vedano le recenti considerazioni di G.P. DEMURO, *La combinazione dolo-colpa. Un modello generalizzabile a partire dalla preterintenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 543.

<sup>22</sup> Così, Cass., sez. V, 11.12.2018, n. 13192, in *Cass. pen.*, 2020, 215, con osservazioni di B. ROSSI, *L'art. 586 c.p. è applicabile anche nel caso di morte quale esito non voluto della violenza esercitata nel contesto di una rapina nei confronti di altre persone*. Precedentemente, anche Cass., sez. V, 14.9.2016, n. 1691, in *Cass. pen.*, 2017, 2804, con osservazioni di A. MARCHINI, *La nuova veste della responsabilità oggettiva nell'intenzione di risultato*. Nello stesso senso, cfr., tra le altre: Cass., sez. I, 20.6.2013, n. 27161, in *De Jure*; Cass., sez. V, 18.10.2012, n. 791, in *C.E.D. Cass.*, n. 254386; Cass., sez. V, 27.6.2012, n. 35582, in *C.E.D. Cass.*, n. 253536.

dell'omicidio preterintenzionale e quella dell'omicidio doloso, ha confermato le persistenti incertezze sulla natura della preterintenzione<sup>23</sup>.

A ben riflettere, quindi, questi aspetti offrono l'opportunità di rammentare che la preterintenzione, su un piano di teoria generale, oltre a non avere trovato una soluzione univoca in dottrina e in giurisprudenza relativamente alla sua natura soggettiva, è ancora lontana anche da un suo completo adeguamento al principio di colpevolezza<sup>24</sup>.

Ciò detto, ci sembra che il modello preterintenzionale sia destinato a incontrare ulteriori difficoltà nel contesto della fattispecie incriminatrice che qui ci interessa.

Preliminarmente, si pensi che una bancarotta preterintenzionale parrebbe mal conciliarsi, da una parte, con la circostanza che la materia fallimentare non si pone a tutela di beni fondamentali come la vita o l'incolumità individuale e, anzi, si tratta di un settore rispetto al quale si giunge a dubitare, talvolta, persino dell'utilità della sanzione penale<sup>25</sup>,

---

<sup>23</sup> Così, Cass., 18.1.2019, n. 5515, in *Sistema penale*, 29.3.2020, con osservazioni di L. BARILE, *L'omicidio preterintenzionale tra versari in re illicita e ineludibili esigenze di garanzia*.

<sup>24</sup> A differenza, peraltro, di quanto avvenuto, ormai da tempo, per l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto di cui all'art. 586 c.p. Ci si riferisce, cioè, alla celebre Cass., S.U., 22.1.2009, n. 22676, in *Cass. pen.*, 2009, 4564, con nota di A. CARMONA, *La "colpa in concreto" nelle attività illecite secondo le Sezioni unite, riflessi sullo statuto della colpa penale*, che, a proposito dell'art. 586 c.p., ha rilevato la necessaria presenza della colpa, affermando che, nell'ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell'assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale per l'evento non voluto richiede, oltre all'accertamento del nesso causale tra la cessione della sostanza e la morte, anche che la morte sia rimproverabile in concreto allo spacciatore attraverso l'accertamento della colpa in concreto.

<sup>25</sup> Al riguardo, si veda F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, cit., 4 ss.

Inoltre, sul ruolo della funzione rieducativa in questo settore, sono interessanti le recenti osservazioni di F.R. TRABUCCO, *L'implementazione del principio costituzionale di rieducazione del condannato nel caso dei c.d. "colletti bianchi" ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Arch. pen.*, 2/2018.

Per alcune considerazioni sull'opportunità dell'intervento del diritto penale, in generale, si segnala B. ROMANO, *Il diritto penale tra esigenze di tutela e principio di sussidiarietà: la coperta è (sempre) troppo corta?*, in R. Cerami (a cura di), *Il diritto in trasformazione*, Mohicani, Palermo, 2018, 245, e, in ottica processuale, G. DI CHIARA, *Le forbici e l'ago. Geometrie del reato ed eccedenze tra vissuti di ingiustizia, limiti del sistema penale e volti della Restorative Justice*, in A. Pera (a cura di), *Dialogo e modelli di mediazione*, Wolters Kluwer, Milano, 2016, 17; ID., *Icone e boschi narrativi. Formule assolutorie, logiche del dubbio, meccaniche della presunzione di innocenza, interesse a impugnare: traslazioni, incidenze, danni da processo*, in G. Spangher (a cura di), *La vittima del processo. I danni da attività giudiziaria*, Giappichelli, Torino, 2017, 219.

e, nondimeno, con la circostanza che l'art. 330 c.c.i.i. prevede per la bancarotta societaria, al pari dell'art. 323 c.c.i.i. per la bancarotta dell'imprenditore individuale, alcune forme di responsabilità colposa<sup>26</sup>.

Venendo più precisamente alla seconda parte della locuzione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, poi, è stato messo in luce, anzitutto, che, dal momento che la disposizione non richiede che l'operazione dolosa abbia rilevanza penale, non ricorre in tal caso la c.d. doppia rilevanza della condotta dolosa di base tipica del delitto preterintenzionale<sup>27</sup>.

Ma, soprattutto, si tenga presente che l'integrazione del delitto in esame, ove letto secondo lo schema preterintenzionale, potrebbe essere particolarmente ricorrente, posto che, in astratto, ogni dissesto societario può risultare essere preceduto da una qualche operazione soggettivamente dolosa, con il conseguente rischio di rendere il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose uno strumento processualmente appetibile in grado di sfociare, dunque, in probabili derive applicative. Non a caso, il delitto *de quo*, dopo avere avuto a lungo un'esigua applicazione a causa delle incertezze sulla sua portata, ha cominciato a vivere una nuova stagione – sotto molti profili preoccupante – da quando la giurisprudenza ha iniziato ad aderire alla tesi della preterintenzione<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> In argomento, tra gli altri: A. MANNA, *Bancarotta impropria societaria (fraudolenta e semplice) tra recenti interventi legislativi e questioni di costituzionalità ancora aperte*, in L. Ghia-C. Piccininni-F. Severini (a cura di), *Trattato delle procedure concorsuali*, cit., 239 ss. Più recentemente: M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 240 s.; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 131 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 303 ss.

<sup>27</sup> Così, in particolare, N. MAZZACUVA, *La "nuova" bancarotta fraudolenta societaria per effetto di operazioni dolose: tra crisi, dissesto, insolvenza e liquidazione giudiziale dell'impresa*, in *Studi in onore di Alessio Lanzi*, cit., 442. Infatti, la sola tesi di M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 179 s., sostiene la necessaria rilevanza penale delle operazioni dolose.

<sup>28</sup> In tal senso, tra le altre: Cass., sez. V, 12.10.2018, n. 9843; Cass., sez. I, 9.3.2018, n. 14783, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, 350, con nota di E. PIETROCARLO, *Bancarotta da operazioni dolose e responsabilità degli amministratori non esecutivi per bancarotta fraudolenta: alcune importanti precisazioni della Cassazione in punto di elemento soggettivo*; Cass., sez. V, 3.4.2014, n. 38728, in *C.E.D. Cass.*, n. 262207; Cass., sez. V, 23.3.2011, n. 16388, in *C.E.D. Cass.*, n. 250108; Cass., sez. V, 18.2.2010, n. 17690, in *C.E.D.*

L'ipotesi della natura preterintenzionale, d'altro canto, non sembra favorire neppure l'individuazione di una possibile *ratio* della previsione di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.; difatti, qualora il cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose fosse una bancarotta preterintenzionale, rimarrebbe inspiegabile la ragione per la quale sia stata prevista, altresì, la prima parte della locuzione («con dolo») contenuta nella norma incriminatrice.

E ulteriori considerazioni possono essere formulate proprio con riguardo alla prima parte della locuzione. In particolare, tenuto conto che l'inciso «con dolo», nell'ottica di detta interpretazione, si limiterebbe a rimandare alla nozione di dolo di cui all'art. 43 c.p., implicita nella natura delittuosa della fattispecie incriminatrice ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p., il significato pleonastico così attribuito a questa prima parte della disposizione parrebbe comportare un'*interpretatio abrogans*. La circostanza che le due ipotesi siano poste in posizione alternativa, in quanto separate dalla congiunzione disgiuntiva «o», inoltre, induce a pensare che esse siano accomunate dal medesimo elemento soggettivo<sup>29</sup>.

Ancora, sotto un diverso profilo, il riconoscimento del modello preterintenzionale per il cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose, imponendo di ravvisare nell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. due fattispecie incriminatrici, l'una delle quali dolosa e l'altra delle quali preterintenzionale, porrebbe il problema della totale equiparazione sul piano sanzionatorio di due ipotesi di reato profondamente diverse dal punto di vista dell'elemento soggettivo.

Infine, qualora si adoperasse lo schema del delitto preterintenzionale, sarebbe opportuno che, nel rispetto del principio di colpevolezza, la *tranche* di evento non voluto venisse addebitata per colpa, ma, così facendo, la bancarotta per effetto di operazioni dolose finirebbe per sovrapporsi con l'ipotesi di cui all'art. 330, lett. b, c.c.i.i.

---

Cass., n. 247315. Sulla fase giurisprudenziale più recente, A. FUX, *Riflessioni sull'elemento soggettivo della bancarotta per operazioni dolose?*, in *Cass. pen.*, 2018, 3348.

Inoltre, a proposito della recente rivitalizzazione di questa fattispecie incriminatrice, S. CAVALLINI, *La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e codice della insolvenza*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, 72 ss.

<sup>29</sup> Al riguardo, N. MAZZACUVA, *La "nuova" bancarotta fraudolenta societaria per effetto di operazioni dolose: tra crisi, dissesto, insolvenza e liquidazione giudiziale dell'impresa*, in *Studi in onore di Alessio Lanzi*, cit., 442.

Complessivamente, allora, l'interpretazione ispirata alla modello della preterintenzione, benché mossa dal tentativo di conferire al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose un autonomo ambito di applicazione, parrebbe sacrificare le esigenze poste dalla colpevolezza e dalla certezza del diritto nonché entrare in frizione con il principio di legalità e con il principio di ragionevolezza: una rinuncia, forse, eccessiva per il diritto penale in generale prima ancora che per la singola fattispecie incriminatrice in esame.

### 3. Le ipotesi “miste” (*segue*).

Oltre a quelle fin qui considerate, nell'ambito delle possibili interpretazioni della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» in relazione all'elemento soggettivo del delitto in esame, bisogna annoverare alcune impostazioni – che chiameremo “miste” – per le quali la locuzione, pur contribuendo a descrivere l'elemento soggettivo, potrebbe influire sull'elemento oggettivo<sup>30</sup>.

Precisamente, tra queste, una lettura propone di impiegare lo schema preterintenzionale per spiegare la bancarotta da operazioni dolose senza trascurare le ripercussioni che questo modello può comportare sull'elemento oggettivo del reato<sup>31</sup>. In questo caso, dunque, l'idea sarebbe quella di adoperare lo schema preterintenzionale, oltre che in ordine al profilo soggettivo, anche per spiegare la tipicità oggettiva della fattispecie incriminatrice, muovendo dalla considerazione che l'elevato trattamento sanzionatorio non permette un'applicazione generalizzata del delitto in esame.

Da questo punto di vista, tale dottrina evidenzia che lo schema del delitto preterintenzionale potrebbe consentire una prima selezione attraverso l'esclusione della realizzabilità del cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose nella forma

---

<sup>30</sup> A ben vedere, a differenza di quei casi nei quali, pur ravvisando nella locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» la descrizione dell'elemento soggettivo, si è arrivati a rintracciare in quest'ultima taluni elementi in grado di incidere sul versante dell'elemento oggettivo (*supra*, cap. III, § 1 e spec. note 8, 9, 10), le tesi che ci accingiamo a esporre prendono in considerazione la riferibilità della locuzione all'elemento oggettivo a partire da possibili differenti letture dei richiami alla doloosità.

<sup>31</sup> Si tratta della lettura elaborata da D. MICHELETTI, *La bancarotta societaria preterintenzionale. Una rilettura del delitto di operazioni dolose con effetto di fallimento*, cit., 46 ss.

plurisoggettiva, sulla base della considerazione che l'art. 42, comma 2, c.p. richiede la previsione espressa della forma preterintenzionale, la quale, invece, non è presente nella disciplina del concorso di persone nel reato.

Sempre per questa lettura, poi, un'ulteriore selezione interesserebbe le operazioni dolose. In particolare, accogliendo l'interpretazione del delitto preterintenzionale quale misto tra dolo e colpa e ritenendo necessaria l'omogeneità lesiva tra il fatto base e l'evento non voluto, si ritiene che debbano essere ricondotte al fatto tipico le sole operazioni in grado di determinare per la società un pericolo elevato e concreto.

E, a partire dalla constatazione che le operazioni dolose, comunque realizzate, comportano la violazione di un dovere connesso alle funzioni attribuite al soggetto attivo qualificato, si sostiene che le operazioni presentino un'intrinseca e autonoma nota di illiceità rappresentata da una componente frodatoria: in quest'ottica, quindi, si suppone che il termine «dolose» richiami la nozione civilistica di dolo di cui all'art. 1439 c.c. e debba essere accostato ai «raggiri» di cui all'art. 640 c.p.

Per questo orientamento, allora, la prima parte della locuzione, «con dolo», comprenderebbe tutte le forme del dolo, mentre la seconda, «per effetto di operazioni dolose», darebbe luogo a una distinta fattispecie incriminatrice a carattere preterintenzionale, nella quale lo schema preterintenzionale, oltre a indicare il carattere soggettivamente doloso delle operazioni e quello colposo del fallimento, potrebbe essere utilizzato per circoscrivere le operazioni rilevanti per il delitto in esame.

Del gruppo delle ipotesi interpretative miste, poi, parrebbe fare parte anche un'altra interpretazione, secondo la quale il dolo richiamato dalla disposizione verrebbe in considerazione quale requisito della condotta più che come forma o requisito della colpevolezza.

Segnatamente, questa parte della dottrina mette in luce che alla dolosità dovrebbe essere attribuito un carattere frodatorio, discendente dalla mala fede e dall'intenzione malvagia incorporate nell'antico concetto di *dolus malus*, il quale sarebbe stato nella mente del legislatore al momento della prima elaborazione della fattispecie incriminatrice<sup>32</sup>.

Senonché, tale lettura, sia pur partendo dalla supposizione della natura oggettiva del

---

<sup>32</sup> La tesi che segue è sostenuta da G. CASAROLI, *La causalità dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit., 427 ss.

carattere doloso richiamato dalla disposizione, culmina nel far ricadere la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» sull'elemento soggettivo del delitto. Infatti, tenuto conto che qui l'interpretazione del dolo poggerebbe su una nozione arcaica di quest'ultimo, l'interpretazione storica, pur essendo ritenuta la più plausibile, viene da ultimo rifiutata, sul presupposto che le nozioni tecniche richiedono di essere intese alla luce del quadro normativo corrente, per giungere a far rientrare nella prima parte della locuzione tutte le forme di dolo, inteso quale elemento soggettivo, e a ravvisare nella seconda parte un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Alle opzioni ermeneutiche miste parrebbe potere essere ricondotta altresì la posizione per la quale l'operazione dolosa dovrebbe essere letta quale operazione cosciente e volontaria secondo un'accezione del dolo inclusiva di mala fede e di frode<sup>33</sup>, anche se, per la dottrina a favore di questa interpretazione, questo particolare intendimento di frode proprio delle operazioni apparirebbe alla nozione di dolo quale elemento soggettivo del reato.

Ebbene, tutte queste letture, alla stregua di argomentazioni differenti, la prima per l'influenza dello schema preterintenzionale sul fronte della tipicità, la seconda per l'origine risalente della fattispecie incriminatrice in esame, la terza per una peculiare accezione del dolo quale elemento soggettivo, sembrerebbero finire per incorrere in due diversi limiti, ossia, nel primo caso, quello dell'inscindibilità dal modello preterintenzionale e, negli altri casi, quello della difficoltà di accogliere un'interpretazione storica o, più ampiamente, un significato diverso da quello tecnico.

Pertanto, pur dovendo riconoscere a tali posizioni di avere ipotizzato l'incidenza della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» sul piano dell'elemento oggettivo, le conclusioni raggiunte paiono ridurre tale possibilità, ancora una volta, al versante dell'elemento soggettivo del reato con esiti assimilabili a quelli dell'interpretazione improntata all'impiego dello schema del delitto preterintenzionale e, dunque, esposti a simili criticità.

---

<sup>33</sup> Così, R. ROVELLI, *Disciplina penale dell'impresa*, cit., 167.

#### 4. L'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. quale delitto a dolo generico.

Da quanto sin qui osservato sembra emergere che, ora per la possibile incompatibilità con la disciplina codicistica del dolo, ora per i limiti generalmente riconosciuti alla preterintenzione, nessuna delle opzioni interpretative volte a ricondurre la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» all'elemento soggettivo del delitto parrebbe pienamente compatibile con la teoria generale del diritto penale.

Ciascuna di queste possibili interpretazioni, tra l'altro, oltre a fare i conti con le difficoltà che abbiamo menzionato, lascia residuare altresì taluni profili di incertezza, che possono essere colti facilmente dall'osservazione della più recente prassi applicativa concernente questa fattispecie incriminatrice.

In particolare, si tenga presente che, malgrado la prevalente tendenza a ritenere che la prima parte della locuzione contenga un delitto a dolo generico e la seconda parte introduca nell'ordinamento un'ulteriore ipotesi di delitto preterintenzionale, l'affermazione della natura preterintenzionale delle operazioni dolose, allorché riconosciuta, pare essere affermata sempre con singolare cautela, tanto che è frequente l'impiego dell'espressione «fattispecie a sfondo preterintenzionale»<sup>34</sup>, e, allo stesso tempo, non mancano pronunce nelle quali si accolgono letture aderenti alle opzioni ermeneutiche che fanno leva sulle diverse forme del dolo<sup>35</sup>.

A questo punto, dopo avere evidenziato, dapprima, le ragioni che ci inducono a dubitare che la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» attenga all'elemento soggettivo del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose (v. *supra*, cap. III, § 1) e avere delineato, successivamente, le problematiche che, nel dettaglio, sorgono rispetto alle singole interpretazioni che si potrebbero adottare al riguardo (v. *supra*, § 1, 2, 3), dobbiamo soffermarci sulle conseguenze che la tesi che stiamo cercando di sostenere, ossia che la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» possa essere letta quale descrizione della condotta tipica, comporta sul piano dell'elemento soggettivo del delitto in esame.

Dunque, una volta escluso – dal nostro punto di vista – che detta locuzione concerna l'elemento soggettivo del reato, ci sembra che il cagionamento del dissesto con dolo o

<sup>34</sup> Così, tra le altre, Cass., sez. V, 12.10.2018, n. 9843, in *De Jure*; Cass., sez. V, 18.2.2010, n. 17690, *ivi*.

<sup>35</sup> Si vedano, tra le altre, Cass., sez. V, 17.10.2019, n. 394, in *De Jure*; Cass., sez. V, 13.6.2019, n. 40412, *ivi*.

per effetto di operazioni dolose possa essere inteso quale delitto a dolo generico, tenuto anche conto che il dolo generico è la forma di dolo solitamente presente nei reati.

Tale considerazione, benché, a prima vista, potrebbe essere suscettibile di apparire estranea alla parte generale del diritto penale per la presenza, nella formulazione dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., di espressioni («con dolo», «per effetto di») che possono indurre a ritenere legislativamente previsto un diverso criterio di imputazione, ci pare risultare maggiormente in linea con essa.

Difatti, innanzitutto, si può osservare che, in questi termini, viene meno l'anomalia del richiamo espresso al dolo quale elemento soggettivo. Più precisamente, cioè, l'interpretazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose quale delitto a dolo generico pare conformare la fattispecie incriminatrice alla previsione di cui all'art. 42, comma 2, c.p., dalla quale risulta che il dolo, in quanto criterio generale di imputazione per i delitti, non richiede di essere esplicitato nella formulazione della disposizione.

Al contempo, attraverso questa lettura, ci pare che si possano superare le questioni relative alla previsione normativa di distinzioni interne alla nozione di dolo. In quest'ottica, infatti, la rilevanza del dolo intenzionale, del dolo diretto, dolo indiretto e di quello eventuale per l'integrazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose non sarebbe esclusa, ma, in linea con la teoria generale, sarebbe rimessa, di volta in volta, all'apprezzamento dell'interprete e potrebbe incidere sull'intensità del dolo quale indice di commisurazione della pena. Inoltre, parrebbe evitarsi anche il possibile contrasto – derivante prevalentemente proprio dal riconoscimento di un carattere vincolante a distinzioni interne alla nozione di dolo – con i principi di legalità e di ragionevolezza.

L'individuazione dell'elemento soggettivo del delitto in esame nel dolo generico, poi, potrebbe permettere di porre la fattispecie incriminatrice del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose al riparo dalla possibile emersione di un'ipotesi di preterintenzione e, prima ancora, di responsabilità oggettiva, dalla quale può trarre origine, come abbiamo visto, la supposizione che l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. contenga un delitto preterintenzionale.

In aggiunta, la natura di delitto a dolo generico del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose sembra giovare altresì alle esigenze di sistematicità

della materia penalfallimentare, che da sempre sono particolarmente avvertite proprio sul piano dell'elemento soggettivo<sup>36</sup>. Segnatamente, la fattispecie incriminatrice, così interpretata, presenterebbe il medesimo elemento soggettivo della bancarotta da reato societario di cui all'art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i.<sup>37</sup>, sicché le due fattispecie incriminatrici caratteristiche del contesto societario verrebbero a essere accomunate, tra l'altro, dall'elemento soggettivo.

Così, l'interpretazione quale delitto a dolo generico, oltre a quanto già dimostrato a proposito della natura di reato a forma vincolata, pare porsi a favore dell'utilità del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

L'articolato sistema delle fattispecie incriminatrici di bancarotta, cioè, non sembra prevedere, perlomeno allo stato attuale dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, un'ipotesi di causazione volontaria della liquidazione giudiziale (o del fallimento che dir si voglia<sup>38</sup>), a differenza, peraltro, di quanto accade in altri ordinamenti, quali, nello specifico, quello spagnolo e quello tedesco<sup>39</sup>. Infatti, in tutte le fattispecie incriminatrici l'elemento soggettivo delle quali è rappresentato dal dolo, l'oggetto di quest'ultimo non è mai costituito dal fallimento o dalla liquidazione giudiziale, bensì, a seconda dei casi e al di

---

<sup>36</sup> A quest'ultimo riguardo, si pensi che proprio questa necessità ha spinto una parte della dottrina, nel tentativo di cogliere l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, a ravvisarvi lo stesso elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale (si tratta della tesi elaborata da P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 66, 284, e sostenuta da A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 82 ss.; M. LA MONICA-A.L. MACCARI, *I reati fallimentari*, cit., 216 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 159 ss., ma anche da G. CASAROLI, *Il dolo della bancarotta fraudolenta fra dubbi interpretativi e rigore giurisprudenziale*, in N. Pisani (a cura di), *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, Giuffrè, Milano, 1991, 301 ss., che affronta, nello specifico, la problematica dell'eterogeneità dell'elemento soggettivo nelle fattispecie incriminatrici di bancarotta)

<sup>37</sup> In argomento, si vedano, tra gli altri: A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 161 ss.; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 347; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 190 s.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 250.

<sup>38</sup> I termini "liquidazione giudiziale" e "dissesto", sui quali ci soffermeremo nel dettaglio nel capitolo successivo, sono qui utilizzati come sinonimi.

<sup>39</sup> V. *infra* cap. VII, §§ 5, 6.

lità delle peculiari sfumature assunte, dal pregiudizio dei creditori, dall'ingiusto profitto per sé o per altri e, tuttalpiù, per la sola opinione secondo la quale l'ipotesi di cui all'art. 323, comma 1, lett. c, c.c.i.i. postula la sussistenza del dolo<sup>40</sup>, dal ritardo dell'apertura della procedura; anche nella bancarotta da reato societario, nella quale si richiede che il soggetto attivo abbia voluto il dissesto della società, l'oggetto del dolo generico si combina con quello del reato societario base attraverso il quale il dissesto sia stato cagionato. Nella bancarotta societaria semplice di cui all'art. 330, lett. b, c.c.i.i., nella quale si richiede che il soggetto abbia concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, invece, il criterio di imputazione viene comunemente ravvisato nell'ambito della responsabilità per colpa<sup>41</sup>.

A ben vedere, allora, il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, a nostro modo di vedere, potrebbe costituire una fattispecie incriminatrice destinata a punire proprio la causazione volontaria del dissesto della società (si badi: destinata a incriminare – certamente – non il dissesto in quanto tale, ma la causazione volontaria di quest'ultimo causalmente legata alla condotta realizzata con dolo o per effetto di operazioni dolose assunta dal soggetto attivo), similmente, come vedremo più avanti, alla funzione esercitata nell'ordinamento spagnolo dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 259, comma 2, del codice penale spagnolo e nell'ordinamento tedesco da quella di cui al combinato disposto dei §§ 283, comma 1, n. 8 e 283, comma 2, StGb.

In questa prospettiva, la *ratio* della presenza di questa previsione nell'ambito della sola bancarotta societaria sembrerebbe poter essere ravvisata nella diversa titolarità del patrimonio della società rispetto a quella dei beni dell'impresa individuale, la quale potrebbe giustificare, da un lato, un interesse del soggetto attivo a condurre la società al dissesto e, dall'altro lato, il disvalore ricondotto al fatto dall'ordinamento per il tramite di questo delitto.

Quanto all'oggetto del dolo in questo specifico caso, ossia ciò che deve essere voluto dal soggetto perché sia in dolo, sul presupposto che il dolo generico coincida con la semplice volontà dell'evento e che sul piano strutturale il dolo sia considerato volontà<sup>42</sup>,

---

<sup>40</sup> Di questo avviso, in particolare, N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 262.

<sup>41</sup> Al riguardo, tra gli altri, A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 136.

<sup>42</sup> Si presuppone, in tal senso, l'elaborazione teorica di A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 315 ss.

l'oggetto del dolo pare dovere essere identificato nell'evento significativo, inteso come alterazione esteriore dei rapporti umani e sociali causata dalla condotta del soggetto attivo, dal momento che solo quest'ultimo sembra riscontrabile in tutti i reati ed essere in grado di superare gli ostacoli esistenti ove si facesse riferimento ad altre tipologie di eventi<sup>43</sup>.

Per il delitto in esame, allora, nella nostra prospettiva, l'oggetto del dolo, e cioè l'evento significativo, parrebbe dovere essere costituito dal dissesto della società, sul quale, più precisamente, torneremo nel prosieguo (v. *infra* cap. V, §§ 1, 2).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, dunque, affinché la fattispecie incriminatrice del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose sia integrata, occorre che il soggetto attivo qualificato voglia cagionare, attraverso la propria condotta, il dissesto della società.

Un aspetto particolarmente delicato è rappresentato sicuramente dal suo accertamento.

Difatti, l'interpretazione della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» in relazione alla condotta tipica del delitto e l'individuazione dell'elemento soggettivo nel dolo generico non rendono l'accertamento di quest'ultimo meno importante.

Nell'ambito del diritto penale fallimentare, tuttavia, si registrano alcune tendenze a riconoscere una sorta di *dolus in re ipsa* e, quindi, a presumere la sussistenza del dolo attraverso l'osservazione del mero aspetto materiale del reato<sup>44</sup>. Questo fenomeno, riguardante, per lo più, la bancarotta fraudolenta patrimoniale (sovente il dolo è ritenuto presente per il solo fatto che il soggetto non sia in grado di giustificare la mancanza di

---

In senso adesivo, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 338 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 306.

<sup>43</sup> Si veda la nota precedente.

<sup>44</sup> Sul punto, in particolare, A. MEREU, *Lo standard probatorio nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione*, in *Cass. pen.*, 2017, 2086. Ma si vedano anche, tra gli altri, E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 317; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 128 s.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 159 ss.; C. MARINI, *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, cit., 532 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 221 s.

determinati beni l'appartenenza dei quali al suo patrimonio sia stata dimostrata dall'accusa<sup>45</sup>), oltre a entrare in frizione con il principio di colpevolezza, determina un'inaccettabile inversione dell'onere probatorio a carico della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato.

Con specifico riguardo al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, dunque, sarebbe opportuno verificare che il soggetto attivo abbia operato con la consapevolezza di impiegare il patrimonio sociale (inteso come chiarito *supra*, cap. III, § 5) per scopi diversi da quelli della società e del carattere dannoso della propria condotta nonché con la volontà di condurre la società al dissesto.

Tali verifiche dovrebbero richiedere particolare accortezza sicuramente in relazione alle condotte più macchinose e, in generale, in tutti quei casi nei quali il dissesto sia stato determinato da una pluralità di condotte.

La presenza del dolo, poi, dovrebbe essere constatata sin dall'inizio della condotta e, d'altra parte, andrebbe esclusa ove gli esiti delle condotte poste in essere dal soggetto siano dipesi da fattori estranei al suo comportamento.

Un ruolo importante, al fine di tale accertamento, potrebbe essere rappresentato dai c.d. segnali di allarme, adoperati dalla giurisprudenza con sempre maggiore frequenza, la presenza dei quali, allorché concretamente conosciuti, viene considerata sintomatica della consapevolezza da parte del soggetto attivo del carattere eventualmente dannoso della condotta adoperata<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Cfr., tra le altre: Cass., sez. V, 18.5.2018, 36122, in *De Jure*; Cass., sez. V, 29.2.2016, n. 8260, in *C.E.D. Cass.*, n. 267710; Cass., sez. V, 22.9.2015, n. 8260, in *De Jure*; Cass., sez. V, 28.2.2011, n. 7588, *ivi*. Con riguardo, nello specifico, alla bancarotta da operazioni dolose, v. Cass., sez. V, 12.10.2018, n. 9843, in *De Jure*, secondo la quale «l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessaria la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare».

<sup>46</sup> A tal proposito, si consideri anche che, in alcune pronunce, è operata la distinzione tra segnali che possono rilevare per l'accertamento del dolo e altri che, invece, possono essere presi in considerazione solo ai fini di una responsabilità per colpa. Così, tra le altre, Cass., sez. V, 4.5.2007, n. 23838, in *Guida dir.*, 2007, 35, 71, con nota di R. BRICCHETTI, *Un obbligo di garanzia "leggero" che pone numerosi interrogativi*; in *Giur. it.*, 2008, 431, con nota di E. BURZI, *Amministratore privo di delega e obbligo di impedire i reati dei*

Chiaramente, il medesimo accertamento dovrebbe avvenire a maggior ragione per il dolo omissivo, rispetto al quale occorrerebbe verificare, nel dettaglio, che il soggetto volesse mantenere la situazione che gli si prospettava, che fosse consapevole della possibilità di attivarsi e che – soprattutto – fosse a conoscenza dell'obbligo giuridico di attivarsi per impedire la realizzazione del dissesto<sup>47</sup>.

In quest'ultimo caso, la funzione dei segnali di allarme potrebbe risultare decisiva: ormai da tempo, infatti, si ammette che la prova del dolo da parte di soggetti non direttamente coinvolti nella realizzazione dell'evento debba poggiare sull'accertamento dell'avvenuta percezione di tali segnali<sup>48</sup>, posto che questi ultimi consentono a un soggetto qualificato di rilevare facilmente la presenza di possibili anomalie gestionali.

Al pari di quanto accade per la bancarotta da reato societario<sup>49</sup>, poi, ci sembra che anche per il delitto in esame possa essere sufficiente la presenza del dolo eventuale, consistente, nello specifico, nell'accettazione del rischio di provocare il dissesto della società come conseguenza della propria condotta e, altresì, nell'adesione volontaria al dissesto in concreto cagionato.

---

quali abbia conoscenza; in *Le società*, 2008, 899, con nota di D. PULITANÒ, *Amministratori non operativi e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori*.

<sup>47</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 664 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 343 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 386 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 324 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 307.

<sup>48</sup> Sul punto: F. CENTONZE, *Controlli societari e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2009, 125 ss.; I. MERENDA, *Sulla responsabilità penale dell'amministratore senza delega. Alcune considerazioni dopo la riforma del diritto societario*, in *Cass. pen.*, 2011, 1182 ss.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 54 ss.; M. POGGI D'ANGELO, *Il dolo di pericolo nella bancarotta fraudolenta*, cit., 2150 ss.

<sup>49</sup> In argomento: A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 162; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 190; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 250.

## Capitolo V

### Il dissesto e le procedure concorsuali

SOMMARIO: 1. La difficile definizione del «dissesto». – 2. La funzione del dissesto nell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. – 3. Il ruolo della dichiarazione di liquidazione giudiziale. – 4. Il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione. – 5. La ricostruzione del nesso di causalità. – 6. L'adozione del modello dell'illecito di danno.

#### 1. La difficile definizione del «dissesto».

Una volta superate le criticità concernenti la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose», possiamo agevolmente individuare le altre peculiarità del delitto in esame sul terreno del ruolo del dissesto e delle procedure concorsuali.

Perché si abbia il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. richiede che sia stato cagionato il dissesto della società.

La previsione del dissesto quale elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice in esame è dovuta al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, sicché, sotto questo profilo, la formulazione dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. si distingue da quella dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., il quale postula che sia stato cagionato il fallimento della società.

Difatti, benché, per una parte della dottrina, già il richiamo al fallimento contenuto nella disposizione di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. debba essere inteso quale richiamo al dissesto<sup>1</sup>, come risulta confermato dal diffuso utilizzo della denominazione

---

<sup>1</sup> Così, P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 375 s.; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 110; R. BRICCHETTI-R. TARGETTI, *Bancarotta e reati societari*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1998, 128. In argomento, G. MINNITI, *Disposizioni penali*, in P. Pajardi-A. Paluchowski-M. Bocchiola (a cura di), *Codice del fallimento*, 7<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2013, 2313.

“bancarotta impropria per causazione del dissesto con operazioni dolose”<sup>2</sup>, tale interpretazione non incontra un’opinione favorevole in un’altra parte della dottrina, che, facendo leva sull’impiego del termine “dissesto” nell’art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. per la bancarotta da reato societario, evidenzia il diverso significato delle due espressioni<sup>3</sup>.

Ad ogni modo, malgrado – forse – astrattamente riconducibile alla prima corrente di pensiero delle due ora richiamate in ordine all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., la variazione qui apportata dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza si discosta da quanto previsto dall’art. 349 c.c.i.i, ai sensi del quale l’espressione «fallimento» avrebbe dovuto essere sostituita, ove presente, con quella di «liquidazione giudiziale» e, allo stesso tempo, non pare trovare riscontro neppure nella legge delega, la quale all’art. 1 consentiva ulteriori modifiche solo se finalizzate a un migliore coordinamento<sup>4</sup>.

Nel tentativo di comprendere cosa debba intendersi per dissesto, elemento che a questo punto è divenuto essenziale per l’inquadramento del delitto in esame, è il caso di precisare immediatamente che quest’ultimo rappresenta un concetto difficilmente afferrabile.

Dopo avere avuto origine nelle discipline aziendalistiche, tale concetto è stato ripreso

---

<sup>2</sup> L’espressione si ritrova, in particolare, nella celebre pronuncia Cass., sez. V, 5.12.2014, n. 15613, in *Dir. pen. cont.*, 13.5.2015, con nota di A. ROSSI, *Causazione del fallimento della società ‘con dolo o per effetto di operazioni dolose’*, cit. Sul punto, inoltre, M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 257 s.

<sup>3</sup> In tal senso, C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 317; A. D’AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D’Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 138; A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell’impresa e reati fallimentari*, cit., 144; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 113, 197 s.; ID., *Reati fallimentari*, cit., in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 251; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 258.

<sup>4</sup> Sul punto, tra gli altri, R. BRICCHETTI, *Codice della crisi d’impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare*, cit., 80; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 500; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I “riflessi” su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1169 s.

dalla legislazione penalfallimentare con usi che la dottrina ha definito spesso approssimativi e, in via prevalente, dalla giurisprudenza<sup>5</sup>, in assenza di un fondamento giuridico tanto per il diritto penale quanto per il diritto commerciale<sup>6</sup>.

Precisamente, oltre che nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, il dissesto figura quale elemento costitutivo nella bancarotta semplice dell'imprenditore individuale (art. 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i.), nella bancarotta semplice societaria (art. 330, lett. b, c.c.i.i.) e nel ricorso abusivo al credito (art. 325 c.c.i.i.).

L'unica sua definizione legislativa può essere rintracciata nell'art. 244 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ove il dissesto si identifica nella condizione nella quale «l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili [...]».

Un'altra indicazione può essere ricavata, poi, dal delitto di bancarotta semplice societaria, ove l'art. 330, lett. b, c.c.i.i., nel recitare «hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto», consente di evincere il suo carattere graduabile<sup>7</sup>.

Inoltre, alcune informazioni possono essere tratte da taluni concetti affini: la situazione di crisi, lo stato di insolvenza, il fallimento (liquidazione giudiziale)<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> A questo riguardo, M. GAMBARDELLA, *Condotta economica e responsabilità penale*, cit., 165 s.; ID., *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 500; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1162.

<sup>6</sup> Sul punto: A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 136; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 118 s. In particolare, si veda G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, 9ª ed., Zanichelli, Bologna, 2019, 267.

<sup>7</sup> Così, C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 316; M. GAMBARDELLA, *Condotta economica e responsabilità penale*, cit., 165; ID., *Il nuovo codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 499.

<sup>8</sup> Per una ricostruzione dei concetti, cfr.: A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 134 s.; ID., *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà e operazioni dolose*, cit., 136 ss.; ID., *La bancarotta*

Nel dettaglio, la situazione di crisi, secondo la definizione fornita dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza all'art. 2, comma 1, lett. a, c.c.i.i., come modificato dal decreto correttivo, coincide con «lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate». La crisi, quindi, rievoca una nozione di ampia portata inclusiva di qualsiasi sofferenza del debitore e attinente a una fase prodromica all'insolvenza che non necessariamente è destinata a evolversi in una situazione patologica<sup>9</sup>. Non a caso, recentemente, essa è stata definita il «baricentro delle procedure concorsuali»<sup>10</sup>.

Anche l'insolvenza, come la crisi, è disciplinata dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che, in questo caso, all'art. 2, comma 1, lett. b, c.c.i.i., si limita a riproporre la definizione precedentemente contenuta nell'art. 5, comma 2, l. fall., per la quale l'insolvenza è «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». Quella di insolvenza, cioè, è una nozione che, strettamente connessa all'inadempimento e, dunque, attinente al profilo finanziario, consiste nell'inadempimento idoneo a coinvolgere tutti i creditori<sup>11</sup>. In particolare, infatti, lo stato di insolvenza costituisce il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale (art. 121 c.c.i.i.), come nel quadro della legge fallimentare lo è rispetto al fallimento (art. 5 l. fall.).

La sua introduzione nel panorama penalfallimentare, tuttavia, si deve solo alla modifica apportata dalla l. 28.12.2005, n. 262, al delitto di ricorso abusivo al credito (art. 218 l. fall.), il quale, nella versione riproposta dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza all'art. 325 c.c.i.i., si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 322-323 c.c.i.i., dissimulando

---

*fraudolenta societaria* (art. 223, comma 2, n. 1, L.F.), in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta*, cit., 202 ss.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 164 ss.; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 19 ss.

<sup>9</sup> Di recente, in argomento: M.C. CARDARELLI, *Insolvenza e stato di crisi tra scienza giuridica e aziendalistica*, ne *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1/2019.

<sup>10</sup> Così, A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1821 ss.

<sup>11</sup> Per un quadro ricostruttivo della nozione dal punto di vista civilistico, si rinvia, più diffusamente, a M. GIORGETTI, *Insolvenza*, ne *Il fallimentarista*, 13.5.2020.

il dissesto o lo stato di insolvenza<sup>12</sup>.

Proprio il rapporto tra l'insolvenza e il dissesto si presenta generalmente labile.

In particolare, una parte della dottrina propende per interpretare i due termini come sinonimi<sup>13</sup>, a fronte, da un lato, della difficoltà di reperire criteri distintivi sostanziali e, dall'altro lato, dell'equiparazione contenutistica ricavabile dalla presenza di una definizione di insolvenza nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e dall'assenza di una definizione di dissesto<sup>14</sup>.

Per un diverso modo di vedere, invece, la necessaria distinzione delle le due nozioni discende, oltre che dalla formulazione del delitto di ricorso abusivo al credito, ove sono menzionate entrambe le situazioni («dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza»),

---

<sup>12</sup> Sul punto, in particolare, A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 134 s.

<sup>13</sup> Di questo avviso, P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 407 s.; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 110, 351; P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 134; A. ALESSANDRI, *Profili penali delle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 2016, 29; ID., *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 23 s. Segnatamente, per A. ALESSANDRI, *Profili penali delle procedure concorsuali*, cit., 29: «sono giochi di parole – smentiti dalla realtà – quelli che distinguono tra dissesto e stato di insolvenza, l'uno può essere guardato come causa dell'altro, la sua proiezione esterna, ma non sono reperibili criteri distintivi sostanziali». A ben vedere, questa interpretazione pare suscettibile di inscrivere entro la tendenza, avversata dalla dottrina civilistica, a ricondurre l'indagine sull'insolvenza a una valutazione comportamentale dell'impresa identificandola in uno squilibrio tra l'attivo e il passivo, anziché avere riguardo agli inadempimenti e, più in generale, ai fatti sintomatici di una difficoltà nei pagamenti, sulla quale si veda A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 135 s. (in argomento, inoltre, v.: G. SCHIAVON, *Amministrazione straordinaria. Insolvenza e risanamento nella nuova disciplina*, in *Fallimento*, 2000, 238; M.C. CARDARELLI, *Insolvenza e stato di crisi tra scienza giuridica e aziendalistica*, cit., e tra i primi che hanno proposto una valutazione comportamentale, G. TERRANOVA, *Lo stato di insolvenza: per una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1996, I, 82; ID., *Stato di crisi e stato di insolvenza*, Giappichelli, Torino, 2007; ID., *Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento*, Giappichelli, Torino, 2013).

<sup>14</sup> In questo specifico senso, A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1162 ss., relativamente al delitto di ricorso abusivo al credito.

anche dall'ormai costante accostamento dell'insolvenza alla crisi nel settore civilistico<sup>15</sup>.

All'interno della dottrina che propende per una distinzione dei due concetti, però, per una corrente di pensiero, lo stato di insolvenza contiene un *quid pluris* rispetto al dissesto, sulla base della considerazione che quest'ultimo si traduce in uno squilibrio aziendale serio ma non irreversibile e meno prossimo al fallimento<sup>16</sup>; per un'altra opinione, l'insolvenza è meno grave del dissesto, sul presupposto che la prima implica una crisi di natura meramente finanziaria e il secondo una crisi qualificata caratterizzata dal prevalere del passivo sull'attivo conseguente a uno sbilanciamento irreversibile<sup>17</sup>.

Quanto, poi, al fallimento, quest'ultimo è stato definito come l'accertamento giudiziale del dissesto nella veste processuale della sentenza dichiarativa di fallimento, ossia quel fatto formale che, in un preciso momento temporale, fotografa lo stato di dissesto<sup>18</sup>. Analogamente, allora, la liquidazione giudiziale può essere definita come l'accertamento giudiziale del dissesto trasposto nella dichiarazione di liquidazione giudiziale.

---

<sup>15</sup> Sul punto, A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, 1821 ss., che usa l'espressione "insolvenza qualificata" per indicare tutte quelle ipotesi nelle quali l'insolvenza conduce a un esito diverso da quello liquidatorio.

<sup>16</sup> Di questo avviso, F. ANTONIONI, *La bancarotta semplice*, cit., 254; M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 196; A. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 352; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 499.

In giurisprudenza, tra le altre, Cass., sez. V, 20.5.2014, n. 40998, in *C.E.D. Cass.*, n. 262189, secondo la quale il dissesto sarebbe reversibile.

<sup>17</sup> Di questa opinione, G. COCCO, *Nota introduttiva agli artt. 216-237. Commento agli artt. 216-237. Fallimento*, in F. Palazzo-C.E. Paliero (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, cit., 218; A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 137.

In giurisprudenza, fra le altre, Cass., sez. V, 24.3.2017, n. 17819, in *Cass. pen.*, 2017, 3951, con nota di M. POGGI D'ANGELO, *Sul modello d'illecito e le sue conseguenze in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare*. In tal senso, si veda anche Trib. Firenze, sez. II, 10.11.2006, in *De Jure*, a proposito della vicenda relativa al fallimento dell'A.C. Fiorentina, alla quale occorre riconoscere lo sforzo nel voler tracciare una chiara distinzione tra le due nozioni.

<sup>18</sup> Cfr.: C. PEDRAZZI, *Art. 223, in Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 316.

Ciò chiarito, pur dovendo riconoscere il carattere sotto molti aspetti sfuggente della nozione di dissesto, ci sembra che la sua introduzione nella disposizione di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. possa essere letta positivamente.

Difatti, nella previsione del dissesto in luogo del fallimento o della liquidazione giudiziale può essere colta la ricerca di un maggior grado di precisione nella formulazione della disposizione, tenuto conto che, in quanto provvedimenti giurisdizionali, né il fallimento né la liquidazione giudiziale potrebbero essere tecnicamente cagionati dal soggetto attivo di questo reato<sup>19</sup>.

Ancora, si può osservare che, con l'introduzione del richiamo al dissesto, la fattispecie incriminatrice del cagionamento con dolo o per effetto di operazioni dolose si unifica, sotto questo aspetto, alla bancarotta da reato societario.

Inoltre, la mancanza di una definizione, nonostante l'ampio sforzo definitorio compiuto dal legislatore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, potrebbe non costituire un limite; difatti, a differenza della rilevanza essenzialmente civilistica delle nozioni di crisi e di insolvenza, il concetto di dissesto assume rilevanza solamente sul piano penalistico, ove – sempre che fosse necessario – potrebbe trovare una sua definizione autonoma.

Ad ogni modo, alla luce della formulazione della corrispondente disposizione della legge fallimentare e, soprattutto, del carattere non definitivo delle possibili situazioni di sofferenza della società, pare che il dissesto rilevante al fine della fattispecie incriminatrice in esame debba essere identificato nel risvolto sostanziale della dichiarazione di fallimento<sup>20</sup>, e quindi nel risvolto sostanziale della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

---

<sup>19</sup> Così, tra gli altri, A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 138 s., ma anche C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 316. Recentemente, in termini simili, inoltre, G. COCCO, *Spunti sistematici sulla sanzione della causazione del dissesto nel nuovo codice dell'insolvenza*, in *Studi in onore di Alessio Lanzi*, cit., 343 s.

<sup>20</sup> Così, C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 335, secondo il quale il dissesto rappresenta la situazione della società che non dispone di cespiti attivi o che manifesta uno squilibrio significativo tra l'attivo e il passivo, sicché esso comprende sia

## 2. La funzione del dissesto nell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.

Al di là delle difficoltà sul piano definitorio, però, è nella funzione del dissesto all'interno dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. – coincidente con quella del fallimento nella formulazione dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. – che possono essere colti alcuni tra i principali tratti qualificanti della fattispecie incriminatrice in esame.

In particolare, nel delitto in esame, il dissesto rappresenta l'evento naturalistico necessario ai fini della sua integrazione<sup>21</sup>.

Al riguardo, un primo aspetto al quale prestare attenzione attiene alla circostanza che, per molto tempo, il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose è stato l'unico reato di evento naturalistico nel panorama dei delitti di bancarotta fraudolenta.

Infatti, le ipotesi di bancarotta fraudolenta realizzabili dall'imprenditore individuale di cui all'art. 322 c.c.i.i. non prevedono un evento naturalistico, ma si limitano a indicare la condotta illecita<sup>22</sup>. E la medesima struttura si ripropone, per il tramite del rinvio all'art. 322 c.c.i.i., nella corrispondente bancarotta fraudolenta societaria di cui all'art. 329,

---

il crollo finanziario sia quello patrimoniale e, da una parte, costituisce il substrato economico-patrimoniale dell'insolvenza, dall'altra, il risvolto sostanziale del fallimento.

<sup>21</sup> Si vedano, tra gli altri: L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 110; C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 315; ID., *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 170; A. PERINI-D. DAWAN, *La bancarotta fraudolenta*, cit., 318; E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 186; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 197; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 251 s.; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 348; A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 602; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 257.

Così, anche Cass., S.U., 25.1.1958, n. 2, in *Giust. pen.*, 1958, II, 513, e in *C.E.D. Cass.*, n. 980040, che ravvisa una conferma nell'impiego del verbo "cagionare" all'interno della disposizione.

<sup>22</sup> Sul punto, tra gli altri, M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 183 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 209 ss.

comma 1, c.c.i.i.

Con riferimento alla bancarotta da reato societario (art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i.), poi, proprio questo profilo è stato oggetto di una delle principali modifiche intervenute<sup>23</sup>. Precisamente, nella sua formulazione originaria, neanche tale fattispecie incriminatrice presupponeva la sussistenza di un evento naturalistico in senso tecnico: pur richiamando

---

<sup>23</sup> In argomento, cfr.: R. BRICCHETTI, *Bancarotta impropria: a rischio i fatti del passato*, in *Guida dir.*, 2002, 16, 83; F. GIUNTA, *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Commentario del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, Giappichelli, Torino, 2002; A. LANZI, *La nuova bancarotta fraudolenta per precedente reato societario*, in *Diritto e pratica delle società*, 2002, 18; ID., *Il nuovo reato di bancarotta impropria societaria*, ne *Il Fisco*, 2002, 7395; D. PULITANÒ, *La riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 934; S. PUTINATI, *La nuova bancarotta societaria: imputazione oggettiva e soggettiva*, in *Diritto e pratica delle società*, 2002, 13; S. SEMINARA, *Riforma del diritto penale societario: attuata la legge delega. False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza (Commento al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61)*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 676; M. ANGELINI, *Il reato di bancarotta fraudolenta impropria rinnovato dalla nuova disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali*, in *Cass. pen.*, 2003, 349; G. LEO, *Bancarotta impropria da reato societario: abrogazione o continuità normativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 191; C. SANTORIELLO, *Il nuovo diritto penale delle società*, Utet, Torino, 2003; U. DE CRESCIENZO, *Bancarotta impropria da reato societario: continuità normativa della fattispecie*, in *Fallimento*, 2004, 190; A. CADOPPI, *Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari*, in A. Lanzi-A. Cadoppi (a cura di), *I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio*, cit., 374; A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 8 ss.; ID., *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà e operazioni dolose*, cit., 7 ss.; ID., *La bancarotta fraudolenta societaria (art. 223, comma 2, n. 1, L.F.)*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta*, cit., 105 ss.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 248 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 281.

La modifica, peraltro, ha comportato una parziale *abolitio criminis*, come chiarito, successivamente, da Cass., S.U., 26.3.2003, n. 25887, in *Cass. pen.*, 2003, 3310, con nota di T. PADOVANI, *Bancarotta fraudolenta impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni unite*; in *Foro it.*, 2003, II, 586, con osservazioni di A. TESAURO-E. NICOSIA; in *Guida dir.*, 2003, 26, 60, con osservazioni di R. BRICCHETTI. Su quest'ultimo aspetto, v. anche: M. GAMBARDELLA, *Il nesso causale tra i reati societari e il dissesto nella «nuova» bancarotta fraudolenta impropria: profili dogmatici e di diritto intertemporale*, in *Cass. pen.*, 2003, 82.

l'evento del dissesto, non presupponeva alcun collegamento eziologico tra l'illecito penale societario di volta in volta realizzato e il dissesto della società, ma era sufficiente che il dissesto conseguisse alla realizzazione del fatto previsto dal reato societario interessato. Soltanto a seguito della riformulazione della disposizione di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. ad opera del d.lgs. 61/2002, è stata introdotta la previsione del nesso causale tra il reato societario e il dissesto ed è avvenuta, dunque, la trasformazione di questo delitto in reato di evento naturalistico.

Ebbene, la natura di reato di evento naturalistico incide in misura significativa sull'inquadramento del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Questo profilo, innanzitutto, rileva sul piano dell'elemento soggettivo, posto che l'evento naturalistico costituisce l'oggetto del dolo e, di conseguenza, rende necessario che la volontà del soggetto attivo sia a esso protesa<sup>24</sup>.

In secondo luogo, la presenza di un evento naturalistico quale elemento costitutivo del reato si riflette anche sul momento consumativo, che, in tal caso, dovrebbe coincidere con la sua verifica (v. *infra*, cap. VI, § 1).

Sempre in quest'ottica, poi, la fattispecie incriminatrice in esame mostra una particolare attenzione verso l'offesa dal momento che l'evento naturalistico, necessario ai fini dell'integrazione del delitto, coincide altresì con la realizzazione del danno (v. *infra*, § 6).

La presenza del dissesto quale evento naturalistico deve essere opportunamente affrontata, inoltre, da un'altra prospettiva.

Il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, infatti, si caratterizza non solo per la sua natura di reato di evento naturalistico, ma anche per la posizione di evento naturalistico attribuita, prima, al fallimento e, nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, al dissesto<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 315 ss. In senso adesivo, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 338 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 306.

<sup>25</sup> V., M. GAMBARDELLA, *Condotta economica e responsabilità penale*, cit., 256. Ma, per questa sottolineatura, si vedano anche P. CAPELLO, *Dolo e colpa nei reati societari, tributari e fallimentari*, cit., 507; P. CARNUCCIO, *I reati fallimentari*, cit., 121 ss.; M. GAMBARDELLA, *I reati di bancarotta: inquadramento dogmatico, opzioni interpretative e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 2018, 2329; nonché le considerazioni di G. CASAROLI, «Fallimento» e bancarotta: una convivenza difficile, ma obbligata, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, cit., 291 ss.

Da questo punto di vista, occorre considerare che le fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta dell'imprenditore individuale e, allo stesso tempo, le corrispondenti ipotesi di bancarotta fraudolenta societaria si confrontano da sempre con il ruolo da riconoscere alla dichiarazione di fallimento all'interno della struttura dell'incriminazione, al punto che quest'ultima è stata generalmente concepita come una "variabile"<sup>26</sup>. E, d'altra parte, identiche criticità, nel quadro del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, possono essere riferite alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Segnatamente, l'art. 216 l. fall. richiama il fallimento attraverso l'inciso «se è dichiarato fallito» come l'art. 322 c.c.i.i. richiama la liquidazione giudiziale mediante l'inciso «se è dichiarato in liquidazione giudiziale».

Così, nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare, ove, cioè, la dichiarazione di fallimento precede i fatti di bancarotta, essa viene pacificamente considerata un presupposto del reato e, dunque, una condizione di rilevanza penale della condotta<sup>27</sup>: è questo il caso della previsione di cui all'art. 216, comma 2, l. fall. e all'art. 322, comma 2, c.c.i.i.

---

<sup>26</sup> Per una recente ricostruzione del dibattito, si rinvia a: E. RECCIA, *La sentenza dichiarativa di fallimento nella bancarotta prefallimentare. Spunti di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2018. V., inoltre, A. PARIALÒ, *La controversa natura della dichiarazione di fallimento nei reati di bancarotta. Spunti di riflessione alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità*, in *La legislazione penale on line*, 6.6.2016, 3; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 183 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 201 ss.

<sup>27</sup> Così, tra gli altri, M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 51; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 128; C. PEDRAZZI, *Art. 216*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 16; ID., *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 106; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 111 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 41; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 184. Tuttavia, di diverso avviso, A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 55; P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 30 ss.

In giurisprudenza, risulta particolarmente incisiva Cass., sez. V, 7.5.2014, n. 32031, in *C.E.D. Cass.*, n. 261988, che, nell'affermare la natura di presupposto del reato della sentenza dichiarativa di fallimento, esclude qualsiasi legame eziologico tra quest'ultima e la condotta del soggetto attivo.

Ma in ordine alle fattispecie incriminatrici di bancarotta prefallimentare, nelle quali la dichiarazione di fallimento segue ai fatti di bancarotta, si registrano più orientamenti<sup>28</sup>. Un indirizzo<sup>29</sup>, accolto inizialmente dalla giurisprudenza di legittimità<sup>30</sup>, individuava nella sentenza dichiarativa di fallimento un elemento costitutivo del reato, seppure improprio, sposando una risalente pronuncia delle Sezioni unite, ossia Cass., S.U., 25 gennaio 1958, n. 2<sup>31</sup>, nella quale la dichiarazione di fallimento veniva qualificata come condizione di esistenza del reato in grado di inerire alla struttura del reato e di incidere sul suo perfezionamento. Per un secondo orientamento, ormai generalmente condiviso sia dalla dottrina sia dalla prevalente giurisprudenza, invece, la sentenza dichiarativa di fallimento è estranea alla struttura del reato e rappresenta una condizione obiettiva di punibilità estrinseca, sulla base del rilievo che essa non aggiunge nulla all'offesa né è collegata in alcun modo alle condotte tipiche<sup>32</sup>. Per un ulteriore modo di vedere, poi, la

---

<sup>28</sup> Non a caso, una parte della dottrina sostiene che sussistano ormai da tempo gli estremi per una rimessione alle Sezioni unite della questione attinente alla natura giuridica della dichiarazione di fallimento per queste fattispecie incriminatrici (si vedano, tra gli altri, A. BELTRAMI, *Il ruolo della sentenza di fallimento nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione: le contraddizioni della giurisprudenza*, in *Indice pen.*, 2014, 90, e, più recentemente, E. RECCIA, *La dichiarazione di fallimento è sì un elemento costitutivo del reato, ma anche una condizione obiettiva di punibilità*, in *Arch. pen.*, 2/2020, 23).

<sup>29</sup> Di questa opinione, G. COCCO, *Nota introduttiva agli artt. 216-237. Commento agli artt. 216-237. Fallimento*, in F. Palazzo-C.E. Paliero (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, cit., 1141, e, nella dottrina più risalente, S. LONGHI, *Bancarotta ed altri reati in materia commerciale*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 1930, 69 ss.; AL. ROCCO, *Il fallimento. Teoria generale e sintesi storica*, cit., 124; G. BONELLI, *Del fallimento, Commento al codice di commercio*, cit., 92; R. ROVELLI, *Disciplina penale dell'impresa*, cit., 95.

<sup>30</sup> Così, tra le altre, Cass., sez. V, 30.1.1985, n. 2811, in *De Jure*; Cass., 20.2.1973, n. 374, *ivi*; Cass., sez. VI, 16.10.1969, n. 1759, *ivi*; Cass., sez. V, 30.1.1968, n. 98, *ivi*; Cass., sez. V, 17.1.1967, n. 33, *ivi*.

<sup>31</sup> La sentenza si può leggere in *Giust. pen.*, 1958, 513, e in *C.E.D. Cass.*, n. 980040. A questo riguardo, sembra opportuno evidenziare che, secondo Cass., sez. V, 7.5.2014, n. 32031, in *C.E.D. Cass.*, n. 261988, le Sezioni unite del 1958, definendo la dichiarazione di fallimento come “condizione di esistenza del reato”, intendevano designare una realtà diversa da quella dell'elemento costitutivo del reato e qualificarla quale componente necessaria perché il fatto fosse penalmente rilevante, ma, come ricavabile dall'impiego del termine “condizione”, distinta dagli elementi costitutivi del reato.

<sup>32</sup> Di questo avviso, seppure con alcune distinzioni che questa sede non consente di approfondire, tra gli altri, G. DELITALA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Cedam, Padova, 1930, 106 ss.; F. ALIMENA, *La dichiarazione di fallimento come condizione di punibilità dei reati di bancarotta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*,

dichiarazione di fallimento non ha mai natura sostanziale, ma processuale, e quindi costituisce una sentenza che risolve una questione pregiudiziale<sup>33</sup>.

---

1939, 47 ss.; P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 9 ss.; G. ALLEGRI, *La dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità nei reati di bancarotta pre-fallimentare*, in *Fallimento*, 1983, 329 ss.; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 118 ss.; C. PEDRAZZI, *Art. 216*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 16 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 105 ss.; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 44 ss.

Più recentemente, F. MUCCIARELLI, *Sentenza dichiarativa di fallimento e bancarotta: davvero incolmabile il divario tra teoria e prassi?*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 4/2015, 390, e in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, cit., 343.

Su questa tesi si è ormai assestata anche la giurisprudenza di legittimità più recente, come emerge, tra le altre, da: Cass., sez. V, 8.2.2017, n. 13910, in *Cass. pen.*, 2017, 2197, con nota di A. CHIBELLI, *Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei delitti di bancarotta pre-fallimentare: l'atteso revirement della Cassazione*, e di E. FASSI, *Il revirement della Corte di cassazione: la sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità per il reato di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare*; in *Rivista delle società*, 2017, 897, con nota di F. MUCCIARELLI, *Una rivoluzione riformatrice della Cassazione: la dichiarazione giudiziale d'insolvenza è condizione obiettiva di punibilità della bancarotta prefallimentare*; in *Giur. it.*, 2017, 1679, con nota di A. ROSSI, *La sentenza dichiarativa di fallimento quale condizione obiettiva di punibilità nelle bancherotte prefallimentari: "pace fatta" tra giurisprudenza e dottrina?*.

Cfr., inoltre, C. CASTALDELLO, *Bancarotta fraudolenta, natura della dichiarazione di fallimento*, in *Studium iuris*, 2017, 894; M.N. MASULLO, *La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità: quando affermare la verità non costa nulla*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1151; N. PISANI, *La sentenza dichiarativa di fallimento ha natura di condizione obiettiva di punibilità estrinseca nella bancarotta fraudolenta pre-fallimentare: un apparente revirement della Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1160 ss.; M. BRANCACCIO M.-A. NAPOLITANO, *I reati di bancarotta*, in *Cass. pen.*, s. 4/2018; L. MESSORI, *Il pericolo concreto nella bancarotta prefallimentare: nulla poena sine crimine...et condizione?*, in *Cass. pen.*, 2018, 3526; E. RECCIA, *Il mutato orientamento della Cassazione: la dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità estrinseca*, in *Dir. pen. cont.-Riv trim.*, 2/2018, 268 ss.; S. BRUNO-G. BOTTIGLIONI, *La struttura della bancarotta: la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale)*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, cit., 2051; S. CAVALLINI, *La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e codice della insolvenza*, cit., 149 ss.

<sup>33</sup> Si tratta della tesi di A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 39 ss., poi, seguita da P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 33 ss.

Dopo la riforma che ha riguardato la bancarotta da reato societario, inoltre, la questione ha ripreso vigore, tanto da comportare alcune riletture delle fattispecie incriminatrici di bancarotta prefallimentare in chiave di reati di evento naturalistico<sup>34</sup>.

Non sono mancate, poi, pronunce – sia pure isolate – che, anche recentemente, ne hanno sostenuto la natura di elemento costitutivo *sui generis*, facendo leva talvolta proprio sulla dubbia natura giuridica delle condizioni obiettive di punibilità<sup>35</sup>.

Ed evidentemente, il tema risulta ancora di notevole rilevanza, a maggior ragione nell'ottica di una riformulazione delle procedure concorsuali.

La funzione di evento naturalistico del dissesto nella struttura del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, oltre ai profili che conseguono alla natura di reato di evento naturalistico, allora, esonera il delitto in esame dalle numerose incertezze appena richiamate.

### 3. Il ruolo della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Nonostante la funzione di evento naturalistico del dissesto, bisogna accertare, però, se, ai fini dell'inquadramento del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, rilevi altresì la dichiarazione di liquidazione giudiziale, in considerazione del richiamo a essa operato dall'art. 329, comma 1, c.c.i.i. – al quale l'art. 329,

---

<sup>34</sup> Ci si riferisce, in particolare, a Cass., sez. V, 24.9.2012, n. 47502, in *Dir. pen. cont.*, 8.5.2013, con nota di F. D'ALESSANDRO, *Reati di bancarotta e ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento: la Suprema Corte avvia una revisione critica delle posizioni tradizionali?*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 3/2013, 356, e in *Cass. pen.*, 2013, 1429, con nota di G.G. SANDRELLI, *Note critiche sulla necessità di un rapporto di causalità tra la condotta di distrazione e lo stato di insolvenza nel delitto di bancarotta "propria"*. Cfr., inoltre, A. LANZI, *La Cassazione "razionalizza" la tesi del fallimento come evento del reato di bancarotta*, in *Indice pen.*, 2013, 117; F. MUCCIARELLI, *La bancarotta distrattiva è reato d'evento*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 443; L. TROYER-A. INGRASSIA, *Il dissesto come evento della bancarotta fraudolenta per distrazione: rara avis o evoluzione della (fatti)specie?*, in *Rivista delle società*, 2013, 335; F. BALATO, *Sentenza Parmalat vs sentenza Corvetta: il dilemma della struttura di bancarotta fraudolenta*, in *Dir. pen. cont.*, 16.2.2015; in senso particolarmente critico, F. VASSALLI, *La disciplina penalistica della crisi d'impresa*, in V. Buonocore-A. Bassi (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2010, 653 ss.

<sup>35</sup> Si veda Cass., sez. V, 18.5.2018, n. 40477, in *C.E.D. Cass.*, n. 273800, con nota di E. RECCIA, *La dichiarazione di fallimento è sì un elemento costitutivo del reato, ma anche una condizione obiettiva di punibilità*, cit.

comma 2, lett. b, c.c.i.i. rinvia – che, nell’elencare i soggetti attivi, ricorre all’inciso «di società in liquidazione giudiziale».

Anche rispetto a questo profilo la questione si è già posta a proposito dell’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. in forza del richiamo operato dall’art. 223, comma 1, l. fall. al fallimento mediante l’espressione «società dichiarate fallite». Nel caso della disposizione contenuta nella legge fallimentare, però, il dibattito si è intrecciato con quello relativo all’interpretazione dell’evento naturalistico del reato, posto che, come abbiamo visto, il fallimento occupa altresì quest’ultimo ruolo.

Così, con riguardo all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., per un orientamento, la dichiarazione di fallimento si limita a svolgere la funzione di evento naturalistico ovvero, per coloro che ravvisano l’evento naturalistico nel dissesto, non svolge alcuna funzione, muovendo dalla considerazione che l’espressione «società dichiarate fallite», contenuta nell’art. 223, comma 1, l. fall., non debba essere riferita anche alle fattispecie incriminatrici di cui all’art. 223, comma 2, l. fall.<sup>36</sup>. Tra coloro che identificano l’evento naturalistico nel dissesto, tuttavia, una corrente di pensiero ritiene che la dichiarazione di fallimento operi come condizione obiettiva di punibilità<sup>37</sup>.

Un ulteriore indirizzo, poi, sostiene che essa abbia per questo delitto una doppia funzione, ossia quella di condizione obiettiva di punibilità e, al contempo, quella di evento naturalistico<sup>38</sup>.

Ora, nell’ambito dell’art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., il quesito sul ruolo da riconoscere alla dichiarazione di liquidazione giudiziale parrebbe assumere maggiore rilevanza

---

<sup>36</sup> In tal senso, C. SANTORIELLO, *I reati di bancarotta*, cit., 206.

<sup>37</sup> Di questa opinione, G. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit., 423; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 110; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 257.

<sup>38</sup> Così, C. PEDRAZZI, *Art. 223 l. fall.*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 318; ID., *Reati fallimentari*, cit., 170 s.; E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D’Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 187; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 198; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 253.

in quanto, da una parte, vi è il dissesto, che nel contesto di tale previsione assolve indubbiamente la funzione di evento naturalistico, e, dall'altra, la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Le soluzioni possibili sembrerebbero essere due, nessuna delle quali, a ben vedere, in ragione della presenza del dissesto quale evento naturalistico, parrebbe esporre il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose alle criticità sollevate dalle fattispecie incriminatrici di bancarotta prive di un evento naturalistico.

Si potrebbe pensare, cioè, che la dichiarazione di liquidazione giudiziale non assolva nessuna funzione interpretando il rinvio dell'art. 329, comma 2, c.c.i.i. alle «persone suddette» riferito ai soli soggetti attivi individuati all'art. 329, comma 1, c.c.i.i. e non anche all'espressione «di società in liquidazione giudiziale», sicché nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto avrebbe la funzione di evento naturalistico e la dichiarazione di liquidazione giudiziale non svolgerebbe alcun ruolo.

Diversamente, si potrebbe riconoscere alla dichiarazione di liquidazione giudiziale un ruolo anche all'interno del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose. In tal senso depono la circostanza che, ove non riferibile alle altre due fattispecie incriminatrici di cui all'art. 329 c.c.i.i., la previsione dell'espressione «in liquidazione giudiziale» presente nell'art. 329, comma 1, c.c.i.i. sarebbe superflua, tenuto conto che il solo rinvio da parte dell'art. 329, comma 1, c.c.i.i. all'art. 322 c.c.i.i. sarebbe stato sufficiente a estendere il ruolo della dichiarazione di liquidazione giudiziale alle ipotesi di bancarotta fraudolenta societaria corrispondenti a quelle dell'imprenditore individuale.

In questa seconda prospettiva, possiamo osservare che, rispetto alla fattispecie incriminatrice in esame, il riconoscimento di un ruolo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, oltre a non porre le problematiche relative alle fattispecie incriminatrici di bancarotta prive di un evento naturalistico, pare prestarsi a essere valutata in termini positivi.

Invero, dal momento che l'evento naturalistico del dissesto – per la soluzione che sembra preferibile – deve essere letto come l'aspetto sostanziale della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ci pare che riconoscere a quest'ultima una funzione all'interno del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose non comporti conseguenze particolarmente significative, se non in termini di una maggiore determinazione del precetto penale.

Allo stesso tempo, il necessario intervento della dichiarazione di liquidazione giudiziale potrebbe contribuire ad assicurare che il dissesto divenga punibile solo se accertato, e cioè una volta che sia stata esclusa ogni possibilità per la società di riprendere il suo regolare corso, e, dunque, anche a rafforzare il carattere marcatamente patologico di questa fattispecie incriminatrice. Al carattere non ben definito della nozione di dissesto, d'altra parte, deve aggiungersi che i medesimi presupposti della liquidazione giudiziale possono condurre la società a una procedura concorsuale diversa, come ad esempio il concordato preventivo, e che la dichiarazione di liquidazione giudiziale può essere revocata.

Ove si concordi nell'assegnare una funzione alla dichiarazione di liquidazione giudiziale anche all'interno di questa fattispecie incriminatrice, per quanto concerne la sua natura giuridica sembrerebbero dovere essere valide le considerazioni svolte per le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta interessate.

Dunque, essa potrebbe essere intesa quale elemento costitutivo atipico, e quindi nel caso del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose la sua funzione finirebbe per essere assorbita nell'evento naturalistico, ovvero – come pare maggiormente in linea, tra l'altro, con il tenore letterale delle disposizioni – quale condizione obiettiva di punibilità (estrinseca). In quest'ottica, allora, ai sensi dell'art. 44 c.p., la dichiarazione di liquidazione giudiziale rappresenterebbe un avvenimento futuro e incerto nonché estraneo rispetto alla condotta del soggetto attivo, non necessariamente voluto dall'agente; la natura di condizione obiettiva di punibilità estrinseca, e cioè attinente alla mera opportunità di punire, poi, consentirebbe di escludere di essere al cospetto di un'ipotesi di responsabilità oggettiva<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Per quanto concerne le condizioni obiettive di punibilità, si vedano, tra i contributi più recenti: L. CORNACCHIA, *La punibilità sub condicione*, in *La legislazione penale on line*, 12.12.2017; M. RONCO, *Le condizioni oggettive di punibilità*, in M. Ronco (a cura di), *Scritti patavini*, I, Giappichelli, Torino, 2017, 413. Ma v., altresì, tra gli altri, G. MUSOTTO, *Le condizioni obiettive di punibilità nella teoria generale del reato*, Tumminelli, Palermo, 1936; U. GIULIANI BALESTRINO, *Il problema giuridico delle condizioni di punibilità*, Cedam, Padova, 1966; F. BRICOLA, *Punibilità (condizioni obiettive di)*, in *Noviss. digesto pen.*, XIV, Utet, Torino, 1967, 588; F. RAMACCI, *Le condizioni obiettive di punibilità*, Jovene, Napoli, 1971; M. ZANOTTI, *Punibilità (condizioni obiettive di)*, in *Digesto pen.*, X, Utet, Torino, 1995, 534; e, ivi, ulteriore bibliografia. Nella manualistica: F. ANTOLISEI-L. CONTI, *Istituzioni di diritto penale*, cit., 400 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di L. Conti, cit., 757 ss.; S. ALEO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 312 ss.; S. ARDIZZONE, *Condizione obiettiva di punibilità*, in M. Ronco (diretto da),

#### **4. Il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione.**

Il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, poi, può essere integrato anche da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società che non siano dichiarate in liquidazione giudiziale.

Anche in queste ipotesi, tuttavia, la struttura della fattispecie incriminatrice in esame parrebbe circoscrivere alcune possibili criticità, suscettibili di essere ulteriormente ridimensionate nell'ottica dell'interpretazione della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» che stiamo proponendo.

Facciamo riferimento, in tal caso, all'art. 341, comma 2, lett. a, comma 3, c.c.i.i., che ricalca l'art. 236, comma 2, n. 1, comma 3, l. fall. e disciplina la c.d. bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione<sup>40</sup>, prevedendo, insieme ad altre fattispecie incriminatrici, talune ipotesi di bancarotta, ossia la bancarotta fraudolenta e quella semplice commesse da persone diverse dall'imprenditore individuale (art. 329-330 c.c.i.i.), realizzabili nel caso di concordato preventivo e di alcuni accordi di ristrutturazione<sup>41</sup>, tra le quali, alla luce del rinvio operato all'art. 329 c.c.i.i., è ricompreso il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

---

*Commentario sistematico al codice penale*, II, tomo I, cit., 675 ss.; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 715 ss.; A. CADOPPI-P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, cit., 560 ss.; G. COCCO, *La punibilità*, in G. Cocco-E.M. Ambrosetti (a cura di), *Trattato breve di Diritto Penale. Parte generale*, II, *Punibilità e pene*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2018, 98 ss.; A. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale*, cit., 599 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 697 s.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 429 ss.; G. DE VERO, *Corso di diritto penale*, cit., 617 ss.; A. MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, cit., 502 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 431 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 317.

<sup>40</sup> L'espressione è riconducibile a F. D'ALESSANDRO, *La bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1202.

<sup>41</sup> In argomento, tra gli altri: L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 401 ss.; C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 205 ss.; P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 207 ss.; A. ROSSI, *Le disposizioni penali applicabili nel caso di concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, in L. Conti (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico*

A tal proposito, anzitutto, occorre rilevare che la previsione di cui all'art. 341 c.c.i.i. non sembrerebbe porsi in perfetta continuità normativa rispetto a quella della legge fallimentare, perlomeno nella versione di quest'ultima antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 118/2021 (v. anche *infra*, cap. VII, § 3).

Più precisamente, per quanto attiene agli accordi di ristrutturazione interessati, ossia, secondo quanto stabilito dal terzo comma, gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 c.c.i.i.), gli accordi di convenzione di moratoria (art. 62 c.c.i.i.) e gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 48, comma 5, c.c.i.i., trovano corrispondenza nelle figure regolate dalla legge fallimentare i soli accordi di convenzione di moratoria<sup>42</sup>: gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 48, comma 5, c.c.i.i., nell'impianto della legge fallimentare, sono soggetti a regole diverse e, in ogni caso, non rientrano tra quelli richiamati

---

*dell'economia*, diretto da F. Galgano, cit., 667; ID., *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 263 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 351 ss.; G. INSOLERA, *Concordato preventivo, amministrazione straordinaria e disciplina penale del fallimento*, in N. Pisani (a cura di), *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, cit., 35; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 129 ss.; A. ALESSANDRI, *Profili penali delle procedure concorsuali*, cit., 83 ss.; ID., *I reati fallimentari*, in ID. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 151 ss.; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 385 ss.; A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, cit., 164 ss.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 283 ss.; A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 649 ss.

Sulla "nuova previsione": G.M. CALETTI, *I reati nelle procedure concorsuali*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, cit., 2609; F. D'ALESSANDRO, *La bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione*, cit., 1202 ss., ma si vedano anche A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1830 s.; R. BRICCHETTI, *Codice della crisi di impresa*, cit., 81 ss.; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa*, cit., 504 ss.; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 1198 s.

<sup>42</sup> Sul punto: A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1831; R. BRICCHETTI, *Codice della crisi di impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare*, cit., 82 s.; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 507; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1198 s.

dall'art. 236 l. fall.<sup>43</sup>; gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, poi, hanno portata più ampia rispetto agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari ai quali si riferisce la disposizione della legge fallimentare<sup>44</sup>. Tuttavia, tale aspetto parrebbe attenuato a seguito dell'intervento del d.l. 118/2021 al quale si deve, da un lato, la modifica della disciplina degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-*bis* l.fall. e l'introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa all'art. 182-*septies* l. fall. e, dall'altro lato, la previsione del richiamo di tali accordi nell'art. 236 l. fall.<sup>45</sup>.

Al contempo, qualche dubbio sulla continuità normativa sorge anche rispetto al concordato preventivo: il rafforzamento dei requisiti di ammissibilità avvenuto per il concordato liquidatorio rende quest'ultima procedura ammissibile solo laddove il piano preveda che l'apporto di risorse esterne sia idoneo a garantire il soddisfacimento dei creditori chirografari per un importo superiore al dieci per cento rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, ferma restando, come già previsto dalla legge fallimentare, la percentuale minima del venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario del quale deve essere garantito il pagamento (art. 84 c.c.i.i.). Di conseguenza, tale restringimento del parametro applicativo della procedura in questione sembrerebbe potere ridurre anche l'ambito di applicazione di questa fattispecie incriminatrice<sup>46</sup>.

Ma, soprattutto, questa previsione, elaborata in una fase nella quale le procedure alternative presentavano numerosi profili comuni con la procedura fallimentare, genera attualmente forti dubbi di ragionevolezza<sup>47</sup>, alimentati dalla sua riproposizione nel codice

---

<sup>43</sup> L'art. 48, comma 5, c.c.i.i. prevede, introducendo un profilo innovativo, che qualunque tipo di accordo di ristrutturazione, a determinate condizioni, può essere omologato anche senza l'adesione dell'Amministrazione finanziaria.

<sup>44</sup> Più precisamente, gli accordi ad efficacia estesa hanno una portata più ampia dei secondi, soprattutto con riguardo agli accordi di ristrutturazione ad efficacia generalizzata (art. 61, commi 1-4, c.c.i.i.), che possono essere conclusi con creditori di qualunque tipologia.

<sup>45</sup> Similmente, anche F. MUCCIARELLI, *Il codice della crisi: un (doppio) rinvio con 'anticipazioni' e una nuova procedura di "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa": il d.l. 24 agosto 2021, n. 118*, cit.

<sup>46</sup> Su questo profilo, in particolare, R. GIAMBERSIO, *Fenomeno di successione di norme penali dopo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una riflessione de jure condito*, in *Sistema penale*, 9/2020, 114 s.

<sup>47</sup> Al riguardo, v., tra gli altri, di recente, F. D'ALESSANDRO, *La bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione*, cit., 1203, ma anche F. SGUBBI, *Crisi d'impresa, procedure di salvataggio e*

della crisi di impresa e dell'insolvenza<sup>48</sup>, che non pare prendere in considerazione gli sviluppi della disciplina civilistica in ordine alla struttura degli istituti interessati e sembra trascurarne altresì il mutamento degli scopi<sup>49</sup>.

In particolare, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, essendo ormai volti prevalentemente alla conservazione dell'impresa, sono attivabili in presenza di un mero stato di crisi, che, come abbiamo chiarito, indica una situazione prodromica e non ancora patologica, per la quale, paradossalmente, l'art. 341, commi 2-3, c.c.i.i. parrebbe disporre una punibilità di tipo "fallimentare".

Per far fronte alla possibile dilatazione delle fattispecie incriminatrici coinvolte, che risultano punibili – peraltro con la medesima pena – anche in assenza di uno stato di insolvenza, allora, una parte della dottrina propone che le fattispecie incriminatrici di bancarotta menzionate dall'art. 341 c.c.i.i. trovino applicazione solamente ove alla procedura alternativa faccia seguito la dichiarazione di liquidazione giudiziale<sup>50</sup>; similmente, un'altra corrente di pensiero suggerisce di considerare come presupposto l'accertamento dello stato di insolvenza o del dissesto<sup>51</sup>. Tali soluzioni, però, parrebbero incorrere in

---

*reati fallimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 667, e N. PISANI, *Crisi di impresa e diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 2018, 168 ss.

<sup>48</sup> Così, A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1830; F. D'ALESSANDRO, *La bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione*, cit., 1202; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1198 s.

<sup>49</sup> Ci si riferisce, in sintesi, alle seguenti tappe: il d.l. 35/2005, convertito in l. 80/2005, che ha apportato significative modifiche alla revocatoria fallimentare e al concordato preventivo; il d.lgs. 5/2006 che ha portato alla soppressione dell'amministrazione controllata e all'introduzione di nuove procedure negoziali, quali gli accordi *ex art. 182-bis*; il d.l. 51/2006 per la definizione dello stato di crisi come inclusivo dello stato di insolvenza; le modifiche al concordato e alle altre procedure negoziali apportate dal d.lgs. 169/2007 e dalle l. 134/2012 (in tema di continuità aziendale *ex art. 186-bis*) e 132/2015 (introduttivo degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari *ex art. 182-septies*); nonché, da ultimo, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

<sup>50</sup> Così, P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 212 ss.; F. SGUBBI, *Crisi d'impresa, procedure di salvataggio e reati fallimentari*, cit., 667.

<sup>51</sup> Di questa opinione, R. BRICCHETTI-F. MUCCIARELLI-G. SANDRELLI, *Le responsabilità penali.*, in A. Jorio (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 2010, 1299. Secondo A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1834 s., occorre comunque accertare l'effettività della lesione patita dai creditori.

un'interpretatio abrogans dell'art. 341, comma 2, lett. a, comma 3, c.c.i.i.<sup>52</sup>.

A ben riflettere, tuttavia, detti aspetti problematici non sembrano investire il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione.

Difatti, dal rinvio operato dall'art. 341, comma 2, lett. a, c.c.i.i. all'intero art. 329 c.c.i.i. parrebbe di dovere desumere che, anche nelle procedure di composizione negoziata qui considerate, la fattispecie incriminatrice in esame debba presentare la medesima struttura sulla quale ci siamo soffermati finora.

Così, ci sembra che, al fine dell'integrazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione, l'ammissione al concordato preventivo o a uno degli accordi di ristrutturazione richiamati debba essere assimilata alla funzione svolta nell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale<sup>53</sup>. Un'indicazione in tal senso sembrerebbe provenire, in particolare, dalla circostanza che l'art. 341, comma 2, lett. a, c.c.i.i., nell'individuare i soggetti attivi, si limita a indicare «amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società» senza ricorrere all'inciso «di società in liquidazione giudiziale».

Allo stesso tempo, dunque, ci pare che il dissesto rappresenti, anche in tal caso, l'evento naturalistico, con la conseguenza che la configurabilità del delitto in esame nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dovrebbe essere esclusa ogniqualvolta l'ammissione a una di queste procedure segua a una mera situazione di crisi<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> In tal senso, A. MANGIONE, *Riflessioni penalistiche sulla riforma delle procedure concorsuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 918; F. D'ALESSANDRO, *La bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione*, cit., 1208.

<sup>53</sup> Inoltre, in mancanza di una chiara indicazione legislativa, la giurisprudenza si era già orientata a dare rilevanza al decreto di ammissione a una delle procedure alternative e non alla sentenza di omologazione (v. Cass., sez. V, 5.2.1993, n. 3330, in *C.E.D. Cass.*, n. 193843). Dello stesso avviso, C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 208. Più recentemente, si veda, a questo riguardo, M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 505.

<sup>54</sup> Così, anche F. D'ALESSANDRO, *La bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione*, cit., 1209.

Sotto un diverso profilo, poi, ci pare di poter evidenziare che la lettura che cerchiamo di prospettare della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» quale descrizione della condotta tipica potrebbe restituire un maggiore grado di ragionevolezza all'incriminazione del cagionamento del dissesto da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione. La configurabilità del delitto solamente ove il cagionamento del dissesto discenda da una condotta connotata nei termini nei quali abbiamo interpretato la locuzione, infatti, potrebbe giustificare l'illiceità penale – altrimenti difficilmente comprensibile – anche nell'ambito delle procedure in questione.

Ciononostante, anche per la fattispecie incriminatrice in esame rimane un possibile limite applicativo rispetto alla sua configurabilità nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. Nel caso del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione, cioè, l'assenza della dichiarazione di liquidazione giudiziale, che, come abbiamo visto, potrebbe assolvere l'importante compito di accertare e cristallizzare il dissesto, sposta l'accertamento del dissesto nel giudizio penale: il giudice penale, infatti, al cospetto di un provvedimento di ammissione a una delle procedure alternative interessate, dovrebbe, al fine di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice, provvedere a verificare la sussistenza del dissesto. A ben riflettere, questo aspetto, per quanto superabile, affida alla giurisprudenza un compito di estremo rilievo e, soprattutto, ulteriore, tenuto conto che nel procedimento penale, di regola, i provvedimenti resi in materia concorsuale vengono assunti come presupposti giuridici delle fattispecie incriminatrici<sup>55</sup>.

---

Invece, a favore dell'applicabilità della norma incriminatrice in esame, e delle altre interessate, anche nel caso di concordato preventivo basato sulla semplice crisi, G. COCCO, *Nota introduttiva agli artt. 216-237. Commento agli artt. 216-237- Fallimento*, in F. Palazzo-C.E. Paliero (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, cit., 1311. La giurisprudenza, poi, parrebbe incurante dei diversi presupposti delle procedure coinvolte e, dunque, perviene all'equiparazione della crisi all'insolvenza, come si evince, tra le altre, da: Cass., sez. V, 28.5.2014, n. 26444, in *C.E.D. Cass.*, n. 259849; Cass., sez. V, 12.3.2014, n. 15712, in *C.E.D. Cass.*, n. 260220.

<sup>55</sup> Sul sindacato del giudice penale rispetto alle decisioni in materia concorsuale, per tutti, M. GAMBARDILLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 171 ss., e, per alcune osservazioni al riguardo specificamente riferite alla bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione, A. PANTANELLA, *Concordato preventivo e bancarotta: i limiti della cognizione del giudice penale*, in *Cass. pen.*, 2017, 3738 ss.

Inoltre, forse, sarebbe stato più opportuno stabilire, quantomeno, una cornice edittale inferiore rispetto alla fattispecie incriminatrice realizzata in presenza della liquidazione giudiziale<sup>56</sup>. Infatti, il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose di una società ammessa al concordato preventivo o a uno degli accordi di ristrutturazione contemplati ha senz'altro un minore disvalore, tanto per ciò che riguarda la lesività della condotta quanto per ciò che concerne l'elemento psicologico, dal momento che l'accesso a una procedura alternativa – seppure accompagnato, nella nostra prospettiva, da comportamenti di carattere fraudolento – consente una migliore soddisfazione dei creditori e la conservazione di almeno una parte dei valori aziendali.

## 5. La ricostruzione del nesso di causalità.

Nel delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., inoltre, la previsione normativa di un evento naturalistico non ha mai sollevato dubbi sull'esigenza di ricostruire il rapporto di causalità tra la condotta posta in essere dal soggetto attivo e l'evento.

Sotto questo profilo, il delitto in esame si distingue, ancora una volta, dalle altre fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta, per le quali, invece, la doverosità dell'accertamento eziologico è controversa.

Si pensi, a questo riguardo, che, il nesso di causalità, oltre a non essere richiesto nella formulazione originaria della bancarotta da reato societario, pone numerose criticità anche per le fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta dell'imprenditore individuale e per le corrispondenti fattispecie incriminatrici realizzabili da soggetti diversi

---

<sup>56</sup> In tal senso, A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1836, che, con riguardo in generale alle fattispecie incriminatrici di bancarotta richiamate dall'art. 341 c.c.i.i., sottolinea la necessità di cornici edittali diverse, se non addirittura di fattispecie incriminatrici differenziate, e F. D'ALESSANDRO, *La bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione*, cit., 1210. L'identità delle cornici edittali, già in passato, ha dato luogo a dubbi di legittimità costituzionale, come messo in luce da M. DONINI, *Per uno statuto costituzionale dei reati fallimentari*, Vita e pensiero, Milano, 2011, 65; M. ZANCHETTI, *Incostituzionali le fattispecie di bancarotta? Vecchi quesiti e nuove risposte (o magari viceversa), alla luce della giurisprudenza di legittimità sul ruolo del fallimento nella bancarotta fraudolenta prefallimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, 149; G. FLORA, *Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei reati fallimentari*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, cit., 326.

dall'imprenditore individuale, ove è coinvolto nel dibattito sul ruolo della dichiarazione di fallimento, e oggi della dichiarazione di liquidazione giudiziale, e, perlomeno alla luce delle interpretazioni prevalenti, non è considerato necessario al fine della sussistenza di tali delitti<sup>57</sup>.

Così, si consideri, ad esempio, che, nella bancarotta patrimoniale, le operazioni distrattive vengono generalmente punite indipendentemente dalla loro relazione eziologica con la dichiarazione di fallimento. Invece, al fine della configurabilità del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, occorre sempre verificare che tra la condotta del soggetto attivo e il dissesto della società esista un rapporto di causalità<sup>58</sup>.

A ben vedere, peraltro, rispetto al delitto in esame, la ricostruzione del nesso di causalità è non solo necessaria, ma anche di centrale importanza. Difatti, a fronte delle incertezze relative agli altri elementi normativamente richiesti, essa costituisce l'unico riferimento certo per l'interprete<sup>59</sup>.

Venendo alla ricostruzione del nesso causale tra la condotta posta in essere dal soggetto attivo e il dissesto, allora, dobbiamo tenere presente che, per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, le questioni riguardanti la ricostruzione del nesso di causalità devono essere affrontate considerando, insieme alla disciplina codicistica della causalità, le problematiche tipiche dell'attività societaria.

Dunque, la ricostruzione del nesso di causalità deve avvenire, come di regola, mediante la disciplina codicistica di cui agli artt. 40-41 c.p. attraverso la teoria

---

<sup>57</sup> V., per tutti, C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 106.

Peraltro, P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 28, evidenzia che, per queste ultime fattispecie incriminatrici, la sussistenza nel nesso di causalità sia da considerare presunta.

<sup>58</sup> Così, E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 202 s. A questo riguardo, anche A. PERINI-D. DAWAN, *La bancarotta fraudolenta*, cit., 317.

<sup>59</sup> Infatti, E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 189, definisce la verifica del nesso causale «l'unica stella polare di riferimento» per questo delitto.

Di recente, l'importanza dell'accertamento causale per questa fattispecie incriminatrice è stata sottolineata da Cass., sez. V, 12.12.2019, n. 10995, in *De Jure*.

condizionalistica (più precisamente, teoria della condizionalità logica o della *condicio sine qua non* o, ancora, della eliminazione mentale), in base alla quale si elimina l'azione o l'omissione e la si considera causa dell'evento allorché, una volta eliminata, l'evento non si sarebbe verificato<sup>60</sup>.

Nell'ambito che qui interessa, tuttavia, occorre evidenziare che il dissesto di una società può essere causato da una pluralità di fattori, alcuni dei quali non sono penalmente rilevanti o, comunque, nulla hanno a che vedere con questa fattispecie incriminatrice<sup>61</sup>. Solo per esemplificare, è il caso, tra gli altri, degli avvenimenti eccezionali che modificano le condizioni di mercato.

Inoltre, bisogna osservare che, nella lunga storia della società, vi possono essere condotte che si limitano a comportare alcune perdite o che, più in generale, dopo avere determinato conseguenze patrimonialmente negative, sono poi riassorbite<sup>62</sup>.

La ricostruzione del nesso di causalità, quindi, deve essere circoscritta alle sole condotte che abbiano causato effettivamente il dissesto ovvero che vi abbiano apportato un contributo significativo, l'individuazione delle quali nell'ambito dei vari periodi e segmenti della vita della società può risultare molto complessa.

In particolare, non pare decisivo il dato temporale, tenuto conto che anche comportamenti cronologicamente lontani potrebbero avere cagionato l'evento del dissesto. Come si è condivisibilmente osservato, circoscrivere una "zona di rischio" che riconduca al delitto in esame le sole condotte realizzate a fronte di uno stato di insolvenza già in atto,

---

<sup>60</sup> Per quanto concerne, in generale, la causalità nel diritto penale, si vedano, tra i contributi più recenti: R. BARTOLI, *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, Giappichelli, Torino, 2010; R. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Giappichelli, Torino, 2010. V., anche, G. FIANDACA, *Causalità (rapporto di)*, in *Digesto pen.*, II, Utet, Torino, 1988, 119; U. PIOLETTI, *Causalità (rapporto di)*, in *Digesto pen.*, Agg., I, Utet, Torino, 2008, 77; e, ivi, ulteriore bibliografia.

<sup>61</sup> Sul punto, G. SCHIAVANO, *La nuova bancarotta fraudolenta societaria*, cit., 262; A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 142.

<sup>62</sup> Al riguardo, E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 202.

come pure è stato proposto<sup>63</sup>, significherebbe introdurre un elemento non ricavabile del tessuto normativo idoneo a elidere dal perimetro della tipicità tutte le ipotesi (più gravi) nelle quali la condotta abbia causato integralmente il dissesto della società<sup>64</sup>.

E infatti, nell'ottica di questa considerazione ampiamente riconosciuta, abbiamo cercato di chiarire, attraverso la lettura della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» che tentiamo di sostenere (v. *supra*, cap. III, § 2), che l'espressione «per effetto di operazioni» potrebbe essere riferita alle condotte causative del dissesto più lontane nel tempo e rappresentare una deroga al temperamento della teoria della *condicio sine qua non*, il quale imporrebbe di tralasciare gli antecedenti non prossimi al dissesto<sup>65</sup>.

L'irrilevanza dell'elemento temporale, che parrebbe rappresentare solo una naturale conseguenza del contesto entro il quale il delitto si realizza, però, non può in nessun caso tradursi nella rinuncia alla ricostruzione causale e, anzi, rafforza l'esigenza di accertare puntualmente la sussistenza del nesso di causalità sotto gli altri aspetti.

Sotto un diverso profilo, nella ricostruzione del rapporto causale è necessario prestare attenzione al rapporto tra fattori causali interagenti. Difatti, può accadere frequentemente che il dissesto non costituisca il risultato di una singola condotta, ma sia ascrivibile a molteplici comportamenti, i quali, magari, sono anche attribuibili a soggetti diversi<sup>66</sup>.

A questo riguardo, com'è noto, la disciplina generale di cui all'art. 41 c.p., al primo comma, stabilisce che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento e, al secondo comma, dispone che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.

Pertanto, il nesso di causalità tra la condotta del soggetto e il dissesto non viene meno

---

<sup>63</sup> P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 23 ss., e, più recentemente, N. PISANI, *Attualità dell'offesa e 'zona di rischio penale' nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale*, in Id. (a cura di), *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, cit., 3 ss.

<sup>64</sup> Così, C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 168.

<sup>65</sup> Nella manualistica: G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 266 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 264.

<sup>66</sup> Sul punto, A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 149 s.

quando alla realizzazione di quest'ultimo concorrano altre cause<sup>67</sup>. Il delitto in esame, cioè, può configurarsi anche ove la condotta del soggetto attivo non rappresenti l'unico fattore causativo del dissesto.

Quanto alle cause sopravvenute sufficienti da sole a determinare l'evento, la prevalente dottrina ritiene che l'art. 41, comma 2, c.p. faccia riferimento a una serie causale concorrente, ma eccezionale, che, cioè, ricorre quando una condotta incide sul decorso causale e lo sposta significativamente al punto da poter essere considerata da sola sufficiente a determinare l'evento<sup>68</sup>.

Il nesso di causalità tra la condotta di un dato soggetto e il dissesto, quindi, può essere interrotto da una o più cause che intervengono sulla condotta dell'agente e si rivelano da sole sufficienti a cagionare il dissesto dalla società. Un esempio può essere rappresentato dall'improvvisa insolvenza del debitore più importante della società<sup>69</sup>.

Sempre sul versante delle concause, inoltre, è particolarmente discussa la possibile rilevanza, ai fini dell'integrazione di tale fattispecie incriminatrice, dell'aggravamento del dissesto, ossia, nel dettaglio, della condotta che interviene su un dissesto societario

---

<sup>67</sup> Al riguardo: C. PEDRAZZI, *Art. 223, in Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 316 s.; ID., *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 171; E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 174 ss., 197; M. GAMBARDILLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 258; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in ID. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 126; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 283.

In giurisprudenza, tra le altre, Cass., sez. V, 16.10.2013, n. 8413, in *C.E.D. Cass.*, n. 259051; Cass., sez. V, 18.2.2010, n. 17690, in *C.E.D. Cass.*, n. 247316.

<sup>68</sup> Così, G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 664 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 270.

Di diverso avviso, G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 251 s., per i quali la causa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare l'evento dovrebbe coincidere con una serie causale autonoma.

<sup>69</sup> Così, C. PEDRAZZI, *Art. 223, in Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 316.

dopo che questo si è già verificato.

A ben riflettere, si tratta di un profilo capace di incidere notevolmente sull'ambito di applicazione dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., tenuto conto che coinvolge un'ampia fetta di condotte, quali, sempre a titolo esemplificativo, le condotte dell'amministratore successivo a quello che ha gestito la società fino al sopraggiungere dello stato di dissesto.

A differenza della bancarotta semplice, per la quale sia se commessa dall'imprenditore individuale sia nella forma societaria l'aggravamento del dissesto è incriminato per espressa previsione di legge dalle relative disposizioni (rispettivamente, l'art. 323 c.c.i.i. e l'art. 330 c.c.i.i.), che recitano «ha aggravato il proprio dissesto» e «hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto», nulla è stabilito, invece, dall'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.

Proprio il silenzio del legislatore costituisce l'argomento principale tanto per coloro che ritengono ricompreso nell'ambito di applicazione del nostro delitto anche l'aggravamento del dissesto quanto per coloro che sono di opinione contraria. Così, per i primi, è sufficiente la previsione espressa nelle fattispecie incriminatrici di bancarotta semplice per ammettere, sulla base di un'interpretazione sistematica dei reati di bancarotta, la rilevanza dell'aggravamento del dissesto anche ove manchi un'analogia previsione<sup>70</sup>; per i secondi, invece, il divieto di analogia *in malam partem* impedisce l'estensione delle maglie delle fattispecie incriminatrici per le quali l'aggravamento non sia stato espressamente previsto<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> In tal senso, A. LANZI, *La «nuova» bancarotta societaria*, in *Fallimento*, 2002, 812 ss.; G. SCHIAVANO, *La nuova bancarotta fraudolenta societaria*, cit., 262; V. DESTITO, *La bancarotta impropria di cui all'art. 223 L. Fall.*, in C. Santoriello (a cura di), *La disciplina penale dell'economia*, cit., 398; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, cit., 249; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 254; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 118 s.

<sup>71</sup> Di questo avviso, A. MANGIONE, *La bancarotta fraudolenta impropria*, in A. Giarda-S. Seminara (a cura di), *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Cedam, Padova, 2002, 623 ss.; C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 317; Id., *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 215 ss.; A. CADOPPI, *Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari*, in A. Lanzi-A. Cadoppi (a cura di), *I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio*, cit., 391 ss.; A. D'AVIRRO, *La bancarotta*

Ma la principale obiezione generalmente sollevata avverso la possibile rilevanza dell'aggravamento del dissesto è quella di confondere l'evento del reato con la condizione obiettiva di punibilità facendo rientrare nel primo anche quello che è accaduto successivamente alla sua realizzazione<sup>72</sup>. In particolare, questa osservazione, originariamente formulata per la bancarotta da reato societario e non anche per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose<sup>73</sup>, parrebbe doversi ritenere estesa anche a quest'ultimo dopo l'introduzione del dissesto quale evento naturalistico.

Al riguardo, ci pare che possa essere decisivo l'eventuale accoglimento della definizione di dissesto, come evento naturalistico del delitto in esame, quale aspetto sostanziale della dichiarazione di liquidazione giudiziale, la quale sembrerebbe in grado di ricondurre al delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. tutto ciò che incide sul dissesto fino a quando quest'ultimo non risulta cristallizzato nella dichiarazione di liquidazione giudiziale<sup>74</sup>.

Ad ogni modo, l'opinione prevalente parrebbe ormai esprimersi in senso favorevole alla punibilità dell'aggravamento del dissesto<sup>75</sup>, in linea con quanto avvenuto in ordine

---

*fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 144 ss.; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 190; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 253; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 347.

<sup>72</sup> Sul punto, A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 144 s.

<sup>73</sup> L'obiezione non riguardava il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, posto che dall'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. l'evento veniva individuato nel fallimento (sul punto, A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta societaria*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 145).

<sup>74</sup> Così, C. SANTORIELLO, *Il nuovo diritto penale delle società*, cit., 377; G. SCHIAVANO, *La nuova bancarotta fraudolenta societaria*, cit., 262.

<sup>75</sup> V. *supra*, la nota 70, e, per ulteriori considerazioni in tal senso, G. COCCO, *Spunti sistematici sulla sanzione della causazione del dissesto nel nuovo codice dell'insolvenza*, in *Studi in onore di Alessio Lanzi*, cit., 347 s.

Inoltre, in giurisprudenza, tra le altre: Cass., sez. V, 20.5.2014, n. 40998, in *C.E.D. Cass.*, n. 262189; Cass., sez. V, 16.10.2013, n. 8413, in *C.E.D. Cass.*, n. 259051; Cass., sez. V, 18.2.2010, n. 17690, in *C.E.D. Cass.*, n. 247316.

alla bancarotta da reato societario<sup>76</sup>.

A ben vedere, peraltro, ci sembra che a beneficio di questa tesi possano operare alcune osservazioni di teoria generale.

Difatti, dalla disciplina codicistica del nesso causale deriva che l'evento al quale fare riferimento non deve essere l'evento astratto desumibile dalla fattispecie incriminatrice, bensì l'evento concreto, cioè, l'evento che si verifica *hic et nunc*, evento che, nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, parrebbe dovere essere identificato nel dissesto determinato dal soggetto attivo con la propria condotta rispetto al quale sia stata dichiarata la liquidazione giudiziale, sicché anche il solo aggravamento di un dissesto già in atto parrebbe integrare la fattispecie incriminatrice purché antecedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Nello stesso senso, poi, parrebbero spingere anche le caratteristiche dell'evento qui considerato.

In particolare, come abbiamo evidenziato, il dissesto ha carattere graduabile, e cioè si manifesta in progressione e durata nel tempo. L'esclusione dell'aggravamento del dissesto dall'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice, allora, sembrerebbe trascurare la natura dell'evento naturalistico richiesto.

## 6. L'adozione del modello dell'illecito di danno.

Dalla presenza di un evento naturalistico e dalla necessaria sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del soggetto attivo e il dissesto possiamo evincere un'ulteriore caratteristica del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

---

<sup>76</sup> V. DESTITO, *La bancarotta impropria di cui all'art. 223 L. Fall.*, in C. Santoriello (a cura di), *La disciplina penale dell'economia*, cit., 392; A. LANZI, *La «nuova» bancarotta societaria*, cit., 812 ss.; M. GAMBARDILLA, *Il nesso causale tra i reati societari e il dissesto nella «nuova» bancarotta fraudolenta impropria: profili dogmatici e di diritto intertemporale*, in *Cass. pen.*, 2003, 96 ss.; C. SANTORIELLO, *Il nuovo diritto penale delle società*, Utet, Torino, 2003, 377 ss.; G. SCHIAVANO, *La nuova bancarotta fraudolenta societaria*, cit., 262 ss.; A. PERINÌ, *Il «cagionamento del dissesto»: la nuova «bancarotta da reato societario» al banco di prova della causalità*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 735 ss.; N. PISANI, *Crisi di impresa e diritto penale*, cit., 2018, 69 ss.

In giurisprudenza: Cass., sez. V, 9.5.2017, n. 29885, in *De Jure*; Cass., 5.12.2014, n. 15613, in *C.E.D. Cass.*, n. 263803; Cass., 12.4.2013, n. 28508, in *C.E.D. Cass.*, 255575; Cass., sez. V, 11.1.2013, n. 17021, in *C.E.D. Cass.*, n. 255090 e in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 363.

Intendiamo qui riferirci alla natura di reato di danno del delitto in esame, che implica che, perché il reato si configuri, la condotta posta in essere dal soggetto attivo deve effettivamente ledere il bene oggetto di tutela<sup>77</sup>.

Principalmente, l'impiego del modello dell'illecito di danno nella struttura del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose mantiene estraneo il delitto in esame alle problematiche poste dal modello dell'illecito di pericolo comune alla maggior parte delle altre fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta.

In particolare, sebbene la distinzione tra reati di danno e reati di pericolo dipenda da una scelta discrezionale operata dal legislatore, che in un caso richiede la lesione effettiva del bene oggetto di tutela e nell'altro ne considera sufficiente l'esposizione al pericolo<sup>78</sup>,

---

<sup>77</sup> Così, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 97 s.; C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 315; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 258; A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1848. Dello stesso avviso, anche F. CONSULICH, *Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio provvisorio*, cit., 9, e N. MAZZACUVA, *La "nuova" bancarotta fraudolenta societaria per effetto di operazioni dolose: tra crisi, dissesto, insolvenza e liquidazione giudiziale dell'impresa*, in *Studi in onore di Alessio Lanzi*, cit., 434. *Contra*: E. RECCIA, *La dichiarazione di fallimento è sì un elemento costitutivo del reato, ma anche una condizione obiettiva di punibilità*, cit., 21 s.)

Nel prosieguo, torneremo su questo profilo per approfondire il contenuto dell'offesa (v. *infra*, cap. VII, § 2).

<sup>78</sup> In generale: M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 1; E. GALLO, *Riflessioni sui reati di pericolo*, Cedam, Padova, 1970; G. DELITALA, *Reati di pericolo*, in *Studi Petrocelli*, III, Giuffrè, Milano, 1972, 1731; V. PATALANO, *Significato e limiti della dogmatica dei reati di pericolo*, Jovene, Napoli, 1975; G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, 175; R. RIZ, *Pericolo, situazione di pericolo, condotta pericolosa*, in *Indice pen.*, 1983, 495; G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 689; M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Giuffrè, Milano, 1990; S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, in *Enc. giur.*, XXVI, Treccani, Roma, 1991, 1. Nella manualistica: E. ALTAVILLA, *Lineamenti di diritto criminale*, 2<sup>a</sup> ed., Morano, Napoli, 1932, 55 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di L. Conti, cit., 206 s.; S. ALEO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 202 ss.; C. PATERNITI, *Manuale dei reati. Le regole generali*, cit., 43 ss.; C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 268 ss.; G.A. DE FRANCESCO, *Diritto penale*, cit., 56 ss.; A. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale*, cit., 229 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 217 ss.; C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 197 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 220 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*,

è noto che il ricorso al modello dell'illecito di pericolo solleva non pochi problemi sul piano dogmatico e politico-criminale sia per l'individuazione dei criteri di accertamento sia, prevalentemente, per il rischio di entrare in frizione con il principio di offensività, soprattutto con riguardo ai reati di pericolo astratto (o presunto), per i quali il pericolo è insito nel compimento di certe condotte e, quindi, il fatto è punito in quanto sempre e comunque pericoloso<sup>79</sup>.

Tutte criticità, quelle ora menzionate, che si presentano con una certa frequenza nelle fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta generalmente costruite sul modello dell'illecito di pericolo, per la configurabilità delle quali, cioè, risulta sufficiente la semplice messa in pericolo dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia generica del patrimonio del debitore.

Infatti, benché la materia penalfallimentare contempli sia il modello dell'illecito di pericolo sia quello dell'illecito di danno, emerge una significativa presenza del primo<sup>80</sup>. Basti pensare che, oltre al delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., sembrerebbero costruite secondo il modello dell'illecito di danno la sola bancarotta da reato societario, peraltro soltanto a seguito della riforma del 2002, e la bancarotta preferenziale, mentre parrebbero ascrivibili al modello dell'illecito di pericolo tutte le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta.

Allo stesso tempo, oltre a un accertamento ancorato a parametri di valutazione più certi e alla migliore aderenza al principio di offensività, la natura di reato di danno rende il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose coerente con l'attenzione all'effettività della lesione che è progressivamente maturata in questo ambito e che è ribadita nell'impianto ispirato alla continuità dell'attività imprenditoriale e all'incriminazione delle forme più gravi di criminalità adottato dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

---

cit., 261 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 270 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 189 s.; F.C. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, cit., 66 ss.; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 175 ss.

<sup>79</sup> V. la nota precedente.

<sup>80</sup> In argomento, tra gli altri: L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 95 ss.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 201 ss.; A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 490 ss.

Al riguardo, si consideri che, soprattutto di recente, una parte della dottrina e della giurisprudenza<sup>81</sup>, nel tentativo di valorizzare la ricostruzione in reato di pericolo concreto, perlomeno per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritiene penalmente rilevanti le sole condotte che abbiano concretamente posto in pericolo il bene tutelato e un'altra parte della dottrina propone persino la ricostruzione di tutte le fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta in termini di reati di danno<sup>82</sup>.

Il profilo del danno, peraltro, aveva costituito oggetto di attenzione già durante i lavori preparatori della legge fallimentare nella relazione illustrativa della quale si osservava che sarebbe stata concepita negativamente la rilevanza penale di una condotta che non producesse un danno effettivo<sup>83</sup>, sicché, al fine di rimettere all'interprete la prudente valutazione dei singoli casi ed evitare la generalizzata rilevanza della mera esposizione a pericolo, dal testo definitivo dell'art. 216 l. fall. era stato eliminato il richiamo alla

---

<sup>81</sup> In particolare, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 96 s.; C. PEDRAZZI, *Riflessioni sulla lesività della bancarotta*, in *Studi in onore di Giacomo Delitala*, II, Giuffrè, Milano, 1984, *passim*; ID., *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 110 ss., e, recentemente, M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 201 ss.; A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 495 ss. A tal proposito, v., inoltre, R. BRICCHETTI, *La costruzione giurisprudenziale della bancarotta prefallimentare come reato condizionale a condotta realmente pericolosa per il bene giuridico tutelato*, in *Giust. pen.*, 24.9.2018, ma anche: E. BOZEKU, *Riflessioni in ordine alle tematiche del pericolo e del dolo nella struttura del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione*, in *Cass. pen.*, 2014, 2641.

In giurisprudenza, fra le altre: Cass., sez. V, 14.9.2017, n. 50081, in *C.E.D. Cass.*, n. 271437; Cass., sez. V, 24.4.2017, n. 17819, in *Cass. pen.*, 2017, 3951, con nota di M. POGGI D'ANGELO, *Sul modello d'illecito e le sue conseguenze in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare*; cfr., inoltre, sulla stessa pronuncia, U. PIOLETTI, *Danno, pericolo e condotta tipica nella bancarotta*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 384.

Sull'evoluzione interpretativa riguardante il profilo dell'offesa nella bancarotta patrimoniale, si veda il recente studio di M. DONINI, *Premesse storiche a una concezione costituzionale dell'offesa nella bancarotta patrimoniale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2/2021.

<sup>82</sup> G. COCCO, *Il ruolo delle procedure concorsuali e l'evento dannoso nella bancarotta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 67; A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 32 ss.; ID., *I reati di bancarotta nel sistema in trasformazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in ID. (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, 3ª ed., Giappichelli, Torino, 2019, 387 ss.

<sup>83</sup> *Relazione illustrativa*, 49, consultabile in [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

«possibilità del danno» presente nel progetto preliminare<sup>84</sup>.

L'interesse per questo profilo, poi, parrebbe rinnovato dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, com'è stato desunto, per un verso, dalla riproposizione delle circostanze di danno patrimoniale, previste originariamente dall'art. 219 l. fall. e ora dall'art. 326 c.c.i.i., e, per altro verso, in misura più evidente, dall'introduzione della causa di non punibilità per il danno di speciale tenuità di cui all'art. 25, comma 2, c.c.i.i. (sulle quali v. *infra*, cap. VI, § 4)<sup>85</sup>. In particolare, muovendo dal riferimento al «danno di speciale tenuità» contenuto nell'art. 25, comma 2, c.c.i.i. anziché al «danno patrimoniale di speciale tenuità», si è osservato che la disposizione potrebbe prevedere – malgrado l'assenza della maggior parte dei requisiti richiesti dal codice penale – un'ipotesi speciale di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p., e, al di là di ciò, mostra una particolare attenzione per il versante dell'offensività<sup>86</sup>. Nonostante accolti positivamente, però, anche tali aspetti, diversamente da quelle che erano le aspettative, non paiono essere sufficienti a consentire la ricostruzione delle fattispecie incriminatrici di bancarotta in termini di reati di danno, tenuto conto che la struttura di queste ultime è rimasta immutata e che la natura di elementi accidentali delle circostanze consente ad esse di accedere anche ai reati di pericolo<sup>87</sup>.

Ancora, l'adozione del modello dell'illecito di danno può comportare, per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, un aspetto meritevole di essere accolto positivamente sul piano applicativo.

Segnatamente, dal momento che, a partire dal riferimento al “danno” (anziché all’“esiguità del pericolo” o, più ampiamente, all’“offesa”) contenuto nella causa di non punibilità di cui all'art. 25, comma 2, c.c.i.i., la dottrina ha messo in luce, com'era stato osservato in passato anche per l'art. 2621-*ter* c.c. (relativo alla non punibilità per

---

<sup>84</sup> Sul punto, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 96.

<sup>85</sup> Così, A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1847 ss.

<sup>86</sup> Come messo in luce da A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1846; P. CHIARAVIGLIO, *Osservazioni penalistiche 'a prima lettura' sul progetto di codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 96; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 502.

Per uno sguardo critico verso questa impostazione e la prospettazione di letture diverse, si veda L. PELLEGRINI, *Le misure premiali penali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 76 ss.

<sup>87</sup> Al riguardo, M. POGGI D'ANGELO, *Il dolo di pericolo nella bancarotta fraudolenta*, cit., 2134 s.

particolare tenuità del fatto nelle false comunicazioni sociali), che questa causa di non punibilità dovrebbe trovare applicazione limitatamente alle fattispecie incriminatrici di danno<sup>88</sup>, una tra le più importanti novità dell'ultima riforma potrebbe rivelarsi applicabile, insieme a poche altre, alla fattispecie incriminatrice in esame.

---

<sup>88</sup> Sul punto, M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 134 ss., anche se lo stesso Autore (M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 503), solleva qualche dubbio sulla compatibilità tra il dissesto e la minima offensività.

## Capitolo VI

### Le forme di manifestazione e il concorso di reati

SOMMARIO: 1. Il momento consumativo. – 2. La configurabilità del tentativo. – 3. Il concorso di persone nel reato. – 4. Le circostanze. – 5. Il concorso di reati: a) il rapporto con le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria. – 6. b) il rapporto con altri reati.

#### 1. Il momento consumativo.

Un'indagine sul cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose non può trascurare l'approfondimento delle forme di manifestazione del reato.

L'analisi delle forme di manifestazione del reato richiede, innanzitutto, di soffermarsi sul momento consumativo del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, tenuto conto che la consumazione rappresenta anche lo strumento attraverso il quale risolvere le questioni attinenti alla configurabilità del tentativo<sup>1</sup>.

Dal momento che per definire il reato consumato occorre che la condotta del soggetto attivo integri pienamente i requisiti normativamente previsti, il delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. dovrebbe ritenersi consumato non appena la condotta del soggetto attivo cagioni il dissesto della società.

Tuttavia, il ruolo di condizione obiettiva di punibilità che abbiamo riconosciuto alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e, principalmente, la particolare natura dell'evento naturalistico di questo delitto rendono necessario qualche chiarimento ulteriore.

Difatti, ove si ritenga la dichiarazione di liquidazione giudiziale una condizione obiettiva di punibilità, occorre tenere presente che, secondo una certa corrente di pensiero, la presenza di una condizione obiettiva di punibilità nella fattispecie incriminatrice potrebbe

---

<sup>1</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 243 s.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 575 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 351 ss.

essere in grado di condizionare il momento consumativo del reato.

Più precisamente, per un orientamento, che sostiene l'estraneità delle condizioni obiettive di punibilità al reato e la loro rilevanza al solo fine della punibilità, il reato si consuma quando il soggetto attivo realizza il fatto incriminato dalla fattispecie incriminatrice<sup>2</sup>. Un diverso orientamento, invece, sull'assunto che tutti i requisiti determinanti una conseguenza giuridica fanno parte della fattispecie incriminatrice, ritiene che le condizioni obiettive di punibilità rientrino tra gli elementi costitutivi del reato e, conseguentemente, ne determinino il momento consumativo<sup>3</sup>.

Trasponendo tali conclusioni nell'ambito del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, sempre sul presupposto che la dichiarazione di liquidazione giudiziale operi quale condizione obiettiva di punibilità, l'adesione all'una o all'altra lettura sembrerebbe in grado di determinare il momento consumativo, che, nel primo caso, dovrebbe coincidere con il verificarsi del dissesto e, nel secondo caso, con la pronuncia della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

A ben riflettere, però, a differenza delle ipotesi di bancarotta fraudolenta dell'imprenditore individuale e delle corrispondenti ipotesi di bancarotta fraudolenta societaria, nelle quali la determinazione del momento consumativo dipende unicamente dalla funzione attribuita alla dichiarazione di liquidazione giudiziale<sup>4</sup>, ci sembra che, ai fini della

---

<sup>2</sup> Di questo avviso, V.N. D'ASCOLA, *Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni obiettive di punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 652; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di L. Conti, 16<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2003, 697; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 861; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, 3<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2004, 400 s.

<sup>3</sup> In tal senso, F. BRICOLA, *Punibilità (condizioni obiettive di)*, in *Noviss. digesto it.*, XIV, Utet, Torino, 1967, 591 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 822.

<sup>4</sup> Per quanto concerne il momento consumativo delle fattispecie incriminatrici di bancarotta, sostengono, aderendo al primo orientamento richiamato, che esso coincida con il momento nel quale il soggetto pone in essere i singoli fatti incriminati dalla legge: A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 143 s.; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 137 ss.

Invece, ritiene che, a prescindere dall'orientamento di teoria generale sposato, la consumazione si abbia solo allorquando il tribunale dichiara il fallimento: C. PEDRAZZI, *Art. 216 l. fall.*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 34 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 158.

consumazione del delitto in esame, la risposta al quesito sul ruolo della condizione obiettiva di punibilità nella struttura del reato possa essere priva di conseguenze pratiche.

Ci pare, cioè, che, a prescindere dall'orientamento di teoria generale sposato e, allo stesso tempo, a prescindere dal riconoscimento del ruolo di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di liquidazione giudiziale, il momento consumativo del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni debba coincidere con l'intervento della dichiarazione di liquidazione giudiziale per le caratteristiche dell'evento naturalistico di questo delitto<sup>5</sup>.

In particolare, avendo definito il dissesto rilevante quale evento naturalistico di questo delitto come l'aspetto sostanziale della dichiarazione di liquidazione giudiziale, quest'ultimo non potrebbe che realizzarsi nello stesso momento della pronuncia della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

A beneficio di questa impostazione, poi, si pongono anche le ragioni di carattere generale che spingono verso l'identificazione del momento consumativo del reato nella maggiore gravità concreta della realizzazione della fattispecie incriminatrice<sup>6</sup>.

E un altro argomento a favore dell'individuazione del momento di consumazione del reato nell'intervento della dichiarazione di liquidazione giudiziale si può ravvisare dall'osservazione dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., rispetto al quale è indubbio che il delitto si consumi con l'intervento della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che in quel caso l'evento naturalistico stesso viene identificato nel fallimento.

Dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale, allora, deve decorrere il termine di prescrizione del reato: sulla base dell'art. 158, comma 2, c.p. – per il quale, quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è avverata – ove si ritenga la dichiarazione di liquidazione giudiziale una condizione obiettiva di punibilità; comunque,

---

<sup>5</sup> Con riguardo alla previsione contenuta nella legge fallimentare, a favore della determinazione del momento consumativo di questo delitto nell'intervento della sentenza dichiarativa di fallimento, tra gli altri: P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 169; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, cit., 103; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 253; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 347; A. TRAVERSI-S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, cit., 142.

In giurisprudenza, tra le altre, v. Cass., sez. V, 2.3.2011, n. 15062, in *C.E.D. Cass.*, n. 250092.

<sup>6</sup> Così, A. PAGLIARO, *Tempus commissi delicti*, in *Enc. dir.*, XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, 84.

sulla base dell'art. 158, comma 1, c.p. – per il quale, per il reato consumato, il termine della prescrizione del reato decorre dal giorno della consumazione – in quanto, come abbiamo cercato di dimostrare, dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale parrebbe dipendere la consumazione del delitto in esame<sup>7</sup>.

Inoltre, stante all'art. 8, comma 1, c.p.p. che determina la competenza del territorio nel luogo in cui il reato è stato consumato<sup>8</sup>, la competenza per territorio per il delitto in esame deve essere individuata nel luogo nel quale il tribunale pronuncia la dichiarazione di liquidazione giudiziale, il quale a sua volta è individuato secondo i criteri di cui all'art. 27 c.c.i.i.

## 2. La configurabilità del tentativo.

Quanto alla configurabilità del tentativo, è opportuno tenere presenti i principi che regolano l'istituto insieme alla struttura della fattispecie incriminatrice qui considerata.

Accogliendo l'interpretazione secondo la quale il tentativo è configurabile quando si sia in presenza di un delitto plurisussistente o, più segnatamente, a condotta frazionabile<sup>9</sup>, non sembrerebbero sorgere problemi in ordine alla configurabilità del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose nella forma tentata, che deriverebbe dalla combinazione dell'art. 56 c.p. con l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.<sup>10</sup>.

Infatti, la condotta riconducibile a tale fattispecie incriminatrice sembra prestarsi al compimento di atti idonei e non equivoci diretti a cagionare il dissesto ove l'azione non si compia ovvero l'evento non si verifichi, senza che si ricada nella mera attività

---

<sup>7</sup> Per quanto concerne, in generale, la decorrenza del termine della prescrizione: M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, *Commentario sistematico del Codice penale*, III, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2011, 79 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 842 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 879 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 485 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 851 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 521.

<sup>8</sup> Al riguardo, B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 353.

<sup>9</sup> A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 604 ss.

<sup>10</sup> Sulla compatibilità strutturale di questo delitto con il tentativo, si veda, in particolare, C. PEDRAZZI, *Art. 223, in Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 320.

preparatoria. Peraltro, benché la condotta risulti frazionabile sia che si ritenga il delitto in esame a forma libera sia che lo si consideri a forma vincolata, questo profilo sembrerebbe accentuato qualora si ritenesse di seguire la tesi fin qui prospettata della natura di reato a forma vincolata.

Anche la natura di reato di danno, poi, parrebbe risultare a favore della configurabilità del tentativo, il quale, com'è noto, consiste in un'attività che espone a pericolo il bene giuridico tutelato<sup>11</sup>.

Così, un esempio di realizzazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose nella forma tentata potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi nella quale, dopo che alcuni amministratori della società abbiano posto in essere condotte fraudolente (rispondenti ai requisiti del tentativo: dolo, idoneità degli atti, univocità degli atti), il dissesto della società sia impedito dalla tempestiva segnalazione da parte dei sindaci.

Tuttavia, ove, come riteniamo, si consideri la dichiarazione di liquidazione giudiziale quale condizione obiettiva di punibilità, la presenza di una condizione obiettiva di punibilità impone di confrontarsi con la questione della compatibilità tra tentativo e reato condizionato.

In tal senso, è condivisibile la posizione secondo la quale la presenza di una condizione obiettiva di punibilità non può per ciò solo escludere la rilevanza del delitto tentato<sup>12</sup>.

Ma occorre comprendere come la condizione obiettiva di punibilità operi rispetto alla

---

<sup>11</sup> A questo riguardo, si consideri che l'obiezione principale in ordine all'ammissibilità del tentativo per le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta, e soprattutto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, attiene alla natura di reati di pericolo, sulla base del rilievo che, attraverso l'ammissibilità del tentativo, si perverrebbe a incriminare un pericolo di pericolo. In tal senso, P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 481; C. PEDRAZZI, *Art. 216*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 37, e, più recentemente, anche A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 66 s.

<sup>12</sup> In generale: B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit.

Quanto alle fattispecie incriminatrici di bancarotta: A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 150 ss.; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 300; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 436 ss.; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 135. *Contra*: P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 481.

forma tentata del delitto.

Al riguardo, una prima via può essere quella di affermare che la condizione non sia operante di fronte al delitto tentato<sup>13</sup>. In tale eventualità, però, ci si troverebbe a trasformare il reato condizionato in un reato non condizionato per il solo fatto che l'*iter criminis* non abbia avuto compiuta realizzazione, sicché la consumazione del delitto potrebbe determinare per il reo, addirittura, una situazione più favorevole di quella derivante dalla mancata consumazione.

Una diversa soluzione, invece, può essere quella di sostenere che la condizione conservi la sua efficacia di fronte al delitto tentato, sul presupposto che la ragione sottesa all'introduzione di una condizione obiettiva di punibilità per il delitto consumato deve ritenersi sussistente in egual modo per il delitto tentato.

Nell'ambito di questa seconda soluzione, però, secondo un orientamento ampiamente accolto, quando la condizione obiettiva di punibilità non può verificarsi senza che si realizzi l'evento, il tentativo non è ammissibile, a partire dalla constatazione che, in tal caso, la realizzazione della condizione obiettiva di punibilità comporta inevitabilmente la consumazione del delitto, sicché il tentativo sarebbe in astratto concepibile, ma in concreto non punibile in quanto, se la condizione si avvera, il delitto è consumato e, se la condizione non si avvera, il delitto non è punibile<sup>14</sup>.

Fatta questa premessa, bisogna chiedersi se il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose rientri tra quei delitti per i quali la condizione obiettiva di punibilità non può verificarsi senza che si realizzi l'evento.

A ben vedere, avendo identificato il dissesto qui richiesto con l'aspetto sostanziale della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ci sembra che il delitto in esame ricada proprio tra quei reati condizionati per i quali la condizione obiettiva di punibilità non può realizzarsi senza che si verifichi l'evento.

Senonché, premettendo che per i delitti di bancarotta fraudolenta l'ammissibilità del tentativo è pacifica per le ipotesi postfallimentari mentre è fortemente controversa per

---

<sup>13</sup> Al riguardo, cfr. L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 301.

<sup>14</sup> Tra gli altri: G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 498; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 360 s.

quelle prefallimentari<sup>15</sup>, è interessante osservare che, alcuni Autori, anche tra coloro che negano la configurabilità del tentativo per le fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta, hanno individuato un'area nella quale il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, proprio in considerazione delle sue singolari caratteristiche, potrebbe realizzarsi nella forma tentata<sup>16</sup>.

Così, una parte della dottrina ha dedotto per il delitto in esame l'ammissibilità generalizzata del tentativo dall'art. 238, comma 2, l. fall. – che prevede alcune ipotesi nelle quali l'azione penale può essere esercitata prima della sentenza dichiarativa di fallimento e che è stato riprodotto nell'art. 346, comma 2, c.c.i.i. rispetto alla sentenza di liquidazione giudiziale<sup>17</sup> – sull'assunto che per il delitto che qui interessa l'esercizio dell'azione penale in mancanza della dichiarazione di fallimento, o della dichiarazione di liquidazione giudiziale, significa procedere senza che si sia verificato l'evento<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> In argomento, tra gli altri, in senso favorevole: A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 141 ss.; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 299 ss.; P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 170 ss.; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 436 ss.; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 129 ss.

In senso contrario: P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 481 ss.; C. PEDRAZZI, *Art. 216 l. fall.*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 37 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 158; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 65 ss.

<sup>16</sup> Ci si riferisce, in particolare, a: P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 482; M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 175 s.; M. ZANOTTI, *Riflessioni in margine alla concezione processuale della condizione di punibilità*, in *Arch. pen.*, 1984, 122 ss.; C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 320; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 437.

<sup>17</sup> Precisamente, l'art. 346, comma 2, c.c.i.i. prevede che, per i reati degli artt. 322, 323, 329 e 330 c.c.i.i., l'azione penale può essere esercitata prima della sentenza di liquidazione giudiziale nel caso dell'art. 38 c.c.i.i., ossia nelle ipotesi di iniziativa del pubblico ministero, e quando concorrono gravi motivi e esista o sia contemporaneamente presentata la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

<sup>18</sup> U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 438.

Un'altra parte della dottrina, invece, come ci sembra preferibile sulla base delle considerazioni di teoria generale appena esposte, ha messo in luce che è prospettabile – seppure, magari, di difficile verificaione – che la condizione obiettiva di punibilità, ossia la dichiarazione di liquidazione giudiziale, intervenga in assenza dell'evento del delitto *de quo* e cioè in assenza del dissesto: in particolare, ad esempio, ciò sarebbe possibile ove taluno ponesse in essere una condotta riconducibile al delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. nel tentativo di cagionare il dissesto della società senza arrivare a cagionarlo e, ciononostante, poco dopo, la liquidazione giudiziale venisse pronunciata per altre cause<sup>19</sup>.

Allora, ci pare di potere concludere che, strutturalmente, il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose sia compatibile con il tentativo, ma che il riconoscimento della funzione di condizione obiettiva di punibilità per la dichiarazione di liquidazione giudiziale ne circoscriva la punibilità ai casi – necessariamente di numero contenuto – nei quali la liquidazione giudiziale intervenga in mancanza dell'evento del reato<sup>20</sup>.

Giunti a questo punto, bisogna verificare se siano configurabili i due istituti connessi al tentativo, ossia la desistenza volontaria e il ravvedimento operoso.

Con i limiti che abbiamo richiamato, ci sembra che anche tali istituti possano avere un'applicazione, sia pure particolarmente limitata<sup>21</sup>.

Il primo istituto, relativo all'ipotesi nella quale il colpevole volontariamente desiste

---

<sup>19</sup> Così, C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 320, che, dopo avere evidenziato l'astratta compatibilità strutturale di questa fattispecie incriminatrice con il tentativo, ne circoscrive la configurabilità a tali ipotesi. Sul possibile intervento della dichiarazione di liquidazione giudiziale in assenza del dissesto anche L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 304, che, però, esclude l'ammissibilità del tentativo per il delitto in esame.

<sup>20</sup> Specificamente in questo senso, sia pure in termini non sempre coincidenti: C. PEDRAZZI, *Art. 216*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 37; ID., *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 320; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 437 s.

<sup>21</sup> In termini analoghi, M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 176.

dall'azione (art. 56, comma 3, c.p.), pare ipotizzabile. Si potrebbe trattare, sempre a titolo esemplificativo, del caso dell'amministratore che, dopo avere intrapreso un'operazione contraria all'interesse della società, volontariamente decida di non portarla a compimento. D'altra parte, però, è molto probabile che la condotta posta in essere, pur non integrando il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, sia riconducibile ad altre fattispecie incriminatrici e che, quindi, il soggetto soggiaccia alla pena stabilita per gli atti compiuti.

Un aspetto meritevole di approfondimento, poi, riguarda l'eventuale desistenza del concorrente.

In particolare, essendo il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose una fattispecie incriminatrice realizzata – come vedremo fra breve (v. *infra*, § 3) – prevalentemente nella forma plurisoggettiva, ci si può interrogare sulle conseguenze per gli altri concorrenti nell'ipotesi di desistenza volontaria di un solo compartecipe<sup>22</sup>.

Da questo punto di vista, si discute innanzitutto se, per escludere la responsabilità penale, la desistenza debba investire il singolo contributo del compartecipe o l'intera realizzazione comune. Invero, entrambe le ipotesi sono ritenute ammissibili, sebbene la prima parrebbe coniugarsi meglio con il divieto di responsabilità per fatto altrui. Tuttavia, le conseguenze, che sono invariate per il concorrente che desiste, sono diverse per tutti gli altri. E, così, se il compartecipe si limita a eliminare il proprio contributo, gli altri concorrenti rispondono del reato comunque realizzato; se, invece, il concorrente impedisce la realizzazione comune, anche gli altri compartecipi beneficiano della condizione risolutiva.

Quanto al secondo istituto, che si verifica allorché il colpevole impedisca l'evento volontariamente (art. 56, comma 4, c.p.), esso sembrerebbe ammissibile in astratto, ma difficilmente configurabile in concreto.

Infatti, poiché in questo caso il soggetto ha posto in essere la condotta in grado di determinare l'evento e solitamente sarebbe necessario che si attivasse con una diversa condotta in grado di impedire l'evento, sembra raramente ipotizzabile che, per le modalità

---

<sup>22</sup> Al riguardo, E. LA ROSA, *La desistenza volontaria tra vecchi problemi e nuove prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 1282. Inoltre, sia pure in termini non coincidenti, si vedano G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 554 s.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 400.

di realizzazione di questa fattispecie incriminatrice e per le caratteristiche proprie del contesto di riferimento, una volta posta in essere una condotta in grado di cagionare il dissesto della società, il soggetto possa poi realizzare una condotta in grado di impedirlo. Semmai, può accadere che l'eventuale impedimento provenga da un soggetto diverso, ma, in questa ipotesi, non si ricadrebbe nell'ambito di applicazione del pentimento operoso. Come ulteriore conferma della difficile configurabilità di un pentimento operoso per il delitto in esame, si tenga presente che, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, nell'ammettere la c.d. bancarotta riparata, si richiede generalmente che la condotta di segno contrario sia posta in essere prima dell'insorgenza della situazione di dissesto<sup>23</sup>.

Dunque, ove il soggetto che ha cagionato il dissesto si adoperi spontaneamente per eliderne o attenuarne le conseguenze, eventualmente, potrebbe essere applicabile la sola circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.

### **3. Il concorso di persone nel reato.**

Nonostante sia un reato monosoggettivo, il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose può essere realizzato più frequentemente nella forma plurisoggettiva. Infatti, tale delitto, al di là della possibilità che si configuri attraverso l'adozione di delibere collegiali, si sviluppa comunque nell'ambito di processi decisionali che generalmente coinvolgono una pluralità di soggetti<sup>24</sup>.

Ora, premesso che, evidentemente, la responsabilità solidale prevista sul piano civilistico non ha alcuna refluenza sul versante della responsabilità penale<sup>25</sup>, la realizzazione della fattispecie incriminatrice in esame nella forma plurisoggettiva va osservata alla luce della disciplina del concorso di persone nel reato<sup>26</sup>.

Invero, l'incontro dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. con le disposizioni di parte generale di cui agli artt. 110 ss. c.p. deve essere affrontato sotto più profili.

Un primo aspetto attiene alla tradizionale ipotesi di responsabilità a titolo di concorso

---

<sup>23</sup> Così, M. GAMBARDILLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 200.

<sup>24</sup> In tal senso, A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 209, ma anche G.L. SOANA, *I reati fallimentari*, cit., 24 ss.

<sup>25</sup> U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 466.

<sup>26</sup> A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 154.

di persone nel reato, la quale ricorre quando più soggetti concorrono nel medesimo reato.

Relativamente al delitto in esame, questa ipotesi viene in rilievo allorché più soggetti qualificati, e cioè amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori, realizzando insieme la condotta riconducibile a tale fattispecie incriminatrice, cagionano il dissesto della società. In tal caso, quindi, ciascuno risponde della pena stabilita, secondo la regola generale dell'art. 110 c.p., in presenza dei presupposti richiesti per la sussistenza del concorso di persone nel reato, ossia la pluralità di soggetti, la realizzazione di un reato e, rispetto al contributo del singolo concorrente, l'apporto di un contributo nella realizzazione complessiva, la consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del reato stesso<sup>27</sup>.

In particolare, è di fondamentale importanza che il contributo di ogni concorrente sia accertato scrupolosamente sulla base dei comportamenti concretamente assunti dal singolo, tenuto conto dell'elevato rischio, nel contesto al quale ci riferiamo, di dare luogo a forme di responsabilità di mera posizione o, addirittura, di riconoscere, sia pure indirettamente, forme di responsabilità collegiali<sup>28</sup>.

A questo riguardo, sono condivisibili la teoria delle fattispecie plurisoggettive differenziate e la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventualmente differenziata<sup>29</sup>, che si

---

<sup>27</sup> Si vedano: G. CONTENUTO, *Corso di diritto penale*, II, cit., 379 ss.; V. MORMANDO, *Il concorso di persone nel reato*, in M. Ronco (diretto da), *Commentario sistematico al codice penale*, II, tomo II, 2<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2011, 140 ss.; M. ROMANO-G. GRASSO, *Commentario sistematico del Codice penale*, II, 4<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2012, 161 ss.; C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 511 ss.; A. CADOPPI-P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, cit., 478 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 522 ss.; M. GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, II, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019, 103 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 342 ss.; G. DE VERO, *Corso di diritto penale*, cit., 667 ss.; A. MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 458 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 558 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 542 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 620 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 389 ss.

<sup>28</sup> Infatti, C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 288, evidenzia che non necessariamente la plurisoggettività degli organi sociali ha il suo sbocco in responsabilità concorsuali.

<sup>29</sup> Per la prima, v. A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 544; per la seconda, v. B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 388.

traducono, rispettivamente, nella regola e nella mera possibilità che al medesimo accadimento materiale corrispondano diverse posizioni dei compartecipi, sicché, pur concorrendo nella realizzazione del medesimo accadimento materiale, ciascun concorrente potrà essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, per un reato diverso.

Dall'accoglimento di questa tesi, allora, discende che, al fine di una responsabilità a titolo di concorso di persone nel cagionamento del dissesto del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, tutti i requisiti prima richiamati devono essere verificati per ognuno dei compartecipi.

L'aver dimostrato la configurabilità del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose mediante omissione, poi, rende doveroso soffermarsi sul concorso omissivo nel reato commissivo altrui.

Più precisamente, il delitto in esame può manifestarsi anche in un concorso per omissione nel reato commissivo altrui, secondo il combinato disposto di cui all'art. 110 c.p. e all'art. 40 cpv. c.p.

Affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere a titolo di concorso omissivo nel reato commissivo altrui, però, è necessario accertare, in aggiunta ai presupposti normalmente richiesti dalla disciplina generale del concorso di persone nel reato, che questi avesse l'obbligo giuridico di impedire l'evento, e cioè fosse titolare di una posizione di garanzia<sup>30</sup>.

E, ancora, sempre per la configurabilità di un concorso omissivo nel reato commissivo altrui, occorre verificare l'esistenza di un collegamento causale tra l'omesso compimento dell'azione doverosa e la realizzazione del fatto di reato nonché l'effettiva possibilità per il soggetto di impedire l'evento<sup>31</sup>.

Avendo individuato, dunque, in capo ai soggetti attivi – soprattutto, con riguardo agli amministratori e ai sindaci – un obbligo di vigilanza (v. *supra*, cap. II, §§ 2 e 4, e cap. III,

---

<sup>30</sup> G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 561 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 393 s.

<sup>31</sup> Si veda la nota precedente. Quanto, più precisamente, a questa fattispecie incriminatrice, cfr.: C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 276 ss.; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 209 ss.

§ 3), è possibile che essi, ove si sottraggano a quest'obbligo dinanzi alla realizzazione altrui di fatti riconducibili al delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., concorrano per omissione in questo delitto.

Sotto questo profilo, qualche problema può sorgere per la posizione dei soggetti assenti al momento dell'attività deliberativa degli organi di amministrazione e di controllo che sfoci nella realizzazione del delitto in esame. Difatti, tali soggetti, ove si limitino a omettere successivi interventi di possibile eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose dell'evento, non dovrebbero essere chiamati a rispondere quali concorrenti in assenza di un accertamento attento e concreto<sup>32</sup>. Tuttavia, per quanto riguarda i sindaci, a lungo, la loro funzione essenzialmente di controllo ha indotto ad attribuire un contenuto pressoché onnicomprensivo ai loro obblighi di vigilanza e, solo recentemente, la giurisprudenza, ha iniziato a pretendere, al fine di una loro responsabilità concorsuale, quantomeno l'accertamento di indici sintomatici della loro volontaria partecipazione alla realizzazione dell'illecito<sup>33</sup>.

Al concorso omissivo nel reato commissivo altrui si lega anche la questione della responsabilità degli amministratori senza delega<sup>34</sup>, rispetto alla quale, dal momento che,

---

<sup>32</sup> Così, A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 212.

<sup>33</sup> Cfr., tra le altre, Cass., sez. V, 21.9.2020, n. 28848, in *Sistema penale*, 25.2.2021, con nota di G. RAPELLA, *Concorso omissivo dei sindaci nella bancarotta (semplice) degli amministratori: la Cassazione torna a precisare gli accertamenti necessari per l'affermazione della responsabilità penale*; Cass., sez. V, 18.2.2019, n. 12186, in *Cass. pen.*, 2020, 540, con nota di D. ZINGALES, *Bancarotta commessa dall'amministratore e poteri impeditivi del collegio sindacale a fronte di evidenti segnali di allarme, l'inerzia continua a costituire elemento indiziario della compartecipazione dolosa del sindaco di società di capitali*; Invece, per alcune osservazioni sulla situazione precedente, si vedano, tra gli altri, F. STELLA F.-D. PULITANÒ, *La responsabilità penale dei sindaci di società per azioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, 553, e F. CERQUA, *La responsabilità penale dei sindaci delle società per azioni*, in *Giur. mer.*, 2003, 9, 1907; F. GIUNTA, *La responsabilità penale dei sindaci per omesso impedimento dei reati degli amministratori*, in *Diritto e pratica delle società*, 2007, 2, 227.

<sup>34</sup> In argomento, I. MERENDA, *Sulla responsabilità penale dell'amministratore senza delega. Alcune considerazioni dopo la riforma del diritto societario*, cit., 1182; M. CAPUTO, *Dalla teoria dei «segnali di allarme» alla realtà dell'imputazione dolosa nel concorso dell'amministratore non esecutivo ai reati di bancarotta*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, cit., 247; R. BRICCHETTI, *Bancarotta fraudolenta. A proposito della responsabilità*

come abbiamo evidenziato (v. *supra*, cap. II, § 1), l'alleggerimento ad opera dell'art. 2381 c.c., come modificato dal d.lgs. 3/2003, non ha escluso del tutto una loro responsabilità, la giurisprudenza, da una parte, è orientata a pretendere la conoscenza del fatto pregiudizievole della società o, perlomeno, di segnali di allarme inequivocabili e, dall'altra parte, in alcuni casi, continua a considerare sufficiente la mera conoscibilità<sup>35</sup>.

Si discute, poi, della possibilità che sia chiamato a rispondere per concorso omissivo nel delitto in esame l'amministratore di diritto nel caso di cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose realizzato dall'amministratore di fatto. Sul punto, l'orientamento prevalente propende per una sua responsabilità concorsuale in presenza della generica consapevolezza delle condotte poste in essere dall'amministratore di fatto; peraltro, la tendenza è quella di ritenere sufficiente la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva potesse derivare l'evento tipico del delitto o, addirittura, la sola accettazione del rischio quando l'amministratore di fatto abbia accettato il ruolo al fine esclusivo di fare da prestanome<sup>36</sup>.

---

*dell'amministratore di diritto (inconsapevole)*, ne *Il penalista*, 5.11.2019. Inoltre, cfr.: E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 209 ss.; ID., *Bancarotta societaria o impropria: l'art. 223, II co., n. 2 legge fallimentare*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà e operazioni dolose*, cit., 195 ss.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 54 ss.; C. FARINA, *I reati fallimentari*, in R. Rampioni (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019, 299 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 15 s.

<sup>35</sup> Nel primo senso, Cass., sez. V, 28.4.2009, n. 21581, in *C.E.D. Cass.*, n. 243889; Cass., sez. V, 4.5.2007, n. 23838, in *C.E.D. Cass.*, n. 237251.

Nel secondo senso, Cass., sez. V, 8.6.2012, n. 42519, in *Cass. pen.*, 2014, 1025, con nota di F. FRASCHETTI, *La Cassazione sulla responsabilità omissiva degli amministratori privi di delega: rivoluzione di sistema o riscoperta di "vecchi" principi*.

<sup>36</sup> Cfr., Cass., sez. V, 24.9.2020, n. 32413, in *De Jure*, con nota di G. MININUCCI, *Sul dolo di bancarotta dell'amministratore "apparente"*, in *Giur. it.*, 2021, 1469. Al riguardo, F. ZAMBELLI, *La responsabilità penale a titolo di bancarotta fraudolenta dell'amministratore di fatto e di diritto*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 941; R. BRICCHETTI, *Responsabilità dell'amministratore 'di diritto' per concorso mediante omissione*, in *Diritto e pratica delle società*, 2002, 91; G. INSOLERA, *Il concorso di persone nei reati fallimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 816; D. TERRACINA, *La responsabilità penale del cosiddetto «amministratore formale» nel reato di bancarotta fraudolenta*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, cit., 227. Si vedano, inoltre,

Un altro aspetto che ci sembra opportuno considerare nell'analisi dei profili concernenti il concorso di persone del reato attiene alla possibilità che taluno concorra colposamente nel delitto in esame.

In questa specifica ipotesi, cioè, si tratta di comprendere se un soggetto che contribuisce alla causazione del dissesto della società attraverso una condotta colposa, consistente, ad esempio, nell'aver adempiuto ai propri obblighi senza la dovuta diligenza ovvero nell'aver effettuato operazioni imprudenti, possa essere ritenuto concorrente nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose realizzato da altri.

La questione può essere ricondotta, più ampiamente, al concorso colposo nel delitto doloso, l'ammissibilità del quale non è regolata nell'ambito della disciplina del concorso di persone nel reato e suscita numerose riserve<sup>37</sup>.

Un primo limite è costituito dalla necessità di una previsione legislativa espressa della forma colposa per i delitti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, c.p.

Nello stesso senso, si pone altresì la circostanza che l'art. 113 c.p. contempla la sola cooperazione colposa nel delitto colposo, l'estensibilità della quale alla diversa ipotesi del concorso colposo nel delitto doloso incontra il limite del divieto di analogia *in malam partem*.

Inoltre, la consapevole interazione, e cioè uno dei presupposti del concorso di persone nel reato, qui potrebbe essere difficilmente ravvisabile.

Così, recentemente, la Corte di cassazione, nell'escludere la configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso, ha evidenziato che la condotta colposa che accede a un fatto principale doloso può essere punita in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie incriminatrice colposa espressamente prevista dall'ordinamento, secondo lo schema del concorso di cause indipendenti previsto dall'art. 41 c.p.<sup>38</sup>.

---

A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 221 ss.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 51 ss.

<sup>37</sup> Sul tema, v.: G. BETTIOL, *In tema di partecipazione colposa a delitto doloso*, in *Giur. it.*, 1946, 182; M. BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 14.3.2016. Nella manualistica: G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 537 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 578 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 569 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 396.

<sup>38</sup> Si tratta di Cass., sez. IV, 19.7.2018, n. 7032. La sentenza si può leggere in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 936, con nota di G.P. DEMURO, *Il concorso colposo in delitto doloso, alla luce dei principi di colpevolezza*

Riportando tali conclusioni al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, allora, possiamo affermare che il soggetto che contribuisce colposamente al cagionamento del dissesto realizzato da altri non può essere ritenuto un concorrente nel delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., vista la non configurabilità di un concorso colposo nel delitto doloso, ma, se ne ricorrono i relativi presupposti, può essere punibile in via autonoma per il delitto di bancarotta societaria semplice di cui all'art. 330 c.c.i.i. secondo lo schema del concorso di cause indipendenti di cui all'art. 41 c.p.

Infine, un ultimo aspetto significativo pare rappresentato dal concorso eventuale dell'*extraneus*, che, com'è noto, si verifica quando un soggetto privo della qualifica soggettiva richiesta da un reato proprio concorre nella realizzazione della fattispecie incriminatrice con un soggetto qualificato.

Al riguardo, è stato osservato che, rispetto alle fattispecie incriminatrici di bancarotta, l'ammissibilità del concorso di estranei nel reato proprio trova conferma, tra l'altro, nell'art. 232 l. fall., riprodotto nell'art. 338 c.c.i.i.<sup>39</sup>.

La disposizione di riferimento è, questa volta, l'art. 117 c.p., che, nel prevedere che, se per le condizioni o per le qualità personali del colpevole o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato, consente di riconoscere che un soggetto privo della

---

*e frammentarietà*; in *Cass. pen.*, 2019, 3537, con nota di A. ESPOSITO, *La Cassazione ritrova il 'filo di Arianna' per il concorso di persone nel reato*; in *Dir. pen. cont.*, 1.3.2019, con nota di P. PIRAS, *Svanisce il concorso colposo nel reato doloso*, *ivi*, fasc. 3/2019, 5. Cfr., inoltre: S. DE FLAMMINEIS, *Il contributo colposo ad un reato doloso tra modello concorsuale e imputazione monosoggettiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1430. Tale sentenza giunge dopo alcune pronunce nelle quali la Cassazione si era, invece, espressa in senso favorevole (tra le altre, *Cass.*, 9.10.2002, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 448, con nota di F. SERRAINO, *Il problema della configurabilità del concorso di persone a titoli soggettivi diversi*, e, successivamente, anche *Cass.*, 14.11.2007, in *Giur. it.*, 2008, 279, con nota di F. CINGARI, *Presupposti e limiti della responsabilità penale dello psichiatra per atti eteroaggressivi del paziente*; in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 440, e *Cass.*, 20.9.2011, in *Foro it.*, 2012, 94, con osservazioni di A. MERLO).

<sup>39</sup> Così, A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, *cit.*, 155, 163, per il quale l'inciso «fuori dei casi di concorso in bancarotta», contenuto nell'art. 232 l. fall., recante «Domanda di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito», implica un rapporto di sussidiarietà dell'art. 232 l. fall. rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 216 e 217 l. fall. poste in relazione con le norme sul concorso di persone nel reato, sicché queste ultime in tal modo sono dichiarate espressamente applicabili.

qualifica personale possa concorrere insieme al soggetto titolare della qualifica richiesta in un reato proprio<sup>40</sup>.

Benché essa sollevi alcune criticità per il rischio di dare luogo a una forma di responsabilità oggettiva a seconda che sia ritenuta necessaria – come di recente sostenuto opportunamente dalla giurisprudenza<sup>41</sup> – o meno la conoscenza della qualifica soggettiva dell'altro soggetto da parte dell'*extraneus*, tali difficoltà non sembrano coinvolgere il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni. Infatti, in ragione del contesto qualificato nel quale si realizza questo delitto, non pare prospettabile l'ignoranza da parte dell'*extraneus* della qualifica soggettiva dell'altro.

Nello specifico, all'art. 117 c.p. può essere ricondotta l'ipotesi della responsabilità del soggetto di fatto, qualora non si ritenga possibile una sua responsabilità come *intra-neus* ovvero quando non ne ricorrano i presupposti (v. *supra*, cap. II, § 1).

Ma, a ben vedere, la platea di soggetti suscettibili di rientrare nella categoria dei concorrenti *extranei* si presenta in astratto notevolmente ampia in quanto potenzialmente inclusiva di tutti coloro che abbiano avuto rapporti con la società a qualsiasi titolo, e quindi dei consulenti esterni e dei professionisti dei quali la società si avvalga nonché persino dei dipendenti e degli esperti informatici<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 547 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 585 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 555 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 665 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 397.

<sup>41</sup> Ci si riferisce, in particolare, a Cass., sez. VI, 31.1.2019, n. 25390, in *Cass. pen.*, 2019, 517, con osservazioni di C. PEDULLÀ, e in *Sistema penale*, 18.12.2019, con nota di C. PAGELLA, *Concorso dell'extraneus nel reato proprio: la Cassazione rilegge l'art. 117 c.p. alla luce del principio di colpevolezza*; sulla stessa pronuncia, cfr.: D. FRANZIN, *Concorso dell'extraneus e interpretazione costituzionalmente orientata*, in *Cass. pen.*, 2020, 1962.

Per un inquadramento di questo profilo in ordine alle fattispecie incriminatrici di bancarotta, v. P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 163 ss.

<sup>42</sup> Sul punto, E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'AVIRO-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 212 ss. Ma si vedano anche, con riguardo ad alcune di queste possibili figure, F. SALVIANI, *Il concorso del legale e del consulente contabile nel reato di bancarotta fraudolenta*, in *Cass. pen.*, 2017, 1202; M. DI FLORIO, *Il concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per*

A tal proposito, è emblematica una pronuncia con la quale la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità, per concorso nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose con l'amministratore unico, di un soggetto esterno alla società per avere congegnato il meccanismo tipico delle frodi carosello che, dopo la contestazione delle frodi fiscali seguita agli accertamenti della Guardia di Finanza, aveva portato al dissesto della società<sup>43</sup>.

E, sotto questo profilo, un'ipotesi, alla quale si dovrebbe guardare con particolare cautela, è quella dell'eventuale responsabilità del funzionario di banca che conceda finanziamenti alla società mentre quest'ultima sta aggravando il proprio dissesto<sup>44</sup>. Infatti, sebbene la questione riguardi anche le modalità operative che devono essere adottate dagli istituti bancari, è stata ipotizzata una responsabilità concorsuale del funzionario dell'istituto bancario per concorso quale *extraneus* nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose sulla base di presunzioni sul bagaglio conoscitivo dell'istituto bancario in ordine alla situazione patrimoniale della società, salvo i casi nei quali la società abbia trasmesso informazioni false o incomplete<sup>45</sup>.

#### 4. Le circostanze.

L'analisi delle forme di manifestazione del cagionamento del dissesto con dolo o per

---

*distrazione*, in *Cass. pen.*, 2019, 308; C. SANTORIELLO, *Anche i revisori fra i possibili responsabili della bancarotta societaria*, ne *Il fallimentarista*, 14.10.2020; G.L. SOANA, *I reati fallimentari*, cit., 52 ss.

<sup>43</sup> Si tratta di Cass., sez. V, 4.7.2014, n. 41055, in *C.E.D. Cass.*, n. 260932.

<sup>44</sup> Al riguardo, E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 213 ss.; U. GIULIANI BALESTRINO, *Il delitto di bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 472; A. INGRASSIA, *Rischio di impresa e 'rischio' penale. Il sindacato giudiziale sulle scelte di gestione della crisi*, cit., 45 ss., spec. 123 ss. Inoltre, si veda, sia pure a proposito della bancarotta preferenziale, D. FONDAROLI, *Brevi note in tema di erogazione del credito alle imprese in crisi e bancarotta preferenziale*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, cit., 471.

<sup>45</sup> Sul punto, in particolare, E. DE MARTINO, *Bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 215.

effetto di operazioni dolose, poi, non può prescindere dall'esame delle circostanze del reato suscettibili di venire in rilievo rispetto a questo delitto, le quali, evidentemente, possono occupare un ruolo importante nella proporzionalità del trattamento sanzionatorio sia in relazione alla gravità dei fatti cagionati sia, nel caso di concorso di persone nel reato, in relazione ai contributi apportati dai singoli.

Per quanto concerne le circostanze, occorre considerare che la materia penalfallimentare, ferma restando l'applicabilità delle circostanze comuni di cui agli artt. 61-62-bis c.p. e di quelle comuni al concorso di persone nel reato di cui all'art. 111 ss. c.p., contiene alcune circostanze speciali.

Precisamente, l'art. 326 c.c.i.i., che riproduce il contenuto dell'art. 219 l. fall., prevede tre circostanze aggravanti e una circostanza attenuante.

Tenuto conto che la disposizione si limita a individuare il suo ambito di applicazione con riferimento alla bancarotta fraudolenta e semplice dell'imprenditore individuale e al ricorso abusivo al credito, attraverso il rinvio agli artt. 322, 323, 325 c.c.i.i., però, la sua operatività per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, e più ampiamente per le fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria, pone alcune criticità suscettibili di evolversi in esiti diversi a seconda della natura giuridica delle singole circostanze<sup>46</sup>.

Quanto alle circostanze aggravanti, queste ultime consistono nell'aumento di pena per il danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 326, comma 1, c.c.i.i.); nell'aumento di pena ove il colpevole abbia commesso più fatti tra quelli previsti negli articoli indicati (art. 326, comma 2, lett. a, c.c.i.i.), c.d. aggravante della pluralità di fatti; nell'aumento di

---

<sup>46</sup> Sui problemi sollevati dalla disciplina di cui all'art. 326 c.c.i.i., si rinvia, più diffusamente a: L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 337 ss.; A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 162 ss.; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 201 ss.; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 281 ss.; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 167 ss.; A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 615 ss.; G.L. PERDONÒ, *Circostanze aggravanti e circostanza attenuante*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, cit., 2454; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 312 ss.

pena per la violazione del divieto di esercitare attività commerciale (art. 326, comma 2, lett. b, c.c.i.i.).

Il principale limite al loro riconoscimento per le fattispecie incriminatrici diverse da quelle per le quali sia previsto espressamente è sicuramente rappresentato dall'inammissibilità di un'applicazione analogica *in malam partem*.

Per le ipotesi di bancarotta societaria che corrispondono a quelle realizzabili dall'imprenditore individuale, tale ostacolo, muovendo dall'identità oggettiva delle condotte di bancarotta realizzabili dall'imprenditore individuale e dai soggetti societari e facendo leva sull'esigenza di evitare eventuali disparità di trattamento tra l'imprenditore individuale e i soggetti societari che pongano in essere il medesimo delitto, viene superato – non senza opinioni contrarie<sup>47</sup> – attraverso l'interpretazione del rinvio operato dall'art. 329, comma 1, c.c.i.i. alle pene stabilite nell'art. 322 c.c.i.i. come riferito all'impianto sanzionatorio complessivo, e quindi comprensivo anche delle relative circostanze speciali<sup>48</sup>.

Invece, in mancanza di un'identità di condotta, l'estensione della disciplina delle circostanze aggravanti non sembra in alcun modo ammissibile per le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta societaria, ossia quelle di cui all'art. 329, comma 2, lett. a, lett. b, c.c.i.i., tra le quali rientra il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose<sup>49</sup>. Peraltro, chiare indicazioni in tal senso paiono provenire anche

---

<sup>47</sup> In particolare, v. F. SGUBBI, *Art. 219*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 211; C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 186.

<sup>48</sup> In tal senso, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 341; A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 163; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 204.

In giurisprudenza, a favore dell'estensibilità, tra le altre, Cass., sez. V, 26.7.2013, n. 49132, in *De Jure*; Cass., sez. V, 21.1.2013, n. 18695, in *C.E.D. Cass.*, n. 255839; in senso contrario, Cass., sez. V, 18.12.2009, n. 8829, in *Cass. pen.*, 2011, 3990, con nota di P. DI GERONIMO, *La controversa estensione dell'aggravante del danno di rilevante gravità ai casi di bancarotta fraudolenta commessi in ambito societario*.

<sup>49</sup> Di questa opinione, M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 67.

Di diverso avviso, P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 153, 158; A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit.,

dal tessuto normativo, che, a differenza del rinvio adoperato dall'art. 329, comma 1, c.c.i.i. alle pene stabilite nell'art. 322 c.c.i.i., all'art. 329, comma 2, c.c.i.i. richiama la sola pena prevista dall'art. 322, comma 1, c.c.i.i., sicché il rinvio parrebbe riguardare la sola pena principale stabilita per la bancarotta fraudolenta dell'imprenditore individuale.

Tuttavia, può essere utile analizzare più da vicino alcune delle circostanze di cui all'art. 326 c.c.i.i.

In particolare, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 326, comma 1, c.c.i.i. presenta il medesimo contenuto della circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 7, c.p. con l'unica differenza che quella di cui all'art. 326, comma 1, c.c.i.i. è una circostanza ad effetto speciale<sup>50</sup>. Pertanto, per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, qualora ne derivasse un danno patrimoniale di rilevante gravità, potrebbe essere applicato un aumento della pena edittale fino a un terzo attraverso la circostanza di cui all'art. 61, n. 7, c.p.<sup>51</sup>.

Quanto alla c.d. circostanza aggravante della pluralità di fatti di cui all'art. 326,

---

616, che, invece, propendono per un'estensione della disposizione anche a tutte le fattispecie di bancarotta societaria.

<sup>50</sup> Qui il *quantum* della variazione della pena edittale ammonta fino alla metà. Così, P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 484; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 337; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 201; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 312. In particolare, P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 154, evidenzia che questa circostanza è speciale rispetto a quella di cui all'art. 61, n. 7, c.p. non soltanto perché riferita ad alcune fattispecie incriminatrici, ma anche perché non fa riferimento al danno patrimoniale cagionato alla persona offesa.

<sup>51</sup> Sempre che lo si ritenga un delitto contro il patrimonio o comunque in grado di offendere il patrimonio o determinato da motivi di lucro. Oltre alla nota precedente, si vedano M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 67 s., e R. BRICCHETTI, *Reati fallimentari. Nozioni fondamentali e orientamenti giurisprudenziali*, cit., 271.

Ciononostante, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte a favore dell'applicabilità della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità anche alla bancarotta da reato societario e al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose; in tal senso, si vedano, tra le altre: Cass., sez. V, 17.1.2013, n. 10180, in *Dir. pen. cont.*, 12.5.2013, con nota di P. CHIARAVIGLIO, *La Cassazione conferma l'orientamento prevalente sull'applicabilità della disciplina dell'art. 219 comma 1 l. fall. alla bancarotta societaria*; Cass., sez. V, 22.6.2010, n. 30932, in *De Jure*; Cass., sez. V, 18.2.2010, n. 17690, *ivi*.

comma 2, lett. a, c.c.i.i., occorrono alcune osservazioni.

Infatti, alla luce di una decisione, relativamente recente, della Corte di cassazione a Sezioni unite<sup>52</sup>, parrebbe di poter ricondurre alla previsione di cui all'art. 326, comma 2, lett. a, c.c.i.i. una diversa natura giuridica. Più precisamente, le Sezioni unite hanno chiarito che tale previsione, pur costituendo una circostanza aggravante sul piano formale, presenta una connotazione strutturale atipica, posto che, nella sostanza, è lo strumento adoperato dal legislatore per unificare taluni reati agli effetti dell'individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico e la sua presenza è giustificabile per l'assenza del reato continuato eterogeneo al tempo della sua prima elaborazione nella legge fallimentare.

Così, è stato osservato che, nel quadro attuale, l'art. 326, comma 2, lett. a, c.c.i.i. rappresenta una deroga alla disciplina generale del cumulo giuridico di cui all'art. 81 c.p., rispetto alla quale stabilisce il trattamento più favorevole dell'aumento di pena fino a un terzo anziché quello della pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo, sicché la previsione, sebbene costituisca formalmente una circostanza aggravante, dovrebbe essere estensibile anche alle fattispecie incriminatrici di bancarotta non espressamente richiamate, in considerazione dell'effetto favorevole al reo che ne può derivare<sup>53</sup>.

In questa prospettiva, quindi, la disciplina della pluralità di fatti potrebbe operare per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Ciò chiarito, allora, è necessaria qualche ulteriore considerazione sul contenuto della previsione.

Segnatamente, l'orientamento prevalente, corroborato dalla pronuncia prima richiamata, ritiene che la circostanza della pluralità di fatti risulti applicabile sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla stessa ipotesi di bancarotta, sia nel caso di realizzazione di fatti riconducibili a ipotesi diverse del medesimo "contenitore" (cioè, articolo)

---

<sup>52</sup> Si tratta di Cass., S.U., 27.1.2011, n. 21039, in *Dir. pen. cont.*, 30.5.2011, con nota di R. BRICCHETTI, *Unità e pluralità di reati in materia di bancarotta*. In senso critico rispetto alle conclusioni di questa sentenza, cfr.: A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 165.

<sup>53</sup> Così, A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 208, ma si tratta di quanto riconosciuto altresì dalle stesse Sezioni unite nella pronuncia richiamata. Al riguardo, si veda anche G. AZZALI, *Fatti di bancarotta e nuovo processo penale*, in *Indice pen.*, 1992, 231.

di bancarotta, sia nel caso di realizzazione di più fatti tra quelli previsti da diversi “contenitori” di bancarotta, sulla base della considerazione che l’operatività più circoscritta della circostanza comporterebbe un trattamento irragionevolmente diversificato<sup>54</sup>.

Allo stesso tempo, specificamente con riguardo alla prima ipotesi, è stato opportunamente messo in luce che l’aumento di pena previsto dall’art. 326, comma 2, lett. a, c.c.i.i. non può trovare applicazione ove la molteplicità di fatti sia stata considerata dal legislatore nella previsione normativa e dunque rientri nella struttura del delitto<sup>55</sup>.

Per quanto attiene al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, dunque, tra le possibili applicazioni dell’art. 326, comma 2, lett. a, c.c.i.i., ci sembra che, nell’ottica dell’interpretazione del delitto che stiamo proponendo, debba essere esclusa la prima. Difatti, nella nostra prospettiva, quello dell’art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. parrebbe essere uno di quei casi nei quali la molteplicità di fatti contraddistingue la struttura del delitto, tenuto conto che, da una parte, l’espressione «per effetto di operazioni» può includere più comportamenti, e, dall’altra parte, le due espressioni «con dolo» e «per effetto di operazioni dolose» rappresentano le possibili modalità di realizzazione della condotta. L’applicabilità delle ultime due, invece, dipende dai rapporti esistenti tra il delitto in esame e le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta (v. *infra*, § 5).

Sotto un diverso profilo, inoltre, deve considerarsi che l’unificazione in forza dell’art. 326, comma 2, lett. a, c.c.i.i. presuppone che le molteplici violazioni abbiano cagionato il medesimo dissesto, il quale, a sua volta, deve essere cristallizzato in un’unica dichiarazione di liquidazione giudiziale<sup>56</sup>. Tale unicità non viene meno in presenza della

---

<sup>54</sup> V. C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell’impresa*, cit., 183; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 207; A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell’impresa*, cit., 619. *Contra*: A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 172 s.; A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell’impresa e reati fallimentari*, cit., 166.

<sup>55</sup> Di questo avviso, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 342; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 207; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell’economia*, cit., 318.

<sup>56</sup> Al riguardo, C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell’impresa*, cit., 184; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte*

liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile, che, da questo punto di vista, non si considera autonoma, né in presenza della liquidazione giudiziale di più società appartenenti a un gruppo, che poneva originariamente qualche perplessità ormai (almeno all'apparenza) superata<sup>57</sup>.

A seguire, l'art. 326, comma 3, c.c.i.i. prevede una circostanza attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità<sup>58</sup>. Trattandosi di una circostanza attenuante, non dovrebbero sussistere ostacoli rispetto alla sua estensione al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose<sup>59</sup>. Ad ogni modo, poiché la disposizione ha il medesimo contenuto della circostanza attenuante comune di cui all'art 62, n. 4, c.p.<sup>60</sup>, nell'eventualità, a tale delitto si potrebbe applicare quest'ultima.

---

*speciale*, cit., 210 s. Per l'applicabilità nonostante la pluralità di dichiarazioni di liquidazioni giudiziali, F. SGUBBI, *Art. 219*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 222.

<sup>57</sup> F. SGUBBI, *Art. 219*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 221.

<sup>58</sup> La circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, l. fall. ha avuto un'applicazione particolarmente esigua, come evidenziato da A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1846.

Inoltre, C. cost., 29.4.1975, n. 93, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 219, comma 3, l. fall. nella parte in cui non prevedeva l'applicazione della circostanza attenuante anche alla bancarotta senza danno, oltre alla bancarotta con danno lieve, come era stato già rilevato da A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 174; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 283.

<sup>59</sup> In tal senso, tra gli altri, F. SGUBBI, *Art. 219*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 212.

<sup>60</sup> Sempre che, anche qui, lo si consideri un delitto contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio o determinato per motivi di lucro. Così, P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 484; M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 67 s.; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 337; R. BRICCHETTI, *Reati fallimentari. Nozioni fondamentali e orientamenti giurisprudenziali*, cit., 271; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 201. Tuttavia, per alcune perplessità sull'applicabilità della circostanza attenuante comune e per i rapporti tra le due circostanze attenuanti richiamate, si veda G.J. SICIGNANO, *La lieve entità del danno nei reati*

Il danno da prendere in considerazione, in tal caso, come per la circostanza aggravante per il danno di rilevante gravità, è quello derivato dal dissesto, che deve essere quantificato quale dato naturalistico immediato e diretto e non già in funzione delle regole civilistiche, che, invece, rispondono a una prospettiva risarcitoria<sup>61</sup>. La valutazione, poi, non deve essere ancorata al danno causato ai singoli, bensì a quello cagionato alla massa dei creditori<sup>62</sup>, e, ove ricorra una pluralità di fatti di bancarotta, il danno da considerare è quello da essi complessivamente derivato<sup>63</sup>.

L'analisi delle circostanze del reato astrattamente rilevanti per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose deve comprendere, alla luce del tessuto normativo delineato dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, anche la circostanza attenuante di cui all'art. 25, comma 2, c.c.i.i. e, in considerazione della particolare vicinanza, benché non si tratti di una circostanza attenuante, anche la causa di non punibilità contenuta nella medesima disposizione.

Più precisamente, l'art. 25, comma 2, c.c.i.i., al quale in precedenza ci siamo limitati ad accennare (v. *supra*, cap. I, § 4, e cap. V, § 6), prevede, ove il danno cagionato sia di speciale tenuità, la non punibilità di chi abbia tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi di impresa o la domanda di accesso a una

---

*fallimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2/2021, 84 ss. Anche a questo riguardo, inoltre, P. MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, cit., 154, evidenzia che questa circostanza è speciale rispetto a quella di cui all'art. 62, n. 4, c.p. non soltanto perché riferita ad alcune fattispecie incriminatrici, ma anche perché non fa riferimento al danno patrimoniale cagionato alla persona offesa.

<sup>61</sup> Così, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 340; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 203; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 313, ma si veda G.J. SICIGNANO, *La lieve entità del danno nei reati fallimentari*, cit., 92 ss., per alcune osservazioni critiche.

<sup>62</sup> Sul punto, in particolare, A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 203.

<sup>63</sup> In tal senso, tra gli altri: L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 355; C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 186; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 458 ss.; A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 203; ID., *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 284 s. Ma, di diverso avviso: P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 485; M. PUNZO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 244.

delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza se, a seguito di queste ultime, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo oppure viene omologato un accordo di ristrutturazione<sup>64</sup>; nonché una riduzione della pena fino alla metà per chi, fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, abbia presentato la medesima istanza o domanda quando, alla data di apertura della procedura, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicuri il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e il danno cagionato non superi l'importo di euro 2.000.000<sup>65</sup>.

Anzitutto, è significativo osservare come le previsioni di cui all'art. 25, comma 2, c.c.i.i., in forza del rinvio all'art. 329 c.c.i.i., siano applicabili al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose per espressa previsione di legge.

Al contempo, occorre considerare che queste nuove previsioni richiedono di essere raccordate con la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Difatti, il riferimento al danno di speciale tenuità contenuto nell'art. 25, comma 2, c.c.i.i., anziché al danno patrimoniale di speciale tenuità, oltre a fare emergere – come abbiamo già sottolineato – l'attenzione al versante dell'offensività, conferisce a queste ipotesi un ambito di applicazione più ampio<sup>66</sup>, posto che al danno patrimoniale vengono ricondotte generalmente le sole perdite relative al patrimonio e non anche quelle relative alle lesioni concernenti beni non patrimoniali<sup>67</sup>.

Pur mancando una disposizione di raccordo, allora, sembrerebbe che, a seguito

---

<sup>64</sup> In termini critici circa la complessità dei requisiti e le probabili difficoltà applicative: A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1846; P. CHIARAVIGLIO, *Osservazioni penalistiche 'a prima lettura' sul progetto di codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 97.

<sup>65</sup> In senso critico rispetto alla determinazione di tale soglia: A. ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, cit., 1847; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1197; L. PELLEGRINI, *Le misure premiali penali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Sistema penale*, 7/2020, 82.

<sup>66</sup> F. SGUBBI, *Art. 219*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., sottolineava già a proposito dell'art. 219, comma 3, l. fall. la distinzione tra il «danno patrimoniale di speciale tenuità», richiamato da questa disposizione, e il «fatto di particolare tenuità».

<sup>67</sup> Sulla comune interpretazione di danno patrimoniale in materia, cfr.: A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 615.

dell'introduzione delle previsioni di cui all'art. 25, comma 2, c.c.i.i., si sia venuto a creare un sistema graduale, nel quale, in presenza dei presupposti richiesti, troverà applicazione la causa di non punibilità; diversamente, verrà riconosciuta la nuova circostanza attenuante e, in via residuale, sarà adoperata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Da ultimo, tenuto conto dell'ampia possibilità che il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose si realizzi nella forma plurisoggettiva, bisogna soffermarsi sul profilo della comunicabilità delle circostanze.

Così, sotto questo aspetto, le circostanze legate all'entità del danno sembrerebbero avere natura oggettiva e, dunque, secondo la regola generale di cui all'art. 118 c.p., essere applicabili a tutti i concorrenti, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal regime di imputazione di cui all'art. 59 c.p., secondo il quale le circostanze attenuanti vengono applicate oggettivamente e le circostanze aggravanti solo ove il compartecipe le conosca, le ignori per colpa o le ritenga inesistenti per errore determinato da colpa<sup>68</sup>.

Quanto alla circostanza della pluralità di fatti, l'espressione «se il colpevole ha commesso più fatti» induce a pensare che si tratti di una circostanza di natura soggettiva e che, quindi, essa debba essere valutata esclusivamente in relazione alla persona alla quale si riferisce<sup>69</sup>.

## **5. Il concorso di reati: a) il rapporto con le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria.**

Venendo adesso al concorso di reati, occorre osservare, anzitutto, il rapporto del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose con le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria, il quale, peraltro, come abbiamo accennato, permette, per molti versi, di trarre altri argomenti a favore della nostra interpretazione della

---

<sup>68</sup> Sulla natura oggettiva di queste circostanze si vedano anche L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 338; F. SGUBBI, *Art. 219*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 213; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 313.

<sup>69</sup> A proposito della natura soggettiva di quest'ultima, U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 448.

locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose».

La prima questione da affrontare attiene al rapporto tra le due ipotesi riconducibili al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Muovendo dall'idea che la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» descriva l'elemento soggettivo e che le due espressioni in essa contenute («con dolo» e «per effetto di operazioni dolose») prevedano un diverso criterio di imputazione soggettiva, si dovrebbero ravvisare nell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., come generalmente sostenuto, due differenti reati, ossia il cagionamento del dissesto con dolo (o causazione dolosa del dissesto) e il cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose (o causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose)<sup>70</sup>. La possibile violazione del *ne bis in idem* sostanziale, dinanzi all'eventualità che taluno si veda addebitato il cagionamento del dissesto sia con dolo sia per effetto di operazioni dolose, però, mostra sul terreno del concorso di norme un ulteriore limite di quelle opzioni ermeneutiche per le quali la locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» andrebbe ricondotta al versante dell'elemento soggettivo.

Attraverso l'interpretazione della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» in funzione dell'elemento oggettivo del reato e dell'unicità dell'elemento soggettivo individuabile nel dolo generico che qui cerchiamo di sostenere, invece, ci sembra che il delitto in esame rappresenti, eventualmente, un caso di legge mista alternativa, ove, cioè, le due espressioni, «con dolo» e «per effetto di operazioni dolose», descrivono, se non una sola modalità di realizzazione, due modalità integrative del reato alle quali, anche in presenza di una loro realizzazione cumulativa, deve corrispondere un'unica fattispecie incriminatrice. Oltre che dal forte legame tra le possibili modalità di realizzazione della condotta, una spinta verso questa direzione parrebbe provenire anche dall'unicità di bene giuridico tutelato e dalla previsione del medesimo trattamento sanzionatorio.

Ma ancora più emblematici risultano i rapporti del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose con il delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i. nonché con le ipotesi di cui all'art. 329, comma 1, c.c.i.i.

Difatti, l'indeterminatezza generalmente ravvisata nella locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» ove si tenti di ravvisarvi l'elemento soggettivo del reato

---

<sup>70</sup> Così, tra gli altri, M. GAMBARDILLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 260 ss.

porterebbe ad attribuire al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, come solitamente rilevato, una funzione residuale, e cioè di chiusura del sistema delle fattispecie incriminatrici di bancarotta<sup>71</sup>, utile a colmare le lacune della materia fallimentare<sup>72</sup>.

Da questo punto di vista, più complesso, poi, sarebbe il rapporto con il delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i., ossia con la bancarotta da reato societario, a seguito della modifica di quest'ultima consistita nell'introduzione del nesso di causalità tra la condotta illecita e il dissesto.

Infatti, tale profilo, nell'ottica del ruolo residuale del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose e della sua natura di reato a forma libera, renderebbe assimilabili le due fattispecie incriminatrici, sicché, per effetto della modifica apportata nel 2002, la bancarotta da reato societario si rivolgerebbe ad alcune modalità di realizzazione del dissesto della società, sulla base dei reati societari da essa richiamati, che potrebbero comunque essere punibili ai sensi dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.; e, allo stesso tempo, il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose potrebbe permettere la punibilità fallimentare anche di quei reati societari non ricompresi nell'elenco dell'art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i.

Sempre nella stessa prospettiva, le uniche effettive differenze tra le due fattispecie incriminatrici potrebbero rintracciarsi, semmai, nella punibilità della concausazione del dissesto, espressamente incriminato dalla sola bancarotta da reato societario («hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società»), e, dal punto di vista di una delle interpretazioni possibili<sup>73</sup>, nell'addebitabilità del cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose attraverso lo schema del delitto preterintenzionale.

Rispetto alla bancarotta da reato societario, allora, il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose consentirebbe di incriminare sul piano fallimentare, eventualmente persino nella forma preterintenzionale, anche i reati societari esclusi

---

<sup>71</sup> In tal senso, A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, cit., 125; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 285.

<sup>72</sup> In particolare, A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 154.

<sup>73</sup> Si veda *supra*, cap. IV, § 2, e, nello specifico, la nota 16.

dalla lista dell'art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i.<sup>74</sup>.

Accanto alla funzione residuale del delitto in esame, il carattere speciale che la bancarotta da reato societario verrebbe così ad assumere indurrebbe, ragionevolmente, come evidenziato da una parte della dottrina, a dubitare dell'attuale utilità della prima fattispecie incriminatrice<sup>75</sup>.

Quanto alle ipotesi di bancarotta societaria di cui all'art. 329, comma 1, c.c.i.i., e cioè le ipotesi di bancarotta fraudolenta corrispondenti a quelle realizzabili dall'imprenditore individuale, prima di approfondire il loro rapporto con il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto operazioni dolose, ci sembra utile richiamarle, sia pure brevemente<sup>76</sup>.

La prima è rappresentata dalla bancarotta patrimoniale, la quale si può realizzare attraverso la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione, l'esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti. Precisamente, la distrazione si risolve nell'estromissione del bene dal patrimonio del debitore, l'occultamento indica il comportamento di nascondere il bene, la dissimulazione coincide con una peculiare modalità di nascondimento del bene attraverso trasferimenti fittizi, la distruzione implica l'annullamento o una perdita significativa del valore del bene, la dissipazione si traduce nella realizzazione di operazioni del tutto incoerenti con gli interessi della società<sup>77</sup>, l'esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti consistono nel gonfiamento del passivo della società. Alla distrazione, invece, vengono generalmente ricondotti i comportamenti non sussumibili nelle altre condotte previste dalla disposizione.

---

<sup>74</sup> Così, A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 195 s.

<sup>75</sup> V., M.N. MASULLO, *Bancarotta impropria e reati societari. Prospettive di riforma*, in N. Pisani (a cura di), *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, cit., 133 ss., ma anche A. LANZI, *La «nuova» bancarotta societaria*, cit., 813, e C. SANTORIELLO, *Art. 223*, in A. Gaito-M. Ronco (a cura di), *Leggi penali complementari commentate*, cit., 2756. Inoltre, in argomento, tra gli altri, E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 348; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 266.

<sup>76</sup> Per gli aspetti di seguito tratteggiati, oltre a quanto già richiamato, si rinvia, più diffusamente a: A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 223, comma 1, L.F.)*, in A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta*, cit., 55 ss.

<sup>77</sup> A quest'ultimo riguardo, si veda il recente chiarimento ad opera di Cass., sez. V, 15.10.2020, n. 7437, in *De Jure*, con nota di M. FUMO, *Bancarotta per dissipazione e aggio taggio informativo*, in *Arch. pen.*, 1/2021.

La seconda è la bancarotta fraudolenta documentale, che consiste nella sottrazione, nella distruzione o nella falsificazione di libri o scritture contabili ovvero nella condotta di colui che tiene questi ultimi in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La bancarotta preferenziale, poi, punisce chi esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Infine, l'art. 329, comma 1, c.c.i.i., sempre per effetto del rinvio all'art. 322 c.c.i.i., incrimina la bancarotta fraudolenta postfallimentare, che si configura se le condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione, esposizione o riconoscimento di passività inesistenti ovvero di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili vengono poste in essere durante la procedura di liquidazione giudiziale.

Passando, allora, al rapporto tra queste ultime e il delitto in esame – ancora, alla luce della prospettiva generalmente adottata – il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, sulla base della sua funzione residuale, non verrebbe in rilievo qualora la condotta causativa del dissesto fosse riconducibile a qualcuna delle ipotesi di cui all'art. 329, comma 1, c.c.i.i., ma troverebbe applicazione, con la possibilità che si configuri anche un concorso effettivo, rispetto a qualsiasi condotta causativa del dissesto ulteriore e diversa rispetto a quelle previste dall'art. 329, comma 1, c.c.i.i.<sup>78</sup>. La possibilità di ricadere in questa seconda ipotesi, peraltro, non sarebbe rara se si considera che alcune delle ipotesi di cui all'art. 329, comma 1, c.c.i.i. non possono essere realizzate dai direttori generali e dai sindaci: in particolare, ad esempio, è stato evidenziato che questi ultimi, al di fuori di un'ipotesi di concorso con gli amministratori, non potrebbero porre in essere la condotta di fraudolenta tenuta delle scritture contabili, posto che tale attività spetta istituzionalmente agli amministratori<sup>79</sup>.

Ebbene, la dubbia ammissibilità di una fattispecie incriminatrice di bancarotta di carattere residuale, quale attraverso la riconducibilità della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» all'elemento soggettivo del reato verrebbe ad essere quella in esame, sembra rappresentare un significativo argomento a beneficio di una differente interpretazione dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.

---

<sup>78</sup> Sul punto, M. GAMBARELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 268 s.

<sup>79</sup> In argomento, N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 279.

In tal senso, un primo aspetto sul quale riflettere può essere dato dalla circostanza che il delitto in esame, come le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta, non è posto, evidentemente, a tutela di beni strettamente personali, l'esigenza di protezione dei quali, eventualmente, potrebbe essere la sola a giustificare l'impronta fortemente repressiva discendente dalla presenza di una fattispecie incriminatrice di siffatta.

La severità che si accompagna alla sussistenza di una fattispecie incriminatrice con funzione residuale, peraltro, sembra porsi in contrasto con il percorso intrapreso sul fronte della disciplina della crisi di impresa dagli interventi normativi degli ultimi anni nonché dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Inoltre, i reati di bancarotta comprendono un numero significativo di fattispecie incriminatrici che si presentano articolate in un fitto sistema a raggiera comprendente anche incriminazioni dai confini sfuggenti alle quali, in molti casi, si finisce inevitabilmente per riconoscere già una funzione residuale (come abbiamo visto, è il caso, con particolare riguardo alla distrazione, della bancarotta patrimoniale<sup>80</sup>).

E, ancora, nella stessa direzione si pone, più specificamente, l'assenza di una corrispondente fattispecie incriminatrice residuale nell'ambito dei delitti di bancarotta fraudolenta realizzabili dall'imprenditore individuale.

Alla difficile ammissibilità di una fattispecie incriminatrice di bancarotta di carattere residuale, poi, si deve aggiungere che l'interpretazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose quale reato a forma vincolata a noi sembra potere conferire a questo delitto un ambito di applicazione autonomo, volto a ricomprendere, in presenza degli altri requisiti, solamente quelle condotte realizzate con dolo o per effetto di operazioni dolose nei termini suddetti (v. *supra*, cap. III, § 2), la presenza del quale nel solo ambito delle fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta societaria si presterebbe a essere spiegata, prevalentemente, dalla diversa titolarità del patrimonio della società (v. *supra*, cap. IV, § 4).

Questa impostazione, peraltro, nell'escludere il possibile rapporto di specialità tra il

---

<sup>80</sup> Particolarmente emblematica, da questo punto di vista, la vicenda giurisprudenziale alla quale fanno riferimento F. MUCCIARELLI, *Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: una decisione della Corte di Cassazione innovativa e coerente con i principi costituzionali e convenzionali*, in *Dir. pen. cont.*, 6/2018, 269, e A. VIGLIONE, *La bancarotta fraudolenta per distrazione al banco di prova del ne bis in idem*, in *Cass. pen.*, 2019, 1251.

delitto in esame e la bancarotta da reato societario nei termini che abbiamo prima richiamato, parrebbe potere restituire un suo autonomo ambito di applicazione alla bancarotta da reato societario e dunque operare, più ampiamente, a beneficio del sistema delle fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta societaria.

Per completare il quadro dei rapporti del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose con le altre fattispecie di bancarotta societaria, rimane da soffermarsi sulla bancarotta societaria semplice di cui all'art. 330 c.c.i.i.

L'analisi del rapporto tra il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose e la bancarotta societaria semplice deve essere inserita nel più ampio problema del rapporto tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice che ha a lungo diviso la dottrina. Difatti, una parte della dottrina, sulla base della clausola «fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente» contenuta nella bancarotta semplice dell'imprenditore individuale (art. 323 c.c.i.i.), in aggiunta all'identità dell'oggetto e della lesione, ravvisava il carattere sussidiario della bancarotta semplice rispetto alla bancarotta fraudolenta<sup>81</sup>; la prevalente dottrina, invece, a partire dalla constatazione della diversa struttura di talune ipotesi di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, ha evidenziato l'ammissibilità del concorso effettivo, sia pure escludendo quest'ultimo ogniqualvolta le fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice si identifichino sul piano oggettivo<sup>82</sup>.

Invero, la configurabilità ontologica del concorso effettivo tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice apparirebbe maggiormente evidente proprio nell'ambito della bancarotta societaria<sup>83</sup>, in ragione della struttura peculiare delle fattispecie incriminatrici del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose e della bancarotta da reato societario.

---

<sup>81</sup> Di questo avviso, A. ROVELLI, *Disciplina penale dell'impresa*, cit., 124; A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 167 ss.

<sup>82</sup> Di questa opinione, M. LA MONICA-A.L. MACCARI, *I reati fallimentari*, cit., 596; P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 461; M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 281; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 317 ss.; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 179 ss. Per la precisazione, in particolare, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 320.

<sup>83</sup> L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 319.

Allora, rispetto al rapporto tra il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose e la bancarotta societaria semplice, tenuto conto che la bancarotta societaria semplice incrimina gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale che hanno commesso alcuno dei fatti di cui all'art. 323 c.c.i.i. o che hanno concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi loro imposti dalla legge<sup>84</sup>, sembrerebbe – in questo caso a prescindere dall'interpretazione adottata per l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. – che, ove il soggetto concorra a cagionare o ad aggravare il dissesto con inosservanza degli obblighi che gli sono imposti dalla legge (art. 330, lett. b, c.c.i.i.), la bancarotta societaria semplice si trovi in un rapporto di sussidiarietà con il delitto in esame, e, invece, ove sia commesso alcuno dei fatti preveduti dall'art. 323 c.c.i.i. (art. 330, lett. a, c.c.i.i.), sia possibile un concorso effettivo.

Da ultimo, rispetto ai casi nei quali si ammetta l'effettività del concorso tra il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose e le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria, occorre individuare il regime giuridico applicabile.

In particolare, nell'ottica dell'interpretazione dell'art. 326, comma 2, lett. a, c.c.i.i. accolta (v. *supra*, § 4), si potrà applicare, con le precisazioni già svolte, l'aumento di pena previsto da quest'ultimo in presenza di un solo dissesto cristallizzato in una sola dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Invece, nel caso di fatti di bancarotta relativi a dichiarazioni di liquidazione giudiziale distinte, il trattamento sanzionatorio sarà quello del cumulo materiale, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, quello del cumulo giuridico<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup> Più diffusamente, si veda per tutti: E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 350 ss.

<sup>85</sup> In tal senso, A. ROVELLI, *Disciplina penale dell'impresa*, cit., 222 s.; M. PUNZO, *La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, cit., 284; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 296.

Di diverso avviso, U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, cit., 477, per il quale anche nel caso di fatti di bancarotta rivelati da dichiarazioni di liquidazione giudiziale distinte e autonome potrebbe operare la circostanza della pluralità di fatti.

## 6. b) il rapporto con altri reati.

Per quanto attiene al rapporto del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose con altri reati, sembra interessante osservare – dal punto di vista dell'interpretazione del delitto in esame che proponiamo – il possibile rapporto con i delitti di truffa, di insolvenza fraudolenta, di ricorso abusivo al credito nonché con alcuni illeciti societari.

In particolare, rispetto al delitto di truffa (art. 640 c.p.), il delitto in esame si troverebbe in rapporto di specialità. Infatti, le due fattispecie incriminatrici sarebbero accomunate da una condotta pressoché assimilabile, che, nel caso del delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., presenta alcuni elementi specializzanti, quali i soggetti attivi qualificati, l'evento naturalistico del dissesto e il ruolo della dichiarazione di liquidazione giudiziale, per il fatto di svilupparsi nel contesto societario.

In ordine all'insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), tenuto conto che la contrazione di un'obbligazione con il proposito di non adempierla parrebbe una delle condotte astrattamente riconducibili al delitto in esame, l'insolvenza fraudolenta sembrerebbe doversi ritenere assorbita nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose allorquando, in presenza degli altri requisiti richiesti dal delitto in esame, la contrazione dell'obbligazione determini il dissesto della società o un suo aggravamento.

Per il ricorso abusivo al credito (art. 325 c.c.i.i.), che parrebbe essere l'unico reato fallimentare, oltre alle fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria sulle quali ci siamo prima soffermati, che, di fronte al caso concreto, potrebbe venire in rilievo insieme al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che, in presenza dei relativi requisiti, i due delitti possano concorrere. Infatti, nell'art. 325 c.c.i.i. è presente la clausola «anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323» e l'assenza del richiamo dell'art. 329 c.c.i.i. parrebbe essere dovuta a una mera dimenticanza, come anche la previsione degli amministratori, dei direttori generali e dei liquidatori tra i soggetti attivi del ricorso abusivo al credito sembra confermare<sup>86</sup>.

Riguardo ai reati societari, dovendo escludere quelli rientranti nell'elenco di cui all'art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i., pare che possa essere escluso il concorso del

---

<sup>86</sup> A proposito di questa clausola, si veda, in particolare, A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 609 ss.

cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose con alcuni di questi, sia pure per ragioni distinte da quelle generalmente addotte<sup>87</sup>.

Ci riferiamo, cioè, ai delitti di cui agli artt. 2636, «Illecita influenza sull'assemblea», 2637, «Aggiotaggio», e 2638, «Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza», c.c.<sup>88</sup>.

Rispetto a questi, il concorso con il delitto in esame sembrerebbe da escludere in quanto l'illecita influenza sull'assemblea, l'aggiotaggio e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza potrebbero coincidere con alcune delle condotte in grado di integrare il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose. Questa possibilità parrebbe avvalorata, peraltro, dalla circostanza che, secondo quanto risulta dal contenuto di queste disposizioni, le modalità di realizzazione della condotta possono consistere, tra l'altro, in «atti simulati o fraudolenti», «operazioni simulate o altri artifici», occultamento «con altri mezzi fraudolenti».

Pertanto, sempre in presenza degli altri requisiti della fattispecie incriminatrice, i delitti di cui agli artt. 2636, 2637 e 2638 c.c., ove determinino il dissesto della società, potrebbero rimanere assorbiti nel cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Quanto, poi, agli altri reati societari, come ad esempio la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), invece, pare ipotizzabile il concorso effettivo.

---

<sup>87</sup> Si veda quanto esposto *supra*, § 5.

<sup>88</sup> Per questi ultimi, L.D. CERQUA-F. CERQUA, *L'illecita influenza sull'assemblea*, in G. Canzio-L.D. Cerqua-L. Lupária (a cura di), *Diritto penale delle società*, cit., 535; F. D'ALESSANDRO, *L'aggiotaggio e la manipolazione del mercato*, ivi, 729; G.A. MESSINA, *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*, ivi, 557. Per ulteriori approfondimenti, S. SEMINARA, *Reati societari (le fattispecie)*, in *Enc. dir.*, Annali, IX, Giuffrè, Milano, 2016, 725, e, ivi, ulteriore bibliografia.

## **Capitolo VII**

### **Rilievi conclusivi**

SOMMARIO: 1. Le conseguenze del reato: il trattamento sanzionatorio. – 2. I beni giuridici tutelati. – 3. La relazione intertemporale tra l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. e l'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. – 4. Il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose nella prospettiva internazionale: A) Alcuni aspetti comparatistici. – 5. a) l'ordinamento spagnolo. – 6. b) l'ordinamento tedesco. – 7. c) l'ordinamento statunitense. – 8. B) Il quadro di riferimento nel diritto dell'Unione europea.

#### **1. Le conseguenze del reato: il trattamento sanzionatorio.**

Nel pervenire ai rilievi conclusivi, sembra doveroso occuparci del trattamento sanzionatorio normativamente stabilito per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, il quale, poiché, come ci accingiamo a vedere, è di particolare severità, indubbiamente contribuisce a rafforzare l'interesse verso un'attenta analisi interpretativa di questo delitto.

La pena principale è determinata dall'art. 329, comma 2, c.c.i.i. attraverso il rinvio alla pena principale prevista dall'art. 322, comma 1, c.c.i.i. per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale dell'imprenditore individuale e consiste nella pena detentiva della reclusione da tre a dieci anni. Dunque, la scelta compiuta dal legislatore è quella di stabilire per il delitto in esame un trattamento sanzionatorio comune alle fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta più gravi.

La mancata previsione di una pena pecuniaria, solitamente spiegata, soprattutto, per la sua difficile eseguibilità visto che le fattispecie incriminatrici di bancarotta presuppongono lo stato di insolvenza<sup>1</sup>, invece, non sembra ugualmente giustificabile nel caso del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose e, più ampiamente, delle fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria, stante l'autonomia patrimoniale

---

<sup>1</sup> Così, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 143.

delle società generalmente interessate.

Ci sembra opportuno, poi, rammentare qui che sulla commisurazione della pena possono incidere alcune circostanze, quali, pur restando ferma l'eventuale operatività di altre circostanze, ove ne ricorrano i presupposti e nei limiti prima delineati (v. *supra*, cap. VI, § 4), le circostanze speciali di cui all'art. 326 c.c.i.i., le circostanze comuni inerenti all'entità del danno patrimoniale di cui all'art. 61, n. 7, c.p. e all'art. 62, n. 4, c.p., nonché le previsioni di cui all'art. 25, comma 2, c.c.i.i.

Inoltre, nonostante la formulazione infelice dell'art. 329 c.c.i.i., che al primo comma richiama le pene stabilite dall'art. 322 c.c.i.i. e al secondo comma la sola pena prevista dall'art. 322 c.c.i.i.<sup>2</sup>, il terzo comma, mediante il rinvio all'art. 322, comma 4, c.c.i.i. chiarisce l'applicabilità anche al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose (e alla bancarotta da reato societario) delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

Al riguardo, occorre considerare che la previsione nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza della durata di tali pene accessorie «fino a dieci anni» consegue alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, l. fall., in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui lo stesso disponeva che la condanna per uno dei fatti previsti dal medesimo articolo importasse le pene accessorie ora richiamate per la durata di dieci anni anziché stabilire che tali sanzioni fossero applicate sino a un massimo di dieci anni<sup>3</sup>.

Pertanto, bisogna tenere presente che il delitto in esame è interessato altresì dal contrasto giurisprudenziale delineatosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione,

---

<sup>2</sup> Più precisamente, l'art. 329 c.c.i.i., al primo comma, recita «si applicano le pene stabilite nell'articolo 322» e, invece, al secondo comma, «si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1».

<sup>3</sup> Si tratta di C. cost., 25.9.2018, n. 222, in *Dir. pen. cont.*, 10.12.2018, con osservazioni di A. GALLUCCIO, *La sentenza della Consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, e con nota di E. APRILE, *Con una sentenza manipolativa a contenuto sostitutivo la Consulta "inaugura" un innovativo indirizzo in tema di legittimità costituzionale delle sanzioni penali accessorie*, in *Cass. pen.*, 2019, 1004. Inoltre, si veda A. GALLUCCIO, *Pene fisse, pene rigide e Costituzione: le sanzioni accessorie interdittive dei delitti di bancarotta fraudolenta ancora al cospetto del Giudice delle leggi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 876.

successivamente all'estromissione di questo automatismo sanzionatorio da parte della Corte costituzionale, in ordine al criterio di commisurazione di dette pene accessorie e, poi, risolto dalle Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sul quesito «se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad opera della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, debbano considerarsi pene con durata "non predeterminata" e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all'art. 37 cod. pen.; ovvero se la durata delle pene accessorie debba invece considerarsi "predeterminata" entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 37 cod. pen. ma, di regola la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.», nel senso dell'applicabilità degli indici di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p. e della conseguente residualità dell'art. 37 c.p.<sup>4</sup>, che stabilisce per la pena accessoria una durata uguale a quella della pena principale in mancanza di una durata espressamente determinata, sull'assunto che ancorare la durata delle pene accessorie a quella della pena principale equivarrebbe a sostituire l'automatismo della durata fissa delle pene accessorie originariamente prevista dall'art. 216, ultimo comma, l. fall. con un altro automatismo<sup>5</sup>.

È evidente che le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, che incidono direttamente sulla possibilità per il soggetto di esercitare l'attività imprenditoriale – nonché, eventualmente, le altre pene accessorie di cui al Capo III del Titolo II del Libro I del codice penale, che l'art. 322, comma 4, c.c.i.i. fa salve – incidono in misura

---

<sup>4</sup> Sugli aspetti di teoria generale legati alla commisurazione delle pene accessorie temporanee, si veda, per tutti, A. ZAMBUSI, *Le pene accessorie*, in M. Ronco (diretto da), *Commentario sistematico al codice penale*, III, Zanichelli, Bologna, 2006, 336 ss.

<sup>5</sup> Cass., S.U., 28.2.2019, n. 28910, che si può leggere in *Dir. pen. cont.*, 15.7.2019, con nota di S. FINOCCHIARO, *Le Sezioni unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguito dell'intervento della Corte costituzionale in materia di bancarotta fraudolenta*. Cfr., inoltre: S. LEONE, *Illegittima la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione "a rime possibili"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 593; G. MARRA, *Bancarotta fraudolenta: la Corte costituzionale non è riuscita a mettere la parola "fine" sulla durata delle pene accessorie*, ne *Il penalista*, 13.9.2019. Si veda anche A. GALLUCCIO, *Pene accessorie della bancarotta fraudolenta e applicazione dell'art. 133 c.p.: la palla passa alle Sezioni unite, dopo l'intervento della Consulta*, in *Dir. pen. cont.*, 14.1.2019, sulla rimessione alle Sezioni unite.

significativa sulla possibile severità della risposta sanzionatoria a questo delitto<sup>6</sup>.

In particolare, infatti, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale si traduce nel divieto di compiere professionalmente atti di commercio e nel divieto di essere socio a responsabilità illimitata di società commerciali<sup>7</sup>. Invece, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, in origine inclusa nell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale, comporta il divieto di esercitare gli uffici di amministratore, liquidatore, sindaco, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore, come si può evincere dall'art. 32-*bis* c.p., recante l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Complessivamente, allora, il trattamento sanzionatorio per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose comprende la reclusione da tre a dieci a dieci anni, unitamente all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e all'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni, salva in ogni caso la possibilità che venga irrogata, in aggiunta, alcuna delle pene accessorie previste dal codice penale.

## 2. I beni giuridici tutelati.

I rilievi conclusivi, poi, paiono la sede più adatta per soffermarci con maggiore consapevolezza sul bene giuridico oggetto di tutela di questo delitto.

A ben vedere, la ricerca del bene giuridico tutelato dal delitto in esame si confronta, preliminarmente, con due distinte questioni: quale sia il bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici di bancarotta; se quest'ultimo sia il medesimo per tutte le figure di bancarotta, malgrado le differenze esistenti tra queste ultime<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Per un approfondimento, A. DI AMATO, *Codice di diritto penale delle imprese e delle società*, Giuffrè, Milano, 2011, 161 ss.

<sup>7</sup> Il suo contenuto si può ricavare dall'art. 861 del codice di commercio del 1882 al quale, peraltro, se ne deve l'introduzione.

<sup>8</sup> Per un'ampia prospettazione di questi profili, si vedano, tra gli altri: L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 83 ss.; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 28 ss.; A. MANNA-G.L. PERDONÒ-N. LIONETTI, *I reati fallimentari*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 477 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 196

Ebbene, per quanto concerne la prima questione, secondo una corrente di pensiero, l'oggetto di tutela dei reati di bancarotta deve essere identificato nel patrimonio e, più segnatamente, negli interessi patrimoniali dei creditori, sia pure, per alcuni, tali fattispecie incriminatrici offendano il diritto di garanzia dei creditori sui beni del debitore, per altri, quello alla distribuzione dei beni del debitore tra i titolari di ragioni di credito, per altri, il diritto di credito dei creditori e per altri ancora, più semplicemente, i loro interessi patrimoniali<sup>9</sup>.

Per una diversa opinione, invece, il bene giuridico sarebbe rappresentato dall'amministrazione della giustizia con particolare riguardo all'interesse pubblicistico processuale, sull'assunto che occorre considerare i creditori come massa anziché individualmente<sup>10</sup>.

Per un ulteriore modo di vedere, poi, a essere tutelato sarebbe il bene giuridico della pubblica economia, dell'ordine economico o del commercio, sul presupposto che il fallimento di un'impresa è in grado di arrecare un danno all'ordine economico generale<sup>11</sup>.

---

ss. Inoltre, sia pure in una prospettiva più estesa, risultano di particolare interesse le considerazioni di A. MANNA-AA. VV., *Lineamenti generali del diritto penale dell'impresa*, in A. Manna (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, cit., 9 ss.

<sup>9</sup> Così, G. DELITALA, *L'oggetto della tutela nel reato di bancarotta*, in *Studi in onore di Silvio Longhi*, Roma, 1935, 284; L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 91 ss.; ID., *Fallimento (reati in materia di)*, cit., 15 s.; ID., *I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, cit., 527; C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 101 ss.; A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 13 ss.; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., 159 s.; A. FIORELLA, *I reati di bancarotta nel sistema in trasformazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in Id. (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, cit., 384 ss.

<sup>10</sup> Si tratta della tesi elaborata da P. NUVOLONE, *Fallimento (reati)*, cit., 478; ID., *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 18 ss.

<sup>11</sup> Tale tesi è stata sostenuta, in particolar modo, dalla dottrina privatistica, ma ha avuto alcuni riscontri anche sul piano penalistico. In questo senso, tra gli altri, L. BOLAFFIO, *La bancarotta della bancarotta*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, 613; A. CANDIAN, *Della bancarotta*, in *Riv. dir. comm.*, 1935, 218; G. NOTO SARDEGNA, *I reati in materia di fallimento*, cit., 63; R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, cit., 2636; G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, cit., 485 ss.; P. DE GENNARO, *Teoria della bancarotta. Problemi di diritto sostantivo e processuale*, Napoli, 1929, 38; A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 32 ss.; P. MANGANO, *L'impresa come bene giuridico nei reati di bancarotta*, Cedam, Padova, 1998; ID., *Disciplina penale del fallimento*, cit., 18.

Quanto alla seconda questione, ossia se le fattispecie incriminatrici di bancarotta tutelino tutte il medesimo bene giuridico, bisogna tenere presente che alle letture ora richiamate se ne affiancano altre, che ravvisano un diverso bene giuridico per alcune di queste figure delittuose, quali, nello specifico, la bancarotta preferenziale e quella documentale<sup>12</sup>.

In considerazione del fitto dibattito intessuto sull'argomento, allora, riteniamo utile, per quanto qui di interesse, indagare – sia pure senza prescindere dalle considerazioni che sono state sviluppate per la più ampia categoria dei reati di bancarotta – sul bene giuridico oggetto di tutela del solo cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Da questo punto di vista, anzitutto, ci pare di poter escludere che il delitto del quale ci stiamo occupando tuteli l'amministrazione della giustizia.

Infatti, dal momento che la condotta tipica del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose si realizza in una fase antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non sembra che, attraverso tale incriminazione, si possa tutelare un interesse al corretto svolgimento della procedura né che la violazione di obblighi connessi alla procedura da parte del soggetto attivo rientri tra le condotte riconducibili a questo delitto, a differenza di quanto, eventualmente, potrebbe ritenersi per le fattispecie incriminatrici di bancarotta postfallimentare<sup>13</sup>. D'altro canto, anche quella parte di dottrina secondo la quale i reati di bancarotta offendono l'amministrazione della giustizia non riconduce a questa categoria le ipotesi di bancarotta societaria di cui all'art. 329, comma 2, c.c.i.i.<sup>14</sup>.

Ci pare condivisibile, invece, che un ruolo centrale nell'oggetto di tutela della

---

<sup>12</sup> Così, tra gli altri, in merito alla prima G. COCCO, *La bancarotta preferenziale*, Jovene, Napoli, 1987, 63 ss.; P. CHIARAVIGLIO, *Il favoreggiamento del creditore nel diritto penale concorsuale*, Giuffrè Francis Le-fevre, Milano, 2020, 9 ss.

<sup>13</sup> Sull'accogliibilità della tesi della natura di reati contro l'amministrazione della giustizia a proposito delle sole ipotesi di bancarotta postfallimentare: A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 15; A. ROSSI, *Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 34.

<sup>14</sup> Cfr., P. NUVOLONE, *Fallimento (reati)*, cit., 478.

fattispecie incriminatrice in esame sia occupato dalla tutela del patrimonio<sup>15</sup>.

Rispetto alle fattispecie incriminatrici di bancarotta complessivamente considerate, a favore di questa possibilità depongono una prima argomentazione di carattere storico legata all'origine della bancarotta dal concetto romanistico di *furtum*, e, principalmente, un'argomentazione di carattere sistematico derivante dalla circostanza che l'intera disciplina del fallimento (e dell'attuale liquidazione giudiziale) e, più ampiamente, delle procedure concorsuali risponde all'esigenza di salvaguardare i creditori<sup>16</sup>.

A proposito del possibile ostacolo che potrebbe derivare dalla controversa esistenza di un diritto di garanzia o di un diritto di credito dei creditori sul patrimonio del debitore<sup>17</sup>, poi, si muove generalmente dall'osservazione che il diritto penale, oltre a potere intervenire anche a protezione di semplici interessi, può interpretare gli istituti e i termini importati dalla sfera civilistica secondo le esigenze proprie della materia. Così, è rilevato che la tutela del patrimonio dei creditori deve essere opportunamente intesa quale protezione degli interessi patrimoniali di questi ultimi e, cioè, non limitata alla salvaguardia della garanzia sul patrimonio del debitore, ma comprensiva di quella dell'interesse a conoscere la consistenza del patrimonio e del movimento degli affari nonché dell'interesse a essere soddisfatti nella maggiore misura e nel minore tempo possibile<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Per un inquadramento del bene giuridico in generale, si vedano: G. COCCO, *I reati contro il patrimonio*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2010, 5 ss.; ID., *I reati contro il patrimonio*, in Id. (a cura di) *Trattato di diritto penale. Parte speciale, II, I reati contro i beni economici*, Cedam, Padova, 2015, 25 ss.; M. PAPA, *Dei delitti contro il patrimonio: profili generali e comparatistici*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale, X, I delitti contro il patrimonio*, Utet giuridica, Torino, 2011, 1; E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 1 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I*, cit., 373 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, cit., 1 ss.

<sup>16</sup> Sul punto, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 91.

<sup>17</sup> Tale obiezione è stata sollevata, muovendo dai rilievi della dottrina civilistica, da A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 13 ss., e da P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 19 ss.

<sup>18</sup> A favore dell'individuazione del bene giuridico del patrimonio negli interessi patrimoniali dei creditori, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 36; sempre a quest'ultimo, inoltre, si deve il richiamo all'interesse a essere soddisfatti nella maggiore misura e nel minore tempo possibile.

Alle considerazioni di ordine generale fin qui esposte, inoltre, sembra che se ne possano aggiungere talune specificamente riferite al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, che consentono di ravvisare in quest'ultimo un reato offensivo del patrimonio in termini più evidenti di quanto possa ammettersi per altre fattispecie incriminatrici di bancarotta.

In particolare, ci pare di potere osservare che una delle principali obiezioni sollevate avverso la natura dei reati di bancarotta quali reati contro il patrimonio non coinvolga il delitto in esame. Ci riferiamo, precisamente, all'obiezione secondo la quale le fattispecie incriminatrici non potrebbero essere intese quali reati contro il patrimonio in quanto la violazione del diritto dei creditori non rappresenta un requisito necessario di queste figure delittuose e la lesione dell'interesse patrimoniale, ove sussistente, è collegata non ai fatti di bancarotta, bensì al verificarsi dell'insolvenza<sup>19</sup>.

Ecco, benché si leghi anche al ruolo riconosciuto alla dichiarazione di fallimento, tale eventuale limite non sembrerebbe riguardare il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, tenuto conto che quest'ultimo, oltre a rappresentare, come abbiamo evidenziato (v. *supra*, cap. V, § 6), un reato di danno, include all'interno del fatto di bancarotta il dissesto e quindi, se si intende il dissesto come l'aspetto sostanziale della dichiarazione di liquidazione giudiziale (v. *supra*, cap. V, §§ 1, 2, 3), anche lo stato di insolvenza.

Nell'ottica della nostra interpretazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose quale reato a forma vincolata, poi, si può notare che una condotta realizzata dai soggetti qualificati nei termini nei quali l'abbiamo descritta parrebbe dovere essere indirizzata a un destinatario (più o meno) determinato, quali i creditori sociali, sicché il delitto in esame non potrebbe che risultare offensivo dei loro interessi.

Al contempo, ci sembra che la tutela del patrimonio da parte del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose non si esaurisca negli interessi patrimoniali dei creditori sociali.

Segnatamente, la circostanza che i soggetti attivi di questo delitto siano diversi dall'imprenditore individuale e che la condotta abbia a oggetto beni e rapporti giuridici appartenenti alla società, e cioè a un soggetto diverso dall'autore del reato, può indurre a

---

<sup>19</sup> Così, A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, cit., 12 s. Nello stesso senso, C. SANTORIELLO, *I reati di bancarotta*, cit., 8 s.

individuare l'oggetto di tutela del delitto anche nel patrimonio sociale.

La tutela del patrimonio sociale, cioè, pur essendo ricompresa nella tutela della più ampia categoria degli interessi patrimoniali dei creditori, parrebbe meritevole di sottolineatura quale ulteriore profilo del bene giuridico del patrimonio dal momento che, per il delitto in esame, emergono anche esigenze di protezione della società stessa nonché, soprattutto, dei suoi preponenti, in genere non identificabili con i soggetti qualificati che possono realizzare la condotta illecita tipica.

Avendo chiarito che il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose sembra costituire un reato contro il patrimonio, pare ipotizzabile che esso sia in grado di offendere altresì l'economia pubblica e, quindi, che abbia natura plurioffensiva<sup>20</sup>.

In quest'ottica, da un lato, si pensi che l'evanescenza del bene giuridico dell'economia pubblica<sup>21</sup>, a maggior ragione ove legato a fattispecie incriminatrici già di difficile interpretazione, e il carattere non immediato della perturbazione economica a seguito

---

<sup>20</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 43, ha elaborato la tesi della natura plurioffensiva di tutte le fattispecie incriminatrici di bancarotta.

Inoltre, si vedano le considerazioni di L. FOFFANI, *Tra patrimonio ed economia: la riforma dei reati d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 751, a proposito dell'esigenza, nel diritto penale dell'economia, di un circoscritto riconoscimento penalistico del bene giuridico dell'economia e le osservazioni di A. FIORELLA, *I principi generali del diritto penale dell'impresa*, in L. Conti (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, cit., 27 s., sui rapporti del bene giuridico dell'economia pubblica con quello del patrimonio.

<sup>21</sup> In ogni caso, il bene giuridico dell'economia pubblica è noto all'ordinamento in quanto oggetto di tutela dei reati di cui al Titolo VIII del libro II del codice penale.

Per un inquadramento generale di questo bene giuridico: G. MANCA, *I reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in G. Cocco (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica*, cit., 255 ss.; ID., *I reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in G. Cocco (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale, II, I reati contro i beni economici*, cit., 339 ss.; G. FORNASARI, *Introduzione ai reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale, V, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*, a cura di A. Manna, cit., 635; N. MAZZACUVA, *Introduzione*, in G. Fornasari (a cura di), *Trattato di diritto penale. Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, diretto da S. Moccia, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015, 11 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale, II*, 16<sup>a</sup> ed., a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2016, 277 ss.

della realizzazione dei fatti di bancarotta hanno indotto, finora, una parte della dottrina a negare la lesività dei reati di bancarotta rispetto al bene giuridico dell'economia<sup>22</sup>. Dall'altra parte, però, si consideri che la maggiore severità del trattamento sanzionatorio stabilito per questi ultimi rispetto a quello previsto per i comuni delitti contro il patrimonio e le innegabili ripercussioni macroeconomiche dell'insolvenza sull'economia generale rappresentano i nodi irrisolti della concezione che qualifica la bancarotta come reato monoffensivo a tutela del patrimonio<sup>23</sup>.

A ciò si aggiunga, inoltre, che il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza parrebbe rinnovare l'interesse per la prospettiva secondo la quale le fattispecie incriminatrici di bancarotta tutelerebbero l'economia pubblica.

Infatti, la concezione pubblicistica delle procedure concorsuali, pur essendo stata progressivamente ridimensionata per effetto delle modifiche intervenute sull'impianto originario della legge fallimentare, pare ripresentarsi, attraverso una nuova chiave di lettura, con l'affermazione, particolarmente rimarcata nell'ultimo intervento legislativo, delle procedure concorsuali come strumento di gestione della crisi e di soddisfazione concordata della pluralità di interessi coinvolti<sup>24</sup>.

Così, l'orientamento della disciplina delle procedure concorsuali verso la ricerca della soluzione più efficace per il mercato oltre che per i creditori, che sul piano privatistico comporta il superamento delle sole vicende dei singoli soggetti coinvolti e la centralità delle sorti del complesso produttivo, per converso, sul piano penalistico parrebbe dovere condurre a ravvisare (anche) la tutela del bene giuridico dell'economia.

---

<sup>22</sup> Di questo avviso, L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 89 ss.; C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, cit., 103 s.; C. SANTORIELLO, *I reati di bancarotta*, cit., 10 s.; A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 16 s.

<sup>23</sup> Infatti, si pensi che la medesima parte della dottrina che non concorda nell'individuazione dell'economia pubblica come bene giuridico delle fattispecie incriminatrici di bancarotta ne ammette un ruolo, seppure sussidiario (si vedano, tra gli altri, A. FIORELLA-M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., 16, e L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 94 s., per il quale, in particolare, la pari tutela dell'ordine economico rispetto a quella del patrimonio rappresentava una prospettiva "avvicinata ma non ancora raggiunta").

<sup>24</sup> In particolare, si veda M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 491.

L'individuazione dell'economia pubblica, accanto al patrimonio, quale bene giuridico oggetto di tutela da parte del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, allora, potrebbe poggiare su queste considerazioni di carattere generale, che, per le fattispecie incriminatrici di bancarotta societaria, parrebbero potere essere rafforzate in vista delle dimensioni generalmente più vaste delle società e della corrispondente maggiore influenza sull'andamento dell'economia pubblica<sup>25</sup>.

### **3. La relazione intertemporale tra l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. e l'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.**

Inoltre, uno studio sul cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose non può non approfondire, alla luce dei numerosi profili che abbiamo analizzato, la questione della relazione intertemporale tra la formulazione della fattispecie incriminatrice contenuta nell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. e quella di cui all'art. 223, comma 2, l. fall., malgrado le scelte continuative adottate dal legislatore nel corso del tempo delle quali abbiamo detto in apertura.

A tal fine, riteniamo di dovere prendere le mosse dalla disciplina transitoria prevista dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Con specifico riguardo alle disposizioni che interessano il diritto penale, l'art. 390, comma 3, c.c.i.i. stabilisce che ai fatti puniti dalle disposizioni penali del Titolo VI della legge fallimentare (dei quali il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose fa parte) nonché della Sezione III del Capo II della l. 27.1.2012, n. 3, devono continuare a essere applicate queste ultime disposizioni quando commessi in relazione alle procedure di cui ai primi due commi dello stesso articolo, ossia le procedure concorsuali le cui domande siano proposte prima dell'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e le procedure concorsuali ancora pendenti alla data di entrata

---

<sup>25</sup> Quanto all'influenza delle società sull'economia pubblica, C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002, *passim*, e, in prospettiva strettamente economica, J.E. STIGLITZ, *Bancarotta. L'economia globale in caduta libera*, Einaudi, Trento, 2014, *passim*.

in vigore dello stesso<sup>26</sup>.

Dalla disciplina transitoria delineata, cioè, deriva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, si debba assistere, quantomeno per un periodo di tempo, a una duplice normativa penale della crisi di impresa e dell'insolvenza in quanto la legge fallimentare continuerà a operare sicuramente finché si registreranno fatti di bancarotta relativi a tutte le procedure concorsuali non ancora definitivamente chiuse alla data di entrata in vigore della più recente normativa.

Per quanto concerne il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, allora, stando alla disciplina transitoria ora richiamata, si dovrebbe continuare a fare riferimento all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. per i fatti riconducibili a questa fattispecie incriminatrice collegati a procedure concorsuali soggette alla disciplina della legge fallimentare; invece, l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. dovrebbe venire in considerazione per quei fatti commessi in relazione a procedure di liquidazione giudiziale "nuove", ossia quelle procedure le domande delle quali siano proposte dopo l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Tenuto conto delle caratteristiche del delitto in esame, dunque, ci sembra che, rispetto a questo, la disciplina transitoria possa essere riassunta nel senso che l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. dovrebbe essere applicato nei casi nei quali il delitto sia realizzato successivamente all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e l'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. continuerà a trovare applicazione nei casi nei quali il delitto sia realizzato prima di quel momento.

A ben riflettere, però, ci pare condivisibile l'opinione di quella parte di dottrina che, sottolineando che il diritto penale impone di non fermarsi al solo lato formale e richiede di guardare al lato sostanziale della successione di norme penali nel tempo, mette in luce la possibile insufficienza della disciplina transitoria predisposta ed evidenzia che i rapporti intertemporali tra le disposizioni penali della legge fallimentare e quelle del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza devono essere ricostruiti, comunque, dal confronto delle singole disposizioni attraverso le regole giuridiche contenute nell'art. 25 Cost. e

---

<sup>26</sup> In argomento: R. BRICCHETTI, *Codice della crisi d'impresa: rassegna delle disposizioni penali e confronto con quelle della legge fallimentare*, cit., 104; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 517 ss.

nell'art. 2 c.p.<sup>27</sup>.

Così, da un punto di vista strettamente formale, la relazione intertemporale tra l'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. e l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. può essere qualificata come abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 disp. prel.

Sotto il profilo sostanziale, tuttavia, la questione necessita di essere affrontata osservando, da una parte, il contenuto della fattispecie incriminatrice nelle due formulazioni susseguitesesi e, dall'altra parte, quelle disposizioni che incidono sul delitto in esame.

Quanto al primo punto, abbiamo già visto che la formulazione più recente del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose si distingue da quella della legge fallimentare per il richiamo alla liquidazione giudiziale anziché al fallimento e per la previsione del dissesto quale evento naturalistico in luogo del fallimento.

In ordine al richiamo alla liquidazione giudiziale, l'art. 349 c.c.i.i., nel disporre la sostituzione dei termini legati al fallimento con quelli corrispondenti per la liquidazione giudiziale, fa salva la continuità delle fattispecie incriminatrici. In modo singolare, cioè, il legislatore ha inteso escludere la produzione di fenomeni abolitivi e ricondurre la diversa previsione a un mero adattamento linguistico<sup>28</sup>. Senonché, com'è stato adeguatamente rilevato<sup>29</sup>, gli esiti intertemporali non paiono determinabili dal legislatore e, invece,

---

<sup>27</sup> Di questo avviso, M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 518. Inoltre, specificamente sulla questione dei profili intertemporali, nonché della stessa opinione, R. GIAMBERSIO, *Fenomeni di successione di norme penali dopo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una riflessione de jure condito*, cit., 105 ss., spec. 109. Si pensi, ad esempio, alla vicenda giurisprudenziale che ha riguardato la bancarotta societaria nell'amministrazione controllata dopo la riforma di cui al d.lgs. 5/2006, sulla quale, in particolare, M. GAMBARDELLA, *Abolito criminis e bancarotta impropria nell'amministrazione controllata*, in N. Pisani (a cura di), *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, cit., 145. Più in generale, si veda al riguardo B. ROMANO, *Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza*, Giuffrè, Milano, 1996, 19.

<sup>28</sup> Sul punto: M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 492 ss.; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1189 ss.; A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1157 s.

<sup>29</sup> Così, M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 494.

possono essere ricostruiti solo per il tramite dell'interpretazione delle disposizioni incriminatrici coinvolte.

Ciò chiarito, dunque, possiamo osservare che il richiamo alla liquidazione giudiziale è legato alle modifiche che interessano le norme civilistiche e che da queste ultime non sembrano emergere profili innovativi rispetto al fallimento a proposito dei presupposti né della procedura<sup>30</sup>, come risulta confermato anche dalla prima giurisprudenza di legittimità pronunciata sul punto<sup>31</sup>. Infatti, il presupposto della liquidazione giudiziale è costituito dallo stato di insolvenza (art. 121 c.c.i.i.), al pari di quanto previsto per il fallimento (art. 5, comma 1, l. fall.); lo stato di insolvenza è definito in modo identico (art. 2, comma 1, lett. b, c.c.i.i. e art. 5, comma 2, l. fall.); i requisiti soggettivi coincidono (art. 348 c.c.i.i. e art. 1, commi 2-3, l. fall.).

Pertanto, l'omogeneità degli elementi caratterizzanti la procedura della liquidazione giudiziale e quella del fallimento consente di ravvisare, per ciò che riguarda il richiamo alla liquidazione giudiziale, la continuità normativa tra le due disposizioni qui considerate.

Venendo, poi, alla previsione del dissesto quale evento naturalistico in luogo del fallimento, sembra di potere affermare, anzitutto, che essa non sia interessata dalla disposizione di cui all'art. 349 c.c.i.i., tenuto conto che quest'ultima, al di là del limite sopra rilevato, parrebbe riferirsi alla sola sostituzione dei termini connessi al fallimento con quelli legati alla liquidazione giudiziale e non anche a eventuali modifiche di segno diverso.

---

Meno critico F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1190, secondo il quale la clausola dell'art. 349 c.c.i.i. rappresenta solamente un'indicazione metodologica per l'interprete.

<sup>30</sup> Sul punto: F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1190 s. In termini parzialmente difformi, R. GIAMBERSIO, *Fenomeni di successione di norme penali dopo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una riflessione de jure condito*, cit., 113. Si veda, inoltre, L. PANZANI, *Dal "fallimento" alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina del CCII*, in *Fallimento*, 2019, 1141.

<sup>31</sup> Ci si riferisce a Cass., sez. V, 10.12.2019, n. 4772, in *Cass. pen.*, 2020, 1529 con osservazioni di A. PANTANELLA, *La Corte di cassazione inizia a pronunciarsi in merito al nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, e ne *Il penalista*, 15.4.2020, con nota di C. SANTORIELLO, *Nessuna soluzione di continuità per il reato di bancarotta fraudolenta con l'entrata in vigore del codice della crisi*.

Ora, la previsione del dissesto come evento naturalistico in luogo del fallimento offre qualche spunto di riflessione anche da questo punto di vista<sup>32</sup>. A ben vedere, infatti, pur avendo identificato il dissesto come l'aspetto sostanziale della dichiarazione di liquidazione giudiziale e, quindi, della dichiarazione di fallimento, riteniamo che sia opportuno procedere al confronto delle due disposizioni incriminatrici rispetto al versante del rapporto intertemporale e che, comunque, non sia possibile escludere che dalla formulazione adottata dall'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. discendano talune ripercussioni sostanziali per la fattispecie incriminatrice del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Un primo profilo da considerare può essere quello del momento di consumazione del reato. Al riguardo, malgrado la diversa data in astratto riconducibile alla dichiarazione di fallimento, individuata quale evento naturalistico nella precedente formulazione normativa, e al dissesto, inteso genericamente<sup>33</sup>, ove si condivida – come abbiamo tentato di dimostrare<sup>34</sup> – che il dissesto quale evento naturalistico di questo delitto coincide con l'aspetto sostanziale della dichiarazione di liquidazione giudiziale e che il momento consumativo è determinato dall'intervento di quest'ultima, pare di potere concludere che l'attuale previsione del dissesto come evento naturalistico non influisce sulla consumazione del reato.

Un secondo aspetto interessante può essere quello della rilevanza del dissesto simulato. Sotto questo profilo, l'indicazione del dissesto quale evento naturalistico rende necessario verificare, al fine della configurazione del delitto, che, oltre alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, sussista anche il dissesto stesso, con la conseguenza che tutti i casi nei quali la dichiarazione di liquidazione giudiziale segua a un dissesto semplicemente simulato sembrerebbero non essere più ricompresi nell'ambito di applicazione di

---

<sup>32</sup> In tal senso, anche A. ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I 'riflessi' su alcune problematiche in campo societario*, cit., 1162 ss., sia pure con riferimento al ricorso abusivo al credito; F. CONSULICH, *Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio provvisorio*, cit., 6 s.; G. MININUCCI, *I delitti di bancarotta al crocevia tra continuità e palingenesi*, in *Discrimen*, 24.4.2020, 4.

<sup>33</sup> Sul punto, E. DE MARTINO, *La bancarotta fraudolenta impropria: con dolo o per effetto di operazioni dolose*, A. D'Avirro-E. De Martino (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, cit., 186.

<sup>34</sup> *Supra*, cap. V, § 1 e cap. VI, § 1.

questa fattispecie incriminatrice per mancanza dell'evento naturalistico, diversamente da quanto accade per l'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., al quale, in forza della previsione del fallimento nel ruolo di evento naturalistico, si riconducono, oltre ai casi nei quali il dissesto della società sia stato effettivamente determinato, anche quelli nei quali esso sia stato solamente oggetto di simulazione<sup>35</sup>. Pertanto, tale considerazione parrebbe lasciare intravedere una riduzione dell'area di punibilità della fattispecie incriminatrice e, dunque, una parziale *abolitio criminis* che, ove accertata, dovrebbe comportare l'applicazione retroattiva dell'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. in forza dell'art. 2, comma 2, c.p.

Inoltre, la previsione del dissesto può indurre a riflettere anche sul trattamento sanzionatorio. Segnatamente, mentre l'indicazione del fallimento come evento naturalistico comporta l'accertamento di un evento meramente formale consistente nella sussistenza della dichiarazione fallimentare, il carattere graduabile e complessivamente meno definito del dissesto, poiché impone di essere valutato al momento della determinazione della risposta sanzionatoria, sembra in grado di favorire una maggiore individualizzazione del trattamento sanzionatorio<sup>36</sup>, e quindi di rendere la disposizione del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza più favorevole rispetto a quella della legge fallimentare.

Nel complesso, allora, ci sembra che l'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. e l'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. possano non dare luogo a un'ipotesi di perfetta continuità normativa.

Guardando adesso alle disposizioni che incidono sul delitto in esame, sembrerebbe di dovere prendere in considerazione nella ricostruzione dei rapporti intertemporali anche l'ampliamento degli obblighi dei soggetti attivi di questa fattispecie incriminatrice potenzialmente derivante, come abbiamo chiarito (v. *supra*, cap. II, §§ 2, 4), dall'art. 375, comma 2, c.c.i.i. mediante l'aggiunzione di un nuovo comma all'art. 2086 c.c. – che, peraltro, rientra tra le poche disposizioni che, ai sensi dell'art. 389, comma 2, c.c.i.i. sono entrate in vigore anticipatamente – e dall'art. 14 c.c.i.i., i quali parrebbero rappresentare

---

<sup>35</sup> Al riguardo, A. ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, cit., 197.

<sup>36</sup> Su questo profilo in relazione al dissesto, si veda C. PEDRAZZI, *Art. 223*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, a cura di C. Pedrazzi-F. Sgubbi, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., 316; A. PERINI, *Il «cagionamento del dissesto»*. *La nuova «bancarotta da reato societario» al banco di prova della causalità*, cit., 723.

modifiche peggiorative rispetto alla normativa precedente<sup>37</sup>.

In aggiunta, occorre ritornare, questa volta nell'ottica dei rapporti intertemporali, sulla causa di non punibilità e sulla circostanza attenuante di cui all'art. 25 c.c.i.i. e sull'istituto della tempestiva segnalazione all'organismo di composizione della crisi da parte degli organi di controllo societario di cui all'art. 14 c.c.i.i.

Con riguardo a queste ultime previsioni, la dottrina ha già evidenziato, sia pure nell'ambito di una ricostruzione ad ampio raggio delle relazioni intertemporali tra il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e la legge fallimentare, una significativa lacuna della disciplina transitoria<sup>38</sup>.

Ciononostante, ci sembra che tali previsioni siano suscettibili di essere applicate retroattivamente, e quindi anche nelle ipotesi di persistente applicazione della legge fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., in quanto modifiche di favore ovvero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p., in quanto in grado di determinare una parziale *abolitio criminis*.

Invero, esse sembrano qualificabili quali disposizioni modificative poiché intervengono sull'ambito di applicazione di fattispecie incriminatrici già presenti nella legge fallimentare e riproposte dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Ad ogni modo, una possibile differente interpretazione potrebbe condurre a intendere sia la causa di non punibilità di cui all'art. 25 c.c.i.i. sia l'ipotesi di esonero da responsabilità di cui all'art. 14 c.c.i.i. in grado di determinare una parziale *abolitio criminis* dal momento che esse fanno venire meno la preesistente illiceità penale di alcune significative fette di condotte tipiche dei reati per i quali possono venire in rilievo.

L'assenza di disposizioni transitorie, cioè, potrebbe costituire un ostacolo solamente ove si cogliesse una portata innovativa di tali previsioni, che tuttavia non ci pare prospettabile e che, nell'eventualità, potrebbe comportare l'emersione di profili di irragionevolezza e disparità di trattamento.

Particolare attenzione, poi, va riservata al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione di cui all'art. 341, comma 2, lett. a, comma 3, c.c.i.i.

---

<sup>37</sup> Così, anche R. GIAMBERSIO, *Fenomeni di successione di norme penali dopo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una riflessione de jure condito*, cit., 119 ss.

<sup>38</sup> Sul punto, M. GAMBARELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 518 s.

Anche qui, evidentemente, vale quanto previsto dalla disciplina transitoria, ossia, per lo specifico caso del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione, che si dovrebbe continuare a fare riferimento all'art. 236 l. fall. per i fatti commessi in relazione alle procedure rispetto alle quali le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e per l'apertura del concordato preventivo siano stati depositati prima dell'entrata del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e per le procedure ancora pendenti alla medesima data e si potrà applicare l'art. 341, comma 2, lett. a, comma 3, c.c.i.i. solamente ai fatti connessi a procedure non regolabili dalla legge fallimentare.

Ma soprattutto la mancata corrispondenza tra gli accordi di ristrutturazione richiamati dall'art. 341 c.c.i.i. e quelli menzionati dall'art. 236 l. fall., e, nel dettaglio, la previsione degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 48, comma 5, c.c.i.i., la diversa disciplina di questi ultimi nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e la portata più ampia degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa rispetto agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari ai quali si riferisce la disposizione della legge fallimentare inducono a pensare di trovarsi, sotto il profilo intertemporale, al cospetto dell'introduzione di nuove incriminazioni<sup>39</sup>, che, come tali, dovrebbero essere applicate solo per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, benché, dopo le modifiche apportate dal d.l. 118/2021 alla legge fallimentare, questo profilo sembrerebbe notevolmente mitigato.

Ancora, qualche perplessità sulla continuità normativa della fattispecie incriminatrice sorge anche per le modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo e, in particolare, ai requisiti di ammissibilità del concordato liquidatorio, rispetto alle quali, per la maggiore rigidità dei requisiti ora richiesti, è stata ipotizzata una possibile parziale

---

<sup>39</sup> Così, anche R. BRICCHETTI, *Codice della crisi d'impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare*, cit., 82 ss.; M. GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 507 s.; F. MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, cit., 1198 s.

*abolitio criminis*<sup>40</sup>.

Inoltre, devono essere riferite anche al cagionamento del dissesto da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione le considerazioni sopra sviluppate per il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose a proposito dell'evento naturalistico del dissesto.

#### **4. Il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose nella prospettiva internazionale: A) Alcuni aspetti comparatistici.**

Per concludere, taluni rilievi sul cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose nella prospettiva internazionale paiono offrire un contributo decisivo per la rivalutazione di questa fattispecie incriminatrice dal punto di vista che sin qui abbiamo assunto.

A partire da alcuni aspetti comparatistici, anzitutto, dobbiamo evidenziare che, allo sguardo della dottrina più risalente, il delitto di cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose appariva, quantomeno a una prima osservazione, una prerogativa dell'ordinamento italiano<sup>41</sup>.

Ad ogni modo, non solo il panorama comparatistico è in parte mutato, ma è bene dire subito che l'eventuale assenza di una fattispecie incriminatrice corrispondente negli altri ordinamenti non potrebbe risultare determinante per giungere a conclusioni sull'opportunità del delitto in esame. Nell'accingerci a delineare gli aspetti comparatistici, infatti, dobbiamo necessariamente tenere conto che nella materia fallimentare le legislazioni statali si presentano eterogenee sul versante della disciplina civilistica, probabilmente in ragione della stretta interconnessione delle scelte adottate con la politica economica di ciascun Paese, e a maggior ragione con riguardo alla disciplina penalistica, rispetto alla

---

<sup>40</sup> A tal proposito, si vedano P. CHIARAVIGLIO, *Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: alcuni rilievi critici*, cit., 454 ss., e R. GIAMBERSIO, *Fenomeni di successione di norme penali dopo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una riflessione de jure condito*, cit., 114 ss.

<sup>41</sup> Si veda G. CASAROLI, *La causazione del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, cit., 454, sebbene l'Autore si riferisca ai soli ordinamenti di tradizione latino-germanica. Peraltro, lo stesso Autore, pur attribuendo a questo rilievo un valore emblematico, non lo ritiene un argomento di per sé concludente.

quale, a quanto ora detto, devono aggiungersi il carattere autoreferenziale del diritto penale e la considerazione di quest'ultimo quale diretta espressione del potere sovrano di ogni Stato<sup>42</sup>.

Basti pensare, a questo riguardo, che nelle varie legislazioni statali il sistema delle fattispecie incriminatrici di bancarotta, al di là delle differenze che corrono tra le singole fattispecie incriminatrici e a eccezione di pochi profili comuni, si caratterizza frequentemente per una diversa impostazione di fondo<sup>43</sup>.

Così, a titolo meramente esemplificativo, una prima importante distinzione attiene al piano dell'oggetto di tutela: sotto questo profilo, sono emblematiche la legislazione statunitense, che appare totalmente improntata alla tutela della procedura concorsuale e, quindi, dell'amministrazione della giustizia<sup>44</sup>, e la legislazione inglese, che risulta porsi a protezione del sentimento di fiducia nutrito dai creditori verso la correttezza della procedura concorsuale<sup>45</sup>. Allo stesso tempo, vi è discordanza sulla funzione da attribuire alla dichiarazione di fallimento, che nella legislazione spagnola è dibattuta in termini simili a quanto avviene nel nostro ordinamento<sup>46</sup>, e nella legislazione statunitense è sostituita, semmai, dalla sottoscrizione dell'istanza di fallimento<sup>47</sup>.

Gli esigui profili ricorrenti, invece, possono essere rintracciati sicuramente nel ricorso al metodo casistico e nell'assoluta preminenza del modello dell'illecito di pericolo.

---

<sup>42</sup> Su questo aspetto torneremo *infra*, § 8.

<sup>43</sup> Per questo, secondo L. CONTI, *I reati fallimentari*, cit., 17 ss., le legislazioni possono essere distinte in quattro categorie: la prima riconducibile al sistema francese (entro il quale rientra anche il nostro), la seconda comprendente gli ordinamenti di tipo germanico, la terza relativa al modello di tipo spagnolo, la quarta avente a oggetto le legislazioni anglosassoni.

<sup>44</sup> Sul punto: O.C. ARTALE, *I reati concorsuali nel sistema giuridico statunitense. Spunti comparativi per una revisione interpretativa dei reati fallimentari*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 1/2016, 105.

Si vedano, più ampiamente, per una ricostruzione dell'intero sistema fallimentare statunitense, D.A. SKEEL, *Debt's Dominion. A History of Bankruptcy Law in America*, Princeton University Press, 2001, e specificamente rispetto alla tutela penale, L.P. KING (a cura di), *Collier on Bankruptcy*, 15<sup>a</sup> ed., New York, 1997.

<sup>45</sup> In argomento: V. FINCH, *Corporate Insolvency Law*, 2<sup>a</sup> ed., Cambridge, 2009; D. ORMEROD-D. PERRY, *Blackstone's. Criminal practice*, University Press, Oxford, 2020; A. DOYLE-L. KEAY-J. CURL, *Insolvency legislation. Annotation and commentary*, 9<sup>a</sup> ed., LexisNexis, 2021.

<sup>46</sup> Al riguardo, A. MENGHINI, *I reati fallimentari in Spagna*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 170 ss.

<sup>47</sup> Sul punto: O.C. ARTALE, *I reati concorsuali nel sistema giuridico statunitense. Spunti comparativi per una revisione interpretativa dei reati fallimentari*, cit., 107.

Venendo, allora, alle utili indicazioni che potrebbero – e forse dovrebbero – essere prese in considerazione nell'interpretazione del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, su un piano generale, possiamo osservare che le legislazioni degli altri ordinamenti, tra i quali ci limitiamo a fare riferimento a quello anglosassone, quello statunitense, quello tedesco e quello spagnolo, non prevedono forme di bancarotta colposa e, ove queste ultime sono previste, si sono mosse per lo più verso una loro progressiva delimitazione<sup>48</sup>.

Al contempo, come già accennato, emerge una tendenza a prevedere, accanto alle tradizionali ipotesi di bancarotta fraudolenta, ossia la bancarotta patrimoniale, quella documentale e quella preferenziale, alcune fattispecie incriminatrici che si presentano accomunate dalle spiccate artificiosità e macchinosità sottese alla loro realizzazione. Ci riferiamo, tra gli altri, all'ordinamento anglosassone, ove, nell'affannoso ricorso al metodo casistico, all'interno dell'*Insolvency Act*, la *section 207* punisce le *transactions in fraud of creditors*, cioè incrimina gli amministratori di una società liquidata che abbiano commesso o facilitato a commettere trasferimenti o donazioni del patrimonio societario, o alla *section 211*, nel disciplinare le *false representations to creditors*, intende reprimere anche qualsiasi altra frode con l'espressione «*commits any other fraud*», o all'ordinamento tedesco, ove ai reati fallimentari in senso stretto vengono generalmente accostati i reati fallimentari in senso lato o c.d. reati fallimentari satellite (*insolvenzbegleitende Tatbestände*) tra i quali rientrano la truffa semplice (§ 263 StGB), la truffa nel credito (§ 265b StGB), la truffa nelle sovvenzioni (§ 264 StGB), la truffa nelle assicurazioni (§ 265

---

<sup>48</sup> Nello specifico, per quanto concerne l'ordinamento inglese, che si caratterizza per una particolare coloritura del dolo, come si evince dall'uso ricorrente di espressioni quali *fraudolently*, si veda D. ORMEROD-D. PERRY, *Blackstone's. Criminal practice*, cit., *passim*; quanto all'ordinamento statunitense, O.C. ARTALE, *I reati concorsuali nel sistema giuridico statunitense. Spunti comparativi per una revisione interpretativa dei reati fallimentari*, cit., 107; a proposito del più complesso quadro dell'ordinamento tedesco, ove la colpa è ritenuta sufficiente solo in riferimento all'accertamento del sovraindebitamento e dell'incombente insolvenza, G. FORNASARI, *Cenni introduttivi sulla disciplina dei reati fallimentari in Germania*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 145, *passim*, e G. DANNECKER, *Il diritto penale tedesco dell'insolvenza: tutela necessaria dei creditori o ostacolo all'economia?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, 357, *passim*; riguardo all'ordinamento spagnolo, A. MENGHINI, *I reati fallimentari in Spagna*, cit., 169 s.

StGB)<sup>49</sup>.

Rispetto al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, dunque, se, da una parte, la quasi totale scomparsa delle fattispecie incriminatrici colpose avvenuta in altri ordinamenti sembrerebbe dovere scoraggiare l'interpretazione di questo delitto in chiave preterintenzionale, tanto più a fronte del mantenimento nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza della bancarotta semplice; dall'altra parte, la previsione tra i reati fallimentari, insieme alle fattispecie incriminatrici di bancarotta generalmente note, di ipotesi criminose caratterizzate dall'artificiosità e dalla macchinosità delle condotte – sia pure quelle ora richiamate paiano trovare, nel nostro ordinamento, talune fattispecie incriminatrici equivalenti al di fuori dei reati fallimentari – parrebbe porsi a favore della specifica funzione che, nell'interpretazione che abbiamo prospettato, potrebbe essere assunta dal cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Ma, osservando da vicino l'ordinamento spagnolo, quello tedesco e quello statunitense, vi è di più.

### 5. a) l'ordinamento spagnolo.

L'osservazione dell'ordinamento spagnolo è sicuramente quella che è suscettibile di rivelarsi di maggiore utilità ai fini del nostro studio.

Infatti, il codice penale spagnolo del 1995, tra i reati fallimentari, all'interno del Titolo XIII, «*Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico*», Capitolo VII, «*Insovencias punibles*», prevedeva all'art. 260 una fattispecie incriminatrice che parrebbe corrispondere esattamente alla previsione di cui all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.

Più precisamente, l'art. 260 del codice penale spagnolo recitava al primo comma: «*El que fuere declarado en quiebra, concurso u suspensión de pagos será castigado con la penas de prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando la situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona qua actúe en su nombre*»<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Sul punto, G. DANNECKER, in J.P. Graf-M. Jäker-P. Wittig (a cura di), *Wirtschafts-und Steuerstrafrecht*, C.H. Beck, 2011, 349 ss., 482 ss.

<sup>50</sup> «Colui nei confronti del quale è stato dichiarato il fallimento, il concorso dei creditori o la sospensione dei pagamenti è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e con la multa da otto a ventiquattro

Ci pare che il solo dato testuale possa rendere evidente una certa affinità di questa fattispecie incriminatrice con la disposizione destinata, nel nostro ordinamento, al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Inoltre, se già la scelta dell'ordinamento spagnolo di introdurre una fattispecie incriminatrice siffatta nel 1995 (una simile fattispecie incriminatrice, infatti, non era prevista nel *Código de Comercio*, al quale era rimessa la disciplina dei reati fallimentari prima dell'attuale codice penale) sembra andare controcorrente rispetto alle tante voci della dottrina che, nel nostro ordinamento, hanno tacciato il delitto in esame quale vetusto arnese mutuandone il carattere obsoleto proprio dalla sua origine risalente, la maggiore sorpresa, come abbiamo anticipato, proviene dalla dottrina spagnola che si è occupata dello studio di questa incriminazione.

Segnatamente, posto che anche nell'ordinamento spagnolo il dibattito ha riguardato essenzialmente l'inciso «*dolosamente*», accanto a un orientamento che si limitava a ravvisarvi l'esplicitazione della necessità di un'imputazione dolosa e a una diversa lettura che lo riteneva indicativo della volontà di escludere il dolo eventuale<sup>51</sup>, la dottrina

---

mesi quando la situazione di crisi economica o l'insolvenza sono causate o aggravate dolosamente dal debitore o da chi agisce in suo nome».

L'art. 260, poi, prosegue:

*«Se tendrá en cuenta para graduar la pena de cuantía del perjuicio inferidos a los acreedores, su número y condición económica.»*

*Este delito y delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del proceso civil y sin perjuicio del continuación de éste. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa.*

*En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la jurisdicción penal».*

«Per graduare la pena si tiene conto del pregiudizio inferto ai creditori, del loro numero e della condizione economica.

Questo delitto e i singoli delitti collegati ad esso, commessi dal debitore o dalla persona che ha agito in suo nome, possono essere perseguiti senza aspettare la conclusione del processo civile e senza pregiudicarne la continuazione. L'ammontare della responsabilità civile derivante da tali delitti deve essere incorporata, in ogni caso, alla massa.

In nessun caso l'insolvenza dichiarata nel processo civile vincola la giurisdizione penale».

<sup>51</sup> Così, L. JORDANA DE POZAS, *Código penal. Doctrina y Jurisprudencia*, Madrid, 1997, 1190; F. MUÑOZ CONDE, *Ed delito de alzamiento de bienes*, Barcellona, 1999, 146.

prevalente, muovendo dalla considerazione che l'avverbio non riguarda l'elemento soggettivo qui coincidente con il dolo generico, riteneva che esso dovesse essere inteso quale sinonimo di "fraudolentemente" e che quindi fosse strettamente collegato alla condotta tipica, la quale, per integrare tale fattispecie incriminatrice, avrebbe dovuto avere la componente ingannatoria presente nella fattispecie incriminatrice della truffa<sup>52</sup>.

Sebbene non possa sottacersi che l'espressione «*dolosamente*» impiegata dall'art. 260 del codice penale spagnolo sia indubbiamente meno articolata della locuzione «con dolo o per effetto di operazioni dolose» adoperata dall'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i., non può negarsi, al contempo, che le maggiori problematiche che coinvolgono il delitto in esame derivano, come abbiamo visto, dal richiamo esplicito alla dolosità, sicché riteniamo di potere cogliere nella presenza di una fattispecie incriminatrice analoga in un altro ordinamento e, soprattutto, nella soluzione interpretativa ivi accolta altre possibili conferme di quanto abbiamo tentato di sostenere, sia sotto il profilo dell'utilità – purtroppo rimasta inespressa – della fattispecie incriminatrice del cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose sia sotto il profilo dell'interpretazione di quest'ultimo quale reato a forma vincolata e a dolo generico.

Di particolare interesse, poi, la previsione espressa nell'art. 260 del codice penale spagnolo quale soggetto attivo, accanto al debitore, del soggetto che agisce in suo nome («*persona qua actúe en su nombre*») e dell'aggravamento della situazione di crisi o di insolvenza («*o agravada*»).

Da notare anche l'ambito di applicazione autonomo della fattispecie incriminatrice in questione, la quale, difatti, si affiancava agli articoli 257, 258, 259, 261 dello stesso codice, corrispondenti, rispettivamente, alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e a quella documentale, alla bancarotta fraudolenta preferenziale e a una falsità ideologica funzionale a ottenere indebitamente la dichiarazione di fallimento, sia pure con importanti differenze rispetto alle fattispecie incriminatrici del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e della legge fallimentare che non è possibile approfondire in questa sede.

---

<sup>52</sup> Per tutti, J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, *Los delitos de Quiebra*, Valencia, 2000, 207 ss., e, più recentemente, N.J. DE LA MATA BARRANCO-J. DOPICO GÓMEZ ALLER-J.A. LASCURAÍN SÁNCHEZ-A. NIETO MARTIN, *Derecho penal económico y de la empresa*, Madrid, 2018, *passim*.

Sul modello spagnolo si segnala anche C. PEDRAZZI, *Tendencias evolutivas del Derecho penal de la quiebra*, *Derecho comparado*, in *Revista de la Asociación Argentina de Derecho comparado*, 1979, 3, 52.

Benché non sia presente nella disciplina dei reati fallimentari attualmente vigente nell'ordinamento spagnolo, questa fattispecie incriminatrice sembra potere costituire ugualmente un importante punto di riferimento. La circostanza che quest'ultima sia venuta meno, infatti, non pare essere legata a ragioni connesse alla fattispecie incriminatrice in sé, bensì è dovuta all'ampio intervento riformatore avvenuto con la Ley Organica n. 5 del 22.6.2010 che ha comportato, in un'ottica di semplificazione e di riorganizzazione, una revisione dell'intero sistema penale spagnolo<sup>53</sup>.

Volgendo l'attenzione all'attuale disciplina, poi, ci pare interessante la disposizione di cui all'art. 259, comma 2, del codice penale spagnolo, secondo la quale «*la misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, causa su situación de insolvencia*»<sup>54</sup>, che sembra incriminare la causazione volontaria dell'insolvenza, esattamente come, secondo la nostra lettura, farebbe il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

## 6. b) l'ordinamento tedesco.

Qualche ulteriore spunto di riflessione pare provenire dall'ordinamento tedesco.

Qui, oltre a un'apposita fattispecie incriminatrice di truffa, «*Kapitalanlagebetrug*», ossia la truffa negli investimenti di capitale, al § 264a StGB<sup>55</sup>, che, modellata sul contesto

---

<sup>53</sup> A questo riguardo, G.Q. OLIVARES, *Modificare la legge e modificare il diritto penale. A proposito dell'ultima riforma del codice penale spagnolo*, in *Criminalia*, 2010, 419.

<sup>54</sup> «La stessa pena sarà applicata a chi, attraverso qualcuna delle condotte alle quali si riferisce la disposizione precedente, causi la situazione di insolvenza».

<sup>55</sup> «*Wer im Zusammenhang mit*

1. *dem Vertrieb von Wertpapieren, Bezugsrechten oder von Anteilen, die eine Beteiligung an dem Ergebnis eines Unternehmens gewähren sollen, oder*

2. *dem Angebot, die Einlage auf solche Anteile zu erhöhen,*

*in Prospecten oder in Darstellungen oder Übersichten über den Vermögensstand hinsichtlich der für die Entscheidung über den Erwerb oder die Erhöhung erheblichen Umstände gegenüber einem größeren Kreis von Personen unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder nachteilige Tatsachen verschweigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.*

*Absatz 1 gilt entsprechend, wenn sich die Tat auf Anteile an einem Vermögen bezieht, das ein Unternehmen in eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung verwaltet.*

[...].».

imprenditoriale, sembrerebbe essere volta a punire specificamente una parte di quelle condotte che, dal nostro punto di vista, presenterebbero i caratteri per essere ricondotte al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose in presenza degli altri elementi costitutivi richiesti da quest'ultimo, ci pare significativa la previsione di cui al § 283, comma 1, n. 8, StGB, che recita «*in einer anderen, den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft grob widersprechenden Weise seinen Vermögensstand verringert oder seine wirklichen geschäftlichen Verhältnisse verheimlicht oder verschleiert*<sup>56</sup>» e con la quale, come messo in luce dalla dottrina tedesca<sup>57</sup>, il legislatore ha inteso comprendere nell'ambito della «*Bankrott*», cui il § 283 StGB è dedicato, condotte socialmente dannose non tipizzate e di nuova formazione ulteriori rispetto a quelle tradizionali<sup>58</sup>.

Ebbene, sia pure in termini indubbiamente meno espliciti rispetto all'art. 260 del

---

«Chiunque, relativamente

1. al trasferimento di valori mobiliari, diritti di opzione o quote che dovrebbero accordare un concorso negli utili di un'impresa, ovvero

2. all'offerta di aumentare le proprie sottoscrizioni in tali quote,

nei prospetti, nelle comunicazioni o nelle relazioni sullo stato patrimoniale fornisce ad una vasta cerchia di persone indicazioni inesatte di vantaggi o tace fatti svantaggiosi riguardo a circostanze rilevanti per l'acquisto o l'aumento, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Il comma 1° trova corrispondente applicazione quando il fatto si riferisce a quote di capitale che un'impresa amministra in nome proprio, ma per conto altrui.

[...].».

Per la traduzione qui riporta e per quelle seguenti relative al codice penale tedesco, S. VINCIGUERRA, *Il codice penale tedesco*, 2ª ed., Cedam, Padova.

<sup>56</sup> «in un'altra maniera gravemente contrastante con le esigenze di un'ordinata gestione economica, diminuisce il proprio patrimonio ovvero occulta o dissimula la propria effettiva situazione economica».

<sup>57</sup> Così, G. DANNECKER, *Il diritto penale tedesco dell'insolvenza: tutela necessaria dei creditori o ostacolo all'economia?*, cit., 365, ma anche K. TIEDEMANN, § 283, in *Leipziger Kommentar*, 12ª ed., De Gruyter, 2009, n. 42.

Si veda, inoltre, K. TIEDEMANN, *Il nuovo diritto penale fallimentare tedesco da un punto di vista comparatistico*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, Giuffrè, Milano, 1991, 444 ss.

<sup>58</sup> Al riguardo, K. TIEDEMANN, *Il nuovo diritto penale fallimentare tedesco da un punto di vista comparatistico*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, cit., 447, afferma che il diritto penale fallimentare tedesco ha fatto conoscenza con la moderna mentalità economico-aziendale andando oltre i suoi classici punti di ancoraggio e campi di applicazione.

codice penale spagnolo, ci sembra che anche tale disposizione si presti a essere accostata al nostro art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i.

Innanzitutto, è utile osservare che, ancora una volta, analogamente all'art. 260 del codice penale spagnolo, si tratta di una previsione assente nell'impianto originario dal momento che la sua introduzione si deve alla legge di contrasto alla criminalità economica del 29.7.1976 (*erstes Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität*).

Inoltre, essa è collocata a seguito del § 283, comma 1, n. 7, StGB, nel quale una parte della dottrina ha ravvisato una parziale assonanza con l'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall., ossia con la bancarotta da reato societario, regolata dall'art. 329, comma 2, lett. a, c.c.i.i., che, come noto, nel nostro ordinamento precede proprio il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose<sup>59</sup>.

Il § 283, comma 1, n. 8, StGB, poi, pare rappresentare una norma residuale, in linea con la funzione ricondotta nell'ordinamento italiano all'art. 329, comma 2, lett. b, c.c.i.i. dalla prevalente dottrina<sup>60</sup>, e, a ben riflettere, senza spingersi troppo in là e con estrema cautela, ci pare di potere cogliere nell'espressione «*grob widersprechenden*» una particolare connotazione della condotta necessaria a integrare questa ipotesi.

Ma, è, soprattutto, dalla lettura congiunta del § 283, comma 2, StGb e del § 283, comma 1, n. 8, StGB, al quale il primo rinvia, che sembra derivare una fattispecie incriminatrice almeno in parte assimilabile al nostro cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose. Infatti, mentre nel § 283, comma 1, n. 8, StGB ci troviamo al cospetto di un reato di pericolo, al § 283, comma 2, StGB («*Ebenso wird bestraft, wer durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen seine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit herbeiführt*»<sup>61</sup>), con la stessa modalità di realizzazione di condotta, si prevede un reato di danno e di evento naturalistico<sup>62</sup>.

Non solo. Sul piano generale, quest'ultima disposizione pare incriminare la

---

<sup>59</sup> Così, G. FORNASARI, *Cenni introduttivi sulla disciplina dei reati fallimentari in Germania*, cit., 156.

<sup>60</sup> Si veda *supra*, cap. VI, § 5.

<sup>61</sup> «Allo stesso modo è punito chiunque, tramite una delle condotte descritte nel co. 1°, cagiona il proprio stato di eccessivo indebitamento o la propria insolvenza».

<sup>62</sup> Sul punto, K. TIEDEMANN, *Il nuovo diritto penale fallimentare tedesco da un punto di vista comparatistico*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, cit., 435.

causazione volontaria dello stato di eccessivo indebitamento o della propria insolvenza<sup>63</sup>.

### 7. c) l'ordinamento statunitense.

Infine, un'altra disposizione alla quale riteniamo di dovere prestare attenzione è rintracciabile nell'ordinamento statunitense ed è contenuta nel § 157 del Titolo 18 dell'U.S.C. (*United States Code*), rubricato «*Bankruptcy fraud*». Nello specifico, quest'ultimo recita: «*A person who, having devised or intending to devise a scheme or artifice to defraud and for the purpose of executing or concealing such a scheme or artifice or attempting to do so (1) files a petition under title 11, including a fraudulent involuntary petition under section 303 of such title; (2) files a document in a proceeding under title 11; or (3) makes a false or fraudulent representation, claim, or promise concerning or in relation to a proceeding under title 11, at any time before or after the filing of the petition, or in relation to a proceeding falsely asserted to be pending under such title, shall be fined under this title, imprisoned not more than 5 years, or both*»<sup>64</sup>.

Tale fattispecie incriminatrice è volta a contrastare il fenomeno dell'utilizzo distorto del sistema fallimentare da parte di soggetti che, adoperando artificiosamente l'*automatic stay*, ossia la sospensione delle azioni individuali dei creditori sociali a recupero del proprio credito conseguente alla sottoscrizione della *petition*, vale a dire l'istanza con la quale

---

<sup>63</sup> Sebbene la scelta dell'ordinamento tedesco, comune all'intero sistema dei reati inerenti all'insolvenza, sia quella di ricorrere a un'anticipazione di tutela.

Peraltro, in tal senso, si veda anche K. TIEDEMANN, *Il nuovo diritto penale fallimentare tedesco da un punto di vista comparatistico*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, cit., 448, ad avviso del quale «la soluzione migliore sotto il profilo giuridico-sistematico, e pure in prospettiva storica, potrebbe essere quella di preferire come modulo fondamentale la dolosa o colposa causazione dell'insolvenza, e aggiungervi la costruzione di determinate condotte di bancarotta».

<sup>64</sup> «Chiunque, avendo escogitato, o nel tentativo di escogitare, uno schema fraudolento, al fine di perpetrare od occultare tale schema, o nel tentativo di fare ciò (1) sottoscriva una *petition* ai sensi del Titolo 11, inclusa una *involuntary petition* ex § 303; (2) occulti un documento ai sensi del Titolo 11; (3) operi false o fraudolente rappresentazioni, richieste o promesse riguardanti, o in relazione a, una procedura concorsuale esistente o la cui esistenza è falsamente dichiarata, in qualsiasi tempo, prima o dopo la sottoscrizione della *petition* è multato ai sensi di questo titolo, punito con pena detentiva non superiore a anni cinque o punito con entrambe le pene».

si apre la procedura concorsuale, realizzano vaste operazioni fraudolente legate alla procedura concorsuale anche solo incidentalmente<sup>65</sup>.

Benché non si possa individuare nella disposizione di cui al § 157 U.S.C. una fattispecie incriminatrice accostabile al cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose, ci sembra che essa presenti con quest'ultimo interessanti punti di contatto, che, anche in questo caso, paiono andare a favore dell'interpretazione del delitto in esame che abbiamo prospettato.

Difatti, essa solleva problemi simili a quelli posti nel nostro ordinamento dal cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni di dolose, in considerazione delle incertezze sul bene giuridico tutelato (se una qualsiasi persona fisica, uno o più creditori individuati, il sistema fallimentare stesso o tutti e tre i beni), della natura residuale con la quale viene per lo più concepita e dell'ampia formulazione letterale, sicché ha avuto un'applicazione particolarmente contenuta<sup>66</sup>.

Quel che ci interessa evidenziare, però, è che la previsione della disposizione del § 157 U.S.C. non solo, anche in questo caso, è avvenuta in tempi relativamente recenti ad opera della riforma delle procedure concorsuali del 1994 ed è stata dettata dall'avvertita esigenza di attribuire rilevanza penale a condotte non perseguibili attraverso le altre fattispecie incriminatrici di bancarotta connesse all'emersione di fenomeni in precedenza sconosciuti, ma, soprattutto, si caratterizza per essere una fattispecie incriminatrice autonoma dalle altre ipotesi di bancarotta caratterizzata dalla peculiare macchinosità della condotta richiesta al fine della sua integrazione, tanto da essere l'unica ipotesi nell'ambito dei reati fallimentari a essere denominata «*Bankruptcy fraud*».

## **8. B) Il quadro di riferimento nel diritto dell'Unione europea.**

È, poi, nel diritto dell'Unione europea che può essere colta un'ultima conferma di quanto sin qui sostenuto sulla possibile rivalutazione della fattispecie incriminatrice in esame.

In particolare, il quadro di riferimento è essenzialmente costituito dalla Direttiva

---

<sup>65</sup> Sul punto, M.A. TIGHE, *A guide to making a Criminal Bankruptcy Fraud Referral*, in *American Bankruptcy Institute Law Review*, vol. 6, 1998, § 409.

<sup>66</sup> In particolare, O.C. ARTALE, *I reati concorsuali nel sistema giuridico statunitense. Spunti comparativi per una revisione interpretativa dei reati fallimentari*, cit., 128 ss.

2019/1023 «riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interazioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)», la quale rappresenta il primo intervento significativo del diritto dell'Unione europea in materia di crisi di impresa<sup>67</sup>.

Invero, nel volgere l'attenzione verso il diritto dell'Unione europea, occorre considerare che, allo stato attuale, non esistono disposizioni penali o concernenti il diritto penale che interessano il settore fallimentare. Al riguardo, bisogna sicuramente rammentare che il diritto dell'Unione europea non ha sue proprie norme penali sia perché il diritto penale viene ritenuto dai singoli Paesi diretta espressione del potere sovrano sia, soprattutto, perché il Consiglio, che sostanzialmente esercita il potere legislativo, sconta un grave *deficit* di democraticità per essere espressione del potere esecutivo anziché di quello legislativo, anche se, in linea teorica, è ben possibile conferire potestà normativa in materia penale agli organi comunitari ai sensi dell'art. 83 TFUE – in forza del quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria possono determinare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni – e, in ogni caso, esistono diverse fonti comunitarie direttamente rivolte alla materia penale<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Su quest'ultima, consultabile in [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu), si vedano, in particolare, P. VELLA, *La prima direttiva europea su ristrutturazione e insolvenza*, in *Foro it.*, 2018, V, 423, e S. PACCHI, *La ristrutturazione dell'impresa come strumento per la continuità nella direttiva del parlamento europeo e del consiglio 2019/1023*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 6/2019.

Inoltre, per alcune considerazioni a più ampio raggio, si veda J.A.E. VERVAELE, *Questioni giuridiche nelle indagini transnazionali pluri-investigative e interdisciplinari relative a reati economici e finanziari*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., 527.

<sup>68</sup> Sul ruolo del diritto dell'Unione europea nel diritto penale si vedano: F. VIGANÒ, *Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto vigente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1433; A. BERNARDI, «*Riserva di legge*» e fonti europee in materia penale, in *Annali Università Ferrara*, XX, 2006, 18; C. SOTIS, *Il diritto senza codice. Uno studio sistematico sul sistema penale europeo vigente*, Giuffrè, Milano, 2006; G. GRASSO-R. SICURELLA, *Lezioni di diritto penale europeo*, Giuffrè, Milano, 2007; C. GRANDI, *Riserva di legge e legalità europea*, Giuffrè, Milano, 2010; B. HECKER, *Europäisches Strafrecht*, Heidelberg, 2010; V. MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Dike,

Ancora, bisogna osservare che il diritto dell'Unione europea ha adottato un approccio particolarmente moderato rispetto all'intero settore della crisi di impresa, al punto che, per molto tempo, l'unico strumento è stato rappresentato dal Regolamento n. 2000/1346 del 29.5.2000 «relativo alle procedure di insolvenza», poi rifuso nel Regolamento n. 2015/848 del 20.5.2015<sup>69</sup>. Invero, esso ha iniziato a occuparsi delle discipline statuali della crisi d'impresa e dell'insolvenza – attraverso il ricorso a una fonte non giuridicamente vincolante per gli Stati membri – a partire dalla Raccomandazione della Commissione del 12.3.2014.

Invece, la Direttiva 2019/1023, volta all'armonizzazione della disciplina della crisi d'impresa, ha predisposto alcuni *standard* minimi per realizzare un contesto normativo

---

Roma, 2012; C.E. PALIERO-F. VIGANÒ (a cura di), *Europa e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2013; B. ROMANO, *La radice garantistica della riserva di legge statutale e l'influsso del diritto sovranazionale: verso una globalizzazione del diritto penale?*, in R. Cerami (a cura di), *Stato, diritto ed economia. Quaderni del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia*, Giuffrè, Milano, 2015, 131. Nella manualistica: I. CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 41 ss.; S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano*, I, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2009, 165 ss.; C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 93 ss.; A. NAPPI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 49 ss.; G. COCCO, *Il fondamento*, in G. Cocco-E.M. Ambrosetti (a cura di), *Trattato breve di Diritto Penale. Parte generale*, I, 1, *La legge penale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2019, 44 ss.; ID., *Le fonti*, ivi, 143 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 64 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 17 ss.; G. DE VERO, *Corso di diritto penale*, cit., 240 ss.; C. FIORE-S. FIORE S., *Diritto penale. Parte generale*, cit., 76 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, cit., 50 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 56 ss.; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 103 ss.; G. LICCI, *Figure del diritto penale*, cit., 38 ss.; F.C. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, cit., 107 ss.

Quanto alla costruzione di un vero e proprio diritto penale europeo: M. DELMAS MARTY, *Verso un diritto penale comune europeo?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 545; K. TIEDEMANN, *L'uropeizzazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 4; A. BERNARDI, *L'uropeizzazione del diritto e della scienza penale*, Giappichelli, Torino, 2004; G. FIANDACA, *Quale diritto penale per l'Europa*, in I. Trujillo-F. Viola (a cura di), *Identità, diritto, ragione pubblica in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2007, 143; V. MANES-M. CAIANIELLO, *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi*, Giappichelli, Torino, 2020; si veda anche F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 1013 ss.; in ordine ai profili processuali, anche in prospettiva storica, P. CERAMI-G. DI CHIARA-M. MICELI, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Giappichelli, Torino, 2003.

<sup>69</sup> Entrambi consultabili in [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).

favorevole al recupero delle imprese in crisi e idoneo a garantire i diritti di tutte le parti interessate alla luce della moderna concezione della crisi di impresa, poi fatta propria, per quanto concerne il nostro ordinamento, dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il recente avvicinamento del diritto dell'Unione europea alla materia della crisi di impresa, allora, se lascia intuire che i tempi non sono ancora maturi per intraprendere la via di un'armonizzazione (minima) sul fronte del diritto penale, non consente neppure di escludere che ciò possa avvenire in un prossimo futuro.

Infatti, da una parte, le possibili implicazioni dei reati fallimentari sull'economia globale a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese interessate, e, dall'altra, le ripercussioni della sfera del penalmente rilevante sullo spazio economico di manovra entro il quale le imprese in difficoltà possono muoversi paiono in grado di determinare l'intervento di norme minime, sia pure per ragioni del tutto peculiari, da parte del diritto dell'Unione europea<sup>70</sup>.

Intanto, la prospettiva di salvataggio dell'impresa fatta propria dalla Direttiva 2019/1023 sembra potersi sposare con le sole fattispecie incriminatrici che racchiudono un più elevato disvalore, come, tra le fattispecie incriminatrici di bancarotta, potrebbe proprio essere il cagionamento del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose nei termini nei quali lo abbiamo ricostruito.

---

<sup>70</sup> Così, tra gli altri, anche G. DANNECKER, *Il diritto penale tedesco dell'insolvenza: tutela necessaria dei creditori o ostacolo all'economia?*, cit., 380. Su questi aspetti, sia pure in termini generali e non sempre coincidenti, L. FOFFANI, «Sicurezza» dei mercati e del risparmio: il diritto penale dell'economia di fronte alle tensioni della «modernità», in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Jovene, Napoli, 2011, 1921; M. FABIANI, *Legalità e crisi d'impresa tra diritto ed economia*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., 83; F. SGUBBI, *Il diritto penale quale strumento di dirigismo economico*, ivi, 659; G.M. FLICK, *Giustizia penale ed economia pubblica e privata: profili problematici*, in *Cass. pen.*, 2017, 3461; R. RAMPIONI, *Diritto penale dell'economia e principi informativi del sistema penale*, in Id. (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, cit., 1.

## Bibliografia

- ABRIANI N., *Gli amministratori di fatto delle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 1998;
- ACCINNI G.P., *Profili penali del conflitto di interessi nei gruppi di società*, in *Rivista delle società*, 1988, 1010;
- AIMI A., *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, 6.11.2014 e ne *Il libro dell'anno*, Treccani, Roma, 2015;
- ALAGNA R., *La nuova causa di non punibilità dei reati fallimentari e la correlata ipotesi attenuante*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, II, Utet, Torino, 2019, 2727;
- ALEO S., *Diritto penale. Parte generale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2010;
- ALESSANDRI A., *Impresa (responsabilità penali)*, in *Digesto pen.*, VI, Utet, Torino, 1992, 193;
- Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate della crisi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 111;
- Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010;
- La falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1479;
- Profili penali delle procedure concorsuali. Uno sguardo d'insieme*, Giuffrè, Milano, 2016;
- I reati fallimentari*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, IV, Giappichelli, Torino, 2019;
- Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1815;
- ALESSANDRI A.-SEMINARA S., *I principi generali*, in Id. (a cura di), *Diritto penale commerciale*, I, Giappichelli, Torino, 2018;
- ALIMENA F., *La dichiarazione di fallimento come condizione di punibilità dei reati di bancarotta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1939, 47;
- ALLEGRI G., *La dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità nei reati di bancarotta pre-fallimentare*, in *Fallimento*, 1983, 329;
- Processo penale e reati fallimentari*, in *Riv. pen.*, 1996, 825;
- ALTAVILLA E., *Lineamenti di diritto criminale*, 2<sup>a</sup> ed., Morano, Napoli, 1932;

- Dolo eventuale e colpa con previsione, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1957, 569;
- Preterintenzionalità, in *Noviss. digesto it.*, XIII, Utet, Torino, 1966, 798;
- AMATI E.-BARON L., *I soggetti attivi*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, II, Utet, Torino, 2019, 2067;
- AMBROSETTI E.M., *Codice e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 397;
- Codice della crisi d'impresa (profili penalistici)*, in *Digesto pen.*, Agg., XI, Utet, Torino, 2021, 96;
- AMBROSETTI E.M.-MEZZETTI E.-RONCO M., *Diritto penale dell'impresa*, 4<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2016;
- ANDRIOLI V., *Fallimento (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, 264;
- ANGELINI M., *Il reato di bancarotta fraudolenta impropria rinnovato dalla nuova disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali*, in *Cass. pen.*, 2003, 349;
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di L. Conti, 16<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2003;
- Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, 16<sup>a</sup> ed., a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2016;
- Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, 16<sup>a</sup> ed., a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2016;
- ANTOLISEI F.-CONTI L., *Istituzioni di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2000;
- ANTONIONI F., *La bancarotta semplice*, Jovene, Napoli, 1962;
- APRILE E., *Con una sentenza manipolativa a contenuto sostitutivo la Consulta "inaugura" un innovativo indirizzo in tema di legittimità costituzionale delle sanzioni penali accessorie*, in *Cass. pen.*, 2019, 1004;
- ARATO M., *Il concordato con continuità nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2019, 855;
- ARTALE O.C., *I reati concorsuali nel sistema giuridico statunitense. Spunti comparativi per una revisione interpretativa dei reati fallimentari*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 1/2016, 103;
- ASQUINI L., *Sull'estensione del fallimento al socio occulto*, in *Foro civ.*, 1948, 54;

- AZARA A., *Responsabilità patrimoniale e concordato preventivo liquidatorio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 239;
- AZZALI G., *Fatti di bancarotta e nuovo processo penale*, in *Indice pen.*, 1992, 231;
- BAIMA BALLONE L., *La delega di funzioni e il problema dei soggetti responsabili nel diritto penale dell'impresa*, in A. Rossi (a cura di), *I reati societari*, Utet, Torino, 2005, 105;
- BALATO F., *Sentenza Parmalat vs sentenza Corvetta: il dilemma della struttura di bancarotta fraudolenta*, in *Dir. pen. cont.*, 16.2.2015;
- BARILE L., *L'omicidio preterintenzionale tra versari in re illicita e ineludibili esigenze di garanzia*, in *Sistema penale*, 29.3.2020;
- BARTOLI R., *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, Giappichelli, Torino, 2010;
- BASILE F., *Art. 584*, in E. Dolcini-G. Gatta (a cura di), *Codice penale commentato*, 4ª ed., Wolters Kluwer, Milano, 2015;
- BATTAGLINI G., *Diritto penale. Parte generale*, 3ª ed., Cedam, Padova, 1949;
- BELLACOSA M., *Obblighi di fedeltà dell'amministratore di società e sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2006;
- BELLAGAMBA F., *La responsabilità penale degli amministratori nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in *La legislazione penale on line*, 11.5.2020;
- BELLI M., *Bancarotta fraudolenta ed operazioni infragruppo: prime riflessioni alla luce del d.lgs. 61 del 2002 e n. 6 del 2003*, in C. Piergallini (a cura di), *La riforma dei reati societari*, Giuffrè, Milano, 2004, 197;
- BELTRAMI A., *Il ruolo della sentenza di fallimento nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione: le contraddizioni della giurisprudenza*, in *Indice pen.*, 2014, 85;
- BELTRANI S., *Responsabilità degli enti da associazione per delinquere (art. 416 c.p.): una (non condivisibile) decisione di grande rilievo*, in *Rivista 231*, 3/2014, 217;
- BENUSSI C., *Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale nei gruppi di società. Limite scriminante o «esegetico»*, in E. Dolcini-C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, III, Giuffrè, Milano, 2006, 2157;
- La Cassazione ad una svolta: la clausola dei vantaggi compensativi è esportabile nella bancarotta per distrazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 426;
- Infedeltà patrimoniale e gruppi di società*, Giuffrè, Milano, 2009;

- BERNARDI A., *L'eupeizzazione del diritto e della scienza penale*, Giappichelli, Torino, 2004;
- «*Riserva di legge*» e fonti europee in materia penale, in *Annali Università Ferrara*, XX, 2006, 18;
- BETTIOL G., *In tema di partecipazione colposa a delitto doloso*, in *Giur. it.*, 1946, 182;
- Diritto penale. Parte generale*, 11<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1982;
- BETTIOL G.-PETTOELLO MANTOVANI L., *Diritto penale. Parte generale*, 12<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1986;
- BIANCA M., *I nuovi doveri dell'organo di controllo tra Codice della crisi e Codice civile*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 6/2019;
- BIGIAMI W., *L'imprenditore occulto*, Cedam, Padova, 1954;
- BINDING K., *Die Normen unde ihre Ubertretung*, Tubingen, 1906;
- BLAIOTTA R., *Causalità giuridica*, Giappichelli, Torino, 2010;
- BOLAFFIO L., *La bancarotta della bancarotta*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, 613;
- BONELLI G., *Del fallimento. Commento al codice di commercio*, Milano, 1938;
- BONINI S., *Soggetti penalmente responsabili all'interno dell'impresa e delega di funzioni alla luce dei d.lgs. n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996 in materia di sicurezza del lavoro*, in L. Montuschi (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Giappichelli, Torino, 1997, 265;
- BONSIGNORI A., *Società (fallimento delle)*, in *Digesto priv.*, XIV, Utet, Torino, 1997, 116;
- BONTEMPELLI M., *Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei creditori di buona fede e prerogative del curatore*, in *Arch. pen.*, 3/2015;
- BORGHI M., *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 14.3.2016;
- BOSCARELLI M., *Compendio di diritto penale. Parte generale*, 8<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1994;
- BOZEKU E., *Riflessioni in ordine alle tematiche del pericolo e del dolo nella struttura del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione*, in *Cass. pen.*, 2014, 2641;
- BRANCACCIO M.- NAPOLITANO A., *I reati di bancarotta*, in *Cass. pen.*, s. 4/2018, 108;
- BRICCHETTI R., *Reati fallimentari. Nozioni fondamentali e orientamenti giurisprudenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 237;
- Bancarotta impropria: a rischio i fatti del passato*, in *Guida dir.*, 2002, 16, 83;

- Responsabilità dell'amministratore 'di diritto' per concorso mediante omissione, in *Diritto e pratica delle società*, 2002, 91;
- Un obbligo di garanzia "leggero" che pone numerosi interrogativi, in *Guida dir.*, 2007, 35, 71;
- Unità e pluralità di reati in materia di bancarotta, in *Dir. pen. cont.*, 30.5.2011;
- La costruzione giurisprudenziale della bancarotta prefallimentare come reato condizionale a condotta realmente pericolosa per il bene giuridico tutelato, in *Giust. pen.*, 24.9.2018;
- Codice della crisi d'impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare, in *Dir. pen. cont.*, 7-8/2019, 75;
- Bancarotta fraudolenta. A proposito della responsabilità dell'amministratore di diritto (inconsapevole), ne *Il penalista*, 5.11.2019;
- BRICCHETTI R.-CANZIO G., Art. 5, in M. Ronco-B. Romano (a cura di), *Codice penale ipertestuale commentato on line*, Wolters Kluwer, Milano;
- BRICCHETTI R.-MUCCIARELLI F.-SANDRELLI G., *Le responsabilità penali*, in A. Jorio (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 2010, 1269;
- BRICCHETTI R.-PISTORELLI L., *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, Giuffrè, Milano, 2017;
- BRICCHETTI R.-TARGETTI R., *Bancarotta e reati societari*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1998;
- BRICOLA F., *Punibilità (condizioni obiettive di)*, in *Noviss. digesto pen.*, XIV, Utet, Torino, 1967, 588;
- Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 951;
- BROGI R., *Il concordato con continuità aziendale nel codice della crisi*, in *Fallimento*, 2019, 845;
- BRUNO S.-BOTTIGLIONI G., *La struttura della bancarotta: la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale)*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, II, Utet, Torino, 2019, 2051;
- BURZI E., *Amministratore privo di delega e obbligo di impedire i reati dei quali abbia conoscenza*, in *Giur. it.*, 2008, 434;
- CADOPPI A., *Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari*, in A. Lanzi-A. Cadoppi (a cura di), *I reati societari. Commentario aggiornato*

- alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio*, Cedam, Padova, 2007, 372;
- CADOPPI A.-VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte generale*, 7<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2018;
- CALETTI G.M., *I reati nelle procedure concorsuali*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, II, Utet, Torino, 2019, 2609;
- CAMMAROTO M., *Responsabilità penale dei sindaci supplenti*, in *Cass. pen.*, 2007, 735;
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. Diritto delle società*, II, 8<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2012;
- Diritto commerciale. Contratti. Titoli di credito. Procedure concorsuali*, III, 5<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2013;
- Manuale di diritto commerciale*, 7<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2017;
- CANDIAN A., *Della bancarotta*, in *Riv. dir. comm.*, 1935, 218;
- CANESTRARI S., *Reato di pericolo*, in *Enc. giur.*, XXVI, Treccani, Roma, 1991, 1;
- Preterintenzione*, in *Digesto pen.*, IX, Utet, Torino, 1995, 694;
- Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Giuffrè, Milano, 1999;
- CANESTRARI S.-CORNACCHIA L.-DE SIMONE G., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2<sup>a</sup> ed., Il Mulino, Bologna, 2017;
- CAPELLO P., *Dolo e colpa nei reati societari, tributari e fallimentari*, Cedam, Padova, 2002;
- CAPUTO M., *Dalla teoria dei «segnali di allarme» alla realtà dell'imputazione dolosa nel concorso dell'amministratore non esecutivo ai reati di bancarotta*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, University Press, Padova, 2015, 247;
- CARACCIOLI I., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2005;
- CARDARELLI M.C., *Insolvenza e stato di crisi tra scienza giuridica e aziendalistica*, ne *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1/2019;
- La "colpa in concreto" nelle attività illecite secondo le Sezioni unite, riflessi sullo statuto della colpa penale*, in *Cass. pen.*, 2009, 4584;

- CARLETTI E. (a cura di), *Diritto penale commerciale. I reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. Bricola-V. Zagrebelsky, Utet, Torino, 1990;
- CARNELUTTI F., *Lezioni di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1943;
- Recensione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1956, 254;
- CARNUCCIO P., *I reati fallimentari*, Wolters Kluwer, Milano, 2017;
- CARRARO L., *Il concorso omissivo dei sindaci nei fatti di bancarotta commessi dagli amministratori*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2019, 181;
- CARRERI C., *I reati di bancarotta*, Giuffrè, Milano, 1993;
- CASAROLI G., *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, in *Indice pen.*, 1978, 407;
- La bancarotta del socio illimitatamente responsabile*, Giuffrè, Milano, 1981;
- Il dolo della bancarotta fraudolenta fra dubbi interpretativi e rigore giurisprudenziale*, in N. Pisani (a cura di), *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, Giuffrè, Milano, 1991, 301;
- Qualche riflessione sull'oggetto materiale del delitto di bancarotta*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991, 405;
- Commento alle disposizioni della legge fallimentare*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Commentario breve della legge fallimentare*, 5<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2009, 1182;
- «Fallimento» e bancarotta: una convivenza difficile, ma obbligata*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, University Press, Padova, 2015, 281;
- CASTALDELLO C., *Bancarotta fraudolenta, natura della dichiarazione di fallimento*, in *Studium iuris*, 2017, 894;
- CASTALDO A.R., *Il diritto penale dell'economia si spersonalizza*, ne *Il Sole 24 Ore*, 24.8.2021;
- CAVALLINI S., *Il diritto della crisi e il codice "dimezzato": nuovi assetti per il sistema penale dell'insolvenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1333;
- La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e codice della insolvenza*, Wolters Kluwer, Milano, 2019;
- CENTONZE F., *Controlli societari e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2009;

- Responsabilità da reato degli enti e agency problems. I limiti del d.lgs. n. 231 del 2001 e le prospettive di riforma, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 945;
- La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press, Padova, 2018, 375;
- CERAMI P.-DI CHIARA G.-MICELI M., *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Giappichelli, Torino, 2003;
- CERQUA F., *La responsabilità penale dei sindaci delle società per azioni*, in *Giur. mer.*, 2003, 9, 1907;
- CERQUA L.D.-CERQUA F., *L'illecita influenza sull'assemblea*, in G. Canzio-L.D. Cerqua-L. Lupária (a cura di), *Diritto penale delle società*, 2<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2016, 535;
- CHIAMETTI G., *Sanzioni anche per società fallite*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2/2013, 191;
- CHIARAVIGLIO P., *Responsabilità da reato della persona giuridica e fallimento della società: un rapporto problematico*, in *Dir. pen. cont.*, 11.12.2012;
- La Cassazione conferma l'orientamento prevalente sull'applicabilità dell'art. 219 comma 1 l. fall. alla bancarotta societaria, in *Dir. pen. cont.*, 12.5.2013;
- Osservazioni penalistiche 'a prima lettura' sul progetto di codice della crisi e dell'insolvenza, in *Dir. pen. cont.*, 5/2018, 91;
- Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: alcuni rilievi critici, in *Le società*, 2019, 445;
- Il favoreggiamento del creditore nel diritto penale concorsuale, Giuffrè Francis Le-fevre, Milano, 2020;
- CHIBELLI A., *Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei delitti di bancarotta pre-fallimentare: l'atteso revirement della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2017, 2205;
- CINGARI F., *Presupposti e limiti della responsabilità penale dello psichiatra per atti eteroaggressivi del paziente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 440;
- COCCO G., *La bancarotta preferenziale*, Jovene, Napoli, 1987;
- I confini tra condotte lecite, bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice nelle relazioni economiche fra gruppi di società, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 1021;

- Nota introduttiva agli artt. 216-237. Commento agli artt. 216-237. Fallimento, in F. Palazzo-C.E. Paliero (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2007, 1141;
- I reati contro il patrimonio, in G. Cocco (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2010;
- Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, 1949;
- Il ruolo delle procedure concorsuali e l'evento danno nella bancarotta, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 67;
- I reati contro il patrimonio, in G. Cocco (a cura di) *Trattato di diritto penale. Parte speciale, II, I reati contro i beni economici*, Cedam, Padova, 2015, 25;
- Spunti sistematici sulla sanzione della causazione del dissesto nel nuovo codice dell'insolvenza, in *Studi in onore di Alessio Lanzi*, Dike giuridica, Roma, 2020, 343;
- COCCO G. (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale, I, 2, Il reato*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2021;
- COCCO G.-AMBROSETTI E.M. (a cura di), *Trattato breve di Diritto Penale. Parte generale, II, Punibilità e pene*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2018;
- Trattato breve di Diritto Penale. Parte generale, I, 1, La legge penale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2019;
- COLNAGHI A., *Il CCII entrerà in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 389: riflessioni a margine*, ne *Il fallimentarista*, 14.2.2020;
- CONSULICH F., *Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio provvisorio*, in *La legislazione penale on line*, 20.5.2020;
- CONTENTO G., *Corso di diritto penale, I*, nuova ed., Laterza, Bari 2008;
- Corso di diritto penale, II*, nuova ed., Laterza, Bari, 2008;
- CONTI I., *Posizione di garanzia e rapporto tra dolo e colpa nel caso Vannini-Ciontoli*, ne *Il penalista*, 4.8.2021;
- CONTI L., *I soggetti*, in A. Di Amato (diretto da), *Trattato di diritto penale dell'impresa. I principi generali, I*, Cedam, Padova, 1990, 155;
- I reati fallimentari*, Utet, Torino, 2<sup>a</sup> ed., 1991;
- Fallimento (reati in materia di)*, in *Digesto pen.*, V, Utet, Torino, 1991, 7;

- Responsabilità penali degli amministratori e politiche di gruppo, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 443;
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi, in F. Galgano (a cura di), *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, V, 4<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2004;
- I reati fallimentari, in L. Conti (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, XXV, Cedam, Padova, 2009, 513;
- CORNACCHIA L., *La punibilità sub condicione*, in *La legislazione penale on line*, 12.12.2017;
- CORRADO D., *Il nuovo concordato preventivo, ne Il fallimentarista*, 7.2.2019;
- CORUCCI E., *I reati di bancarotta e l'operazione "squilibrata" infragruppo*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1011;
- La morte del reo e il fallimento dell'ente: il parallelo che non c'è*, in *Riv. pen.*, 2010, 515;
- La bancarotta e i reati fallimentari*, Giuffrè, Milano, 2013;
- COTTINO G., *Diritto societario*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2011;
- CREPALDI R., *Le misure premiali nel codice della crisi: tra indeterminatezza e rigidità normative*, in *Le società*, 2021, 473;
- CRESPI A., *Reato plurisoggettivo ed amministratore pluripersonale della società per azioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1957, 545;
- La giustizia penale nei confronti dei membri degli organi collegiali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1147;
- CRISTIANI A., *Commentario di diritto penale delle società e del credito*, Giappichelli, Torino, 2003;
- D'ALESSANDRO F., *Reati di bancarotta e ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento: la Suprema Corte avvia una revisione critica delle posizioni tradizionali?*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 3/2013, 356;
- L'aggiotaggio e la manipolazione del mercato*, in G. Canzio-L.D. Cerqua-L. Lupária (a cura di), *Diritto penale delle società*, 2<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2016, 729;
- La bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1202;

- D'AMICO M., *Il principio di determinatezza in materia penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1998, 315;
- D'ASCOLA V.N., *Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni obiettive di punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 652;
- D'ATTORE G., *I concordati di gruppo nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2019, 277;
- D'AVIRRO A.-DE MARTINO E. (a cura di), *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, Giuffrè, Milano, 2007;
- I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà e operazioni dolose*, Giuffrè, Milano, 2013;
- La bancarotta fraudolenta*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2018;
- DANNECKER G., *Il diritto penale tedesco dell'insolvenza: tutela necessaria dei creditori o ostacolo all'economia?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, 357;
- DE ASUA L.J., *Il delitto preterintenzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 10;
- DE CRESCIENZO U., *Bancarotta impropria da reato societario: continuità normativa della fattispecie*, in *Fallimento*, 2004, 190;
- DE FELICE P., *Lezioni di diritto penale*, Cacucci, Bari, 2002;
- Lezioni di diritto penale. Profili attuali delle cause di esclusione dell'illiceità penale*, Giuffrè, Milano, 2008;
- DE FLAMMINEIS S., *Il nuovo ruolo del p.m. tra crisi e perdita della continuità aziendale*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2019, 5;
- Il contributo colposo ad un reato doloso tra modello concorsuale e imputazione monosoggettiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1430;
- DE FRANCESCO G.A., *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 113;
- Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2018;
- DE GENNARO P., *Teoria della bancarotta. Problemi di diritto sostantivo e processuale*, Napoli, 1929;
- DE LA MATA BARRANCO N.J.-DOPICO GÓMEZ ALLER J.-LASCURAÍN SÁNCHEZ J.A.-NIETO MARTIN A., *Derecho penal económico y de la empresa*, Madrid, 2018;
- DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002;

- DE MAIO G., *Il fallimento. Il concordato preventivo*, Roma, 1950;
- DE MARSICO A., *Diritto penale. Parte generale*, Jovene, Napoli, 1937;
- DE MARZO G., *Riforma del diritto fallimentare e implicazioni penalistiche*, in *Foro it.*, 2017, V, 337;
- DE SEMO G., *Diritto fallimentare*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1964;
- DE VERO G., *Corso di diritto penale*, I, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2020;
- DELITALA G., *Il fatto nella teoria generale del reato*, Cedam, Padova, 1930;
- L'oggetto della tutela nel reato di bancarotta*, in *Studi in onore di Silvio Longhi*, Roma, 1935, 282;
- Reati di pericolo*, in *Studi Petrocelli*, III, Giuffrè, Milano, 1972, 1731;
- Dolo eventuale e colpa cosciente*, in Id. (a cura di), *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, Giuffrè, Milano, 1976, 431;
- DELMAS MARTY M., *Verso un diritto penale comune europeo?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 545;
- DEMURO G.P., *Il dolo. Svolgimento storico del concetto*, I, Giuffrè, Milano, 2007;
- Il concorso colposo in delitto doloso, alla luce dei principi di colpevolezza e frammentarietà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 936;
- La combinazione dolo-colpa. Un modello generalizzabile a partire dalla preterintenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 543;
- DESTITO V., *La bancarotta impropria di cui all'art. 223 L. Fall.*, in C. Santoriello (a cura di), *La disciplina penale dell'economia*, I, Giappichelli, Torino, 2008, 377;
- DI AMATO A., *Diritto penale dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 2003;
- Codice di diritto penale delle imprese e delle società*, Giuffrè, Milano, 2011;
- DI CHIARA G., *Le forbici e l'ago. Geometrie del reato ed eccedenze tra vissuti di ingiustizia, limiti del sistema penale e volti della Restorative Justice*, in A. Pera (a cura di), *Dialogo e modelli di mediazione*, Wolters Kluwer, Milano, 2016, 17;
- Icone e boschi narrativi. Formule assolutorie, logiche del dubbio, meccaniche della presunzione di innocenza, interesse a impugnare: traslazioni, incidenze, danni da processo*, in G. Spangher (a cura di), *La vittima del processo. I danni da attività giudiziaria*, Giappichelli, Torino, 2017, 219;
- DI FLORIO M., *Il concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione*, in *Cass. pen.*, 2019, 308;

- DI GERONIMO P., *La controversa estensione dell'aggravante del danno di rilevante gravità ai casi di bancarotta fraudolenta commessi in ambito societario*, in *Cass. pen.*, 2011, 3990;
- La confisca del profitto del reato, tra responsabilità da reato delle società ed esigenze di garantire il soddisfacimento dei creditori nella procedura fallimentare: pregi e limiti della soluzione prospettata dalle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2015, 3031;
- DONINI M., *Per uno statuto costituzionale dei reati fallimentari*, Vita e pensiero, Milano, 2011;
- Premesse storiche a una concezione costituzionale dell'offesa nella bancarotta patrimoniale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2/2021;
- DOYLE A.-KEAY L.-CURL J., *Insolvency legislation. Annotation and commentary*, 9<sup>a</sup> ed., LexisNexis, 2021;
- ESPOSITO A., *La Cassazione ritrova il 'filo di Arianna' per il concorso di persone nel reato*, in *Cass. pen.*, 2019, 3537;
- FABIANI M., *Legalità e crisi d'impresa tra diritto ed economia*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press, Padova, 2018, 83;
- FARANGA L., *Prime riflessioni sull'insolvenza di gruppo nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, ne *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 5/2019;
- FARINA C., *I reati fallimentari*, in R. Rampioni (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019, 247;
- FASSI E., *L'estensione della nozione di "interesse di gruppo". La Cassazione ribadisce la validità delle conclusioni già raggiunte nei precedenti giurisprudenziali*, in *Cass. pen.*, 2017, 1587;
- Il revirement della Corte di cassazione: la sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità per il reato di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare*, in *Cass. pen.*, 2017, 2226;
- La valutazione della natura e degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta patrimoniale e la ricerca degli "indici di fraudolenza" della condotta nel caso concreto*, in *Cass. pen.*, 2017, 4339;
- FAUSTINI L.-FERRIANI C.-GIOVANARDI C.A., *Il necessario rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: verso una riforma organica che*

- non può tralasciare i reati fallimentari, la normativa del credito e l'istituto dell'Amministrazione Straordinaria*, in *Giurisprudenza penale web*, 2021, 6;
- FIANDACA G., *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, 175;
- Causalità (rapporto di)*, in *Digesto pen.*, II, Utet, Torino, 1988, 119;
- Quale diritto penale per l'Europa*, in I. Trujillo-F. Viola (a cura di), *Identità, diritto, ragione pubblica in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2007, 143;
- Le sezioni unite tentano di diradare il «mistero» del dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1938;
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, 8<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2019;
- FINCH V., *Corporate Insolvency Law*, 2<sup>a</sup> ed., Cambridge, 2009;
- FINOCCHIARO S., *Le Sezioni unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguito dell'intervento della Corte costituzionale in materia di bancarotta fraudolenta*, in *Dir. pen. cont.*, 15.7.2019;
- FIORE C.-FIORE S., *Diritto penale. Parte generale*, 6<sup>a</sup> ed., Utet giuridica, Milano, 2020;
- FIGIELLA A., *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Nardini, Firenze, 1985;
- Ufficiale pubblico, incaricato di pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità*, in *Enc. dir.*, XLV, Giuffrè, Milano, 1992, 566;
- I principi generali del diritto penale dell'impresa*, in L. Conti (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, XXV, Cedam, Padova, 2009, 3;
- I problemi fondamentali della responsabilità dell'ente da reato: un'introduzione*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press, Padova, 2018, 243;
- Le strutture del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2018;
- I reati di bancarotta nel sistema in trasformazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in A. Fiorella (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019, 381;
- FIGIELLA A.-MASUCCI M., *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, Giappichelli, Torino, 2014;

- Logica, criticità e riforme del sistema punitivo per l'illecito dell'ente da reato, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 517;
- FLICK G.M., *Gruppi e monopolio, nelle nuove prospettive del diritto penale*, in *Rivista delle società*, 1988, 471;
- Giustizia penale ed economia pubblica e privata: profili problematici, in *Cass. pen.*, 2017, 3461;
- FLORA G., *Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei reati fallimentari*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, University Press, Padova, 2015, 326;
- FLORA G.-GIUNTA F., *Appunti a quattro mani sulla "vecchia" bancarotta e il "nuovo" codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 35;
- FOFFANI L., *Società (artt. 2621-2641 c.c.)*, in F. Palazzo-C.E. Paliero (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2007, 2443;
- Tra patrimonio ed economia: la riforma dei reati d'impresa, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 751;
- «Sicurezza» dei mercati e del risparmio: il diritto penale dell'economia di fronte alle tensioni della «modernità», in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Jovene, Napoli, 2011, 1921;
- FOFFANI L.-CASTRONUOVO D., *Casi di diritto penale dell'economia*, I, Il Mulino, Bologna, 2015;
- FONDAROLI D., *Brevi note in tema di erogazione del credito alle imprese in crisi e bancarotta preferenziale*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, University Press, Padova, 2015, 471;
- FORNASARI G., *Cenni introduttivi sulla disciplina dei reati fallimentari in Germania*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 145;
- Introduzione ai reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, V, *I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*, a cura di A. Manna, Utet giuridica, Torino, 2010, 635;
- FORTE G., *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 228;

- Problematiche attuali del dolo eventuale tra forme intenzionali di colpevolezza ed istanze definitorie*, in A. Cadoppi (a cura di), *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza*, Cedam, Padova, 2002, 215;
- FORTI G., *Spunti per un'analisi criminologica della materia penale economica*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press, Padova, 2018, 495;
- FORTI G.-SEMINARA S. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Wolters Kluwer, Milano, 2020;
- FRANZIN D., *Concorso dell'extraneus e interpretazione costituzionalmente orientata*, in *Cass. pen.*, 2020, 1962;
- FRASCHETTI F.R., *Bancarotta fraudolenta e vantaggi compensativi: brevi note a margine di una interessante pronuncia di merito*, in *Cass. pen.*, 2019, 348;
- FUMO M., *Bancarotta per dissipazione e aggrottaggio informativo*, in *Arch. pen.*, 1/2021;
- FUX A., *Riflessioni sull'elemento soggettivo della bancarotta per operazioni dolose?*, in *Cass. pen.*, 2018, 3348;
- GALGANO F., *Il nuovo diritto societario*, in Id. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Cedam, Padova, 2006;
- Le società in genere. Le società di persone*, Giuffrè, Milano, 2007;
- Diritto commerciale. Le società*, Zanichelli, Bologna, 2013;
- GALLETTI D., *Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra*, ne *Il fallimentarista*, 14.2.2020;
- GALLO E., *Riflessioni sui reati di pericolo*, Cedam, Padova, 1970;
- Ratio e struttura nel dolo eventuale*, in *Critica del diritto*, 1999, 411;
- GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 1;
- Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, I, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019;
- Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, II, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019;
- GALLUCCIO A., *Pene fisse, pene rigide e Costituzione: le sanzioni accessorie interdittive dei delitti di bancarotta fraudolenta ancora al cospetto del Giudice delle leggi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 876;
- La sentenza della Consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in *Dir. pen. cont.*, 10.12.2018;

- Pene accessorie della bancarotta fraudolenta e applicazione dell'art. 133 c.p.: la palla passa alle Sezioni unite, dopo l'intervento della Consulta, in *Dir. pen. cont.*, 14.1.2019;
- GAMBARDELLA M., *Il nesso causale tra i reati societari e il dissesto nella «nuova» bancarotta fraudolenta impropria: profili dogmatici e di diritto intertemporale*, in *Cass. pen.*, 2003, 82;
- Abolitio criminis e bancarotta impropria nell'amministrazione controllata, in N. Pisani (a cura di), *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, Giappichelli, Torino, 2010, 145;
- I reati di bancarotta: inquadramento dogmatico, opzioni interpretative e prospettive di riforma, in *Cass. pen.*, 2018, 2316;
- Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: un primo sguardo ai riflessi in ambito penale, in *Dir. pen. cont.*, 27.11.2018;
- Condotte economiche e responsabilità penale, Giappichelli, Torino, 2018;
- Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento, in *Cass. pen.*, 2019, 488;
- La nuova disciplina della crisi d'impresa e il sistema del diritto penale fallimentare, in *Cass. pen.*, 2021, 1908;
- GARUTI G., *Crisi d'impresa e cautele reali – Corporate crisis and criminal seizures*, in *Cass. pen.*, 2021, 2309;
- GATTA G.L., *Approvato il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Dir. pen. cont.*, 11.1.2019;
- GELARDI M., *Il dolo specifico*, Cedam, Padova, 1996;
- GIAMBERSIO R., *Fenomeni di successione di norme penali dopo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una riflessione de jure condito*, in *Sistema penale*, 9/2020, 105;
- GIANESINI N., *Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2016;
- GIANNELLI F., *La figura del delitto preterintenzionale*, Edizioni Ced, Napoli, 1990;
- GILIO A., *Confisca ex D.Lgs. 231/2001 e procedura fallimentare: un rapporto problematico*, in *Giurisprudenza penale*, 11/2018, 1;
- GIORGETTI M., *Insolvenza*, ne *Il fallimentarista*, 13.5.2020;

- GIOVANARDI E., *Sull'impossibilità di estendere i «vantaggi compensativi» ai reati fallimentari*, in *Cass. pen.*, 2005, 1366;
- GIULIANI BALESTRINO U., *Il problema giuridico delle condizioni di punibilità*, Cedam, Padova, 1966;
- La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2012;
- GIUNTA F., *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Commentario del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, Giappichelli, Torino, 2002;
- Lineamenti di diritto penale dell'economia*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2004;
- Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2006, 507;
- La responsabilità penale dei sindaci per omesso impedimento dei reati degli amministratori*, in *Diritto e pratica delle società*, 2007, 2, 227;
- GIUNTA F.-GUERRI D., *Art. 5*, in T. Padovani (a cura di), *Codice penale*, 7<sup>a</sup> ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019;
- GONZÁLEZ CUSSAC J.L., *Los delitos de Quiebra*, Valencia, 2000;
- GRAF J.P.-JÄKER M.-WITTIG P. (a cura di), *Wirtschafts-und Steuerstrafrecht*, C.H.Beck, 2011;
- GRANDI C., *Riserva di legge e legalità europea*, Giuffrè, Milano, 2010;
- GRASSO G., *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 689;
- GRASSO G.-SICURELLA R., *Lezioni di diritto penale europeo*, Giuffrè, Milano, 2007;
- GRIECO A., *I reati previsti dalla legge sul fallimento e le disposizioni penali del codice civile in materia di società e di consorzi*, Roma, 1967;
- GRISPIGNI F., *Diritto penale italiano*, I-II, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1947;
- GROSSI S., *L'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale tra accertamento ed "iscrizione"*, in *Cass. pen.*, 2010, 4190;
- GROSSO C.F.-PELISSERO M.-PETRINI D.-PISA P., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2017;
- GUERRIERI G., *Introduzione. Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza. Profili civili*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, II, Utet, Torino, 2019, 2013;
- HECKER B., *Europäisches Strafrecht*, Heidelberg, 2010;

- INGRASSIA A., *Rischio di impresa e 'rischio' penale. Il sindacato giudiziale sulle scelte di gestione della crisi*, Giappichelli, Torino, 2020;
- INSOLERA G., *Concordato preventivo, amministrazione straordinaria e disciplina penale del fallimento*, in N. Pisani (a cura di), *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, Giappichelli, Torino, 2010, 35;
- JORDANA DE POZAS L., *Código penal. Doctrina y Jurisprudencia*, Madrid, 1997;
- JORIO A., *Nuove regole per le crisi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2001;
- La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2/2019;
- KING L.P. (a cura di), *Collier on Bankruptcy*, 15<sup>a</sup> ed., New York, 1997;
- LA MONICA M., *Introduzione al diritto penale*, Cedam, Padova, 2002;
- LA MONICA M.-MACCARI A.L., *I reati fallimentari*, Ipsoa, Milano, 1999;
- LA ROSA E., *La desistenza volontaria tra vecchi problemi e nuove prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 1282;
- LAMANNA F., *Un altro passo importante per l'applicazione del Codice della crisi di impresa: approvato dal CdM lo schema del primo Decreto Correttivo*, ne *Il fallimentarista*, 17.2.2020;
- LAMANNA F.-GALLETTI D., *Il rinvio agli obblighi di allerta di cui agli articoli 14 e 15 del Codice della crisi*, ne *Il fallimentarista*, 3.3.2020;
- LANZI A., *Le responsabilità penali nelle procedure concorsuali: legislazione e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 496;
- La «nuova» bancarotta societaria*, in *Fallimento*, 2002, 812;
- La nuova bancarotta fraudolenta per precedente reato societario*, in *Diritto e pratica delle società*, 2002, 18;
- Il nuovo reato di bancarotta impropria societaria*, ne *Il Fisco*, 2002, 7395;
- La Cassazione "razionalizza" la tesi del fallimento come evento del reato di bancarotta*, in *Indice pen.*, 2013, 117;
- LEMME F., *La bancarotta fraudolenta dell'imprenditore collettivo (c.d. impropria)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, 395;
- LEO G., *Bancarotta impropria da reato societario: abrogazione o continuità normativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 191;

- Le Sezioni unite escludono la responsabilità del “liquidatore concordatario” per i reati fallimentari, in *Dir. pen. cont.*, 8.12.2010;
- LEONCINI I., *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Giuffrè, Milano, 2006;
- LEONE S., *Illegittima la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a “rime possibili”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 593;
- LICCI G., *Dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1498;
- Figure del diritto penale*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2021;
- LO CASCIO G., *Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: considerazione a prima lettura*, in *Fallimento*, 2019, 263;
- LONGHI S., *Bancarotta ed altri reati in materia commerciale*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, XIV, 1913, 484;
- LORDI L., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1946;
- LUCCISANO M.C.-PROCIDA M., *Crisi d’impresa: rinvio al 2022 per il Codice. Procedure d’allerta al 2023*, in *Quot. giur.*, 25.8.2021;
- MAGGIORE G., *Diritto penale. Parte generale*, I, tomo I, 5<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 1949;
- Diritto penale. Parte generale*, I, tomo II, 5<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 1949;
- MAGNINI V., *Sulla struttura soggettiva del delitto preterintenzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1396;
- MANCA G., *I reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio*, in G. Cocco (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2010, 255;
- I reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio*, in G. Cocco. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale, II, I reati contro i beni economici*, Cedam, Padova, 2015, 339;
- MANES V., *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Dike, Roma, 2012;
- MANES V.-CAIANIELLO M., *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi*, Giappichelli, Torino, 2020;
- MANGANO P., *Il diritto penale fallimentare nel sistema giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 1989;
- L’impresa come bene giuridico nei reati di bancarotta*, Cedam, Padova, 1998;

- La bancarotta societaria*, Cedam, Padova, 2001;
- Disciplina penale del fallimento*, 3<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2003;
- MANGIONE A., *La bancarotta fraudolenta impropria*, in A. Giarda-S. Seminara (a cura di), *I nuovi reati societari. Diritto e processo*, Cedam, Padova, 2002, 609;
- MANNA A., *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in *Indice pen.*, 2010, 14;
- Bancarotta impropria societaria (fraudolenta e semplice) tra recenti interventi legislativi e questioni di costituzionalità ancora aperte*, in L. Ghia-C. Piccininni-F. Severini (a cura di), *Trattato delle procedure concorsuali*, VI, Utet, Torino, 2012, 239;
- La bancarotta impropria societaria*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, II, Utet, Torino, 2019, 2434;
- Corso di diritto penale. Parte generale*, 5<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2020;
- MANNA A. (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, 2<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2018;
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*, 7<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2018;
- Diritto penale. Parte generale*, 11<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2020;
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale*, aggiornato da P. Nuvolone-G. Pisapia, IX, 5<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 1975;
- Trattato di diritto penale*, aggiornato da P. Nuvolone-G. Pisapia, I, 5<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 1981;
- MARCHINI A., *La nuova veste della responsabilità oggettiva nell'intenzione di risultato*, in *Cass. pen.*, 2017, 2808;
- MARINI C., *La bancarotta fraudolenta "impropria" (art. 223 legge fall.)*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo-C.E. Paliero, VIII, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2017, 515;
- MARINI G., *Lineamenti del sistema penale*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 1993;
- MARINUCCI G., *Diritto penale dell'impresa: il futuro è già cominciato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1;
- MARINUCCI G.-DOLCINI E.-GATTA G.L., *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, 9<sup>a</sup> ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020;

- MARRA G., *Bancarotta fraudolenta: la Corte costituzionale non è riuscita a mettere la parola “fine” sulla durata delle pene accessorie*, ne *Il penalista*, 13.9.2019;
- MASUCCI M., *Vantaggi del gruppo e dell’impresa collegata nel governo penale degli abusi di gestione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 885;
- MASULLO M.N., *Bancarotta impropria e reati societari. Prospettive di riforma*, in N. Pisani (a cura di), *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, Giappichelli, Torino, 2010, 123;
- La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità: quando affermare la verità non costa nulla*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1151;
- MAZZA L., *Lezioni di diritto penale*, I, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2004;
- MAZZACUVA N., *Introduzione*, in G. Fornasari (a cura di), *Trattato di diritto penale. Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio*, diretto da S. Moccia, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015, 11 ss.;
- La “nuova” bancarotta fraudolenta societaria per effetto di operazioni dolose: tra crisi, dissesto, insolvenza e liquidazione giudiziale dell’impresa*, in *Studi in onore di Alesio Lanzi*, Dike giuridica, Roma, 2020, 429;
- MAZZACUVA N.-AMATIE., *Diritto penale dell’economia*, 5<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2020;
- MELCHIONDA A., *La labile “certezza interpretativa” della legittimità costituzionale del reato di bancarotta*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 4/2016, 61;
- MENGHINI A., *I reati fallimentari in Spagna*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 161;
- MERENDA I., *«Esercizio dei poteri tipici» e amministrazione ‘di fatto’ nel nuovo diritto penale societario*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 926;
- Sulla responsabilità penale dell’amministratore senza delega. Alcune considerazioni dopo la riforma del diritto societario*, in *Cass. pen.*, 2011, 1182;
- MEREU A., *Lo standard probatorio nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione*, in *Cass. pen.*, 2017, 2086;
- MESSINA G.A., *Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*, in G. Canzio-L.D. Cerqua-L. Lupária (a cura di), *Diritto penale delle società*, 2<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2016, 557;
- MESSORI L., *Il pericolo concreto nella bancarotta prefallimentare: nulla poena sine crimine...et condicione?*, in *Cass. pen.*, 2018, 3526;

- MEZZETTI E., *Reati contro il patrimonio*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, XVI, Giuffrè, Milano, 2013;
- Codice antimafia e codice della crisi e dell'insolvenza: la regolazione del traffico delle precedenze in cui la spunta sempre la confisca*, in *Arch. pen.*, 1/2019;
- MICHELETTI D., *La bancarotta societaria preterintenzionale. Una rilettura del delitto di operazioni dolose con effetto di fallimento*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, 39;
- MILITELLO V., *Gli abusi nel patrimonio di società controllate e relazioni fra appropriazione e distrazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 275;
- Gruppi bancari e responsabilità penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 47;
- Attività del gruppo e comportamenti illeciti: il gruppo come fattore criminogeno*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 367;
- MININUCCI G., *Il dolo nella bancarotta. Alla ricerca della tipicità soggettiva della fattispecie patrimoniale*, University Press, Firenze, 2018;
- I delitti di bancarotta al crocevia tra continuità e palingenesi*, in *Discrimen*, 24.4.2020;
- Sul dolo di bancarotta dell'amministratore "apparente"*, in *Giur. it.*, 2021, 1469;
- MINNITI G., *Disposizioni penali*, in P. Pajardi-A. Paluchowski-M. Bocchiola (a cura), *Codice del fallimento*, 7ª ed., Giuffrè, Milano, 2013, 2251;
- MONTALENTI P., *Conflitto di interessi e teoria dei vantaggi compensativi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1995, 710;
- MONTANARA G., *Fallimento (reati in materia di)*, in *Enc. dir.*, Annali, VI, Giuffrè, Milano, 2013, 283;
- MONTI S., *Il codice della crisi e la disciplina civilistica in tema di impresa: novità ed "eterno ritorno"*, ne *Il Fallimentarista*, 13.2.2019;
- MUCCIARELLI F., *La bancarotta societaria impropria*, in A. Alessandri (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Ipsoa, Milano, 2002, 443;
- L'esonazione dai reati di bancarotta*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1474;
- La bancarotta distrattiva è reato d'evento*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 443;
- Sentenza dichiarativa di fallimento e bancarotta: davvero incolmabile il divario tra teoria e prassi?*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 4/2015, 390;
- Sentenza dichiarativa di fallimento e bancarotta: davvero incolmabile il divario tra teoria e prassi?*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e*

- diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, University Press, Padova, 2015, 343;
- Una rivoluzione riformatrice della Cassazione: la dichiarazione giudiziale d'insolvenza è condizione obiettiva di punibilità della bancarotta prefallimentare*, in *Rivista delle società*, 2017, 897;
- Crisi d'impresa e diritto penale, interessi pubblicistici e privatistici, limiti dell'intervento punitivo*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press, Padova, 2018, 67;
- Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: una decisione della Corte di Cassazione innovativa e coerente con i principi costituzionali e convenzionali*, in *Dir. pen. cont.*, 6/2018, 269;
- Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1189;
- I reati fallimentari nello scenario della pandemia*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 897;
- Il codice della crisi: un (doppio) rinvio con 'anticipazioni' e una nuova procedura di "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa": il d.l. 24 agosto 2021, n. 118*, in *Sistema penale*, 31.8.2021;
- MUÑOZ CONDE F., *Ed delicto de alzamiento de bienes*, Barcellona, 1999;
- MUSCO E.-ARDITO F., *Diritto penale fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 2018;
- MUSOTTO G., *Le condizioni obiettive di punibilità nella teoria generale del reato*, Tuminelli, Palermo, 1936;
- Il problema del dolo specifico*, in *Studi in onore di F. Antolisei*, Giuffrè, Milano, 1965, 353;
- Diritto penale. Parte generale*, Palombo, Palermo, 1981;
- NAPPI A., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2010;
- NARDECCHIA G.B., *Il concordato nella liquidazione giudiziale*, in *Fallimento*, 2019, 1247;
- NEPPI MODONA G., *Dolo, dolo eventuale, nozione*, in *Cass. pen.*, 1971, 1030;
- NOTO SARDEGNA G., *I reati in materia di fallimento*, Priulla, Palermo, 1940;
- NUVOLONE P., *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 1955;
- Fallimento (reati)*, in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, 476;

- Il sistema del diritto penale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1982;
- OLIVARES G.Q., *Modificare la legge e modificare il diritto penale. A proposito dell'ultima riforma del codice penale spagnolo*, in *Criminalia*, 2010, 419;
- ORMEROD D.-D. PERRY D., *Blackstone's. Criminal practice*, University Press, Oxford, 2020;
- PACCHI S., *La ristrutturazione dell'impresa come strumento per la continuità nella direttiva del parlamento europeo e del consiglio 2019/1023*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 6/2019;
- PADOVANI T., *Reato proprio del datore di lavoro e persona giuridica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 1170;
- Bancarotta fraudolenta impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2003, 3310;
- Diritto penale*, 12<sup>a</sup> ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019;
- La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 409;
- PAGELLA C., *Concorso dell'extraneus nel reato proprio: la Cassazione rilegge l'art. 117 c.p. alla luce del principio di colpevolezza*, in *Sistema penale*, 18.12.2019;
- PAGLIARO A., *Il delitto di bancarotta*, Priulla, Palermo, 1957;
- Problemi generali del diritto penale dell'impresa*, in *Indice pen.*, 1985, 17;
- Tempus commissi delicti*, in *Enc. dir.*, XLIV, Giuffrè, Milano, 1991, 82;
- Discrasie tra dottrina e giurisprudenza? (In tema di dolo eventuale, dolus in re ipsa ed errore su legge penale)*, in *Cass. pen.*, 1991, 322;
- Causalità e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2005, 1037;
- Principi di Diritto penale*, 9<sup>a</sup> ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020;
- PAJARDI P.-FORMAGGIA I., *I reati fallimentari*, Giuffrè, Milano, 1994;
- PAJARDI P.-PALUCHOWSKI A., *Manuale di diritto fallimentare*, 7<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2008;
- PALAZZO F.C., *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 327;
- Corso di diritto penale. Parte generale*, 8<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2021;
- PALIERO C.E., *La società punita: del come, del perché, del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1516;

- PALIERO C.E.-VIGANÒ F. (a cura di), *Europa e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2013;
- PALOMBI E., *La delega di funzioni*, in A. Di Amato (diretto da), *Trattato di diritto penale dell'impresa. I principi generali*, I, Cedam, Padova, 1990, 267;
- PALOMBI E.-PICA G., *Diritto penale dell'economia e dell'impresa*, Utet, Torino, 1996;
- PANNAIN R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 4<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 1967;
- PANTANELLA A., *Concordato preventivo e bancarotta: i limiti della cognizione del giudice penale*, in *Cass. pen.*, 2017, 3729;
- La Corte di cassazione inizia a pronunciarsi in merito al nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Cass. pen.*, 2020, 1529;
- Profili penali delle nuove procedure concorsuali*, Aracne, Roma, 2020;
- Il diritto penale della crisi d'impresa alla prova della sindemia: tra modelli di falso e ritorno allo stellionato*, in *Cass. pen.*, 2021, 2244;
- PANZANI L., *Dal "fallimento" alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina del CCII*, in *Fallimento*, 2019, 1141;
- PAOLONI L., *L'elemento soggettivo nell'omicidio preterintenzionale*, in *Cass. pen.*, 2013, 2667;
- PAPA M., *Dei delitti contro il patrimonio: profili generali e comparatistici*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, X, *I delitti contro il patrimonio*, Utet giuridica, Torino, 2011, 1;
- PARIALÒ A., *La controversa natura della dichiarazione di fallimento nei reati di bancarotta. Spunti di riflessione alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità*, in *La legislazione penale on line*, 6.6.2016;
- PARODI GIUSINO M., *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Giuffrè, Milano, 1990;
- PASCULLI M.A., *Responsabilità penale degli enti*, in *Digesto pen.*, Agg., X, Torino, 2018, 725;
- PATALANO V., *Significato e limiti della dogmatica dei reati di pericolo*, Jovene, Napoli, 1975;
- Preterintenzione*, in *Enc. dir.*, XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, 351;
- PATERNITI C., *Diritto penale dell'economia*, Giappichelli, Torino, 1995;

- Manuale dei reati*, II, *I criteri per la selezione dei reati contro l'economia. I reati codificati a difesa dell'economia. La disciplina penale delle banche*, Giuffrè, Milano, 2002;
- Manuale dei reati. Le regole generali*, Giuffrè, Milano, 2010;
- PECORELLA C.-GUALAZZINI U., *Fallimento (storia)*, in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, 220;
- PEDRAZZI C., *Gestione d'impresa e responsabilità penali*, in *Rivista delle società*, 1962, 220;
- Problemi di tecnica legislativa*, in *Comportamenti economici e legislazione penale*, Giuffrè, Milano, 1979, 17;
- Tendencias evolutivas del Derecho penal de la quiebra, Derecho comparado*, in *Revista de la Asociación Argentina de Derecho comparado*, 1979, 3, 52;
- Riflessioni sulla lesività della bancarotta*, in *Studi in onore di Giacomo Delitala*, II, Giuffrè, Milano, 1984, 1111;
- Profili problematici del diritto penale dell'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 125;
- Incostituzionali le fattispecie di bancarotta?*, in N. Pisani (a cura di), *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, Giuffrè, Milano, 1991, 341;
- Società commerciali (disciplina penale)*, in *Digesto pen.*, XIII, Utet, Torino, 1997, 347;
- Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi: un difficile percorso*, in Id. (a cura di), *Diritto penale. Scritti di diritto penale dell'economia*, III, Giuffrè, Milano, 2003, 815;
- Introduzione al diritto penale*, a cura di A. Alessandri, Giuffrè, Milano, 2003;
- Scritti di parte generale*, I, Giuffrè, Milano, 2003;
- PEDRAZZI C.-ALESSANDRI A.-FOFFANI L.-SEMINARA S.- SPAGNOLO G., *Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e reati fallimentari*, Monduzzi, Bologna, 2003;
- PEDRAZZI C.-SGUBBI F., *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, in F. Galgano (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare Scialoja - Branca*, Zanichelli, Bologna, 1995;
- PELLEGRINI L., *Le misure premiali penali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Sistema penale*, 7/2020, 69;

- PERDONÒ G.L., *Bancarotta (esenzioni in materia di)*, in *Digesto pen.*, Agg., VI, Utet, Torino, 2011, 53;
- Vantaggi compensativi e reati fallimentari: necessità di una espressa previsione o rilevanza già de iure condito?*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, University Press, Padova, 2015, 429;
- Circostanze aggravanti e circostanza attenuante*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, II, Utet, Torino, 2019, 2454;
- PERINI A., *Il «cagionamento del dissesto». La nuova «bancarotta da reato societario» al banco di prova della causalità*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 721;
- PERINI A.-DAWAN D., *La bancarotta fraudolenta*, Cedam, Padova, 2001;
- PERRINO M., *Crisi di impresa e allerta: indici, strumenti e procedure*, in *Corr. giur.*, 5/2019, 653;
- PETROCELLI B., *Principi di diritto penale*, 2<sup>a</sup> ed., Jovene, Napoli, 1955;
- PICOTTI L., *Il dolo specifico (un'indagine sugli «elementi finalistici» delle fattispecie penali)*, Giuffrè, Milano, 1993;
- PIERGALLINI C., *“Civile” e “penale” a perenne confronto: l'appuntamento di inizio millennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1299;
- PIETROCARLO E., *Bancarotta da operazioni dolose e responsabilità degli amministratori non esecutivi per bancarotta fraudolenta: alcune importanti precisazioni della Cassazione in punto di elemento soggettivo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, 359;
- PIOLETTI U., *Causalità (rapporto di)*, in *Digesto pen.*, Agg., I, Utet, Torino, 2008, 77;
- Danno, pericolo e condotta tipica nella bancarotta*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 384;
- PIRAS P., *Svanisce il concorso colposo nel reato doloso*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2019, 5;
- PISANI N., *Attualità dell'offesa e «zona di rischio penale» nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale*, in N. Pisani (a cura di), *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, Giappichelli, Torino, 2010, 3;
- La sentenza dichiarativa di fallimento ha natura di condizione obiettiva di punibilità estrinseca nella bancarotta fraudolenta pre-fallimentare: un apparente revirement della Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1160;
- Crisi di impresa e diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 2018;

- PISAPIA G.D., *Istituzioni di diritto penale*, 3<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1975;
- PISTORELLI L., *Quindici anni di responsabilità da reato degli enti*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press, Padova, 2018, 257;
- POGGI D'ANGELO M., *Sul modello d'illecito e le sue conseguenze in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare*, in *Cass. pen.*, 2017, 3959;
- Il dolo di pericolo nella bancarotta fraudolenta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 2129;
- PRESTI G.-RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale. Società*, II, 9<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2019;
- PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis (Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali)*, Giuffrè, Milano, 1993;
- PROVINCIALI R., *Trattato di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1974;
- PUCCHETTI L., *Reati fallimentari*, in M. Ronco-S. Ardizzone (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, Utet, Torino, 2003;
- PULITANÒ D., *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1982, 180;
- Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg., VI, Milano, 2002, 953;
- La riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 934;
- Amministratori non operativi e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori*, in *Le società*, 2008, 902;
- Diritto penale*, 9<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2021;
- PUNZO M., *Il delitto di bancarotta*, Utet, Torino, 1953;
- La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1957;
- PUSATERI V., *Art. 5*, in E. Dolcini-G.L. Gatta, *Codice penale commentato*, 4<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2015;
- PUTINATI S., *La nuova bancarotta societaria. Imputazione oggettiva e soggettiva*, in *Diritto e pratica delle società*, 2002, 13;
- RAMACCI F., *Le condizioni obiettive di punibilità*, Jovene, Napoli, 1971;
- Corso di diritto penale*, 6<sup>a</sup> ed., a cura di R. Guerrini, Giappichelli, Torino, 2017;

- RAMPIONI R., *Diritto penale dell'economia e principi informatori del sistema penale*, in Id. (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019, 1;
- RANIERI S., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, I, 4<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1968;
- RAPELLA G., *In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Cassazione precisa i confini del concorso omissivo dei sindaci nelle condotte distrattive degli amministratori*, in *Dir. pen. cont.*, 11.1.2019;
- Concorso omissivo dei sindaci nella bancarotta (semplice) degli amministratori: la Cassazione torna a precisare gli accertamenti necessari per l'affermazione della responsabilità penale*, in *Sistema penale*, 25.2.2021;
- RECCIA E., *Il mutato orientamento della Cassazione: la dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità estrinseca*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2/2018, 268;
- La sentenza dichiarativa di fallimento nella bancarotta prefallimentare. Spunti di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2018;
- La dichiarazione di fallimento è sì un elemento costitutivo del reato, ma anche una condizione obiettiva di punibilità*, in *Arch. pen.*, 2/2020;
- RENDE D., *Saggio di una teoria del reato collegiale*, in *Il pensiero giuridico penale*, 1943, 44;
- RICCI S., *I criteri per l'individuazione del soggetto responsabile in ambito societario: l'estensione delle qualifiche soggettive*, in G. Canzio-L.D. Cerqua-L. Lupária (a cura di), *Diritto penale delle società*, 2<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2016, 201;
- RISICATO L., *Gli elementi normativi della fattispecie*, Giuffrè, Milano, 2004;
- RIVERDITI M., *Le Sezioni Unite individuano il punto di equilibrio tra confisca ex d.lgs. 231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito*, in *Dir. pen. cont.*, 3.4.2015;
- RIZ R., *Pericolo, situazione di pericolo, condotta pericolosa*, in *Indice pen.*, 1983, 495;
- Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, 6<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2012;
- ROCCO AL., *Il fallimento. Teoria generale e sintesi storica*, Jovene, Napoli, 1917;
- ROMANO B., *Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza*, Giuffrè, Milano, 1996;
- Legislazione extracodicistica*, in *Digesto pen.*, Agg., VII, Utet, Torino, 2013, 363;
- La radice garantistica della riserva di legge statutale e l'influsso del diritto sovranazionale: verso una globalizzazione del diritto penale?*, in R. Cerami (a cura di), *Stato*,

- diritto ed economia. Quaderni del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia*, Giuffrè, Milano, 2015, 131;
- Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, 6<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2016;
- Il diritto penale tra esigenze di tutela e principio di sussidiarietà: la coperta è (sempre) troppo corta?*, in R. Cerami (a cura di), *Il diritto in trasformazione*, Mohicani, Palermo, 2018, 245;
- Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Arch. pen.*, 2/2019;
- Diritto penale. Parte generale*, 4<sup>a</sup> ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020;
- Art. 388*, in M. Ronco-B. Romano (a cura di), *Codice penale ipertestuale commentato on line*, Wolters Kluwer, Milano;
- ROMANO E., *Confisca e tutela dei terzi: tra buona fede e affidamento*, in *Cass. pen.*, 2016, 2894;
- ROMANO M., *Società di persone e oggetto materiale della bancarotta del socio illimitatamente responsabile*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, III, Giuffrè, Milano, 1965, 363;
- Commentario sistematico del Codice penale*, I, 3<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2004;
- Dolo eventuale e Corte di cassazione a Sezioni unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 559;
- ROMANO M.-GRASSO G., *Commentario sistematico del Codice penale*, II, 4<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2012;
- ROMANO M.-GRASSO G.-PADOVANI T., *Commentario sistematico del Codice penale*, III, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2011;
- RONCO M. (diretto da), *Commentario sistematico al codice penale*, III, Zanichelli, Bologna, 2006;
- Commentario sistematico al codice penale*, I, 2<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2010;
- Commentario sistematico al codice penale*, II, tomo I, 2<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2011;
- Commentario sistematico al codice penale*, II, tomo II, diretto da M. Ronco, 2<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2011;
- RONCO M., *La riscoperta della volontà nel dolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1953;
- Le condizioni oggettive di punibilità*, in M. Ronco (a cura di), *Scritti patavini*, I, Giappichelli, Torino, 2017, 413;

- RONDINONE N., *Società (gruppi di)*, in *Digesto priv.*, Agg., V, Utet, Torino, 2009, 591;
- ROSSI A., *L'estensione delle qualifiche soggettive nel nuovo diritto penale delle società*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 897;
- Le disposizioni penali applicabili nel caso di concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, in L. Conti (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, XXV, Cedam, Padova, 2009, 667;
- Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, XVIII, Giuffrè, Milano, 2014;
- Causazione del fallimento della società 'con dolo o per effetto di operazioni dolose': peculiarità, anomalie testuali e controversie esegetiche alla luce della sentenza sul caso Parmalat - Capitalia*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 7/2015, 429;
- La sentenza dichiarativa di fallimento quale condizione obiettiva di punibilità nelle bancherotte prefallimentari: "pace fatta" tra giurisprudenza e dottrina?*, in *Giur. it.*, 2017, 1679;
- Reati fallimentari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, II, 14<sup>a</sup> ed. a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2018;
- Reati ed illeciti amministrativi societari*, in F. Antolisei (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, II, 14<sup>a</sup> ed. a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2018;
- La bancarotta nei gruppi di imprese*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1212;
- I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1153;
- ROSSI B., *La responsabilità delle società capogruppo per reati commessi dalle società controllate*, in *Cass. pen.*, 2017, 3352;
- L'art. 586 c.p. è applicabile anche nel caso di morte quale esito non voluto della violenza esercitata nel contesto di una rapina nei confronti di altre persone*, in *Cass. pen.*, 2020, 215;
- ROVELLI R., *Disciplina penale dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 1953;
- RUGGIERO G., *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, Jovene, Napoli, 1965;

- Tipicità della preterintenzione ed esegesi costituzionalmente orientata*, in *Cass. pen.*, 2005, 603;
- RUTOLO L., *Organizzazione di impresa e prevenzione del rischio insolvenza: dai modelli 231 ai sistemi di allerta del CCII*, in *Le società*, 2020, 1195;
- SABATINI G., *Istituzioni di diritto penale. Parte generale*, Società editrice del Foro italiano, Roma, 1935;
- SALVATORE A., *Il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo da reato (commento a Cass. Pen. Sez. V, 5.11.2012, n. 44284)*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2/2013, 255;
- SALVIANI F., *Il concorso del legale e del consulente contabile nel reato di bancarotta fraudolenta*, in *Cass. pen.*, 2017, 1202;
- SANDRELLI G.G., *Note critiche sulla necessità di un rapporto di causalità tra la condotta di distrazione e lo stato di insolvenza nel delitto di bancarotta "propria"*, in *Cass. pen.*, 2013, 1440;
- SANDULLI M.-D'ATTORE G., *La nuova mini-riforma della legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2016;
- SANTANGELI F., *La nuova legge fallimentare dopo la l. n. 132/2015*, Giuffrè, Milano, 2016;
- SANTORIELLO C., *I reati di bancarotta*, Giappichelli, Torino, 2000;
- Il nuovo diritto penale delle società*, Utet, Torino, 2003;
- Art. 223*, in A. Gaito-M. Ronco (a cura di), *Leggi penali complementari commentate*, Utet, Torino, 2009, 2747;
- Le disposizioni penali nel Codice della crisi*, ne *Il fallimentarista*, 20.2.2019;
- Codice della crisi. Vecchie e nuove ipotesi di responsabilità penale di amministratori e sindaci*, ne *Il penalista*, 2.9.2019;
- Nessuna soluzione di continuità per il reato di bancarotta fraudolenta con l'entrata in vigore del codice della crisi*, ne *Il penalista*, 15.4.2020;
- Anche i revisori fra i possibili responsabili della bancarotta societaria*, ne *Il fallimentarista*, 14.10.2020;
- SANTORO A., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Utet, Torino, 1958;
- SCHIAVANO G., *La nuova bancarotta fraudolenta societaria*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 253;

- SCHIAVON G., *Amministrazione straordinaria. Insolvenza e risanamento nella nuova disciplina*, in *Fallimento*, 2000, 238;
- SCHIRÒ D.M., *La premialità del diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza: primi nodi interpretativi*, in *Arch. pen.*, 2/2019;
- SCOGNAMIGLIO G., *I gruppi di imprese nel CCII: fra unità e pluralità*, in *Le società*, 2019, 413;
- SCOLETTA M., *Le Sezioni unite sull'estensione della responsabilità ex crimine degli enti al reato di falsità nelle relazioni delle società di revisione: risposta negativa a un quesito "semplice"*, in *Dir. pen. cont.*, 30.9.2011;
- La «specialità» della causa di esenzione dai reati di bancarotta: funzionalità e limiti scriminanti dell'art. 217-bis l. fall.*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, University Press, Padova, 2015, 393;
- SEMINARA S., *Riforma del diritto penale societario: attuata la legge delega. False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza (Commento al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61)*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 676;
- Il diritto penale societario dopo le riforme: otto anni di giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Jus*, 2011, 102;
- Reati societari (le fattispecie)*, in *Enc. dir.*, Annali, IX, Giuffrè, Milano, 2016, 725;
- SERENI A., *Reati fallimentari e responsabilità penale*, in L. Ghia-C. Piccininni-L. Severini (diretto da), *Trattato delle procedure concorsuali*, VI, Giappichelli, Torino, 2012, 11;
- SERRAINO F., *Il problema della configurabilità del concorso di persone a titoli soggettivi diversi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 448;
- SEVERINO DI BENEDETTO P., *Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio*, in *Digesto pen.*, X, Utet, Torino, 1995, 508;
- SGUBBI F., *Crisi d'impresa, procedure di salvataggio e reati fallimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 665;
- Gli effetti di natura penale del fallimento*, in F. Vassalli-F.P. Luiso-E. Gabrielli (a cura di), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, III, Giappichelli, Torino, 2014;

- Il diritto penale quale strumento di dirigismo economico*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press, Padova, 2018, 659;
- SICIGNANO G.J., *Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla responsabilità "da reato" dell'ente*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2/2014, 153;
- La lieve entità del danno nei reati fallimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2/2021;
- SISIA S.-TREMOLADA C., *Il nuovo codice della crisi e le sue ricadute sulla disciplina della bancarotta*, ne *Il fallimentarista*, 14.2.2019;
- SKEEL D.A., *Debt's Dominion. A History of Bankruptcy Law in America*, Princeton University Press, 2001;
- SOANA G.L., *I reati fallimentari*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2020;
- SOTIS C., *Il diritto senza codice. Uno studio sistematico sul sistema penale europeo vigente*, Giuffrè, Milano, 2006;
- SPASARI M., *Osservazioni sulla natura giuridica del cosiddetto delitto preterintenzionale*, Roma, 1957;
- STELLA F.-PULITANÒ D., *La responsabilità penale dei sindaci di società per azioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, 553;
- STIGLITZ J.E., *Bancarotta. L'economia globale in caduta libera*, Einaudi, Trento, 2014;
- STORTONI L., *Profili penali delle società commerciali come imprenditori*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 1163;
- SUMMERER K., *La pronuncia delle Sezioni unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*, in *Cass. pen.*, 2015, 490;
- TARZIA M., *Il concorso dell'amministratore di fatto e dell'extraneus nel reato di bancarotta patrimoniale, alla luce della nozione di identità del fatto*, in *Sistema penale*, 2/2020, 47;
- TERRACINA D., *La responsabilità penale del cosiddetto «amministratore formale» nel reato di bancarotta fraudolenta*, in R. Borsari (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza. Aspetti problematici*, University Press, Padova, 2015, 227;
- TERRANOVA G., *Lo stato di insolvenza: per una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1996, 82;
- Stato di crisi e stato di insolvenza*, Giappichelli, Torino, 2007;
- Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento*, Giappichelli, Torino, 2013;

- TIEDEMANN K., *Il nuovo diritto penale fallimentare tedesco da un punto di vista comparatistico*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, Giuffrè, Milano, 1991, 429;
- L'europeizzazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 4;
- § 283, in *Leipziger Kommentar*, 12<sup>a</sup> ed., De Gruyter, 2009;
- TIGHE M.A., *A guide to making a Criminal Bankruptcy Fraud Referral*, in *American Bankruptcy Institute Law Review*, vol. 6, 1998, § 409;
- TRABUCCO F.R., *L'implementazione del principio costituzionale di rieducazione del condannato nel caso dei c.d. "colletti bianchi" ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Arch. pen.*, 2/2018;
- TRAVERSI A., *Responsabilità penali d'impresa*, Cedam, Padova, 1983;
- TRAVERSI A.-GENNAI S., *Diritto penale commerciale*, 3<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2017;
- TRIPODI A.F., *La rilevanza penale delle condotte distrattive infragruppo*, in N. Pisani (a cura di), *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, Giappichelli, Torino, 2010, 169;
- TROYER L.-INGRASSIA A., *Il dissesto come evento della bancarotta fraudolenta per distrazione: rara avis o evoluzione della (fatti)specie?*, in *Rivista delle società*, 2013, 335;
- VANNINI O., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Firenze, 1947;
- VASSALLI F., *La disciplina penalistica della crisi d'impresa*, in V. Buonocore-A. Bassi (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2010, 653;
- VELLA P., *La prima direttiva europea su ristrutturazione e insolvenza*, in *Foro it.*, 2018, V, 423;
- VENAFRO E., *L'istituto della delega alla luce della vigente normativa antinfortunistica*, in *Cass. pen.*, 2005, 3063;
- VENEZIANI P., *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Studium iuris*, 2001, 70;
- Art. 2639 c.c. Estensione delle qualifiche soggettive*, in A. Lanzi-A. Cadoppi (a cura di), *I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio*, Cedam, Padova, 2007, 296;
- VENTURATI P., *Le operazioni dolose nella bancarotta societaria*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, 579;

- VERVAELE J.A.E., *Questioni giuridiche nelle indagini transnazionali pluri-investigative e interdisciplinari relative a reati economici e finanziari*, in R. Borsari (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press, Padova, 2018, 527;
- VIGANÒ F., *Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto vigente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1433;
- VIGLIONE A., *La bancarotta fraudolenta per distrazione al banco di prova del ne bis in idem*, in *Cass. pen.*, 2019, 1251;
- VINCIGUERRA S., *Diritto penale italiano*, I, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2009;
- VITALE N., *La preterintenzione*, Giuffrè, Milano, 1956;
- VITARELLI T., *Profili penali della delega di funzioni*, Giuffrè, Milano, 2008;
- ZAMBELLI F., *La responsabilità penale a titolo di bancarotta fraudolenta dell'amministratore di fatto e di diritto*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 941;
- ZANCHETTI M., *Diritto penale fallimentare*, in D. Pulitanò (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale del patrimonio*, II, Giappichelli, Torino, 2013, 355;
- Incostituzionali le fattispecie di bancarotta? Vecchi quesiti e nuove risposte (o magari viceversa), alla luce della giurisprudenza di legittimità sul ruolo del fallimento nella bancarotta fraudolenta prefallimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, 111;
- ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, Giuffrè, Milano, 2008;
- Diritto penale dell'economia*, Giuffrè, Milano, 2017;
- ZANOTTI M., *Riflessioni in margine alla concezione processuale della condizione di punibilità*, in *Arch. pen.*, 1984, 122;
- Punibilità (condizioni obiettive di)*, in *Digesto pen.*, X, Utet, Torino, 1995, 534;
- ZINCANI M., *Esenzioni dai reati di bancarotta*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di Diritto penale dell'economia*, II, Utet, Torino, 2019, 2701;
- ZINGALES D., *La clausola dei vantaggi compensativi nei reati fallimentari*, in *Cass. pen.*, 2017, 277;
- La Cassazione sul Crac Cirio: ancora cautela nell'interpretazione della clausola sui vantaggi compensativi applicata ai reati fallimentari che coinvolgono gruppi di società*, in *Cass. pen.*, 2018, 2427;

*-Bancarotta commessa dall'amministratore e poteri impeditivi del collegio sindacale a fronte di evidenti segnali di allarme, l'inerzia continua a costituire elemento indiziaro della compartecipazione dolosa del sindaco di società di capitali, in Cass. pen., 2020, 550;*

ZUCCALÀ G., *Il delitto preterintenzionale*, Priulla, Palermo, 1952.